younited credit.

Roma, lì 06/03/2020

Egr. Sig.
[redacted]

Oggetto: Accettazione proposta transattiva CIT20180416[redacted]

Egr. Sig. [redacted]

con la presente, la Younited SA (Istituto Bancario con iscrizione all'albo banche n. 8054, proprietaria del marchio Younited Credit), conferma l'accettazione della Sua proposta di rientro **ad estinzione** del debito complessivo nei confronti della Younited, restando ovviamente inteso che il mancato tempestivo pagamento comporta la risoluzione di diritto della transazione.
Le confermiamo, pertanto, l'accettazione dell'importo di **€ 5.000,00 (cinquemila)** a totale copertura dell'esposizione relativa al prestito in oggetto, con le seguenti modalità:

bonifico bancario intestato a **Younited SA** - IBAN: **IT 90 F 03069 05075 1000 0000 3695** Causale:
CIT2018041621KVPRO – [redacted]
SCADENZA 16 MARZO 2020.

La presente accettazione non costituisce novazione dell'obbligazione originaria.

Distinti saluti.

Younited SA
Via Sardegna, 40
00187 Roma
[redacted]

R.G.E. 12/2024

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

Area Esecuzione

Il Giudice dell'Esecuzione, Dott. Davide Visconti,

letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 12/2024;

vista l'istanza di sospensione della procedura esecutiva in epigrafe ex art. 624 bis c.p.c., formulata dalla creditrice procedente AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.;

considerato che l'assenza di altri creditori titolati rende del tutto ultronea la fissazione di apposita udienza, non avendo il debitore un interesse giuridicamente rilevante ad opporsi all'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'espropriazione forzata intrapresa nei propri confronti;

DISPONE

la sospensione della procedura esecutiva per la durata di mesi 24 a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, in conformità all'istanza di parte creditrice.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Potenza, 27/06/2025

Il Giudice dell'Esecuzione

- Dott. Davide Visconti -

Firmato Da: VISCONTI DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 425aeac7cf70ec61

KRUK

SE155 1852 - UNIF/5/7466/GU

Accordo transattivo / Ricognizione del Debito

Mandante: KRUK INVESTIMENTI S.R.L. Contratto Numero	NDG	Contraente/Cliente	Debito Totale	Pratica Numero
00000101824237	0000000088343824	[redacted]	12.953,49€	UNIF/5/7466

Tipologia di Pagamento Proposta:

Importo totale a chiusura totale della posizione	12.305,82€
Note:	

Attraverso:

Quantità (N)	Tipologia	Valore Totale
	Effetti cambiari	
159	Altre modalità di pagamento (Contanti, Assegni Circolari, Bollettino Postale, Bonifico Bancario, Addebito diretto SEPA)	12.305,82€
	Vaglia Postale	

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito:

Numero di Rate:	Valore di ciuscuna rata:	Da pagare mensilmente il giorno:	A partire dal:	Al:
66	60,00€	25	25/10/2022	25/03/2028
92	90,00€	25	25/04/2028	25/11/2035
1	65,82€	25	25/12/2035	25/12/2035

Qualora il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o bollettino postale, si prega di utilizzare le seguenti coordinate:

Bonifico Bancario	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	*IBAN*	IT97Z0100501600000000017412	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7466
Bollettino Postale	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L. - UniCredit S.p.A FF	*C/C n.*	IT14F0760110700001055973364	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7466

Campo da compilare a cura del Firmatario:

In qualità di: ☒ **Contraente/Cliente** ☐ **Garante/Coobbligato** ☐ **Terzo Pagatore**

Il sottoscritto [redacted] Codice Fiscale [redacted]

Nato [redacted] Residenza/elezione di domicilio [redacted] N 3 [redacted] Città [redacted]

Recapito telefonico [redacted] e-mail [redacted] PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Documento d'identità CARTA IDENTITÀ N [redacted] Rilasciato da [redacted] Data di scadenza [redacted]

Se Persona Giuridica, in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ C.F. e Nr. registro Imprese _____

di _____ nr. _____ P.IVA _____ PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero e che lo scrivente si riconosce debitore della somma indicata in epigrafe in virtù del credito precedentemente vantato e oggetto di cessione da parte di UniCredit S.p.A FF (Cedente);

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

× [redacted]

Firma del contraente

1. La presente vale quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. **2.** L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. **3.** Riconosco/iamo che **KRUK Italia S.r.l.** potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata o porzione di essa, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il contraente/cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. **4.** Riconosco/iamo che nel caso di più piani di rientro e/o accordi transattivi intestati allo stesso nominativo, la decadenza dal beneficio del termine relativa anche a un solo piano di rientro/accordo transattivo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e quindi la risoluzione di tutti gli accordi in essere a nome dello stesso nominativo. **5.** Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza/elezione di domicilio" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede legale" se persona giuridica. **6.** Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. **7.** Dichiaro/iamo di avere preso visione e di approvare espressamente le condizioni generali di contratto così come pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu. **8.** Letta e ricevuta l'informativa privacy, prendo atto delle modalità e delle finalità sul trattamento dei miei dati personali indicate nella medesima, la quale è sempre disponibile sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

× [redacted]

Firma del contraente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro/iamo di approvare specificamente le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 del presente accordo nonchè gli artt. 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 7 delle condizioni generali MOD. 1/A pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

× [redacted]

Firma del contraente

KRUK

SE15S1845 - DBF/2/1296/GU

Accordo transattivo / Ricognizione del Debito

Mandante: KRUK INVESTIMENTI S.R.L. Contratto Numero	NDG	Contraente/Cliente	Debito Totale	Pratica Numero
100001693709	15397518	[redacted]	22.556,65€	DBF/2/1296

Tipologia di Pagamento Proposta:

Importo totale a chiusura totale della posizione	20.300,99€
Note:	

Attraverso:

Quantità (N)	Tipologia	Valore Totale
	Effetti cambiari	
158	Altre modalità di pagamento (Contanti, Assegni Circolari, Bollettino Postale, Bonifico Bancario, Addebito diretto SEPA)	20.300,99€
	Vaglia Postale	

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito:

Numero di Rate:	Valore di ciuscuna rata:	Da pagare mensilmente il giorno:	A partire dal:	Al:
66	75,00€	25	25/10/2022	25/03/2028
24	100,00€	25	25/04/2028	25/03/2030
67	190,00€	25	25/04/2030	25/10/2035
1	220,99€	25	25/11/2035	25/11/2035

Qualora il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o bollettino postale, si prega di utilizzare le seguenti coordinate:

Bonifico Bancario	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	*IBAN*	IT97Z0100501600000000017412	*Causale*	Pratica N: DBF/2/1296
Bollettino Postale	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L. - Deutsche Bank S.p.A FF	*C/C n.*	IT14F0760110700001055973364	*Causale*	Pratica N: DBF/2/1296

Campo da compilare a cura del Firmatario:

In qualità di: ☒ **Contraente/Cliente** ☐ **Garante/Coobbligato** ☐ **Terzo Pagatore**

Il sottoscritto [redacted] Codice Fiscale [redacted]

Nato il [redacted] Residenza/elezione di domicilio [redacted] N 3 [redacted] Città [redacted]

Recapito telefonico [redacted] e-mail [redacted] PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Documento d'identità CARTA IDENTITÀ N° [redacted] Rilasciato da [redacted] il [redacted] Data di scadenza [redacted]

Se Persona Giuridica, in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ C.F. e Nr. registro Imprese _____

di _____ nr. _____ P.IVA _____ PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero e che lo scrivente si riconosce debitore della somma indicata in epigrafe in virtù del credito precedentemente vantato e oggetto di cessione da parte di Deutsche Bank S.p.A FF (Cedente);

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

1. La presente vale quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. **2.** L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. **3.** Riconosco/iamo che **KRUK Italia S.r.l.** potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata o porzione di essa, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il contraente/cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. **4.** Riconosco/iamo che nel caso di più piani di rientro e/o accordi transattivi intestati allo stesso nominativo, la decadenza dal beneficio del termine relativa anche a un solo piano di rientro/accordo transattivo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e quindi la risoluzione di tutti gli accordi in essere a nome dello stesso nominativo. **5.** Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza/elezione di domicilio" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede legale" se persona giuridica. **6.** Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. **7.** Dichiaro/iamo di avere preso visione e di approvare espressamente le condizioni generali di contratto così come pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu. **8.** Letta e ricevuta l'informativa privacy, prendo atto delle modalità e delle finalità sul trattamento dei miei dati personali indicate nella medesima, la quale è sempre disponibile sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro/iamo di approvare specificamente le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 del presente accordo nonchè gli artt. 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 7 delle condizioni generali MOD. 1/A pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

KRUK

SE1551878 - UNIF/5/7468/GU

Accordo transattivo / Ricognizione del Debito

Mandante: KRUK INVESTIMENTI S.R.L. Contratto Numero	NDG	Contraente/Cliente	Debito Totale	Pratica Numero
00000101824239	0000000088343824	[redacted]	29.925,41€	UNIF/5/7468

Tipologia di Pagamento Proposta:

Importo totale a chiusura totale della posizione	28.429,14€
Note:	

Attraverso:

Quantità (N)	Tipologia	Valore Totale
	Effetti cambiari	
159	Altre modalità di pagamento (Contanti, Assegni Circolari, Bollettino Postale, Bonifico Bancario, Addebito diretto SEPA)	28.429,14€
	Vaglia Postale	

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito:

Numero di Rate:	Valore di ciuscuna rata:	Da pagare mensilmente il giorno:	A partire dal:	Al:
94	60,00€	25	25/10/2022	25/07/2030
64	350,00€	25	25/08/2030	25/11/2035
1	389,14€	25	25/12/2035	25/12/2035

Qualora il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o bollettino postale, si prega di utilizzare le seguenti coordinate:

Bonifico Bancario	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	*IBAN*	IT97Z0100501600000000017412	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7468
Bollettino Postale	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L. - UniCredit S.p.A FF	*C/C n.*	IT14F0760110700001055973364	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7468

Campo da compilare a cura del Firmatario:

In qualità di: ☒ **Contraente/Cliente** ☐ **Garante/Coobbligato** ☐ **Terzo Pagatore**

Il sottoscritto [redacted] Codice Fiscale [redacted]

Nato il [redacted] Residenza/elezione di domicilio [redacted] N 3 [redacted] Città [redacted]

Recapito telefonico [redacted] e-mail [redacted] PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Documento d'identità CARTA D'IDENTITÀ N° [redacted] Rilasciato da [redacted] Data di scadenza [redacted]

Se Persona Giuridica, in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ C.F. e Nr. registro Imprese _____

di _____ nr. _____ P.IVA _____ PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero e che lo scrivente si riconosce debitore della somma indicata in epigrafe in virtù del credito precedentemente vantato e oggetto di cessione da parte di UniCredit S.p.A FF (Cedente);

Luogo e data

[redacted] 13/01/22

× [redacted]

Firma del contraente

1. La presente vale quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. **2.** L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. **3.** Riconosco/iamo che **KRUK Italia S.r.l.** potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata o porzione di essa, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il contraente/cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. **4.** Riconosco/iamo che nel caso di più piani di rientro e/o accordi transattivi intestati allo stesso nominativo, la decadenza dal beneficio del termine relativa anche a un solo piano di rientro/accordo transattivo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e quindi la risoluzione di tutti gli accordi in essere a nome dello stesso nominativo. **5.** Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza/elezione di domicilio" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede legale" se persona giuridica. **6.** Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. **7.** Dichiaro/iamo di avere preso visione e di approvare espressamente le condizioni generali di contratto così come pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu. **8.** Letta e ricevuta l'informativa privacy, prendo atto delle modalità e delle finalità sul trattamento dei miei dati personali indicate nella medesima, la quale è sempre disponibile sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/01/22

× [redacted]

Firma del contraente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro/iamo di approvare specificamente le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 del presente accordo nonchè gli artt. 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 7 delle condizioni generali MOD. 1/A pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/01/22

× [redacted]

Firma del contraente

KRUK

SE155 1894 - UNIF/5/7834/GU

Accordo transattivo / Ricognizione del Debito

Mandante: KRUK INVESTIMENTI S.R.L. Contratto Numero	NDG	Contraente/Cliente	Debito Totale	Pratica Numero
00000101824953	0000000088343824	[redacted]	232,89€	UNIF/5/7834

Tipologia di Pagamento Proposta:

Importo totale a chiusura totale della posizione	221,25€
Note:	

Attraverso:

Quantità (N)	Tipologia	Valore Totale
	Effetti cambiari	
4	Altre modalità di pagamento (Contanti, Assegni Circolari, Bollettino Postale, Bonifico Bancario, Addebito diretto SEPA)	221,25€
	Vaglia Postale	

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito:

Numero di Rate:	Valore di ciuscuna rata:	Da pagare mensilmente il giorno:	A partire dal:	Al:
3	60,00€	25	25/10/2022	25/12/2022
1	41,25€	25	25/01/2023	25/01/2023

Qualora il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o bollettino postale, si prega di utilizzare le seguenti coordinate:

Bonifico Bancario	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	*IBAN*	IT97Z0100501600000000017412	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7834
Bollettino Postale	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L. - UniCredit S.p.A FF	*C/C n.*	IT14F0760110700001055973364	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7834

Campo da compilare a cura del Firmatario:

In qualità di: ☒ **Contraente/Cliente** ☐ **Garante/Coobbligato** ☐ **Terzo Pagatore**

Il sottoscritto [redacted] Codice Fiscale [redacted]

Nato il [redacted] Residenza/elezione di domicilio [redacted] Città [redacted]

Recapito telefonico [redacted] e-mail [redacted] PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Documento d'identità CARTA IDENTITÀ N° [redacted] Rilasciato da [redacted] il [redacted] Data di scadenza [redacted]

Se Persona Giuridica, in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ C.F. e Nr. registro Imprese _____

di _____ nr. _____ P.IVA _____ PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero e che lo scrivente si riconosce debitore della somma indicata in epigrafe in virtù del credito precedentemente vantato e oggetto di cessione da parte di UniCredit S.p.A FF (Cedente);

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

× [redacted]

Firma del contraente

1. La presente vale quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. 2. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. 3. Riconosco/iamo che **KRUK Italia S.r.l.** potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata o porzione di essa, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il contraente/cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. 4. Riconosco/iamo che nel caso di più piani di rientro e/o accordi transattivi intestati allo stesso nominativo, la decadenza dal beneficio del termine relativa anche a un solo piano di rientro/accordo transattivo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e quindi la risoluzione di tutti gli accordi in essere a nome dello stesso nominativo. 5. Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza/elezione di domicilio" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede legale" se persona giuridica. 6. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. 7. Dichiaro/iamo di avere preso visione e di approvare espressamente le condizioni generali di contratto così come pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu. 8. Letta e ricevuta l'informativa privacy, prendo atto delle modalità e delle finalità sul trattamento dei miei dati personali indicate nella medesima, la quale è sempre disponibile sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

× [redacted]

Firma del contraente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro/iamo di approvare specificamente le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 del presente accordo nonchè gli artt. 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 7 delle condizioni generali MOD. 1/A pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

× [redacted]

Firma del contraente

KRUK

SE155 1886 - UNIF/5/7833/GU

Accordo transattivo / Ricognizione del Debito

Mandante: KRUK INVESTIMENTI S.R.L. Contratto Numero	NDG	Contraente/Cliente	Debito Totale	Pratica Numero
00000101824952	0000000088343824	[redacted]	4.148,56€	UNIF/5/7833

Tipologia di Pagamento Proposta:

Importo totale a chiusura totale della posizione	3.941,13€
Note:	

Attraverso:

Quantità (N)	Tipologia	Valore Totale
	Effetti cambiari	
66	Altre modalità di pagamento (Contanti, Assegni Circolari, Bollettino Postale, Bonifico Bancario, Addebito diretto SEPA)	3.941,13€
	Vaglia Postale	

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito:

Numero di Rate:	Valore di ciuscuna rata:	Da pagare mensilmente il giorno:	A partire dal:	Al:
65	60,00€	25	25/10/2022	25/02/2028
1	41,13€	25	25/03/2028	25/03/2028

Qualora il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o bollettino postale, si prega di utilizzare le seguenti coordinate:

Bonifico Bancario	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	*IBAN*	IT97Z0100501600000000017412	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7833
Bollettino Postale	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L. - UniCredit S.p.A FF	*C/C n.*	IT14F0760110700001055973364	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7833

Campo da compilare a cura del Firmatario:

In qualità di: ☒ **Contraente/Cliente** ☐ **Garante/Coobbligato** ☐ **Terzo Pagatore**

Il sottoscritto [redacted] Codice Fiscale [redacted]

Nato il [redacted] Residenza/elezione di domicilio [redacted] Città [redacted]

Recapito telefonico [redacted] e-mail [redacted] PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Documento d'identità CARTA IDENTITA' N° [redacted] Rilasciato da [redacted] il [redacted] Data di scadenza [redacted]

Se Persona Giuridica, in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ C.F. e Nr. registro Imprese _____

di _____ nr. _____ P.IVA _____ PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero e che lo scrivente si riconosce debitore della somma indicata in epigrafe in virtù del credito precedentemente vantato e oggetto di cessione da parte di UniCredit S.p.A FF (Cedente);

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

1. La presente vale quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. **2.** L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. **3.** Riconosco/iamo che **KRUK Italia S.r.l.** potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata o porzione di essa, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il contraente/cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. **4.** Riconosco/iamo che nel caso di più piani di rientro e/o accordi transattivi intestati allo stesso nominativo, la decadenza dal beneficio del termine relativa anche a un solo piano di rientro/accordo transattivo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e quindi la risoluzione di tutti gli accordi in essere a nome dello stesso nominativo. **5.** Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza/elezione di domicilio" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede legale" se persona giuridica. **6.** Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. **7.** Dichiaro/iamo di avere preso visione e di approvare espressamente le condizioni generali di contratto così come pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu. **8.** Letta e ricevuta l'informativa privacy, prendo atto delle modalità e delle finalità sul trattamento dei miei dati personali indicate nella medesima, la quale è sempre disponibile sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro/iamo di approvare specificamente le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 del presente accordo nonchè gli artt. 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 7 delle condizioni generali MOD. 1/A pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

KRUK

SE1551860 - UNIF/5/7467/GU

Accordo transattivo / Ricognizione del Debito

Mandante: KRUK INVESTIMENTI S.R.L. Contratto Numero	NDG	Contraente/Cliente	Debito Totale	Pratica Numero
00000101824238	0000000088343824	[redacted]	9.608,42€	UNIF/5/7467

Tipologia di Pagamento Proposta:

Importo totale a chiusura totale della posizione	9.128,00€
Note:	

Attraverso:

Quantità (N)	Tipologia	Valore Totale
	Effetti cambiari	
152	Altre modalità di pagamento (Contanti, Assegni Circolari, Bollettino Postale, Bonifico Bancario, Addebito diretto SEPA)	9.128,00€
	Vaglia Postale	

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito:

Numero di Rate:	Valore di ciuscuna rata:	Da pagare mensilmente il giorno:	A partire dal:	Al:
151	60,00€	25	25/10/2022	25/04/2035
1	68,00€	25	25/05/2035	25/05/2035

Qualora il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o bollettino postale, si prega di utilizzare le seguenti coordinate:

Bonifico Bancario	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	*IBAN*	IT97Z0100501600000000017412	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7467
Bollettino Postale	*Intestato a:*	KRUK INVESTIMENTI S.R.L. - UniCredit S.p.A FF	*C/C n.*	IT14F0760110700001055973364	*Causale*	Pratica N: UNIF/5/7467

Campo da compilare a cura del Firmatario:

In qualità di: ☒ **Contraente/Cliente** ☐ **Garante/Coobbligato** ☐ **Terzo Pagatore**

Il sottoscritto [redacted] Codice Fiscale [redacted]

Nato il [redacted] Residenza/elezione di domicilio VIA [redacted] 3 [redacted] Città [redacted]

Recapito telefonico [redacted] e-mail [redacted] PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Documento d'identità CARTA IDENTITA' N° [redacted] Rilasciato da [redacted] il [redacted] Data di scadenza [redacted]

Se Persona Giuridica, in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ C.F. e Nr. registro Imprese _____

di _____ nr. _____ P.IVA _____ PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero e che lo scrivente si riconosce debitore della somma indicata in epigrafe in virtù del credito precedentemente vantato e oggetto di cessione da parte di UniCredit S.p.A FF (Cedente);

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

1. La presente vale quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. **2.** L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. **3.** Riconosco/iamo che **KRUK Italia S.r.l.** potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata o porzione di essa, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il contraente/cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. **4.** Riconosco/iamo che nel caso di più piani di rientro e/o accordi transattivi intestati allo stesso nominativo, la decadenza dal beneficio del termine relativa anche a un solo piano di rientro/accordo transattivo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e quindi la risoluzione di tutti gli accordi in essere a nome dello stesso nominativo. **5.** Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza/elezione di domicilio" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede legale" se persona giuridica. **6.** Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. **7.** Dichiaro/iamo di avere preso visione e di approvare espressamente le condizioni generali di contratto così come pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu. **8.** Letta e ricevuta l'informativa privacy, prendo atto delle modalità e delle finalità sul trattamento dei miei dati personali indicate nella medesima, la quale è sempre disponibile sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro/iamo di approvare specificamente le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 del presente accordo nonchè gli artt. 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 7 delle condizioni generali MOD. 1/A pubblicate sul sito web https://it.kruk.eu.

Luogo e data

[redacted] 13/10/22

X [redacted]

Firma del contraente

Padova, _ _/_ _/_ _/

[Via raccomandata A/R, Via fax
o via *e-mail* al seguente indirizzo: _____

Spett.le
Cherry Bank S.p.A.
Via San Marco, 11
35129 - Padova
(di seguito, "Cherry Bank" o "Banca")

Oggetto: Credito [CESSIONE: MARATHON SPV S.R.L E ORIGINARIAMENTE VANTATO DA

– Proposta Transattiva

Spett.le Cherry Bank,

si fa riferimento ai contatti recentemente intercorsi relativi all'esposizione debitoria del sottoscritto sig. _____ /della sottoscritta sig.ra [redacted] ("**Debitore**") nei confronti della Banca pari ad € **29.113,68** alla data del 17/04/2025, descritta in oggetto ("**Debito**").

Al riguardo, con la presente il Debitore, riconoscendo il predetto Debito nella sua interezza, al fine di definire bonariamente ed integralmente la propria posizione, intende proporre, come in effetti con la presente propone, a Cherry Bank il pagamento dell'importo di euro **€ 5000,00 ("Importo Transatto")**, a saldo e stralcio del maggior Debito nei confronti della Banca.

Il pagamento dell'Importo Transatto avverrà entro e non oltre il **24/04/2025**, secondo le modalità di seguito riportate:

mediante bonifico bancario **ISTANTANEO** sul conto corrente intestato a Cherry Bank

Nel caso di pagamento dell'Importo Transatto da parte di un soggetto terzo per conto del Debitore, quest'ultimo si impegna a comunicare alla Banca, almeno cinque giorni prima della data prevista per il pagamento, i dati identificativi di tale soggetto terzo impegnandosi altresì a fornire le informazioni e la documentazione che dovessero

essere richiesti dalla Banca ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge ad essa applicabili.

Con l'integrale e puntuale versamento dell'Importo Transatto, la Banca e il Debitore non avranno più nulla a pretendere o domandare reciprocamente l'una nei confronti dell'altro per ogni e qualsiasi titolo o ragione, relativamente al solo Debito in oggetto. Resta espressamente inteso che il presente accordo transattivo non avrà effetto novativo e nella denegata ipotesi in cui il Debitore non dovesse adempiere al pagamento dell'Importo Transatto secondo le modalità e le tempistiche sopra illustrate, il presente accordo sarà considerato risolto di diritto e, pertanto, la Banca avrà pieno diritto di intraprendere ogni azione utile al fine di procedere alla riscossione dell'intero Debito, comprese eventuali spese legali e interessi di mora maturati e maturandi.

La presente proposta ha una validità di 30 giorni ed è irrevocabile.

Qualora la Banca concordi con il contenuto di cui sopra, si prega di restituire la presente, datata e sottoscritta in segno di integrale accettazione, [a mezzo *e-mail* all'indirizzo _____, fax al n. _____ oppure a mezzo raccomandata A/R c/o _____].

Cordiali saluti,

Il Debitore

Per accettazione:

Cherry Bank S.p.A.

_____

23/04/2025

Allegati:

Documento d'identità
Codice Fiscale
Informativa *privacy*
Modulo per l'adeguata verifica

intrum

Forlì, 31 gennaio 2023

Operations
Small Secured Pescara
Corso della Repubblica n. 14 – 47121 Forlì (Italy)
Telefono: 0543 816923
Mail ufficio: kenobi@Intrum-Italy.it

Gent.mo Sig.
[redacted]
c/o Dott.ssa [redacted]
a mezzo mail:
legale@sclsolutions.it

OGGETTO: sofferenza [redacted]
NDG 0629263248000 - posizione derivante da sorte relativa a mutuo fondiario n. 600061281598 di originari euro 155.000 stipulato in data 20/01/2004 a rogito del Notaio Aricò di Firenze Rep. n. 28944 – Racc. n. 12076 assistito da ipoteca volontaria iscritta per euro 232.500 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia in data 30/01/2004 all'art. 196 R.p.
Esposizione debitoria alla data odierna: € 211.460,44

Formuliamo la presente in nome e per conto di Evolve SPV S.r.l., cessionaria del credito riveniente dai rapporti di cui in oggetto, e ci riferiamo alla proposta di definizione bonaria formulata in data 16/01/2023, con la quale viene offerto il pagamento omnia della somma di **euro 25.000,00** a saldo e stralcio a tacitazione del maggior credito vantato dalla nostra mandante.

PROFESSIONISTI DEL DEBITO
MENO DEBITI. PIU' SORRISI

Al riguardo, Le comunichiamo la disponibilità della creditrice Evolve SPV S.r.l. ad acconsentire alla definizione della posizione rinveniente dai rapporti dettagliati in epigrafe, mediante il versamento di **euro 25.000,00** da effettuarsi all'accettazione e comunque entro e non oltre il 15 febbraio 2023 (termine da considerarsi essenziale).

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

- Beneficiario: Evolve SPV S.r.l.
- IBAN IT81J0347901600000802530800
- causale: posizione [redacted] NDG 0629263248000

Precisiamo, inoltre, che il presente accordo non ha carattere novativo e che in caso di mancato e/o parziale ed/od anche solo ritardato pagamento in relazione ai termini essenziali indicati, esso dovrà intendersi automaticamente risolto *ipso iure*, con decadenza del beneficio della parziale remissione del debito e senza necessità di ulteriori comunicazioni né di messa in mora e con libertà della nostra mandante di dare impulso/avvio ad ogni azione legale ritenuta opportuna per il recupero dell'intero credito vantato.

Ad avvenuto versamento della somma concordata nei termini di euro 25.000,00, verrà comunicato al terzo pignorato, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n[redacted]R.G.E. presso il Tribunale di Pistoia, il perfezionamento della transazione e la liberazione del predetto dagli obblighi di cui alla relativa ordinanza di assegnazione.

In ordine alla formalità ipotecaria indicata in epigrafe significhiamo altresì che, una volta effettuato il versamento dell'intero importo pattuito, provvederemo a rilasciare, senza oneri aggiuntivi, quietanza attestante l'estinzione dell'obbligazione e trasmetteremo alla competente Agenzia del

intrum

Operations
Small Secured Pescara
Corso della Repubblica n. 14 – 47121 Forlì (Italy)
Telefono: 0543 816923
Mail ufficio: kenobi@Intrum-Italy.it

Territorio la relativa comunicazione nei termini previsti dalla vigente normativa (ex art. 40 bis del TUB e successive modifiche), salve eventuali diverse determinazioni dell'Agenzia del Territorio stessa.

Ad avvenuto versamento dell'intera somma concordata nei termini di cui sopra, inoltre, verrà disposta la cancellazione dalla Centrale Dei Rischi della Banca D'Italia della segnalazione a carico dei debitori e dei loro garanti. A tale riguardo precisiamo che nel mese in cui verrà contabilizzato il pagamento a saldo, l'importo del credito oggetto di stralcio verrà registrato presso la Centrale dei Rischi come "sofferenze-crediti passati a perdita" e che gli Intermediari avranno accesso a tale informazione per trentasei mesi a decorrere da tale registrazione mentre i diretti interessati potranno accedere senza limiti di tempo alle informazioni che li riguardano.

Per il definitivo perfezionamento del presente accordo ci è infine essenziale ricevere copia della presente sottoscritta da Lei per integrale accettazione, nonché il modulo di Adeguata Verifica debitamente compilato e sottoscritto per l'identificazione e l'esatta verifica del soggetto pagatore unitamente a copia del documento di riconoscimento personale e codice fiscale di quest'ultimo (ex art. 17 e seguenti D.Lgs. 231/2000).

Cordiali saluti.

PROFESSIONISTI® DEL DEBITO
MENO DEBITI. PIU' SORRISI

Intrum Italy S.p.A.
per procura Evolve SPV S.r.l.

Ravenna, 27 settembre 2024

Gent.ma Sig.ra

A mezzo mail a : legale@sclsolutions.it

OGGETTO: LOIRA S.P.V. S.R.L. – ---------- – NDG ------
***mutuo fondiario ipotecario del 15/01/2010 a rogito Notar Langella Antonio- REP. 9225/*-----**

Gent.ma Sig.ra ---------- ----------,
con riferimento alla posizione in oggetto, Vi precisiamo quanto segue.

In data 14 aprile 2023, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), Loira SPV S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Curtatone n. 3, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 16616491003, iscritta al numero 48411.3 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento Banca d'Italia del 7 giugno 2017, ha acquistato pro soluto da BPER Banca S.p.A. e da Banco di Sardegna S.p.A. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento sottoscritti con persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 2021, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista (depositata presso il Notaio Dario Restuccia di Milano e pubblicata, ai sensi dell'art. 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione sul seguente sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/) in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore, come da relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 48 del 22 aprile 2023.

Tra i crediti di cui alla sopra citata cessione, è compreso, con ogni accessorio e garanzia allo stesso connessi, quello emarginato in epigrafe.

Vi precisiamo, altresì, che Master Gardant S.p.A. è stata incaricata da Loira SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, in virtù di Procura speciale rilasciata avanti al Notaio Dott.ssa Sandra DE FRANCHIS in Roma in data 28 aprile 2023 Rep. 20275 Racc. 9953 registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4 Il 02 maggio 2023 al n. 14618, serie 1T.

Master Gardant S.p.A., nella sua qualità di master servicer, ha quindi conferito a Gardant Bridge Servicing S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Curtatone n. 3, l'incarico di svolgere le attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti.

Gardant Bridge Servicing spa, con atto del 06/03/2024, rep. n. 22052 racc N.10850, Registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 12 marzo 2024 al nr. 7578 serie 1T- ha conferito mandato alla FBS NEXT S.p.A., con sede legale in Ravenna (RA), Viale Sergio Cavina n. 19, capitale sociale € 3.800.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 02656960396

Tutto ciò premesso, nella nostra qualità sopra indicata, Vi confermiamo, la disponibilità a rilasciare Atto di quietanza ai sensi dell'art. 40 bis TUB 385/93 e comunicare al Direttorio dell'Agenzia del Territorio di Brescia, l'Assenso alla cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di Brescia al Registro generale n.3088 e Registro particolare n. 719 in data 27/01/2010 sino alla concorrenza di € 230.000,00 sugli immobili in --------- (BS) ---------- ---------- abitazione di tipo civile; ---------- ---------- stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 40/2007 (L. Bersani) per avvenuta estinzione in via anticipata del Rapporto di mutuo fondiario ipotecario indicato in epigrafe, a fronte del versamento della complessiva somma di **€.64.000,00 (sessantaquattro mila/00) da eseguirsi entro e non oltre il 30/10/2024**, presso il recapito bancario di Loira SPV IBAN n.----------, causale: "---------- ---------- **NDG** -------", avendo cura di inviare a mezzo e-mail all'indirizzo del gestore----------.ext@fbsnext.it copia della distinta di versamento.

Con l'esatto adempimento di quanto pattuito, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente, ad ogni e qualsiasi pretesa, diritto, azione e ragione, anche di natura risarcitoria e/o di ripetizione di indebito, anche per effetto della capitalizzazione degli interessi, commissioni e quant'altro, nonché a non promuovere e/o a far immediatamente cessare, per quanto in proprio potere, qualsiasi azione in atto o ulteriore presso qualsiasi sede giudiziaria o extragiudiziaria, sia penale che civile, nei confronti di LOIRA SPV S.r.l. e/o suoi danti causa, riconoscendo espressamente di non avere alcun diritto o pretesa da far valere, salve ed impregiudicate le ipotesi di azioni di revocatoria e/o annullamento del versamento eseguito, con conseguente integrale ripristino delle preesistenti ragioni di credito e rifusione delle somme eventualmente da doversi sostenere.

La presente dovrà essere restituita da Voi sottoscritta per presa visione e completa adesione alla stessa.

Distinti saluti.

FBS NEXT SPA
Un procuratore

Volksbank

Banca Popolare dell'Alto Adige
Servizio Sofferenze
Via del Macello, 55
I-39100 Bolzano

[redacted]
fax 0471/996215
[redacted]

Egregio Signore
[redacted]
38037 PREDAZZO (TN)
inviata a mezzo pec all´indirizzo
[redacted]

Bolzano, 18 settembre 2019

Oggetto: **Banca Popolare dell´Alto Adige Spa** [redacted]
Accettazione accordo transattivo
Ns. rif.: NDG 2.229.776 - SOF. n. 7234

Egregio [redacted]

la sottoscritta Banca Popolare dell´Alto Adige Spa di seguito riporta il testo integrale della proposta di atto di transazione che Lei ci ha trasmesso già firmato a mezzo pec in data 18.09.2019, la quale corrisponde alle intese tra noi raggiunte all´esito delle trattative intercorse.
Il testo viene di seguito riportato integralmente e sottoscritto da noi su ogni pagina in segno di sua integrale accettazione.

"Spettabile
Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
via del Macello n. 55
39100 - Bolzano

A mezzo pec all´indirizzo: sofferenze@pec.volksbank.i

Oggetto: ***Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.*** */* [redacted]

Spettabile Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.,

facendo seguito alle intese intercorse, il sottoscritto [redacted]*, residente in* [redacted] *con la presente conferma la propria disponibilità a transigere la controversia in oggetto con* ***Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.*** *(già Soc. coop. p. A., di seguito anche "****BPAA****" oppure "****Banca****") – p. Iva 00129730214 -, nei seguenti termini.*

Volksbank

Premesso che

(a) *Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1221/2016 emesso in data 18 agosto 2016 il Tribunale di Trento ingiungeva al signor* [redacted] *e* [redacted] *in qualità di garanti fideiussori, l'immediato pagamento in favore di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa della complessiva somma di Euro 80.311,96 oltre interessi pattuiti, spese per la procedura di ingiunzione liquidate in Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 379,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CNPA e successive occorrende. Tale decreto ingiuntivo veniva munito di formula esecutiva in data 24 agosto 2016 e notificato ex art. 140 c.p.c. in data 31 agosto 2016;*

(b) *In forza della provvisoria esecutorietà della predetta ingiunzione, Banca Popolare dell'Alto Adige Spa prenotava ipoteca giudiziale sugli immobili tavolarmente identificati in* [redacted] *quale accessoria (come da decreto tavolare GN 2359/2016 Ufficio Tavolare di Cavalese, noto alle parti) fino alla concorrenza di Euro 120.000,00;*

(c) *In data 12.05.2017 il Confidi Trento Imprese, in qualità di garante, versava a Banca Popolare dell'Alto Adige a titolo di parziale saldo del debito la somma di Euro 40.848,00;*

(d) *con il presente atto, al fine di evitare ulteriori procedure e spese giudiziali e di cancellare l'ipoteca giudiziale prenotata sugli immobili tavolarmente indentificati in* [redacted] *1 della* [redacted] *accessoria, il* [redacted] *Popolare dell'Alto Adige Spa intendono addivenire alla composizione bonaria della vertenza, con rinuncia a qualsiasi altra ulteriore pretesa e con liberazione dei garanti* [redacted]

(e) *il* [redacted] *Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, anche: "**le parti**"), dopo una migliore disamina delle rispettive posizioni, hanno infine raggiunto, pro bono pacis, un accordo (l'"**Accordo**") per la definizione della controversia in via transattiva, alle condizioni qui di seguito indicate.*

Tutto ciò premesso,

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1) *Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale dell'Accordo e rivestono per BPAA e* [redacted] *stanza di contratto, unitamente alle clausole che seguono.*
2) *Le parti escludono qualsiasi effetto novativo della presente transazione.*
3) *Le parti convengono di definire la controversia giudiziale tra loro pendente e meglio indicata in premessa alle condizioni di seguito riportate.*
4) *A saldo, stralcio e definitiva transazione della controversia di cui alle premesse il sig. Magro Omar si impegna a versare a Banca Popolare dell'Alto Adige Spa tramite accredito sul conto corrente **IBAN IT50 J058**[redacted] intestato a Banca Popolare dell'Alto Adige Spa – Servizio Sofferenze, Via*

Volksbank

del Macello n. 55, 39100 Bolzano (BZ), causal[redacted]), la complessiva somma di ***Euro 52.887,31****, nelle modalità che seguono: - entro il* ***15.09.2019*** *pagamento della prima rata mediante bonifico bancario della somma di* ***Euro 20.000,00****;*

- dal ***15.10.2019 versamento mensile*** *a mezzo bonifico bancario alle suddette coordinate di* ***Euro 1.000,00*** *fino all'estinzione del debito attuale pari ad Euro 52.887,31, con l'ultima rata a conguaglio.*

5) *Con il pagamento della suddetta somma le parti dichiarano fin d'ora che non avranno più nulla a che pretendere a nessun titolo l'una nei confronti dell'altra e viceversa, per nessuna causa, ragione o titolo.*

6) *Restano salvi gli effetti di riviviscenza del credito in tutte le ipotesi di inefficacia per qualsiasi causa e/o titolo dei pagamenti eseguiti.*

7) *Con la sottoscrizione del presente Accordo, il sig.[redacted] di rinunciare, così come in effetti rinuncia, a tutte le domande, pretese ed eccezioni - nessuna esclusa - nei confronti della Banca, riconoscendo (anche ai sensi di c[redacted]art[redacted]2 c.c.) la liceità dei rapporti contrattuali intrattenuti con BPAA, anche nella loro esecuzione, e di rinunciare de[redacted]vamente a far valere qualsivoglia diritto, obbligo, pretesa, anche ai sensi dell'art. [redacted] c[redacted]lsivoglia titolo, dichiarando di definire ogni rapporto pendente e di transigere ogni suo eventuale diritto, e di nulla avere a pretendere nei confronti della Banca o di rinunciarvi comunque in via transattiva.*

8) *Per parte sua, con l'effettivo e tempestivo integrale pagamento della somma di cui al punto 4) che precede, BPAA dichiara di rinunciare alle statuizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 1221/2016 emesso in data 18 agosto 2016 il Tribunale di Trento, così come alla prenotazione del diritto di ipoteca di cui al G.N. 2359/2016 Ufficio Tavolare di Cavalese, dichiarando di null'altro avere a pretendere dal sig[redacted] e dai garanti signori[redacted]*

9) *Le parti, con l'esatto adempimento della presente transazione, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione, titolo e causa, ivi dedotti e non dedotti, essendo le rispettive posizioni con il presente Accordo definitivamente composte in via transattiva.*

10) *La validità del presente accordo è espressamente condizionata all'adempimento di quanto sopra indicato nei termini previsti, da considerarsi essenziali. In caso di mancato, ritardato o parziale adempimento, il presente accordo si intenderà risolto. Inoltre, Banca Popolare dell'Alto Adige Spa proseguirà nel recupero del proprio credito e sarà libera di intraprendere tutte le azioni, anche di carattere legale, ritenute opportune nei confronti dei debitori per la tutela ed il recupero del proprio integrale credito e per tutte le somme ad essa dovute (per capitale, interessi e spese, anche legali); inoltre, per quanto ovvio, tutte le eventuali somme incassate saranno trattenute a decurtazione del maggior credito vantato.*

11) *Le parti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni eventuale facoltà a loro spettante di proporre querela, impegnandosi a rinunciare, entro e non oltre quindici giorni dalla conclusione del presente accordo, ad eventuali querele già proposte.*

Volksbank

12) [redacted] obbliga alla più assoluta riservatezza relativamente al presente Accordo e al suo contenuto; in particolare, il contenuto del presente Accordo, così come le premesse in fatto nei rapporti fra le parti e il contenuto delle scritture contrattuali fra loro intercorse, nonché modalità, saldi, addebiti, accrediti e quant'altro costituisca oggetto dei rapporti stessi, non potranno formare oggetto di divulgazione alcuna, neppure a fini di documentazione e studio per l'attività di terzi (associazioni, comitati, agenzie per la tutela dei consumatori, et similia). Il tutto, pena il risarcimento dei danni in favore di BPAA, sin d'ora quantificati in non meno di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), salva eventuale migliore liquidazione in sede giudiziale.

13) Spese e tasse del presente Accordo restano a carico esclusivo del [redacted] così come l'eventuale imposta di registro.

15) Tutte le clausole che precedono hanno valore sostanziale inderogabile e sono fra di loro inscindibili. Nessuna modifica alle stesse avrà valore tra le parti se non risultante espressamente da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono rigoroso carattere di essenzialità, sia ad substantiam che ad probationem.

16) Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bolzano in relazione a qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra loro in merito alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente Accordo, ovvero al medesimo comunque connessa o correlata.

Qualora concordiate con tutto quanto precede, Vi prego di ritrascrivere il testo della presente, sottoscrivendola e siglandola in ogni sua pagina e di restituirci il tutto in segno di accettazione.

Distinti saluti.

Trento - Bolzano, 12.09.2019

[redacted]

Distinti saluti

[redacted]

Ifis Npl Investing S.p.A.
Sede operativa: via G. S. Mercadante, 2/A Nero 50144 Firenze, Italia T. +39 055 3446411 - F. +39 055 574877
Sede legale: via Terraglio, 63 30174 Venezia Mestre, Italia www.ifisnpl.it Cap. Soc. Euro 22.000.000,00 i.v. CF/Reg. Imprese Venezia Rovigo 04494710272 P.IVA 04570150278 REA CCIAA Venezia n. 420580. Iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB al n. 222. Società con socio unico Banca Ifis S.p.A. Società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

Ifis npl
Banca Ifis

Proposta di pagamento n 940403

Contratto n° 20143847759201 - 20143847759217	Debitore [redacted]		Rif. Int /Pratica n. 0342418214 - 0342418213
Cedente FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	Importo Totale Dovuto 68.704,83		
N°	CONTANTI (1) / ASSEGNI CIRCOLARI	€	(2) □ PAGAMENTO TOTALE
N°1	BOLLETTINO POSTALE / **BONIFICO BANCARIO**/ PP/ SDD IBAN IT03J0320502000000000039579 *nella causale inserire il num. contratto*	€ 30.000,00	X PROPOSTA TRANSATTIVA (3) □ PAGAMENTO PARZIALE
N°	ASSEGNO BANCARIO (sbf) / VAGLIA POSTALE ORDINARIO	€	□ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO
N°	EFFETTI CAMBIARI (sbf)	€	□ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO CON ACCONTO
	TOTALE PROPOSTO *- di cui: PAGAMENTI CON RATE (AB/ BP/ BB/ EC/ VPO/ PP/ SDD)* (2)	**€ 30.000,00** €	X UNICA SOLUZIONE
Dati Banca d'appoggio:			NOTE: Transazione D.I. NR 1712/2020 emesso in data 08.07.2020 dal Trib di Monza.
Costo bollo 12‰ €			

I titoli di credito dovranno essere intestati a favore di Ifis Npl Investing S.p.A. e si intendono ricevuti salvo buon fine.

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

n...1. rate di € 30.000,00 ciascuna aventi scadenza il giorno 25 del mese , a partire dalla scadenza del 25.04.2022 sino al 25.04.2022

Totale pagamenti con rate € 30.000,00

Con la presente il/i sottoscritto/i in qualità di Debitore e di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede/chiediamo a Ifis Npl Servicing S.p.A. in nome e per conto di Ifis Npl Investing S.p.A. di voler accettare la proposta formulata secondo i termini e le modalità sopra indicate. Tale proposta avrà una validità di 45 giorni ed è irrevocabile. Eventuali mezzi di pagamento a corredo della presente Proposta verranno inviati a Ifis Npl Servicing S.p.A. dal proponente

1. Estremi identificativi del debitore

Il sottoscritto, Nome..... [redacted]
luogo di nascita ..... [redacted]
Documento d'Identità ..... [redacted] data di scadenza..... [redacted]
indirizzo e-mail personale..... In qualità di legale rappresentante di .....
con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....
Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Si X No Se Si, carica ricoperta ..... Professione/attività svolta: □ Studente X Dipendente □ Casalinga
□ Imprenditore □ Lavoratore autonomo □ Libero professionista □ Pensionato □ Non occupato Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività..MONZA
Origine dei fondi: X Proventi dell'attività lavorativa □ Risparmi personali/previdenziali □ Denaro proveniente da successione/donazione □ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti
□ Vendita di beni immobili □ Finanziamento da società del Gruppo □ Finanziamento da altro intermediario □ Altro (specificare) .....
Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

2. Estremi identificativi del soggetto,diverso dal debitore (garante/ coobbligato/terzo pagatore))

☐ Garante/Coobbligato ☐ Terzo pagatore Legame con il debitore: □ Compagno/Convivente □ Ex Coniuge □ familiare (specificare): _____
□ Ex amministratore/legale rappresentante/socio □ legale rapp./socio/amministratore □ altro: _____

Il sottoscritto, Nome.....Cognome..... C.F. .....sesso.... data di nascita..... luogo di nascita ..... cittadinanza..... residente in ..... via..... cap .....
Documento d'Identità ..... n°..... rilasciato dall'Ente ..... di..... il.....
data di scadenza..... recapito telefonico fisso dove sono reperibile .....recapito telefonico mobile a me intestato.....
indirizzo e-mail personale..... In qualità di legale rappresentante di .....
con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....
Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Si □No Se Si, carica ricoperta ..... Professione/attività svolta: □ Studente □ Dipendente □ Casalinga
□ Imprenditore □ Lavoratore autonomo □ Libero professionista □ Pensionato □ Non occupato Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività.....
Origine dei fondi: □ Proventi dell'attività lavorativa □ Risparmi personali/previdenziali □ Denaro proveniente da successione/donazione □ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti
□ Vendita di beni immobili □ Finanziamento da società del Gruppo □ Finanziamento da altro intermediario □ Altro (specificare) .....
Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra Ifis Npl Investing S.p.A. e il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore inerente il medesimo credito identificato nella presente Proposta, ancorché Ifis Npl Investing S.p.A. sia legittimata a trattenere i pagamenti effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo transattivo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che Ifis Npl Investing S.p.A., al mancato pagamento anche di una sola rata, potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo secondo quanto previsto all'art. 1456 C.C. e/o intimare al Debitore/Coobbligato e/o al Terzo pagatore la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile. Riconosco/iamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo Totale Dovuto" è dovuto a Ifis Npl Investing S.p.A.e mi/ci impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente. Dichiaro/iamo che nessun compenso ulteriore è stato versato all'incaricato o a terzi per l'attività svolta e derivante dalla presente comunicazione. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del Codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n.231/2007, dichiaro/iamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo (5). In caso di rifiuto della presente Proposta da parte di Ifis Npl Investing S.p.A., quest'ultima sarà legittimata trattenere gli eventuali mezzi di pagamento presentati a corredo della presente Proposta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. A fronte del regolare adempimento della presente Proposta, Ifis Npl Investing S.p.A. rilascerà apposita quietanza di pagamento con effetto liberatorio nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati o Terzi pagatori. Dichiaro/iamo espressamente che le informazioni riportate nei punti 1 e 2 del presente modulo corrispondono al vero. Il soggetto indicato al punto 2 dichiara che provvede spontaneamente ali/i pagamento/i in qualità di espromittente diventando pertanto obbligato in solido del debitore per l'importo totale dovuto. Qualora il Debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 267/1942 il soggetto di cui al punto 2 si impegna, ora per allora, a non esigere il pagamento dal Debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da egli effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in pendenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, si impegna, ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del Debitore e per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.

Luogo e Data X 01/04/2022

(**Firma del Debitore**)

(**Firma del Garante/Coobbligato/Terzo pagatore**)

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. **(2)** Legenda: Contanti (C); Assegni Circolari (AC); Assegni Bancari (AB); Bollettino Postale (BP); Bonifico Bancario (BB); Effetti Cambiari (EC), Vaglia Postale Ordinario (VPO); Promessa di pagamento (PP), Sepa Direct Debit (SDD) **(3)** Per proposta transattiva si intende una proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria **(4)** Cfr. art.1, c.2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 – "persone politicamente esposte" **(5)** In caso di persone giuridiche o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo.

COPIA Ifis Npl Investing S.p.A. / COPIA DEBITORE - TERZO PAGATORE / COPIA INCARICATO/ COPIA 2 Ifis Npl Investing S.p.A.

Ifis npl
Banca Ifis
CASELLA POSTALE C/33 - 27100 PAVIA PV
IN CASO DI MANCATO RECAPITO
RESTITUIRE AL MITTENTE

[redacted]

Firenze, 27/05/2022

Oggetto: Quietanza Liberatoria
Pratica ex FINDOMESTIC BANCA S.P.A. Intestata a [redacted]
Contratto n. 20143847759201
Commessa n. 03424

La presente è inviata da Ifis Npl Servicing S.p.A. in nome e per conto di Ifis Npl Investing S.p.A. in forza di procura notarile rilasciata da Ifis Npl Investing S.p.A. in data 09/12/2020, con atto per Notaio Angelo Ausilio in Venezia – Mestre, rep. 42351, racc. 15678.
In riferimento al credito citato in oggetto, ceduto a Ifis Npl Investing S.p.A. in data 18/09/2019 dalla Società FINDOMESTIC BANCA S.P.A., a seguito del pagamento della somma di Euro 1.958,23. pervenuta alla nostra Società, Vi inviamo la presente quietanza liberatoria unitamente alla dichiarazione che nulla è più dovuto né a titolo di capitale, né a titolo di interessi o spese.
La presente quietanza viene rilasciata esclusivamente per quanto attiene alla pratica indicata in oggetto ed ha efficacia nei confronti del debitore, nonché dei garanti, dei coobbligati e dei terzi pagatori.
In presenza di discordanze tra quanto indicato nella presente quietanza e quanto pagato, con qualsiasi mezzo, direttamente alla nostra Società e/o, a qualsiasi titolo, ai nostri Agenti o agli incaricati delle Società di recupero operanti per nostro conto, La invitiamo a contattarci con sollecitudine ai recapiti in calce.

Distinti saluti

Elena Gigli
Responsabile Collection Giudiziale Captive
Ifis Npl Servicing S.p.A.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - art. 15, dpr 642/72 - aut. prot. n. 137088 del 23/12/2020 - DP Venezia

Ifis npl
Banca Ifis
CASELLA POSTALE C/33 - 27100 PAVIA PV
IN CASO DI MANCATO RECAPITO
RESTITUIRE AL MITTENTE

[redacted]

Firenze, 27/05/2022

Oggetto: Quietanza Liberatoria
Pratica ex FINDOMESTIC BANCA S.P.A. Intestata a [redacted]
Contratto n. 20143847759217
Commessa n. 03424

La presente è inviata da Ifis Npl Servicing S.p.A. in nome e per conto di Ifis Npl Investing S.p.A. in forza di procura notarile rilasciata da Ifis Npl Investing S.p.A. in data 09/12/2020, con atto per Notaio Angelo Ausilio in Venezia – Mestre, rep. 42351, racc. 15678.

In riferimento al credito citato in oggetto, ceduto a Ifis Npl Investing S.p.A. in data 18/09/2019 dalla Società FINDOMESTIC BANCA S.P.A., a seguito del pagamento della somma di Euro 28.041,77. pervenuta alla nostra Società, Vi inviamo la presente quietanza liberatoria unitamente alla dichiarazione che nulla è più dovuto né a titolo di capitale, né a titolo di interessi o spese.

La presente quietanza viene rilasciata esclusivamente per quanto attiene alla pratica indicata in oggetto ed ha efficacia nei confronti del debitore, nonché dei garanti, dei coobbligati e dei terzi pagatori.

In presenza di discordanze tra quanto indicato nella presente quietanza e quanto pagato, con qualsiasi mezzo, direttamente alla nostra Società e/o, a qualsiasi titolo, ai nostri Agenti o agli incaricati delle Società di recupero operanti per nostro conto, La invitiamo a contattarci con sollecitudine ai recapiti in calce.

Distinti saluti

Elena Gigli
Responsabile Collection Giudiziale Captive
Ifis Npl Servicing S.p.A.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - art. 15, dpr 642/72 - aut. prot. n. 137088 del 23/12/2020 - DP Venezia

BANCA Guber

Spett.le
[redacted]

A mezzo e-mail [redacted]

Brescia, 4 giugno 2020

Oggetto: Unicredit S.p.a / Guber Banca S.p.A.
Ndg. 43714478 – Nominativo [redacted]
Saldo Notifica € 45.273,27 oltre interessi

In merito alla proposta pervenuta, siamo a formalizzarLe quanto segue:

la scrivente società, Guber Banca S.p.A., incaricata dalla titolare del credito Unicredit S.p.a in forza di procura speciale del Notaio Dr.ssa Alessandra Brambilla di Milano del 12/05/2015 n. rep 228451/14803, al solo fine conciliativo, conferma di essere disponibile a ricevere il pagamento di totali **€ 8.200,00 (ottomiladuecento/00),** a totale definizione della vertenza in oggetto, da corrispondersi mezzo:

- **n. 1 bonifico bancario di € 8.200,00 da accreditarsi sul c/ iban IT38X0200811220000103841243 intestato a Guber Banca Spa acceso presso Unicredit S.p.a entro e non oltre il 13/06/2020.**

Si richiede copia contabile del b[illegible]ttu[illegible]ompensivo di n° di CRO identificativo a mezzo mail [redacted]

Pertanto, al totale incasso da parte Ns. dell[illegible] in[illegible]€ **8.200,00 (ottomiladuecento/00),** la società Unicredit S.p.a., titolare del credito, null'a[illegible]avr[illegible]ender[illegible] [redacted] r sorte capitale, spese ed interessi, rinunciando nei loro confronti, con riferimento alla posizione evid[illegible]a in oggetto, ad ogni eventuale azione esecutiva.

Al contrario, nulla ricevendo nell'esatta forma come sopra esposto e nei tempi concordati, il contenuto della presente dovrà intendersi integralmente decaduto e privo di ogni effetto ed in tal caso proseguiremo con l'azione di recupero giudiziale dell'intera ragione di credito oltre spese ed interessi.

Resta inteso che tutte le spese per la cancellazione di eventuali gravami (ipoteche, pignoramenti, spese protesti, spese di istruttoria per riabilitazione da eventuali protesti), nonché i compensi dovuti ai professionisti, saranno ad esclusivo carico della parte richiedente. Tutte le suddette spese saranno quantificate puntualmente e comunicate al momento della richiesta, ad eccezione delle spese di istruttoria per la riabilitazione da eventuali protesti che sono quantificate in euro 50,00.

Distinti Saluti.

[redacted]
GUBER BANCA SPA
[redacted]

Spettabile

Anticipata a mezzo email

****

Egregi Signori,

facendo seguito agli scambi intercorsi, Vi propongo la sottoscrizione del presente

ACCORDO

TRA

Finint Revalue S.p.a., con sede in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) /P.IVA, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 04171000260 in persona del procuratore pro tempore (di seguito, il "**Servicer**"), quale procuratore speciale di AMCO - Asset Management Company S.p.A., Patrimonio destinato Gruppo Vicenza, società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede legale in 80133 Napoli, Via Santa Brigida n. 39, C.F. 05828330638, (di seguito, "AMCO")

E

Premesso che:

A) AMCO - Asset Management Company S.p.A. è la denominazione sociale assunta dalla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. a seguito delibera di assemblea straordinaria in data 19 luglio 2019, giusto verbale ricevuto in pari data dal notaio Nicola Atlante di Roma, repertorio n. 59590/30481, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 5 il giorno 8 agosto 2019 al n. 11481 serie 1T;

B) come pubblicato sul sito della Banca d'Italia in data 12 aprile 2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 2 e 5, comma 1 del DL 99/2017, in data 11 aprile 2018, in attuazione del d.l. 25 giugno 2017, n. 99 convertito in l. 31 luglio 2017 n. 121 e del D.M. n. 221 del 22 febbraio 2018, SGA, per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza si è resa cessionaria con finalità di realizzo e valorizzazione di un complesso di crediti ed altri attivi e rapporti originariamente di titolarità di Banca Popolare di Vicenza spa, considerati (sulla base della situazione registrata alla data del 26 giugno 2017) di problematica recuperabilità, unitamente a tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, il tutto senza ulteriori formalità o annotazioni;

C) per effetto di quanto sopra, è divenuta titolare, tra l'altro, dei crediti nei confronti di ---------- per il complessivo importo di € 44.463,71 alla data del --------, oltre interessi, spese ed oneri successivi ed accessori, rivenienti dal seguente rapporto:

. € 44.463,71 per saldo passivo del conto corrente, acceso presso la ex Banca Popolare di Vicenza spa la cui esposizione debitoria è stata trasferita su evidenza contabile di Amco n. ----

D) con procura speciale rilasciata in data 17/01/2023 con atto a rogito del Dott. Angelo Busani, Notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, Rep. n. 57311 – Racc. n. 26767, presso l'Agenzia delle entrate di Milano DPI il giorno 20 Gennaio 2023 al numero 3361 serie 1T, e in virtù del Contratto di Servicing sottoscritto in data 12 giugno 2018 poi modificato in data 20.12.2022, AMCO ha conferito a Finint Revalue S.p.A. ogni potere in relazione all'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di titolarità AMCO, tra cui quello oggetto del presente accordo (di seguito l'"Accordo");

E) è intenzione di ------, provvedere al versamento dell'importo complessivo di € 23.000,00 (ventitremila/00), a saldo e stralcio della esposizione debitoria verso AMCO derivante dal rapporto, sopra citato, ai termini e condizioni di cui *infra*.

Ciò premesso e ritenuto parte integrale e sostanziale del presente Accordo (le "Premesse")

1. ---------- riconosce di essere debitore di AMCO in forza dei titoli e per gli importi indicati nella Premessa C e si obbliga a versare a AMCO, la complessiva somma di € 23.000,00 (ventitremila/00), entro e non oltre il 30.10.24, con la seguente dilazione: € 11.500 entro il 30/09/2024 ed € 11.500 entro il 30/10/2024, mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili, da effettuarsi alle seguenti coordinate

AMCO SPA
---
e specificando quale causale del bonifico
"saldo e stralcio NDG ----------

2. In difetto di integrale e puntuale pagamento di qualsiasi somma dovuta ad AMCO entro i termini e secondo le modalità di cui al precedente punto 1, il presente Accordo s'intenderà risolto di diritto *ex* art. 1456 c.c., previa comunicazione di AMCO (anche per il tramite del Servicer) di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. AMCO ha inoltre facoltà di dichiarare la Parte decaduta dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. in caso di avvio di esecuzioni mobiliari e/o immobiliari e/o sequestri da parte di terzi.
I versamenti già eseguiti verranno trattenuti ed imputati ai sensi degli artt. 1193, comma 2 e 1194 c. c.
Nelle ipotesi di cui sopra, AMCO, anche per il tramite del Servicer, avrà facoltà di intraprendere le azioni ritenute idonee per il recupero della sua intera esposizione creditoria indicata nelle Premesse, oltre interessi e oneri successivi, e comunque di ogni suo credito verso la Parte, al netto di eventuali pagamenti medio tempore intervenuti, che AMCO avrà il diritto di trattenere e portare a deconto del proprio maggior credito.

3. A fronte della puntuale e integrale esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al punto 1.:

   (i) AMCO nulla avrà più a pretendere da ----------, in merito al rapporto indicato nelle Premesse.

   (ii) ---------- rinuncia nei confronti di AMCO e della sua dante causa, in via di transazione non novativa, ad azioni, eccezioni, diritti e/o pretese di qualsivoglia natura, anche inerenti la nullità, direttamente o indirettamente connesse: (a) i rapporti contrattuali che hanno generato l'esposizione debitoria indicata nella Premessa (C), anche, a titolo puramente esemplificativo non esaustivo, in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, valute, interessi ultralegali o usurari, spese e commissioni ovvero riguardanti l'eventuale difetto di trasparenza delle pattuizioni contrattuali ovvero lo scorretto esercizio del ius variandi ex

art. 118 t.u.b., intendendosi, in tal modo, definita ogni relativa questione e/o pendenza connessa ai rapporti contrattuali che hanno generato il debito indicato nella Premessa C;

4. Resta inteso e convenuto che il presente Accordo non determina novazione alcuna dei crediti di AMCO come indicati nelle Premesse, dei rapporti da cui gli stessi derivano, nonché delle relative garanzie;

5. Si specifica che il presente Accordo non fa riferimento a condizioni generali di contratto, non è stato concluso mediante moduli e formulari ed è stato negoziato direttamente tra le Parti. Pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c., né la disciplina della Trasparenza (Informazione precontrattuale) così come normata dal "Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009" e successive modifiche.

6. Si allega la documentazione atta a consentire l'adeguata verifica della clientela ai sensi del D. Lgs 231/2007 come successivamente modificato (copia del documento di identificazione in corso di validità di tutti i soggetti che sottoscrivono la presente e, in caso di persone giuridiche, anche copia della visura camerale aggiornata). Si dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al modulo.

7. Le Parti si obbligano alla riservatezza sul presente accordo e sui relativi rapporti, ad eccezione dei consulenti delle Parti e agli altri soggetti che abbiano motivo di conoscerli, utilizzarli o esibirli al fine della corretta e completa esecuzione dell'accordo stesso o per legge; si obbligano altresì a ritrascrivere e confermare il presente accordo o quanto qui concordato in ogni altra eventuale legittima sede, a semplice richiesta della Parte interessata.

*** *** ***

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rispecchia correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo sopra riportato su Vostra lettera e di volere cortesemente inviarci tale lettera debitamente firmata in segno di piena ed integrale accettazione all'indirizzo e-mail: legale@sclsolutions.it. A seguito della ricezione della Vostra lettera, l'Accordo s'intenderà perfezionato.
Distinti saluti.

MONTEMURLO (PO), 17/09/24

Prot.: S1061A/2025/971

Milano, 19/11/2025

Egr. Sig.
[redacted]
c/o
SCL SOLUTIONS S.R.L.

A mezzo e-mail: legale@sclsolutions.it

Oggetto: ***Olympia SPV Srl*** **/ [redacted] / NDG 4029809 (da citare sempre nella corrispondenza)**

- Rapporto n. 0000100057505 EX C/C
- Rapporto n. 0001000065091 MUTUI - FINANZIAMENTI
- Rapporto n. 0000100057505 037 - CONTI CORRENTI

OLYMPIA SPV S.R.L., una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la "Legge 130"), con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 05256490268, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la "Mandante"), e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 00390840239, p.IVA 02659940239,

Premesso che:

- nel contesto di una operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A - 20154 Milano, Italia, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, capitale sociale Euro 21.133.469.082,48 i.v., iscritta al n. 2008.1 dell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 64 del Testo Unico Bancario (il "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre 2021, Olympia SPV S.r.l. ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), ivi incluso quello di cui al presente atto;

- unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto ad Olympia SPV S.r.l. anche (i) le cambiali che assistono taluni dei Crediti vantate nei confronti di alcuni dei debitori ceduti nonché (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione;

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.

- la lista dei Crediti è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html;

- in virtù del contratto di cessione la società OLYMPIA SPV S.R.L. è divenuta titolare dei predetti Crediti, ad essa trasferiti dalla cedente Unicredit S.p.A., come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 137 del 18/11/2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB11869;

- OLYMPIA SPV S.R.L., ha conferito alla mandataria doValue S.p.A., con atto in data 25 novembre 2021 n. 32859 di rep. e n. 21990 di racc. per atto Notaio Francesco Simoncini di Salice, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, registrato a Pordenone il 30 novembre 2021 al n. 19760 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti di cui Olympia SPV S.r.l. è o sarà titolare in virtù di operazioni di cartolarizzazione, nonché per l'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante;

Tutto ciò premesso

Con riferimento alla Sua proposta del 30/10/2025, La informiamo, nella qualità di Mandatari, che Olympia SPV Srl, (per il seguito la "Mandante"), è disponibile a definire la posizione in oggetto indicata alle seguenti condizioni e termini, in relazione ai quali vorrà provvedere a restituire copia della presente firmata per accettazione in ogni sua parte, ivi inclusi gli allegati.
Contro il versamento di **€. 10.000,00 ≠ (euro diecimila/00) da effettuarsi in un'unica soluzione entro e non oltre il 30/11/2025**, termine da considerarsi essenziale, considereremo, a disponibilità maturata, nonché al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui alla presente, definita ogni obbligazione assunta dal Sig. [redacted] in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata.

In ordine agli obblighi di segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca di Italia in capo alla Mandante, si rimanda all'informativa già resaLe ed allegata alla presente per pronto riferimento.
Precisiamo, ad ogni modo, che una volta adempiuti tutti gli impegni previsti dal presente accordo, la Mandante cesserà ogni segnalazione con decorrenza dalla rilevazione mensile successiva al mese in cui è stato effettuato il pagamento concordato, mentre la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato dalla Mandante, sarà visibile agli Intermediari Finanziari secondo le tempistiche stabilite e come disciplinato dalla circolare emanata da Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti.

Fermo restando, l'obbligo di rimborsarci le somme che fossero state dalla Mandante o da noi, in qualità di Mandatari, incassate a titolo di pagamento dell'importo/importi sopra indicato/indicati e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento o per qualsiasi altro motivo, col pagamento sopra indicato, e limitatamente ai rapporti oggetto della presente, la ns.

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it
Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.

Olympia SPV Srl non avrà nulla più a pretendere nei confronti del Sig. [redacted], così come il Sig[redacted] nulla potrà più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente.

Per effetto dell'accordo che precede si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che dovessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio.

Ad avvenuto integrale incasso delle predette somme, nonché al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui alla presente, daremo istruzioni al legale incaricato dalla ns. Mandante, affinché depositi atto di rinuncia agli atti della procedura esecutiva immobiliare di seguito elencata:

- PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE pendente avanti il Tribunale di BRESCIA RGE n. 416/2024 nei danni di [redacted].

Resta convenuto che gli adempimenti per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, una volta che la stessa sia stata disposta dal GE, saranno a cura e spese di chi ne avrà interesse.

Dovrà quindi farci avere improrogabilmente entro il 30/11/2025 dichiarazione dei legali costituiti nella procedura sopra indicata di rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Ad avvenuto integrale incasso delle predette somme, nonché al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui alla presente, provvederemo a rilasciarLe quietanza ai sensi art. 40-bis del t.u.b. (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385), nonché ai conseguenti adempimenti finalizzati alla cancellazione dell'ipoteca/che a seguire elencate:
- ipoteca iscritta presso Conservatoria dei RRII di Brescia in data 31/10/2007 ai nn. 60581/14947.

Precisiamo che, nell'ipotesi in cui non risulti applicabile alla fattispecie in esame l'art. 40 del T.U.B. — Testo Unico Bancario — approvato con D.Lgs.n. 385/93 e successive modificazioni, provvederemo a rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione delle predette formalità, con diritti, onorari notarili, spese ed imposte ad esclusivo carico della parte interessata.

Resta convenuto che l'accordo è condizionato al rispetto dei termini sopra indicati, e delle condizioni della presente, e non costituisce novazione dei rapporti in oggetto.

Il decorso infruttuoso di 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine stesso o il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente, costituisce motivo di decadenza dal beneficio del termine e giusta causa di risoluzione dell'accordo e saremo pertanto liberi di agire per la miglior tutela dei diritti della nostra Mandante per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti.
Eventuali somme che fossero state corrisposte in parziale esecuzione dell'accordo di cui alla presente saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dai rapporti in oggetto.

Il versamento concordato dovrà essere effettuato direttamente tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

[redacted]

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.

BENEFICIARIO	Olympia SPV Srl
CODICE IBAN	[redacted]
CAUSALE	NDG 4029809 – Transazione [redacted]

In ogni caso, per favorire la contabilizzazione delle somme, è necessario che, contestualmente al pagamento copia delle contabili comprovanti i singoli versamenti venga trasmessa al seguente indirizzo e-mail [redacted]

Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento e assistenza, porgiamo distinti saluti.

doValue S.p.A.
in qualità di mandataria di
Olympia SPV Srl

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

(data firma)_____

Asset Manager / Referente Pratica
[redacted]
telefono [redacted]

Professionista Esterno incaricato
[redacted]

[redacted]
doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.

Oggetto: **Banca di Italia - Comunicazione del 19 giugno 2020**
Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi
Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti)

Facciamo riferimento all'oggetto per rappresentare gli obblighi di segnalazione delle sofferenze alla Centrale dei Rischi tenuta da Banca di Italia, cui gli intermediari finanziari dovranno attenersi in caso di conclusione con la propria clientela di accordi stragiudiziali **"a saldo e stralcio"** e di esatto adempimento delle condizioni tutte pattuite in detti accordi.

a) **Se l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un'unica soluzione**, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l'intermediario segnala il cliente nella categoria "sofferenze - crediti passati a perdita" per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le "sofferenze". A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta.

b) **Se l'accordo è efficace con il pagamento dell'ultima rata**, l'intermediario segnala il cliente nella categoria "sofferenze" per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria "sofferenze-crediti passati a perdita" - per il valore dell'importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima rata e il credito è estinto.

Si precisa che le segnalazioni appena indicate sono dovute sempre che l'importo da segnalare superi la soglia di segnalazione (Circ. 139/1991, cap. II, sez. 1, par. 5^3).

Ogniqualvolta ricorra una delle ipotesi sopra descritte, la firma dell'accordo comporterà la segnalazione nella categoria "sofferenze - crediti passati a perdita".

Giova, infine, rammentare che gli intermediari possono consultare le informazioni della Centrale dei rischi al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre Lei/Voi, quale diretto interessato, può accedere alle informazioni che La/Vi riguardano senza alcun limite di tempo.

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.

doValue

Prot.: S1061A/2024/0799

Milano, 16/09/2024

Egr. Sig.
[redacted]
c/o
Scl Solutions Srl

A mezzo email: sclsolutions@legalmail.it

Oggetto: Olympia SPV Srl / [redacted] / NDG 0000000004029809

(da citare sempre nella corrispondenza)

EX C/C 0000100057505

MUTUI - FINANZIAMENTI 0001000065091

037 - CONTI CORRENTI 0000100057505

OLYMPIA SPV S.R.L., una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la "Legge 130"), con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 05256490268, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la "Mandante"), e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 00390840239, p.IVA 02659940239,

Premesso che:

- nel contesto di una operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A - 20154 Milano, Italia, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, capitale sociale Euro 21.133.469.082,48 i.v., iscritta al n. 2008.1 dell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 64 del Testo Unico Bancario (il "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre 2021, Olympia SPV S.r.l. ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), ivi incluso quello di cui al presente atto;

- unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto ad Olympia SPV S.r.l. anche (i) le cambiali che assistono taluni dei Crediti vantate nei confronti di alcuni dei debitori ceduti nonché (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione;

- la lista dei Crediti è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html;

doValue

- in virtù del contratto di cessione la società OLYMPIA SPV S.R.L. è divenuta titolare dei predetti Crediti, ad essa trasferiti dalla cedente Unicredit S.p.A., come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 137 del 18/11/2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB11869;

- OLYMPIA SPV S.R.L., ha conferito alla mandataria doValue S.p.A., con atto in data 25 novembre 2021 n. 32859 di rep. e n. 21990 di racc. per atto Notaio Francesco Simoncini di Salice, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, registrato a Pordenone il 30 novembre 2021 al n. 19760 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti di cui Olympia SPV S.r.l. è o sarà titolare in virtù di operazioni di cartolarizzazione, nonché per l'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante;

Tutto ciò premesso

Con riferimento alla Sua comunicazione in data 06/09/2024, Le comunichiamo che, sulla base delle nostre evidenze contabili e con riserva di procedere ad un conteggio analitico e completo, di comune accordo con la ns. Mandante OLYMPIA SPV S.R.L., in caso di concrete necessità operative, l'importo del debito residuo per quanto riguarda il rapporto di mutuo ipotecario, scoperto di conto corrente e spese legali, alla data del **10/09/2024** è, salvo errore e omissione, pari ad **Euro 98.946,50**, oltre spese ed oneri maturati e maturandi.

MUTUO IPOTECARIO	€	92.332,79
CONTO CORRENTE	€	6.312,81
SPESE LEGALI	€	300,90

doValue S.p.A.
In qualità di mandataria di
Olympia SPV Srl

Professionista Esterno incaricato
[redacted]

Asset Manager / Referente Pratica
[redacted]

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

[redacted]

MILANO 23/11/2022

OGGETT O a c cettazion e d e l lap r opos t a f o rmula t a in r e lazion e a l n s . rif 6 2 0670 3 - c r ed itoU N I990003037 2 d i U N ICREDIT[redacted] V I SON A A N DRE A c e du t o a M BCre d it S o lutio n s S . p. A . (g ià C r edite c h S . p.A .) , in d a t a 2 0 /06/201 8 o g gi ammontan tea Eu r o2 3 381.48

I n r is cont r o a l la p r opos t a f o rmulata c i, c o municham o d i a c cetta r e i l p a gamen t o d e l la m in o r s o mm a d i e u r o 1 2 80 es t r alc i o d e l l a so fferen z ain d ica t a inogget t o , a i p a t t i edall ec o ndizio n i c hese guono:
1 . i l p a gamen t o d o v r à a v veni r e n e i s e gue n t i t e rm i n i e m odalit à , d a r i t ene r s i e s senzi a l i e , p e r u n a c o rret t a im pu contabi l e , conc a usa le"n ume r op r ati c a 6206703":
- 64 BONIFICO da 200.00 Euro con ricorrenza mensile a partire dal 30/11/2022 fino al 29/02/2028 Bonifico sul conto corrente IBAN IT89M0306912711055990000155 presso Intesa Sanpaolo intestato a MBCREDIT SOLUTIONS S.p.A.
Per bonifici esteri SWIFT-BIC:BCITITMMXXX

2.lap r esen tet r a nsaziones i r i s olve r àd i d ir ittoa i s e n s i d e l l ' a r t1 4 56c . c .,s e n z an e cess itàd i a lc unau lt erio r ef o rmal ità comunicazion e d a p a r t e d e l la s c rivent e , in c a s o d i m anca t o e / o r i t arda t o p a gamen t o s e cond o q u an t o in d ica t o n e l p 1) c heprecede;
3 . i l p r esen t e a c cord o n o n h a c a ratte r e n o vativ o ; c iò s i g nifi c a c h e , in c a s o d i r i s oluzion e , M BCre d it S o lutio n s S . p. libe r a d i a g i r e p e r i l r e cupe r o d e l p r opr io in t e r o c r ed it o - d e trat t o q u an t o e v entualmen t e r i c evu t o m ed io t e mpo r ulterio r e i n dug i o e / o n e cessi t à d i c o municazion e a l cun a , i n f o rz a d e l p r eesisten t e r a ppor t o c o ntrattual e , c h e r i m arr immuta t o e d efficace;
4 . a b u o n f i n e d e l p a gamen t o d i q u an t o q u i p a ttui t o e c o ncordat o , s i al a c e den t e U NICREDI T , c h e l a c e ssionaria MBCre d it S o lutio n s S . p. A . n u l la a v rann o p iù a p r etende r e n e i c o n[redacted]A A N DRE A i n r e lazion e a l c r ed it o i oggetto;
5 . n e l c a s o in c u i s ia a v venu t a la s e gnalazion e a " s offerenz a " d e l la S u a p o sizion e n e l la C e ntra le R i sc h i d i B a n c a d ' I MBCred i t S o lution s S . p. A . p r ocede r à a i n terrompe r e t a l e s e gnalazion e , c o nformemen t e a q u an t o p r evis t o d a lla Circola r e n . 1 3 9 d e ll'11/02/199 1 i n t e m a d i " C entra l e R isch i . I s truzio n i p e r g l i I n termedia r i C reditz i " e s u ccessivi aggiornamenti.

Qualo r a i n tend a a d eri r e e d a r e a d empimen t o a l p r esen t e a c cordo,**vogl i a r e stituir c i l a p r esen t e f i r ma t a p e r accettazion e s p ecific a d e l l e s u ddet t e c o ndizio n i e , q u alor a n o n l ' a vess e g i à i n viat a , v o gl i a a l legar e l a documentazion e a t t a a c o nsenti r e l ' a degua t a v e rific a d e l l a c l iente l a a i s e n s i d e l D .L g s . 2 3 1/200 7** (c o p i a d e l documen t o d i id e nt it à in c o r s o d i v a lid it à d e l s o gget t o c h e s o ttoscri v e la p r esen t e e , in c a s o d i p e rson a g iu ridic a , a cop i a d e l l a v is u r a c a mera l e a g giornat a) a m ezz o f a x 0 2 -3322256 8 , e m a il n p lstragiudiziale@mbcreditsolutions.co m o pos t a o r dinar i a a M BCred i t S o lution s S . p.A . , v i a C aldera,2 1 2 0 15 3 M ilan o . A l r i g uard o , r i b adiam o c h e l a m ancata ricezion e d e ll a s u ddet t a d o cumentazion e , n e cessar i a p e r l 'a degua t a v e rific a d e ll a c li ente l a n e i c a s i i n dica t i d a l D . L

231/200 7,im por r à a l l asc riven t e d i n o n d a r ec o r s o a l presen t e a c cordo.

I n o t temperanz a a i p r inci p i d i t r a sparenz a , c o rrettezz a e b u on a f e d e , p r im a d i p r ocede r e a l l a s o ttoscrizion e d e lla present e , L a in v itiam o **a l e gge r e a t tentamen t e l e c o ndizio n i s o p r a i n dicat e , c o n s p ecific o r i f erimen t o a i m oti v i risoluzion e d i d i rit t o d i c u i a l p u n t o 2) , e a c o ntattar c i n u ovamen t e s e L e o c corran o u l terio r i c h iarimen t i (t e l. 02-33222738e m ailnp lstragiudiziale@mbcreditsolutions.com).**

Ricordiam o , i n fin e , c h e i n c a s o d i c o ntroversi e , p r im a d i r i c orre r e a l l'Autori t à G iudiziari a , s a r à o b bligator i o e s peri r tentati v o d i c o nciliazion e s e cond o q u an t o p r evis t o d a l la n o rmati v a v i g ent e . A t a l f in e , l' o rganism o d i m ediazion e p r da l la s c riven t e è i l C o nciliato r e B a ncar io F i nanziar io (w ww.conciliatorebancario.i t) , f a t t a c o munqu e s a l v a la S u a f a co rivolger s i a d u n d i fferen t e o r ganism o d i m ediazion e , p u rch è i s crit t o n e ll'apposi t o r e gist r o t e nu t o d a l M iniste r o d e lla Giustizi a , o v ve r o a l l'Arbit r o B a ncar i o F i nanziari o , s e cond o q u an t o p r evis t o d a ll a r e lativ a d i sciplin a (p e r s a pe r e c c rivolge r s i a ll 'AB F , è p o ssib i le c o nsulta r e i l s it o w w w.arbitrobancariofinanziario . it o p pu r e c h iede r e in f ormazio n i p r es s Uff i c i O p erat i v i d e l laBa n c ad'I ta l i a oa l l asc rivente).

Distinti Saluti

[redacted]

MBCredit Solutions S.p.A.

Letto, confermato, sottoscritto in ogni punto, con specifico riferimento al punto 2)

[redacted]

Firma di avvenuta consegna

[redacted]

BANCA FININT

Spett.le
SCL SOLUTIONS S.R.L.
Milano

sclsolutions@legalmail.it
legale@sclsolutions.it

E p.c.

[redacted]

[redacted]

Spett.le
Studio [redacted]

[redacted]

Milano, 20 maggio 2025

OGGETTO: BNT PORTFOLIO SPV S.R.L. / [redacted] **DG 2933**

Quali mandatari della BNT Portfolio SPV S.r.l., in forza di procura generale del 02.11.2020 a rogito Notaio dott. [redacted], rep. n.305876, racc. n. 37067, facciamo seguito alla proposta formulata per conto del Sig. [redacted] che legge in copia, e delle successive trattative intercorse per comunicare che la stessa è stata accolta alle seguenti condizioni: versamento della somma omnia di [redacted] tosettantamila/00), da corrispondere con le tempistiche di seguito indicate:

---

a) € 50.000,00 al ricevimento della presente e comunque non oltre il 21/05/2025 termine essenziale e perentorio;
b) n. 4 tranches di € 10.000/cad. con scadenza 20/09/2025, 20/01/2026, 20/05/2026 e 20/09/2026, tutti termini essenziali e perentori;
c) €. 80.000 entro e non oltre il termine essenziale e perentorio del 20/12/2026.

A seguito dell'incasso dell'importo sub a), entro il termine stabilito, la nostra mandante procederà al [redacted] ne ex art. 624 bis c.p.c. per 20 mesi [redacted] RGE n. 106/2014 pendente sul Tribunale di Benevento, il tutto salva ed impregiudicata ogni altra diversa decisione del Giudice o parere contrario di eventuali creditori intervenuti, in merito ai quali nessun obbligo può essere assunto da BNT Portfolio SPV S.r.l.

BANCA FININT

I suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con bonifico bancario, sul conto intestato a BNT [redacted], alle seguenti coordinate bancarie, con causale: [redacted]

[redacted]

Resta inteso che il mancato pagamento degli importi di cui sopra secondo le modalità pattuite e nei termini previsti, comporterà l'automatica risoluzione dell'accordo con riserva, da parte della nostra mandante, di trattenere le eventuali somme incassate, che verranno poste a deconto del maggior credito esistente e di dare impulso alla procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Benevento RGE n. 106/2014.

A fronte della regolare corresponsione di tutti pagamenti previsti dall'accordo transattivo, alle scadenze pattuite, la nostra mandante depositerà latto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 106/2014 incardinata presso il Tribunale di Benevento, salva ed impregiudicata ogni altra diversa decisione del Giudice o parere contrario di eventuali creditori intervenuti.

Si specifica sin d'ora che, in caso di successiva ordinanza del Giudice che disponga la cancellazione della trascrizione del pignoramento, la stessa sarà a cura e spese del sig. [redacted]

A seguito dell'avvenuta contabilizzazione dell'intero importo, secondo i termini e le modalità stabilite, la nostra mandante provvederà ad attivare la procedura per la cessazione dell'invio delle segnalazioni agli Archivi della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

Con costi a carico del sig. [redacted] e previa richiesta scritta, sarà rilasciato il consenso alla cancellazione della formalità ipotecaria.

Il presente accordo non costituisce a nessun titolo novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 e ss. cod. civ.

Al fine di poter ottemperare agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ("Decreto Antiriciclaggio"), Vi chiediamo di anticipare copia del documento d'identità e del codice fiscale del Sig. [redacted] nonché copia del modulo per l'adeguata verifica, allegato alla presente, che dovrà essere restituito compilato e sottoscritto, prima di eseguire il primo pagamento.

Distinti saluti.

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
n.q. di procuratore della BNT Portfolio SPV S.r.l

BANCA FININT

Spett.le
SCL SOLUTIONS S.R.L.
Milano

sclsolutions@legalmail.it
legale@sclsolutions.it

E p.c.

[redacted]

[redacted]

Spett.le
Studio [redacted]

[redacted]

Milano, 20 maggio 2025

OGGETTO: BNT PORTFOLIO SPV S.R.L. / [redacted] **DG 2933**

Quali mandatari della BNT Portfolio SPV S.r.l., in forza di procura generale del 02.11.2020 a rogito Notaio dott. [redacted], rep. n.305876, racc. n. 37067, facciamo seguito alla proposta formulata per conto del Sig. [redacted] che legge in copia, e delle successive trattative intercorse per comunicare che la stessa è stata accolta alle seguenti condizioni: versamento della somma omnia di [redacted] tosettantamila/00), da corrispondere con le tempistiche di seguito indicate:

---

a) € 50.000,00 al ricevimento della presente e comunque non oltre il 21/05/2025 termine essenziale e perentorio;
b) n. 4 tranches di € 10.000/cad. con scadenza 20/09/2025, 20/01/2026, 20/05/2026 e 20/09/2026, tutti termini essenziali e perentori;
c) €. 80.000 entro e non oltre il termine essenziale e perentorio del 20/12/2026.

A seguito dell'incasso dell'importo sub a), entro il termine stabilito, la nostra mandante procederà al [redacted] ne ex art. 624 bis c.p.c. per 20 mesi [redacted] RGE n. 106/2014 pendente sul Tribunale di Benevento, il tutto salva ed impregiudicata ogni altra diversa decisione del Giudice o parere contrario di eventuali creditori intervenuti, in merito ai quali nessun obbligo può essere assunto da BNT Portfolio SPV S.r.l.

BANCA FININT

I suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con bonifico bancario, sul conto intestato a BNT [redacted], alle seguenti coordinate bancarie, con causale: [redacted]

[redacted]

Resta inteso che il mancato pagamento degli importi di cui sopra secondo le modalità pattuite e nei termini previsti, comporterà l'automatica risoluzione dell'accordo con riserva, da parte della nostra mandante, di trattenere le eventuali somme incassate, che verranno poste a deconto del maggior credito esistente e di dare impulso alla procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Benevento RGE n. 106/2014.

A fronte della regolare corresponsione di tutti pagamenti previsti dall'accordo transattivo, alle scadenze pattuite, la nostra mandante depositerà latto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 106/2014 incardinata presso il Tribunale di Benevento, salva ed impregiudicata ogni altra diversa decisione del Giudice o parere contrario di eventuali creditori intervenuti.

Si specifica sin d'ora che, in caso di successiva ordinanza del Giudice che disponga la cancellazione della trascrizione del pignoramento, la stessa sarà a cura e spese del sig. [redacted]

A seguito dell'avvenuta contabilizzazione dell'intero importo, secondo i termini e le modalità stabilite, la nostra mandante provvederà ad attivare la procedura per la cessazione dell'invio delle segnalazioni agli Archivi della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

Con costi a carico del sig. [redacted] e previa richiesta scritta, sarà rilasciato il consenso alla cancellazione della formalità ipotecaria.

Il presente accordo non costituisce a nessun titolo novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 e ss. cod. civ.

Al fine di poter ottemperare agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ("Decreto Antiriciclaggio"), Vi chiediamo di anticipare copia del documento d'identità e del codice fiscale del Sig. [redacted] nonché copia del modulo per l'adeguata verifica, allegato alla presente, che dovrà essere restituito compilato e sottoscritto, prima di eseguire il primo pagamento.

Distinti saluti.

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
n.q. di procuratore della BNT Portfolio SPV S.r.l

AG

LEGALI ASSOCIATI s.t.a. a r.l.
Piazzale Gerbetto, 6 – 22100 Como
C. F. e P. I. 04038160133 | SDI 6EWHWLT
www.legaliassociati.it

B&T LEGALI ASSOCIATI

COPIA

TRIBUNALE DI COMO

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

OLYMPIA SPV S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la "Legge 130"), con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 05256490268, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la "Mandante"), e per essa, quale mandataria, **doValue S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 00390840239, p.IVA 02659940239, a tanto abilitata in forza di procura speciale in data 25 novembre 2021 n. 32859 di rep. e n. 21990 di racc. per atto Notaio Francesco Simoncini di Salice, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, registrato a Pordenone il 30 novembre 2021 al n. 19760 Serie 1T, in persona del dott.ssa Mauri Laura Simona, nata il 11/02/1978 a Milano, c.f. MRALSM78B51F205U, la quale interviene nel presente atto in qualità di quadro direttivo, giusta procura del 19.10.2022 - Dott. Carlo Pennazzi Catalani, Notaio in Velletri- (rep. 77770 - reg. a Velletri il 19.10.2022 al n. 2766 Serie1), rappresentata e difesa dall' Avv. Alessia Brenna (C.F: n. [redacted] telefax 031/279179, pec: alessia.brenna@como.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Piazzale Gerbetto n. 6, giusta procura speciale in calce all'atto di precetto del 20.04.2024;

PREMESSO in primo luogo che

– nel contesto di una operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A - 20154 Milano, Italia, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, capitale sociale Euro 21.133.469.082,48 i.v., iscritta al n. 2008.1 dell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 64 del Testo Unico Bancario (il "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli

1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre 2021, Olympia SPV S.r.l. ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), ivi incluso quello di cui al presente atto;

– unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto ad Olympia SPV S.r.l. anche (i) le cambiali che assistono taluni dei Crediti vantate nei confronti di alcuni dei debitori ceduti nonché (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione;

– la lista dei Crediti è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-dicartolarizzazione.html;

– in virtù del contratto di cessione la società OLYMPIA SPV S.R.L. è divenuta titolare dei predetti Crediti, ad essa trasferiti dalla cedente Unicredit S.p.A., come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 137 del 18/11/2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB11869;

– OLYMPIA SPV S.R.L., ha conferito alla mandataria doValue S.p.A., con atto in data 25 novembre 2021 n. 32859 di rep. e n. 21990 di racc. per atto Notaio Francesco Simoncini di Salice, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, registrato a Pordenone il 30 novembre 2021 al n. 19760 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti di cui Olympia SPV S.r.l. è o sarà titolare in virtù di operazioni di cartolarizzazione, nonché per l'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante

PREMESSO in secondo luogo che

- UniCredit Banca S.p.A. ha concesso ai signori [redacted] (C.F.: [redacted] nato a [redacted] residente a [redacted] (C.F. [redacted]), nata a [redacted], residente a [redacted], un mutuo di €.80.000,00, portato dall'atto in data 01.08.2006, repertorio n.30480 – raccolta n.14110 a rogito del Dott. Stefano Giuriani, Notaio in Como, registrato in data 05.08.2006, e spedita copia esecutiva di prima edizione al creditore in data 12.09.2006 e consegnata al presente legale in copia conforme all'originale in quanto la precedente è andata smarrita in data 15.03.2024;

- a garanzia del puntuale rimborso del prestito e dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni, parte mutuataria ha concesso ipoteca volontaria sull'immobile sito in [redacted], di proprietà dei signori [redacted] iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Como in data [redacted]

- in data 23.09.2021, il signor [redacted] presentava domanda di sovraindebitamento in qualità di consumatore, instaurando il procedimento n. 145/2021 presso l'OCC di Milano;

- Olympia SPV Srl, e per essa, quale mandataria, doValue Spa comunicava al gestore della Crisi, avv. Alessandro Camilletti, l'ammontare complessivo del proprio credito, equivalente ad €.76.773,51 di cui €.53.507,26 quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario sopra descritto;

- la procedura di sovraindebitamento n. 145/2021 veniva archiviata dalla camera arbitrale stante la protratta inerzia del signo[redacted]

- che, ad oggi, i debitori sono morosi nel versamento delle rate del contratto di mutuo;

- ad oggi, l'istante risulta essere creditrice della somma di €.56.885,54, comprensiva degli interessi alla data del 31.12.2023, quale residuo del credito del contratto di mutuo;

- in data 11.09.2024, l'istante procedeva a notificare ex art. 140 c.p.c. atto di precetto ai signori [redacted] con notifica perfezionatasi il 26.09.2024;

- il sopra citato atto di precetto è rimasto infruttuoso;

- con il presente atto intende sottoporre a

pignoramento immobiliare

I seguenti beni immobili di proprietà per la quota di [redacted] in regime di comunione del signor [redacted] e di proprietà per la quota di [redacted] in regime di comunione della signora [redacted] con i relativi diritti, pertinenze e accessori, e più precisamente:

1) **Abitazione di tipo economico** (cat. A3), sita nel Comune di [redacted]

2) **Terreno**, sito nel Comune di [redacted], distinta al CT sezione: [redacted], consistenza 19 are 70 centiare, classe 2 Bosco Ceduo;

3) Terreno, sito nel Comune di [redacted], distinta al CT sezione: [redacted], consistenza 5 are, classe 2 Bosco Ceduo.

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto

Chiede

all'Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Como di voler sottoporre a pignoramento immobiliare i beni immobili descritti in premessa.

Ai sensi dell'art. 170, disp. att. c.p.c., questo atto di pignoramento immobiliare viene sottoscritto dalla creditrice pignorante e per essa, ex art. 125 c.p.c. dal suo procuratore.

Como, 12 dicembre 2024

Avv. Alessia Brenna

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all' U.N.E.P. del Tribunale di Como

Visto

il titolo esecutivo e l'atto di precetto, constatata la regolarità della notifica, aderendo alla richiesta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 492 e 555 ss. c.p.c

Ho sottoposto a pignoramento

gli immobili sopra descritti di proprietà per la quota di [redacted] in regime di comunione del signor [redacted] e di proprietà per la quota di [redacted] in regime di comunione della signora [redacted] e ho fatto ai medesimi espressa ingiunzione e diffida ai sensi dell'art. 492, comma 1, c.p.c. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre gli immobili pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito sopra specificato e per il quale si procede.

Ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., ho inoltre rivolto ai debitori espresso invito a effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, da individuarsi nel Tribunale di Como, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione (Tribunale di Como), o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis c.p.c. Ai sensi dell'art. 495, comma 1, c.p.c., ho altresì avvertito i predetti debitori che possono chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto alla creditrice pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dalla stessa depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente a una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito

per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

A norma dell'art. 615, comma 2 terzo periodo, c.p.c. l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lei non imputabile.

Como, lì

Ufficiale Giudiziario

VERNICE NICOLA
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI COMO

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Alessia Brenna nella sua qualità ut supra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale Ordinario di Como, ho notificato il retroesteso atto di pignoramento immobiliare mediante consegna a mani di copia conforme a questa a:

[redacted], presso la sua residenza in [redacted] a mani di:

[redacted], presso la sua residenza in [redacted] ed ivi a mani di:

UNEP - COMO
C/0 Cr. 6274
Mod.F 4256/0 Dep.€ 40.0

NON URGENTE

Diritti	€ 6,71
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 24,90
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 31,61**

(10 % versato in modo virtuale)
Data Richiesta 13/12/2024
L'Ufficiale Giudiziario

BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

RACCOMANDATA A/R

Banca Nazionale del Lavoro SpA
Direzione Crediti Speciali
Workout-Closing
Viale Altiero Spinelli 30
00157 Roma
mz

Spett.le
S.C.L. SOLUTIONS SRL
[redacted]
Via G. Leopardi, 14
20123 MILANO (MI)

E p.c.: Spett.le Società
iQera Italia S.p.A.
Piazzale Luigi Sturzo, 15
00144 ROMA (RM)

Roma, 02/12/2021

Intestazione: [redacted]
Codice cliente: 34308
Rapporti:

38028928001	ORDINARIO
38028928002	ORDINARIO
CF 000000000001092939	FONDIARIO

Con la presente comunichiamo che i competenti Organi hanno deliberato l'adesione alla proposta di sistemazione della posizione debitoria in oggetto mediante il versamento a saldo e stralcio della somma complessiva di € 45.000,00, da corrispondersi come di seguito indicato.

L'importo convenuto dovrà essere versato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a BNL Spa, presso una qualsiasi Dipendenza BNL, specificando che il versamento deve essere perfezionato tramite la procedura P.I.A. - Crediti Irregolari ed inserendo nella causale gli estremi identificativi del pagamento:

- Codice azienda n° 40;
- Codice cliente n° 34308;
- Codice posizione P.I.A. n°:
  1372616 per versamento entro [illegible]/12/2021, di importo pari a € 22.400,00.
  1372617 per versamento entro il 20[illegible]2/2021, di importo pari a € 22.600,00.

Al fine di una corretta e celere definizione della pratica si consiglia di presentare presso gli sportelli della Banca la presente comunicazione e si raccomanda l'utilizzo del Codice posizione P.I.A. sopra riportato. Qualora non fosse possibile rispettare le modalità di pagamento sopra indicate, si potrà effettuare il versamento delle somme concordate a mezzo **bonifico bancario** al seguente **IBAN IT96T0100503247000007777777** riportando **nella causale esclusivamente i seguenti identificativi del pagamento**:

[redacted]
- 34308
- Transazione a saldo e stralcio

Classification : Internal

Facciamo presente che dovranno inoltre essere chiusi presso l'Agenzia di competenza eventuali ulteriori rapporti aperti a cura e spese della parte interessata.

Resta peraltro inteso che, qualora non dovessero venire puntualmente rispettati gli impegni assunti, la presente sistemazione si intenderà risolta, senza necessità di formale comunicazione, con diritto della Banca ad agire per l'intero credito e le somme nel frattempo incassate saranno portate a deconto del maggior credito.

Ad avvenuta ricezione della somma convenuta e verificata la chiusura degli eventuali ulteriori rapporti aperti, la posizione in oggetto sarà considerata definita e saranno interessate le funzioni competenti affinché diano corso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, alle attività finalizzate alla cancellazione della formalità ipotecaria iscritta a garanzia del credito in oggetto.

Rimaniamo in attesa di conferma dell'avvenuto pagamento della somma concordata

Distinti saluti.

BNL S.p.A – Workout

[redacted]

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li 06/06/2019
Protocollo n° : 6 0 7 7 6 0

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169315[redacted]
Contratto N°:9-331
Stipulato con:CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €82.052,30
Accordo transattivo (non novativo)

Egr.Sig./Gent.Sig.ra, facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarLe la nostra disponibilità ad accettare la Sua proposta solutoria formulata, relativa al debito/i di cui all'oggetto.
La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la documentazione allegata (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela*) e restituire alla scrivente Società, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, unitamente alle copie d[redacted]cum[redacted]d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
La preghiamo di anticipare tale documentazione via fax al [redacted]39731532 oppure via e-mail a info@mcelocam.com.
Nel caso i pagamenti vengono effettuati da u[redacted]o ([redacted]iuge o altro familiare) o da garante, i documenti allegati (Informativa Privacy ed Adeguata Ve[redacted]d[redacted]tela) dovranno essere sottoscritti nella apposita sezione anche da questi ultimi, unitamente alle co[redacted]e del documento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
Documenti da allegare al modulo "Accettazio[redacted]ccordo transattivo":
Copia leggibile del documento d' identità in corso di validità;
Copia leggibile del codice fiscale o tessera sanitaria;
Informativa Privacy (copia MCE Locam S.p.A.) compilata e sottoscritta;
Il modello di Adeguata Verifica della Clientela compilato e sottoscritto;
Coordinate e modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul C/C n. 000800997900, BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Intestato a: Locam NPL Securitization Srl - IBAN: IT45M0347901600000800997900

Causale:[redacted]

Causale:[redacted]

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero 0639743974 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.
Distinti saluti

TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Mandataria "Locam NPL
Securi[redacted]

*ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, art. 17 comma 1 let. b), comma 2 e comma 3

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li06/06/2019
Protocollo n° : 607760

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169315[redacted]
Contratto N°:9-331
Stipulato con CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €82.052,30

Accettazione Accordo transattivo (non novativo)

Con riferimento alla Sua/Vostra proposta solutoria formulata telefonicamente relativa al debito/i di cui all'oggetto, con la presente manifestiamo il nostro assenso a quanto ivi indicato e pertanto al pagamento delle somme dovute nei termini ed alle condizioni da Lei/Voi proposte e sotto riportati.
Tipologia di pagamento concordata:

1 rata da Euro 3.000,00 con scadenza 25/06/2019
6 rate da Euro 15,00 a partire dal 25/07/2019 e fino al 25/12/2019
40 rate da Euro 70,00 a partire dal 25/01/2020 e fino al 25/04/2023

versamenti da effettuarsi entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, per un totale complessivo di Euro 5 .890,00 , senza ulteriore addebito di interessi moratori.

La presunzione di cui all'art. 1199 c.c. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che MCE Locam S.p.A potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..Resta inteso che il mancato,integrale pagamento della predetta somma entro il termine perentorio ed essenziale sopra indicato, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo transattivo, con conseguente diritto per la parte creditrice di proseguire e/o avviare tutte le azioni esecutive per il recupero del proprio intero credito,detratti soltanto gli eventuali versamenti *medio tempore* effettuati,da imputarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1193 e seguenti c.c. Con l'esatto adempimento di tutto sopra elencato, la MCE Locam S.p.A. non avrà più nulla a che pretendere a nessun titolo,ragione o causa relativa ai rapporti indicati in oggetto. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del codice IBAN su quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo di essere in possesso di una copia della presente. A fronte del regolare adempimento della presente proposta la MCE Locam S.p.A. rilascerà apposita quietanza/e di pagamento con effetto liberatorio per la posizione/i di cui all'oggetto nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati/Terzi Pagatori, e presteremo il consenso alla cancellazione di eventuali ipoteche iscritte. Le spese relative alla suddetta cancellazione sono da ritenersi completamente a carico della parte debitrice e di chi ne avrà interesse. Vi precisiamo, tuttavia, che la presente accettazione è subordinata, e pertanto si perfeziona, solo ed esclusivamente con il puntuale adempimento della prima rata ed alla ricezione di tutti i documenti indicati nella lettera di "Accordo transattivo".

Distinti saluti,

TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.

[redacted]

Data

Mandataria "Locam NPL Securi

Firma del titolare esecutore.

.....

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li 06/06/2019
Protocollo n° : 6 0 7 7 5 9

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169314 - [redacted]
Contratto N°:9-333
Stipulato con:CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €52.444,08
Accordo transattivo (non novativo)

Egr.Sig./Gent.Sig.ra, facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarLe la nostra disponibilità ad accettare la Sua proposta solutoria formulata, relativa al debito/i di cui all'oggetto.
La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la documentazione allegata (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela*) e restituire alla scrivente Società entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, unitamente alle copie [illegible] d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
La preghiamo di anticipare tale documentazione via [illegible]639731532 oppure via e-mail a info@mcelocam.com.
Nel caso i pagamenti vengono effettuati da [illegible] coniuge o altro familiare) o da garante, i documenti allegati (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela) dovranno essere sottoscritti nella apposita sezione anche da questi ultimi, unitamente alle copie del documento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
Documenti da allegare al modulo "Accettazione accordo transattivo":
Copia leggibile del documento d' identità in corso di validità;
Copia leggibile del codice fiscale o tessera sanitaria;
Informativa Privacy (copia MCE Locam S.p.A.) compilata e sottoscritta;
Il modello di Adeguata Verifica della Clientela compilato e sottoscritto;
Coordinate e modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul C/C n. 000800997900, BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Intestato a: Locam NPL Securitization Srl - IBAN: IT45M0347901600000800997900

Causale: [redacted]

Causale [redacted]

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero 0639743974 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.
Distinti saluti

TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
[redacted]
Secan[illegible]

*ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, art. 17 comma 1 let. b), comma 2 e comma 3

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li06/06/2019
Protocollo n° : 607759

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169314-[redacted]
Contratto N°:9-333
Stipulato con CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €52.444,08

Accettazione Accordo transattivo (non novativo)

Con riferimento alla Sua/Vostra proposta solutoria formulata telefonicamente relativa al debito/i di cui all'oggetto, con la presente manifestiamo il nostro assenso a quanto ivi indicato e pertanto al pagamento delle somme dovute nei termini ed alle condizioni da Lei/Voi proposte e sotto riportati.
Tipologia di pagamento concordata:

1 rata da Euro 2.300,00 con scadenza 25/06/2019
6 rate da Euro 17,00 a partire dal 25/07/2019 e fino al 25/12/2019
40 rate da Euro 60,00 a partire dal 25/01/2020 e fino al 25/04/2023

versamenti da effettuarsi entro e non oltre il giorno 2 5di ogni mese, per un totale complessivo di Euro 4 .802,00 , senza ulteriore addebito di interessi moratori.

La presunzione di cui all'art. 1199 c.c. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che MCE Locam S.p.A potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..Resta inteso che il mancato,integrale pagamento della predetta somma entro il termine perentorio ed essenziale sopra indicato, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo transattivo, con conseguente diritto per la parte creditrice di proseguire e/o avviare tutte le azioni esecutive per il recupero del proprio intero credito,detratti soltanto gli eventuali versamenti *medio tempore* effettuati,da imputarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1193 e seguenti c.c. Con l'esatto adempimento di tutto sopra elencato, la MCE Locam S.p.A. non avrà più nulla a che pretendere a nessun titolo,ragione o causa relativa ai rapporti indicati in oggetto. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del codice IBAN su quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo di essere in possesso di una copia della presente. A fronte del regolare adempimento della presente proposta la MCE Locam S.p.A. rilascerà apposita quietanza/e di pagamento con effetto liberatorio per la posizione/i di cui all'oggetto nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati/Terzi Pagatori, e presteremo il consenso alla cancellazione di eventuali ipoteche iscritte. Le spese relative alla suddetta cancellazione sono da ritenersi completamente a carico della parte debitrice e di chi ne avrà interesse. Vi precisiamo, tuttavia, che la presente accettazione è subordinata, e pertanto si perfeziona, solo ed esclusivamente con il puntuale adempimento della prima rata ed alla ricezione di tutti i documenti indicati nella lettera di "Accordo transattivo".

Distinti saluti,

TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.

[redacted]

Data

Mandataria "Locam NPL Securi

Firma del titolare esecutore.

.....

Rif [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li 06/06/2019
Protocollo n° : 6 0 7 7 5 8

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169313 - [redacted]
Contratto N°:9-332
Stipulato con:CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €43.532,68
Accordo transattivo (non novativo)

Egr.Sig./Gent.Sig.ra, facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarLe la nostra disponibilità ad accettare la Sua proposta solutoria formulata, relativa al debito/i di cui all'oggetto.
La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la documentazione allegata (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela*) e restituire alla scrivente Società, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, unitamente alle copie del documento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
La preghiamo di anticipare tale documentazione via fax al [redacted]39731532 oppure via e-mail a info@mcelocam.com.
Nel caso i pagamenti vengono effettuati da terzi (coniuge o altro familiare) o da garante, i documenti allegati (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela) dovranno essere sottoscritti nella apposita sezione anche da questi ultimi, unitamente alle copie del documento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
Documenti da allegare al modulo "Accettazione accordo transattivo":
Copia leggibile del documento d' identità in corso di validità;
Copia leggibile del codice fiscale o tessera sanitaria;
Informativa Privacy (copia MCE Locam S.p.A.) compilata e sottoscritta;
Il modello di Adeguata Verifica della Clientela compilato e sottoscritto;
Coordinate e modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul C/C n. 000800997900, BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Intestato a: Locam NPL Securitization Srl - IBAN: IT45M0347901600000800997900

Causale: [redacted]

Causale: [redacted]

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero 0639743974 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.
Distinti saluti

TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Mandataria "Locam NPL Securi
[redacted]

*ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, art. 17 comma 1 let. b), comma 2 e comma 3

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li06/06/2019
Protocollo n° : 607758

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169313-[redacted]
Contratto N°:9-332
Stipulato con CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €43.532,68

Accettazione Accordo transattivo (non novativo)

Con riferimento alla Sua/Vostra proposta solutoria formulata telefonicamente relativa al debito/i di cui all'oggetto, con la presente manifestiamo il nostro assenso a quanto ivi indicato e pertanto al pagamento delle somme dovute nei termini ed alle condizioni da Lei/Voi proposte e sotto riportati.
Tipologia di pagamento concordata:

1 rata da Euro 2.000,00 con scadenza 25/06/2019
6 rate da Euro 10,00 a partire dal 25/07/2019 e fino al 25/12/2019
40 rate da Euro 32,00 a partire dal 25/01/2020 e fino al 25/04/2023

versamenti da effettuarsi entro e non oltre il giorno 2 5di ogni mese, per un totale complessivo di Euro 3 .340,00 , senza ulteriore addebito di interessi moratori.

La presunzione di cui all'art. 1199 c.c. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che MCE Locam S.p.A potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..Resta inteso che il mancato,integrale pagamento della predetta somma entro il termine perentorio ed essenziale sopra indicato, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo transattivo, con conseguente diritto per la parte creditrice di proseguire e/o avviare tutte le azioni esecutive per il recupero del proprio intero credito,detratti soltanto gli eventuali versamenti *medio tempore* effettuati,da imputarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1193 e seguenti c.c. Con l'esatto adempimento di tutto sopra elencato, la MCE Locam S.p.A. non avrà più nulla a che pretendere a nessun titolo,ragione o causa relativa ai rapporti indicati in oggetto. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del codice IBAN su quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo di essere in possesso di una copia della presente. A fronte del regolare adempimento della presente proposta la MCE Locam S.p.A. rilascerà apposita quietanza/e di pagamento con effetto liberatorio per la posizione/i di cui all'oggetto nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati/Terzi Pagatori, e presteremo il consenso alla cancellazione di eventuali ipoteche iscritte. Le spese relative alla suddetta cancellazione sono da ritenersi completamente a carico della parte debitrice e di chi ne avrà interesse. Vi precisiamo, tuttavia, che la presente accettazione è subordinata, e pertanto si perfeziona, solo ed esclusivamente con il puntuale adempimento della prima rata ed alla ricezione di tutti i documenti indicati nella lettera di "Accordo transattivo".

Distinti saluti,
TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Data
Mandataria "Locam NPL Securi [redacted]
Firma del titolare esecutore.

.....

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li 06/06/2019
Protocollo n° : 6 0 7 7 5 7

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169312 [redacted]
Contratto N°:9-335
Stipulato con:CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €11.042,11
Accordo transattivo (non novativo)

Egr.Sig./Gent.Sig.ra, facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarLe la nostra disponibilità ad accettare la Sua proposta solutoria formulata, relativa al debito/i di cui all'oggetto.
La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la documentazione allegata (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela*) e restituire alla scrivente Società, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, unitamente alle copie del documento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
La preghiamo di anticipare tale documentazione via fax al n. 0[redacted]1532 oppure via e-mail a info@mcelocam.com.
Nel caso i pagamenti vengono effettuati da [redacted]uge o altro familiare) o da garante, i documenti allegati (Informativa Privacy ed Adeguata V[redacted]ela) dovranno essere sottoscritti nella apposita sezione anche da questi ultimi, unitamente alle copie del documento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
Documenti da allegare al modulo "Accettazione Accordo transattivo":
Copia leggibile del documento d' identità in corso di validità;
Copia leggibile del codice fiscale o tessera sanitaria;
Informativa Privacy (copia MCE Locam S.p.A.) compilata e sottoscritta;
Il modello di Adeguata Verifica della Clientela compilato e sottoscritto;
Coordinate e modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul C/C n. 000800997900, BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Intestato a: Locam NPL Securitization Srl - IBAN: IT45M0347901600000800997900

Causale [redacted]

Causale: [redacted]

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero 0639743974 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.
Distinti saluti

TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Mandataria "Locam NPL Securi[redacted]

*ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, art. 17 comma 1 let. b), comma 2 e comma 3

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li06/06/2019
Protocollo n° : 607757

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169312[redacted]
Contratto N°:9-335
Stipulato con CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €11.042,11

Accettazione Accordo transattivo (non novativo)

Con riferimento alla Sua/Vostra proposta solutoria formulata telefonicamente relativa al debito/i di cui all'oggetto, con la presente manifestiamo il nostro assenso a quanto ivi indicato e pertanto al pagamento delle somme dovute nei termini ed alle condizioni da Lei/Voi proposte e sotto riportati.
Tipologia di pagamento concordata:

1 rata da Euro 200,00 con scadenza 25/06/2019
6 rate da Euro 8,00 a partire dal 25/07/2019 e fino al 25/12/2019
40 rate da Euro 18,00 a partire dal 25/01/2020 e fino al 25/04/2023

versamenti da effettuarsi entro e non oltre il giorno 2 5di ogni mese, per un totale complessivo di Euro 9 68,00 , senza ulteriore addebito di interessi moratori.

La presunzione di cui all'art. 1199 c.c. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che MCE Locam S.p.A potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..Resta inteso che il mancato,integrale pagamento della predetta somma entro il termine perentorio ed essenziale sopra indicato, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo transattivo, con conseguente diritto per la parte creditrice di proseguire e/o avviare tutte le azioni esecutive per il recupero del proprio intero credito,detratti soltanto gli eventuali versamenti *medio tempore* effettuati,da imputarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1193 e seguenti c.c. Con l'esatto adempimento di tutto sopra elencato, la MCE Locam S.p.A. non avrà più nulla a che pretendere a nessun titolo,ragione o causa relativa ai rapporti indicati in oggetto. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del codice IBAN su quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo di essere in possesso di una copia della presente. A fronte del regolare adempimento della presente proposta la MCE Locam S.p.A. rilascerà apposita quietanza/e di pagamento con effetto liberatorio per la posizione/i di cui all'oggetto nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati/Terzi Pagatori, e presteremo il consenso alla cancellazione di eventuali ipoteche iscritte. Le spese relative alla suddetta cancellazione sono da ritenersi completamente a carico della parte debitrice e di chi ne avrà interesse. Vi precisiamo, tuttavia, che la presente accettazione è subordinata, e pertanto si perfeziona, solo ed esclusivamente con il puntuale adempimento della prima rata ed alla ricezione di tutti i documenti indicati nella lettera di "Accordo transattivo".

Distinti saluti,
TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Data
Mandataria "Locam NPL Securi
Firma del titolare esecutore.

[redacted]

.....

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li 23/01/2020
Protocollo n° : 613885

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mceasnsidoantaria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:6[redacted]

Contratto N°:16-10554
Stipulato con:CASSA RURALE DI TRENTO
Debito totale: €199.744,33
Pagamento in una singola soluzione (non novativo)

Egr.Sig./Gent.Sig.ra, facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarLe la nostra disponibilità ad accettare la Sua proposta solutoria formulata, relativa al debito/i di cui all'oggetto.
La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la documentazione allegata (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela*) e restituire alla scrivente Società, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, unitamente alle copie del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
La preghiamo di anticipare tale documentazione via fax al n. 0639731532 oppure via e-mail a [redacted]

Nel caso i pagamenti vengono effettuati da un terzo (ad es. coniuge o altro familiare) o da garante, i documenti allegati (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela) dovranno essere sottoscritti nella apposita sezione anche da questi ultimi, unitamente alle copie del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.

Documenti da allegare al modulo "Accetta[illegible] ac[illegible]sattivo":
Copia leggibile del documento d' identità in co[illegible]val
Copia leggibile del codice fiscale o tessera sanitaria;
Informativa Privacy (copia MCE Locam S.p.A.) c[illegible]ata e sottoscritta;
Il modello di Adeguata Verifica della Clientela [illegible]ato e sottoscritto;

Coordinate e modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul C/C n. 000800997900, BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Intestato a: Locam NPL Securitization Srl - IBAN: IT45M0347901600000800997900

Causale: N[redacted]

Causale:[redacted]

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero 0639743974 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.
TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Distinti saluti Mandataria "Locam NPL Securi

[redacted]

*
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, art. 17 comma 1 let. b), comma 2 e comma 3

Rif[redacted]

Tel: 06/39743974
Roma, li23/01/2020
Protocollo n° : 613885

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:6016980[redacted]
Contratto N°:16-10554
Stipulato con CASSA RURALE DI TRENTO
Debito totale: €199.744,33

Pagamento in una singola soluzione (non novativo)

Con riferimento alla Sua/Vostra proposta solutoria formulata telefonicamente relativa al debito/i di cui all'oggetto, con la presente manifestiamo il nostro assenso a quanto ivi indicato e pertanto al pagamento delle somme dovute nei termini ed alle condizi[illegible] Lei [illegible]roposte e sotto riportati.

Tipologia di pagamento concordata: _____

Una rata di € 1 5 . 0 0 0 , 0 0 da intendersi [illegible]ale [illegible]mento a saldo e stralcio del maggior importo dovuto e da effettuarsi entro e non oltre il giorno 2 7 / 0 1 / 2 0 2 0 , senza ulteriore addebito di interessi moratori.
La presunzione di cui all'art. 1199 c.c. deve intend[illegible]on operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.. Precisiamo che la suddetta transazione di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che MCE Locam S.p.A potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo in caso di mancato puntuale pagamento, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..Resta inteso che il mancato,integrale pagamento della predetta somma entro il termine perentorio ed essenziale sopra indicato, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo transattivo, con conseguente diritto per la parte creditrice di proseguire e/o avviare tutte le azioni esecutive per il recupero del proprio intero credito,detratti soltanto gli eventuali versamenti *medio tempore* effettuati,da imputarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1193 e seguenti c.c. Con l'esatto adempimento di tutto sopra elencato, la MCE Locam S.p.A. non avrà più nulla a che pretendere a nessun titolo,ragione o causa relativa ai rapporti indicati in oggetto. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del codice IBAN su quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo di essere in possesso di una copia della presente. A fronte del regolare adempimento della presente proposta la MCE Locam S.p.A. rilascerà apposita quietanza/e di pagamento con effetto liberatorio per la posizione/i di cui all'oggetto nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati/Terzi Pagatori, e presteremo il consenso alla cancellazione di eventuali ipoteche iscritte. Le spese relative alla suddetta cancellazione sono da ritenersi completamente a carico della parte debitrice e di chi ne avrà interesse. Vi precisiamo, tuttavia, che la presente accettazione è subordinata, e pertanto si perfeziona, solo ed esclusivamente con il puntuale adempimento della prima rata ed alla ricezione di tutti i documenti indicati nella lettera di "Accordo transattivo".

Distinti saluti,

Data
TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Firma del titolare esecutore.
Mandataria "Locam NPL Securi
.....

[redacted]

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li 23/01/2020
Protocollo n° : 613886

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mceasnsidoantaria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169799[redacted]

Contratto N°:16-10555
Stipulato con:CASSA RURALE DI TRENTO
Debito totale: €11.683,94
Pagamento in una singola soluzione (non novativo)

Egr.Sig./Gent.Sig.ra, facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarLe la nostra disponibilità ad accettare la Sua proposta solutoria formulata, relativa al debito/i di cui all'oggetto.
La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la documentazione allegata (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela*) e restituire alla scrivente Società, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, unitamente alle copie del docum[redacted]d'[redacted]à in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
La preghiamo di anticipare tale documentazione via fax al n. [redacted]32 oppure via e-mail a i[redacted]
Nel caso i pagamenti vengono effettuati da un terzo (ad es. [redacted]ge o altro familiare) o da garante, i documenti allegati (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Cl[redacted]tela) dovranno essere sottoscritti nella apposita sezione anche da questi ultimi, unitamente alle copie [redacted]ocumento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.

Documenti da allegare al modulo "Accettazione accordo transattivo":
Copia leggibile del documento d' identità in corso di validità;
Copia leggibile del codice fiscale o tessera sanitaria;
Informativa Privacy (copia MCE Locam S.p.A.) compilata e sottoscritta;
Il modello di Adeguata Verifica della Clientela compilato e sottoscritto;

Coordinate e modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul C/C n. 000800997900, BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Intestato a: Locam NPL Securitization Srl - IBAN: IT45M0347901600000800997900

Causale[redacted]

Causale[redacted]

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero 0639743974 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.
TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Distinti saluti Mandataria "Locam NPL Securi[redacted]

*
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, art. 17 comma 1 let. b), comma 2 e comma 3

Rif: [redacted]

Tel: 06/39743974
Roma, li23/01/2020
Protocollo n° : 613886

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169799[redacted]
Contratto N°:16-10555
Stipulato con CASSA RURALE DI TRENTO
Debito totale: €11.683,94

Pagamento in una singola soluzione (non novativo)

Con riferimento alla Sua/Vostra proposta solutoria formulata telefonicamente relativa al debito/i di cui all'oggetto, con la presente manifestiamo il nostro assenso a quanto ivi indicato e pertanto al pagamento delle somme dovute nei termini ed alle condizioni da Lei/Voi proposte e sotto riportati.

Tipologia di pagamento concordata:

Una rata di € 1 . 0 0 0 , 0 0 da intendersi quale versamento a saldo e stralcio del maggior importo dovuto e da effettuarsi entro e non oltre il giorno [illegible] 0 2 0 , senza ulteriore addebito di interessi moratori.
La presunzione di cui all'art. 1199 c.c. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 [illegible] .c. Riconosco/iamo che la suddetta transazione di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che MCE Locam S.p.A. avrà risolvere di diritto l'eventuale accordo in caso di mancato puntuale pagamento, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..Resta inteso che il mancato integrale pagamento della predetta somma entro il termine perentorio ed essenziale sopra indicato, comporterà [illegible] soluzione automatica del presente accordo transattivo, con conseguente diritto per la parte creditrice di proseguire e/o avviare tutte le azioni esecutive per il recupero del proprio intero credito,detratti soltanto gli eventuali versamenti *medio tempore* effettuati,da imputarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1193 e seguenti c.c. Con l'esatto adempimento di tutto sopra elencato, la MCE Locam S.p.A. non avrà più nulla a che pretendere a nessun titolo,ragione o causa relativa ai rapporti indicati in oggetto. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del codice IBAN su quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo di essere in possesso di una copia della presente. A fronte del regolare adempimento della presente proposta la MCE Locam S.p.A. rilascerà apposita quietanza/e di pagamento con effetto liberatorio per la posizione/i di cui all'oggetto nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati/Terzi Pagatori, e presteremo il consenso alla cancellazione di eventuali ipoteche iscritte. Le spese relative alla suddetta cancellazione sono da ritenersi completamente a carico della parte debitrice e di chi ne avrà interesse. Vi precisiamo, tuttavia, che la presente accettazione è subordinata, e pertanto si perfeziona, solo ed esclusivamente con il puntuale adempimento della prima rata ed alla ricezione di tutti i documenti indicati nella lettera di "Accordo transattivo".

Distinti saluti,

Data
TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Firma del titolare esecutore.
Mandataria "Locam NPL Securi
.....

[redacted]

IFIS NPL
Gruppo BANCA IFIS

Gent. Sig.ra / Sig.
[redacted]
29122 PIACENZA (PC)

A mezzo posta ordinaria

Firenze, 28/12/2019

Ns. Rif./Servizio Phone Collection/fb

Oggetto: Piano di rientro/Accordo transattiv[redacted]
Cedente: COMPASS BANCA S.P.A.
Cessionaria: IFIS NPL S.p.A.
Contratto n. 13177430 Comm. n. 03394-14160
Importo totale dovuto € 2.262,02// Importo totale accordato € 1.200,00 //

Gent. Sig.ra / Sig.,
facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa in data 28/12/2019, per confermarLe la nostra disponibilità a definire concordemente il pagamento del credito in oggetto.

La preghiamo di compilare e sottoscrivere il modulo allegato inclusa l'informativa privacy "copia Società" e di farlo pervenire alla scrivente società entro sette giorni dal ricevimento insieme a copia del documento d'identità e del codice fiscale.

La preghiamo di anticipare tale documen[redacted].

Nel caso in cui vi sia un terzo (ad esempio: coniuge, familiare) o un garante che effettuerà i pagamenti sopraindicati: il modulo allegato deve essere sottoscritto (nell'apposita sezione) anche dall'eventuale terzo/garante che effettuerà i pagamenti, e dovranno essere inviati anche la copia del documento d'identità e del codice fiscale di quest'ultimo.

Documenti da allegare al modulo "Proposta di pagamento":
1. copia documento d'identità;
2. copia codice fiscale.
3. informativa privacy "copia Società"

Coordinate e modalità di pagamento:

• Bonifico bancario da intestarsi a:
IFIS NPL S.p.A [redacted]
Causale: Pratica [redacted]tto n. 13177430

• Bollettino postale:
IFIS NPL S.p.A
c/c 21595509
Causale: Pratica[redacted]tto n. 13177430

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento al nr. 02.83905159 dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

tra

- **LOCAM GESTIONI S.R.L,** con sede in Roma alla via Vincenzo Lamaro n. 13, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 11442291008, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1303191, in persona del suo procuratore speciale Vera Santoni, **nella qualità di procuratrice** - giusta procura per atto Notaio Giorgio Pertegato di Pordenone, Repertorio n. 309644 Fascicolo n. 39987, registrata in Pordenone il 20/01/2022 al n. 779 serie 1T - di **MILO SPV Srl**, società a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30.04.1999, con sede legale in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1, c.f/p.iva 04846350264,

da una parte

e

- o, CF: 2 il 4,
, CF: , nata il a
(, entrambi rappresentati, difesi miciliati presso l'avv. Erica Vicentini;

dall'altra

premesso che

1) in data 23/03/2007 la Cassa Rurale di Aldeno ha concesso alla S
In snc **l'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria** n. 10/03/03020, per euro 2.500.000/00, mediante atto notarile del Notaio dott. Mauro Pappaglione, rep. n. 121.662 racc. n. 13.302, successivamente ceduta a s.r.l. in data 22/07/2009, con atto di cessione apertura credito, rep. n. 127.589 racc. n. 16.493, Notaio dott. Mauro Pappaglione (id credito **60122330** ndg. **31-10/69/00206-501** – importo ceduto pari a € **2.068.118,21**);
2) in data 22/07/2009, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto suindicato, i sigg.ri e

ı si sono costituiti fideiussori specifici in via solidale per la somma massima di Euro 1.000.000,00;

3) in data 27/03/2007, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dall'apertura di credito di cui al precedente punto 1) è stata altresì intavolata ipoteca volontaria presso il Libro fondiario di Trento GN 2329/1 su bene immobile intestato alla società

4) in data 30/08/2011 la Cassa Rurale di Aldeno - ha concesso alla l'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 10/03/04063 mediante atto notarile del Notaio dott. Mauro Pappaglione del 30/08/2011, rep.n. 131.357 racc. n. 18.828, di origiari euro 270.000,00 (id credito **60122331** ndg. **31-10/69/00206-502** – importo ceduto pari a € **290.381,42**)

5) in data 30/08/2011, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto suindicato, i sigg.ri e a si sono costituiti fideiussori specifici in via solidale per la somma massima di Euro 32[illegible]000,00

6) in data 02/09/2011, a garanzia [illegible]ntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dall'apertura di credito di cui al precedente punto 4) è stata altresì intavolata ipoteca [illegible]taria presso il Libro fondiario di Tione di Trento GN 3327/06 su bene immobile intestato alla società

7) in data 06/11/2012 la Cassa Rurale di Aldeno ha revocato tutti i suddetti affidamenti intimando il pagamento di complessivo di euro 2.318.766,56 nei confronti della I re Srl e di euro 1.285.274,23 (nei limiti delle fidejussioni prestate) ai garanti sigg.ri S e

8) In data 10/04/2014 il Tribunale di Trento dichiarava il fallimento della società Srl rubricato al n. 29/2014 e la Cassa Rurale di Aldeno in data 23/10/2014 si insinuava al passivo del fallimento per complessivi euro 2.473.387,64 al rango ipotecario.

9) in data 03/11/2016, la Locam S.p.A ha acquistato *pro soluto* e in blocco, ai sensi e per effetti dell'art. 58 TUB, dalla Cassa Rurale di Aldeno, crediti per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro,

derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari o comunque crediti di altra natura vantati verso debitori classificati dalla cedente a sofferenza (in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272/2008 e successive modifiche e integrazioni) dei quali la Cassa Rurale di Aldeno risultava titolare al 03.11.2016;

10) dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio delle inserzioni n. 141 del 29/11/2016, ai sensi dell'Art. 58 del T.U.B, con i relativi effetti *erga omnes*;

11) tra i crediti ceduti, con relativi interessi e garanzie, sono ricompresi anche quelli vantati nei confronti della S.r.l meglio indicati ai precedenti punti 1) e 4);

12) in data 24.01.2017 MILO SPV S.r.l, società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999, con sede legale in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1, c.f./p.iva 04846350264, ha acquistato *pro soluto* [illegible] dalla Locam Spa, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 e dell'[illegible] crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al relativo contratto di cessione vantati verso debitori classificati a sofferenza;

13) dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio delle inserzioni n. 12 del 28/01/2017, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B, con i relativi effetti *erga omnes*;

14) per effetto della cessione i diritti accessori e le garanzie che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o ad essi inerenti - ivi inclusa, a titolo esemplificativo qualsiasi garanzia reale o personale e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia rilasciate o formatesi in capo a Cassa Rurale di Aldeno in relazione ai crediti ceduti - sono stati, da ultimo, trasferiti alla MILO SPV S.r.l;

15) Milo SPV S.r.l. ha delegato l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali si è resa cessionaria a Locam Gestioni s.r.l, conferendo all'uopo procura autenticata dal Notaio Dott. Giorgio Pertegato

in Pordenone Repertorio n. 309644 Fascicolo n. 39987 registrato in Pordenone il 20/01/2022 al n. 779 serie 1T;

16) In data 13/04/2022 veniva depositato il progetto di riparto finale del fallimento 29/2014 del Tribunale di Trento con assegnazione a Milo Spv Srl dell'importo complessivo di euro 222.231/99, somme incassate e portate a deconto del maggior credito vantato;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra identificate e rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue:

A) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

B) I sigg.ri e per la liberazione dagli obblighi fideiussori descritti in premessa offrono a MILO SPV s.r.l che accetta - a saldo, stralcio e transazione del maggior credito da quest'ultima vantato nei loro confronti, la somma complessiva di **€ 75.000,00 (euro settantaconquemila/00)** da corrispondersi con le seguenti modalità:

- euro **27.000,00 (euro venti** entro e non oltre il **27/09/2024**;
- euro **48.000,00 (euro quarantotto** rate mensili dell'importo di **€ 400,00 (euro quattrocento/00)** pagarsi improrogabilmente entro il giorno **27** di ciascun mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024 sino al saldo del dovuto.

C) Gli importi di cui alla precedente lettera B) dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Beneficiario: **MILO SPV S.R.L.**

IBAN:

causale: "**liberazione garanti** **ID 359473**";

D) Il presente accordo ha ad oggetto la sola liberazione delle garanzie prestate dai sigg.ri e indicate in premessa. Nessun altro soggetto potrà profittare del presente accordo a qualsiasi titolo, ragione o causa.

E) con l'integrale e puntuale adempimento degli obblighi stabiliti dal presente accordo, le parti non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa nascente e/o connessa e/o collegata con i rapporti e le garanzie indicati in premessa sub **1), 2), 4), 5)**, cosicché ogni reciproco diritto dovrà considerarsi definitivamente rinunciato e/o estinto, con la precisazione che sigg.ri e rinunciano espressamente a qualsiasi

contestazione circa il credito vantato da Milo SPV srl, a qualsiasi ripetizione di somme nei confronti di Milo SPV srl e ad avvalersi di qualsiasi pronuncia favorevole che altri soggetti dovessero ottenere nei confronti di Milo SPV srl;

F) la presente scrittura non produce effetti novativi;

G) ai sensi della presente clausola risolutiva espressa, stipulata ex art. 1456 c.c nell'interesse della creditrice MILO SPV srl, le parti stabiliscono espressamente che il mancato pagamento – anche solo parziale – degli importi indicati sub B), nei termini perentori ivi indicato, comporterà l'automatica perdita di efficacia del presente accordo e la sua risoluzione, con conseguente diritto per parte creditrice di proseguire e/o avviare nuove azioni esecutive per il recupero integrale del proprio credito, detratti soltanto gli eventuali versamenti medio tempore effettuati, da imputarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1193 e seguenti c.c;

H) Il presente accordo - che le parti si impegnano a tenere strettamente riservato e confidenziale - non sarà oggetto di registrazione se non in caso d'uso e con oneri e spese a carico della parte in[illegible]pi[illegible]

I) Il presente accordo annulla e sostitu[illegible]ce ogn[illegible]nte intesa intervenuta tra le parti relativamente allo stesso ogget[illegible]os[illegible]la manifestazione unica ed integrale degli accordi conclusi tra le [illegible]su tale oggetto;

J) Qualsiasi modifica al presente acco[illegible], per essere valida ed efficace, dovrà essere convenuta dalle Parti per iscritto.

K) I sigg.ri [illegible]io e [illegible], si obbligano a consegnare a Locam Gestioni srl, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, copia fronte-retro leggibile del documento di identità, del codice fiscale e del modulo di adeguata verifica compilato e sottoscritto dal soggetto che effettuerà il versamento, consapevoli che la mancanza di detta documentazione impedirà il perfezionamento dell'accordo;

L) L'avvocato Erica Vicentini provvederà a raccogliere tutta la documentazione di cui alla precedente lettera K) ed al relativo inoltro a mezzo p.e.c. all'indirizzo legale@pec.locam.org;

M) Il presente accordo si intenderà perfezionato, in via di corrispondenza, non appena una copia dello stesso, sottoscritta dal procuratore speciale di Locam Gestioni S.r.l, sarà trasmesso - a mezzo p.e.c - all'avvocato Erica Vicentini all'indirizzo: erica.vicentini@pectrentoavvocati.it

N) Una volta effettuato lo scambio via p.e.c, le parti provvederanno, entro 10 giorni, a trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o corriere gli atti con le sottoscrizioni in originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento/Roma, 18 settembre 2024

Per autentica della sottoscrizione dei sigg.ri a e rinuncia alla solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13, 8° comma, L.P.F.

Avv. Erica Vicentini

Loca oni srl

in atore

Guber Banca SpA - Via Corfù, 102 - 25124 Brescia - Tel. 030.24.55.811
PEC: guber@legalmail.it - Sito: www.guber.it - Capitale sociale Euro 10.200.000 i.v.
P.IVA / C.F. e iscrizione del Registro Imprese di Brescia 03140600176 - REA n. 331397
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8074 - Codice ABI 3656.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Licenza P.S. ex art. 115 TULPS

SCRITTURA PRIVATA TRA LE PARTI

GUBER BANCA S.P.A., in [redacted] giusta procura speciale per atto Notaio Enrico Lera del 24 Marzo 2023 n. Rep. 55.007 n. Racc. 18.123, con sede legale in Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.I. 03140600176, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, **nella sua qualità di procuratrice speciale della società NEPAL S.R.L.**, società unipersonale costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede in con sede in Milano, Via San Prospero 4, codice fiscale e partita I.V.A. 10685930967, in virtù di procura speciale per atto del Notaio Dott. Luigi Cecala di Milano del 8 aprile 2019 n. 42.982/13.345 [redacted] Studio Legale NPL,

da una parte

[redacted] legale rappresentante pro tempore, con sede [redacted]

dall'altra parte

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tem[redacted]

dall'altra parte

di seguito, congiuntamente le "**Parti**",

PR[redacted]SSO CH[redacted]

A) NEPAL S.R.L., in forza di contratto di [redacted] in data 07/03/2019 con Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno B.C.C., ha acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 un portafoglio di crediti pecuniari individuabili "in blocco";

B) la predetta cessione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 33 del 19/03/2019;

C) tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti della so[redacted] C. S.N.C., nonché dei sigg.ri [redacted] (di seguito, i "**Debitori**"), identificato con codice univoco NDG. 6-1002482, con annessi privilegi, garanzie e accessori;

D) NEPAL S.R.L., con procura speciale per atto del Notaio Luigi Cecala in data 08/04/2019, Rep. n. 42.982, ha nominato procuratrice speciale GUBER BANCA S.P.A. per la gestione ed il recupero dei crediti oggetto della cessione anzidetta;

E) il credito nei confronti dei Debitori, come risulta dalle certificazioni ex art. 50 Tub., è portato dai seguenti rapporti:
- apertura di credito in conto corrente del 20 luglio 2004 con saldo residuo di € 110.497,54;
- mutuo fondiario del 03 agosto 2009 con saldo residuo di € 2.963.142,15;
- mutuo ipotecario del 13 giugno 2012 con saldo residuo di € 115.092,98;

(di seguito congiuntamente, il "**Credito**");

F) GUBER BANCA S.P.A., nella spiegata qualità, per il recupero del Credito, ha promosso le esecuzioni immobiliari riunite RGE n. 155/2020 e n. 10/2022 (di seguito, le **"Esecuzioni Immobiliari"**) avanti il Tribunale di Trento ed aventi ad oggetto il seguente compendio immobiliare di proprietà dei Debitori (di seguito, il **"Compendio Immobiliare"**):

[redacted]

nonché relativa quota della proprietà congiunta

[redacted]

G) sul Compendio Immobiliare risultano iscritte le seguenti ipoteche a garanzia del Credito:
ipoteca volontaria intavolata il 21/07/04 presso il Libro Fondiario di Fiera di Primiero sub G.N. 549/2004;
ipoteca volontaria intavolata il 17/08/09 presso il Libro Fondiario di Fiera di Primiero sub G.N. 829/2009;
ipoteca volontaria intavolata il 14/06/12 presso il Libro Fondiario di Fiera di Primiero sub G.N. 602/2012;
ipoteca volontaria, in estensione, intavolata il 30/12/15 presso il Libro Fondiario di Fiera di Primiero sub G.N.1224/2015;

H) i Debitori e la società [redacted] **rio Acquirente"**) hanno interesse a chiedere la sospensione delle Esecuzioni Immobiliari e, successivamente a stipulare il rogito di compravendita del Compendio Immobiliare, con i corrispettivi del quale definire a saldo e stralcio l'esposizione debitoria come precisata alla lett. E).

*****

Tutto ciò premesso [redacted] stipula e [redacted] viene quanto segue.

1) Le premesse costituiscono parte integ[redacted] del presente accordo.

2) Al fine di procedere al deposito dell'istan[redacted] di sospensione nelle Esecuzioni Immobiliari, viene pattuito il **versamento della somm[redacted] € 50.000,00**, da corrispondersi mediante bonifico bancario da effettuarsi entro e non olt[redacted] giorno **26/06/2023** sul conto corrente intestato a **NEPAL S.R.L.** [redacted] con causale "sospensione Esecuzioni Im[redacted]

A seguito dell'effettivo ed integrale incasso di tale importo, entro e non oltre il termine indicato, della sottoscrizione del presente accordo, della ricezione della documentazione antiriciclaggio corretta e completa, nei successivi 3 (tre) giorni lavorativi GUBER BANCA S.P.A. depositerà **istanza di sospensione per mesi 3** nelle Esecuzioni Immobiliari.
Resta inteso che tale somma verrà incassata al solo fine del deposito dell'istanza di sospensione e verrà trattenuta da NEPAL S.R.L. senza alcun onere di restituzione a chicchessia, per qualsiasi causa e/o motivo, inclusa la mancata sospensione delle Esecuzioni Immobiliari o la mancata stipula del rogito di compravendita del Compendio Immobiliare. Resta altresì inteso che GUBER BANCA S.P.A., nonché NEPAL S.R.L., la sua dante causa e lo Studio Legale NPL non assumono alcuna responsabilità per il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione.

3) Per la definizione a saldo e stralcio del Credito, viene pattuito il **versamento dell'ulteriore somma di € 1.635.485,23**, da corrispondersi entro e non oltre il giorno **28/06/2023** a mani dell'A[redacted] nte al rogito notarile di compravendita avente ad oggetto il Compendio Immobiliare, mediante i seguenti assegni circolari non trasferibili:

- di **€ 1.600.000,00**, intestato a **NEPAL S.R.L.**, a saldo e stralcio del Credito;
- di **€ 35.000,03**, intestato a **GUBER BANCA S.P.A.**, a titolo di contributo spese legali per l'attività transattiva svolta dallo Studio NPL nell'interesse di GUBER BANCA S.P.A., di cui € 28.688,55 per imponibile, oltre ad Iva per euro 6.311,48;
- di **€ 485,20**, intestato a **GUBER BANCA S.P.A.**, a titolo di rimborso dei costi relativi alla procura rilasciata a favore del delegato di GUBER BANCA S.A.A. per la partecipazione ed assistenza all'atto di cancellazione delle ipoteche.

In caso di mancata stipula entro e non oltre il giorno 28/06/2023 del predetto rogito, il presente accordo si intenderà risolto fermo in tal caso il diritto alla ritenzione della somma indicata al punto 2).

4) I Debitori ed il Promissario Acquirente dichiarano che la suddetta compravendita avverrà al prezzo complessivo di euro 1.836.485,23 e che tale sarà l'importo indicato nel rogito notarile.

5) Resta altresì inteso che tutti i pagamenti sopra indicati devono essere eseguiti tassativamente da soggetto non insolvente né soggetto a procedure concorsuali di sorta.

6) In adempimento agli artt. 17, 18, 19 e 20 del Decreto Antiriciclaggio, i Debitori ed il Promissario Acquirente hanno anticipato all'indirizzo di posta elettronica [redacted], il modulo di adeguata verifica della clientela integralmente compilato e firmato unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del soggetto pagante, oltre a tutta l'ulteriore documentazione indicata nel predetto modulo, con la precisazione che la mancata od omessa o incompleta compilazione di quest'ultimo potrà comportare il mancato perfezionamento del presente accordo e, da parte di Guber Banca S.p.A., anche gli adempimenti previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 231/2007 – Astensione.
Nel caso in cui, tuttavia, i pagamenti concordati ai punti 2) e 3) dovessero provenire da un soggetto diverso da quello indicato nel modulo AML trasmesso in anticipo, il soggetto pagante dovrà trasmettere all'indirizzo di posta elettronica [redacted], il modulo di adeguata verifica della clientela integralmente compilato e firmato unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale, oltre a tutta l'ulteriore documentazione indicata nel predetto modulo, con la precisazione che la mancata od omessa o incompleta compilazione di quest'ultimo potrà comportare il mancato perfezionamento del presente accordo e, da parte di Guber Banca S.p.A., anche gli adempimenti previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 231/2007 – Astensione.

7) Contestualmente alla consegna a mani dell'Avv. Paola Ferrari, in occasione del rogito innanzi al Notaio, di tutti gli assegni circolari sopra indicati al punto 3) e dell'accettazione scritta del presente accordo, della ricezione della documentazione antiriciclaggio corretta e completa, GUBER BANCA S.P.A.:
i) depositerà rinuncia agli atti esecutivi delle Esecuzioni Immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 629 c.p.c.. Il deposito della rinuncia agli atti esecutivi è subordinato al pagamento, da parte dei Debitori e del Promissario Acquirente, di tutte le eventuali spese rinvenienti dalle Esecuzioni Immobiliari (a titolo esemplificativo: Custode, Delegato, Ctu, ecc...) E' onere esclusivo dei Debitori e del Promissario Acquirente accertare l'esistenza e la quantificazione delle spese da saldare prendendo diretto contatto con i professionisti interessati. I Debitori ed il Promissario Acquirente assumono l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle predette spese, anche se sorte anteriormente al presente accordo, tenendo comunque indenne e manlevando Guber Banca S.p.a., Nepal S.r.l. e la sua dante causa da ogni relativa obbligazione. Nel caso in cui dette spese fossero anticipate da Guber Banca S.p.a. e Nepal S.r.l. dovranno essere rifuse direttamente alle stesse. Resta inteso che Guber Banca S.p.a., nonché Nepal S.r.l.,

la sua dante causa e lo Studio Legale NPL non assumono nessuna responsabilità in ordine all'effettiva estinzione delle predette Esecuzioni Immobiliari;
ii) sottoscriverà innanzi al notaio rogante, tramite il proprio procuratore, atto di **assenso alla cancellazione delle ipoteche** meglio individuate in premessa alla lett. G).
Resta inteso che è onere e cura del notaio rogante contattare il notaio che ha rilasciato procura a GUBER BANCA S.P.A. per farsene trasmettere copia, così come recuperare gli ulteriori documenti necessari per dar corso alla compravendita ed alla cancellazione ipotecaria quali, a titolo esemplificativo, la Gazzetta Ufficiale. I costi conseguenti alle suddette attività sono ad esclusivo carico dei Debitori e del Promissario Acquirente e non sono ricompresi negli importi previsti nel presente accordo.
Resta inteso che gli adempimenti ed i costi inerenti e derivanti dalla cancellazione delle suddette ipoteche restano a carico dei Debitori e del Promissario Acquirente, non essendo i relativi costi inclusi negli importi indicati nel presente accordo.

8) In virtù delle trattative intercorse e con l'esatto e puntuale adempimento del presente accordo, i Debitori ed il Promissario Acquirente danno atto di null'altro aver a che pretendere nei confronti di GUBER BANCA S.P.A., di NEPAL S.R.L., della sua dante causa, nonché dello Studio Legale NPL, per qualsiasi titolo o ragione, rinunciando altresì sin d'ora ad ogni azione, eccezione, domanda, richiesta, rivalsa e/o pretesa o iniziativa, per restituzione, rescissione, revisione, lesione o risoluzione, arricchimento, rimborso e/o indennizzo, giudizio e/o procedimento, anche se oggi non previsti o imprevedibili, per qualunque motivo e causa.

9) In aggiunta al pagamento dei costi e delle spese già concordati quanto a modalità e tempistiche al punto 7), restano anche integralmente a carico dei Debitori e del Promissario Acquirente, in via esclusiva, diretta ed anticipata, ed anche se sorti anteriormente al presente accordo, tutti gli ulteriori oneri, spese, imposte, costi, tasse (anche di registro), rinvenienti dalla sofferenza indicata in premessa, inclusi quelli di Conservatoria (inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancellazioni, restrizioni e annotamenti di iscrizioni ipotecarie, domande giudiziali, pignoramenti etc...).
Restano, altresì, integralmente a carico dei suddetti soggetti, tutte le eventuali spese rinvenienti o che dovessero essere dovute, in forza di provvedimenti giudiziali emessi in qualsiasi giudizio inerente la sofferenza in premessa indicata e non espressamente citate nel presente accordo, in cui Guber Banca Spa, Nepal Srl o le sue danti causa siano state parti costituite o contumaci.
I Debitori ed il Promissario Acquirente dovranno provvedere al pagamento entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta loro inviata da Guber Banca Spa e Nepal Srl, tenendo in ogni caso indenne e manlevando quest'ultime e la dante causa da ogni relativa obbligazione.

10) Con la sottoscrizione del presente accordo, la GUBER BANCA S.P.A. si impegna sino alla data del **30 giugno 2023** a:
i) non cedere, in tutto in parte, il Credito;
ii) non porre in essere operazioni, simili o analoghe, in tutto o in parte, oppure che siano, in ogni caso, confliggenti e/o incompatibili, con l'acquisto da parte del Promissario Acquirente della proprietà del Compendio Immobiliare;
iii) non partecipare e/o avviare altre trattative con qualunque soggetto diverso dal Promissario Acquirente, nonché ad interrompere quelle eventualmente già in corso;
iv) a mantenere strettamente riservati e a non divulgare i termini della potenziale compravendita del Compendio Immobiliare da parte del Promissario Acquirente e ogni elemento della relativa trattativa, l'esistenza stessa di tale trattativa, nonché le eventuali informazioni confidenziali di cui la scrivente sia già o dovesse in futuro venire in possesso con riferimento a tale trattativa, salvo sia espressamente richiesto dalla legge competente.

GUBER

Guber Banca SpA - Via Corfù, 102 - 25124 Brescia - Tel. 030.24.55.811
PEC: guber@legalmail.it - Sito: www.guber.it - Capitale sociale Euro 10.200.000 i.v.
P.IVA / C.F. e iscrizione del Registro Imprese di Brescia 03140600176 - REA n. 331397
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8074 - Codice ABI 3656.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Licenza P.S. ex art. 115 TULPS

11) Resta inteso che sono considerati **inadempimenti rilevanti** ai sensi dell'art. 1455 c.c.:
- l'inesatto, mancato o ritardato versamento di anche uno soltanto dei pagamenti come pattuiti ai punti 2) e 3), entro e non oltre le scadenze indicate;
- la mancata o incompleta produzione della documentazione antiriciclaggio prevista al punto 6) richiesta dalla Banca per tutta la vigenza dell'accordo e dei pagamenti pattuiti, nonché il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 231/2007;
- il mancato pagamento, nei modi ed entro i termini convenuti, delle spese come indicate al punto 7), nonché delle ulteriori spese, imposte, costi, oneri o tasse indicate al punto 9);
- la mancata stipula del rogito di compravendita entro e non oltre il 28/06/2023 oppure qualora il prezzo della compravendita indicato al punto 4) risultasse inferiore a quello dichiarato in rogito.

Verificatasi anche una soltanto delle predette fattispecie, GUBER BANCA S.P.A. e NEPAL S.R.L. avranno la facoltà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. e, quindi, di risolvere il presente accordo, con la conseguenza che le stesse non assentiranno alla cancellazione delle ipoteche di cui alla lett. G) delle premesse, ed avranno la più ampia facoltà di riassumere, proseguire e/o intraprendere ogni azione legale per la tutela ed il recupero dell'intero credito vantato, al netto degli eventuali pagamenti frattanto ricevuti, che verranno trattenuti in acconto s[illegible]gg[illegible]edito vantato nei confronti dei Debitori e senza alcun onere di restituzione a chic[illegible]ia, p[illegible]ualsiasi c[illegible]/o motivo ed avranno diritto alla ritenzione della somma indicata al pun[illegible]2), sen[illegible]l'altro a che pretendere nei confronti del Promissario Acquirente.
Le Parti si danno atto, altresì, che al ver[illegible]si [illegible]a o più cause di risoluzione nulla sarà comunque dovuto dal Promissario Acquirent[illegible]GUBER BANCA S.P.A. e NEPAL S.R.L. a titolo di risarcimento del danno.

12) Le parti escludono espressamente la natura novativa del presente accordo.
I legali delle parti rinunciano alla solidarietà ex art. 13 comma 8 Legge Professionale.
Il presente accordo annulla e sostituisce integralmente ogni precedente pattuizione tra le parti.

13) Con l'esatto e puntuale adempimento di tutto quanto pattuito nel presente accordo, su richiesta di parte, Guber Banca S.p.a. trasmetterà specifica quietanza liberatoria ai Debitori in relazione alla sofferenza NDG. 6-1002482 in premessa indicata, sicché il Credito si intenderà definitivamente saldato e stralciato.

Restiamo in attesa di cortese accettazione per iscritto.
Distinti saluti.
Brescia, 21/06/2023

GUBER BANCA S.P.A.

[redacted]

[redacted]

_____ _____

i "**Debitori**"

[redacted]

_____

[redacted]

_____

[redacted]

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata tra

[redacted] con studio

in 37137 [redacted]

[redacted] tato e difeso

d[redacted] etto anche

"creditore",

e tra

[redacted] nte in 37138

[redacted] appresentata

[redacted] innanzi detta

anche "debitore",

PREMESSO CHE

- é attualmente pendente avanti il Tribunale di Verona la procedura esecutiva immobiliar[redacted]63[redacted]9, G.E. d[redacted]anco Angelo, a carico del debitore, nella quale [redacted]ed[redacted] intervenuto con atto di intervento del 27-05-2019 per la s[redacted]mma di € 4.532,84;
- il credito del creditore si f[redacted]sul decreto ingiuntivo, non opposto e munito della provvisoria esecutività, n. 28/2019 D.I., 12361/2018 R.G., 9/19 Rep., 59/19 Cron., emesso in data 03-01-2019 dal Giudice di Pace di Verona nonché su pedissequo precetto del 25-01-2019;
- è intenzione del debitore rientrare nella posizione dietro la concessione da parte del creditore di una congrua dilazione di pagamento;
- d'altra parte, è intenzione del creditore concedere tale dilazione

nell'ottica di conseguire il pagamento della somma vantata come da predetto atto di intervento;

- è quindi intenzione delle parti comporre amichevolmente la controversia al fine di evitare l'alea connessa al giudizio e di regolare ogni pendenza tra loro in essere;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente accordo.

2) [redacted] Giorgio [redacted] di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento//00) in 18 rate mensili di € 250,00 (euro duecentocinquanta//00) al 10 di ogni mese con decorrenza dal 10-07-2019.

3) rimane inteso tra le p[redacted] che [redacted] mancat[redacted] rdato pagamento anche solo di una delle predette [redacted] co[redacted] la decadenza del debitore dal beneficio del termine, con p[redacted]ssibilità per il creditore di poter agire immediatamente per l'int[redacted]omma residua dovuta, al netto degli acconti ricevuti.

4) all'esito dell'integrale pagamento della somma predetta, il creditore si impegna ad abbandonare ogni azione di recupero sinora instaurata nei confronti del debitore.

5) le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto previsto nella presente scrittura non avranno reciprocamente alcunché a pretendere in relazione ad ogni domanda e/o ragione dedotta e non dedotta con il presente atto di transazione

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

tra:

[redacted]ilano

alla via[redacted]

E

OFFICINA IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Gerardo Macchi del Sette, con sede legale in Treviglio (BG) alla via Abate Crippa n. 45/D, Codice Fiscale 03257860167,

di seguito “le Parti”

premesso che

1) con contratto di locazione ad uso commerciale del 31 ottobre 2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Crema (CR) il 7 novembre 2018 al n. 003395 Serie 3T, Officina Immobiliare S.r.l. concedeva in locazione alla sig.ra [redacted]to in Sesto San Giovanni (MI), V[redacted] 50. Il predetto contratto pre[redacted]va [redacted]gli altri- [redacted]a locazione avrebbe avuto durata dal 01.01.2019 al 31.12.20[redacted]or[redacted]o tacito per i successivi n. 6 anni; che il canone di locazione, da corrisponde[redacted] rate mensili anticipate, sarebbe stato di euro 19.200,00 per l’anno 2019, di euro 24.000,00 per l’anno 2020, e di euro 26.400,00 dall’anno 2021; che il conduttore avrebbe potuto recedere liberamente dal contratto con preavviso di almeno n. 6 mesi.

2) Con raccomandata a mani datata 6 maggio 2019 la sig.ra ____ comunicava la propria volontà di recedere dal contratto, e in data 7 giugno 2019 riconsegnava l’immobile a Officina Immobiliare S.r.l..

3) Con lettera raccomandata di messa in mora datata 21 novembre 2019, Officina Immobiliare S.r.l., per il tramite dell’a[redacted][redacted]a di euro 5.856,00 relativa ai canoni scaduti e non pagati dei mesi di aprile 2019, maggio 2019 e giugno 2019, oltre ad euro 67,00 a titolo di imposta di registro dovuta per la registrazione della cessazione del contratto; con espressa riserva di agire altresì per il recupero dei canoni relativi al semestre di

preavviso (luglio/dicembre 2019).

4) Le parti come sopra generalizzate, per mero spirito conciliativo, intendono addivenire ad una definizione bonaria della vicenda alle condizioni di seguito prospettate.

* * *

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

b) L[redacted]a a versare a Officina Immobiliare S.r.l., che accetta, la somma omnicomprensiva di euro 3.500,00 a saldo e stralcio del debito di

cui al punto **3)** delle premesse.

c) Il pagamento dell'importo di euro 3.500,00 di cui al precedente punto **b)** avverrà in n. 2 rate: la prima di euro 2.000,00 entro e non oltre il 27 gennaio 2020, e la seconda di

euro 1.500,00 entro e non oltre il 20 marzo 2020, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: iban IT63 F[redacted]8.

d) Con l'avvenuto pagamen[redacted]lle somme di cui al precedente punto **b)** nei termini previsti al punto **c)** Officina Immobiliare S.r.l. [redacted]a avrà più a pretendere dalla sig.ra Sakai per qualsivoglia titolo e/o ra[redacted]e [redacted]ente e/o derivante dal contratto di locazione di cui al punto **1)** delle premesse.

e) Il presente accordo non ha efficacia novativa tra le Parti, ed il mancato o ritardato pagamento alle scadenze stabilite anche di una sola delle rate indicate nella presente scrittura comporterà di pieno diritto la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'immediata risoluzione della presente scrittura senza necessità di formalità alcuna, con l'effetto che Officina Immobiliare S.r.l. potrà procedere senza indugio al recupero coattivo del proprio credito di cui al punto **3)** delle premesse (canoni di aprile-maggio-giugno 2019, tassa di registro, canoni relativi al semestre di preavviso luglio/dicembre 2019), detratti gli acconti eventualmente versati.

f) Le Parti dichiarano e garantiscono la propria piena capacità di disporre dei diritti che formano oggetto del presente accordo transattivo e la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi compresi o riconducibili allo stesso.

g) Il presente accordo transattivo ha efficacia obbligatoria, piena e incondizionata tra le Parti, i loro aventi causa e successori dalla data della sua sottoscrizione.

h) Con la sottoscrizione del presente accordo transattivo le Parti dichiarano definitivamente superata, risolta, definita e transatta ogni questione inerente il titolo del presente accordo, rinunciando espressamente a far valere qualsivoglia diritto e/o pretesa azionati e/o azionabili in relazione alle questioni medesime siano esse passate, presenti o future.

i) Le Parti dichiarano e conc[illegible]no [illegible]l'aver stipulato il presente accordo transattivo non implicherà in alcun modo ric[illegible]noscimento [illegible]ondatezza oppure di infondatezza né quanto alle proprie pretese aziona[illegible] a[illegible]i, né quanto alle pretese azionate o azionabili dall'altra Parte.

Milano/Treviglio, 23 gennaio 2020

[redacted]

[redacted]

_____ _____

R.G. 1554-1/ /2024 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Luisa Vasile **-Presidente rel.**

dott. Guendalina Pascale **- Giudice**

dott. Francesco Pipicelli **- Giudice**

nel procedimento n. 1554-1//2024 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[redacted], nata a Cernusco sul Naviglio [redacted], residente in [redacted] con la assistenza e la rappresentanza dell'avv. Erica Vicentini, del Foro di Trento (C.F. VCN[redacted]8H61[redacted] E[redacted], con Studio Professionale in 38122 Trento, [redacted]razie[redacted]iusta procura alle liti in atti

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 6-12-24[redacted] per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in Cernusco sul Naviglio (MI) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento per un valore superiore ad E.50.000,00; in particolare, come evidenziato nella relazione particolareggiata, la ricorrente presenta la seguente situazione debitoria:

- principalmente verso la pubblica amministrazione per E.97.974,08=;

- e verso la società Grogu, cessionaria del credito Ubi Banca per E.83.191,31=. Trattasi del residuo dell'importo di mutuo non interamente soddisfatto con il ricavato dopo la messa all'asta dell'abitazione;

la posizione debitoria ammonta a complessivi E.181.165,39=;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che [redacted] è proprietaria di alcun bene immobile (*a causa del mancato pagamento del mutuo, nel 2020 la Banca ha iniziato una procedura esecutiva azionando l'ipoteca sull'immobile oggetto d'acquisto -Trib. Milano rge 931/20- che si è concluso con la vendita all'asta dell'immobile per E.18.100,00. Il decreto di trasferimento dell'immobile è del Dicembre 2*

unicamente di un reddito da lavoro in proprio come parrucchiera e sul punto sono stati depositati i modelli UNICO per gli anni 2021, 2022, 2023 da cui emerge un reddito netto mensile di E.1.500,00 circa;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv.Maurizio Ruta, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

valutato che possa essere nominato liquidatore il medesimo soggetto gestore nominato dall'OCC, che viene individuato nell'avv.Maurizio Ruta;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted]);

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Luisa Vasile;

nomina liquidatore avv.Maurizio Ruta;

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

I) chieda senza ritardo al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e/o pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Tiziana Torre;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Milano, 12/12/2024

Il Presidente Est.dott. Luisa Vasile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice est
dott. Cristiana Bottazzi - Giudice
nel procedimento n. 10/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[redacted], con l'avv. Marco Raimondi
- **ricorrente -**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto [redacted] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Verona e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ([redacted] lavoratrice dipendente ed il suo sovraindebitamento deriva principalmente da due mutui contratti per l'acquisto di abitazioni, l'uno dei quali in solido con l'ex convivente *more uxorio* [redacted] e l'altro in solido sempre con quest'ultimo,

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

oltre che con altri due soggetti. Anche il [redacted] ha presentato separato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio), sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 2 CCI;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che la stessa (come verificato dal gestore della crisi) è gravata da debiti immediatamente esigibili per almeno euro 260.844,60, a cui – non essendo titolare di beni mobili o immobili - non può evidentemente far fronte mediante le sue entrate periodiche (**reddito di euro 1.300,00** mensili circa, calcolato dividendo per 12 il reddito annuale complessivo nonché considerando che, per effetto dell'apertura della presente procedura, diverranno improcedibili le procedure esecutive presso terzi eventualmente pendenti e che, se già concluse con l'assegnazione al creditore procedente della quota di stipendio mensile futura, tale trattenuta dovrà cessare a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà comunicata al datore di lavoro; **assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00 mensili** versato dall'ex convivente [redacted]), da cui potrebbe essere ricavata una provvista ben inferiore a quella corrispondente debito;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Daniele Lo Presti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimononiale e reddituale della ricorrente, nonche l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC avv. Daniele Lo Presti;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi (euro 1.750,00 mensili circa), possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi e le entrate della ricorrente sino all'importo calcolato su base mensile (ossia dividendo per 12 tutte le entrate percepite in un anno a titolo di stipendio e di assegno di mantenimento per i figli) **di euro 1.750,00**, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted]

2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;

3) Nomina liquidatore l'avv. Daniele Lo Presti;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, se richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

6) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.750,00 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito e le altre entrate eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota indicata al punto precedente;

8) **dispone che il liquidatore**:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza alla debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **provveda entro 45** giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 [illegible]30 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 3.2.2023

Il Giudice Est. Il Presidente
dott. Luigi Pagliuca dott. Monica Attanasio

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

Tribunale di Milano

Sezione Fallimentare

II Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. 254/2022

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott. Carmelo Barbieri, ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato dai coniugi [redacted] rappresentati dall'Avv. [redacted], tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Marco Castagnaro;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Milano;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii., dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

considerato che i medesimi hanno proposto una domanda congiunta *ex* art. 66, co. 1, cc. ii.;

rilevato altresì che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativ[redacted]ad a[redacted]procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi [redacted]ve

rilevato che non sussistono le condizion[redacted]ativ[redacted]ll'art. 69 cc.ii., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque a[redacted]rec[redacted]a domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha[redacted]o determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal [redacted]nto che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rilevato dal Gestore nella [redacted]ria relazione, nelle costanti spese mediche per la cura delle figlie e nella incolpevole diminuzione del reddito familiare, ed in particolare: - nel 2011 è stata diagnosticata una malattia *fortemente invalidante* alla figlia maggiore, all'epoca ancora minorenne, [redacted], nella specie, *artrite reumatoide*; - nel 2017, è stato diagnosticato un disturbo dell'apprendimento alla figlia minore [redacted] - dal 2018 in poi, [redacted] non ha più potuto svolgere turni di lavoro straordinario, a seguito dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo dell'azienda per cui lavorava ([redacted], con conseguente perdita degli emolumenti; - nel 2019, è stata diagnosticata a [redacted] una *endometriosi debilitante* che l'ha costretta a *lunghi periodi di riposo* tramite *permessi non retribuiti* di astensione dal lavoro; - a causa di questi eventi, nel corso del decennio descritto, i ricorrenti hanno fatto ricorso a diverse linee di credito, alcune per finanziare le spese suddette, altre per sopravvenute opere di

ristrutturazione necessaria di natura straordinaria dell'abitazione, altre ancora per consolidare i primi finanziamenti ottenuti;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti sono titolari esclusivamente di due autovetture di valore modesto e di redditi prodotti dall'attività di lavoratore dipendente, per quanto riguarda [redacted], pari ad un importo mensile netto, per 14 mensilità, di circa euro 1.493,00, dedotta la quota di un 1/5 ceduta in garanzia, per euro 394,00 e, per quanto riguarda [redacted], pari ad un importo netto mensile medio, per 14 mensilità, di euro 700,00, dedotta la quota di un 1/5 ceduta in garanzia, per euro 211,00, oltre un assegno unico mensile INPS pari ad euro 375,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 176.691,76 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione, quantificate in euro 5.885,95), risultante all'esito dell'esame dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in circa 3.023,00 euro mensili, quantificate dagli stessi ricorrenti muovendo dall'importo costituente la soglia di povertà assoluta del 2021, calcolata alla luce degli indici Istat in considerazione del numero di componenti del nucleo familiare, a cui sono state sommate spese mediche e ulteriori spese ritenute necessarie sulla base di un'analisi – documentata – della media di spesa degli anni precedenti la domanda;

ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 66, co. 1 e 2, cc.ii., avendo il sovraindebitamento in esame *un'origine comune*;

rilevato che i debitori hanno present[redacted]ell'art. 67 cc.ii., un piano di durata quinquennale che prevede la corresponsione ai creditori di euro [redacted]400,00 [redacted] dodici mensilità, da versare entro il giorno 30 di ogni mese successivo all'omolog[redacted]pia[redacted] totale di euro 24.000,00, consentendo un pagamento integrale delle spese di proced[redacted]de[redacted]ri privilegiati, e un pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura, per quanto [redacted]iguarda quelli personali di [redacted] del 8,26% e, per quanto riguarda quelli perso[redacted]i [redacted] del 6,69%, ciò nel rispetto del principio della distinzione delle masse attive e passive;

ritenuto che una soddisfazione in percentuale differente dei creditori chirografari personali di ciascuno dei ricorrenti sia ammissibile in virtù dell'art. 66, co. 3, cc.ii. e che, nel caso di specie, è assicurata una maggiore soddisfazione dei creditori del ricorrente con maggiore attivo;

preso atto che la proposta prevede, altresì, ai sensi dell'67, co. 3, d.lgs. 14/2019, *la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno*;

esaminate le valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

rilevato che dalle stesse si evince una *costante prassi seguita da tutti gli intermediari creditizi coinvolti: con periodica quasi sistematica tutte le principali (per entità) linee sono state oggetto di plurime operazioni di consolidamento che a fronte della concessione di una (spesso piccola) disponibilità finanziaria immediata che ha consentito ai signori* [redacted] *di affrontare la momentanea contingenza hanno determinato un innalzamento notevolissimo dell'indebitamento complessivo che con l'andar del tempo ha reso insostenibile per le capacità reddituali dei debitori far fronte agli impegni assunti*;

ritenuto che il predetto esame ha determinato, a parere dell'OCC, una sproporzione *tra l'incidenza complessiva della rata ed il reddito dei Ricorrenti* con superamento dei parametri posti dall'art. 124-*bis* t.u.b., per tutti i finanziatori *che hanno concesso credito ai Debitori a decorrere dal 2018 in avanti*;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti dai coniugi [redacted];

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'Avv. Marco Castegnaro, OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro **trenta giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, con **espresso avvertimento** ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.milano.it a cura del medesimo professionista, Avv. Marco Castegnaro;

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di omologazione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il **divieto** a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, Avv. Marco Castegnaro, sentito il debitore, riferisce a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

che il Gestore della crisi – OCC, Avv. Marco Castegnaro comunichi ai datori di lavoro di Procopio [redacted] e agli organi della procedura di concordato preventivo, se [redacted] a cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto, ponendo i corrispondenti importi nella disponibilità della procedura secondo le modalità indicate dal medesimo Gestore.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, Avv. Marco Castegnaro, a cura della cancelleria.

Milano, 28/11/2022

Il Giudice designato

Dott. Carmelo Barbieri

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa dott.ssaLaura De Simone Presidente
dott.ssa Rosa Grippo Vincenza Agnese Giudice
Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 94-1/ /2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da [redacted], nata a [redacted] il [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. ERICA VICENTINI;

letto il ricorso in data 27.1.25, con il quale [redacted] ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

esaminata la documentazione [redacted]do

ritenuto che sussistono tutti i pre[redacted]upposti di cui [redacted]art. 269 CCI per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

evidenziato altresì che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore; ritenuto, infine, che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del debitore [redacted] residente in [redacted]
2. nomina Giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
3. nomina liquidatore l'OCC, dott./avv. Valentina Roberto;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
6. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
   a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
   b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
   c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
   d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
   e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

8. dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

a) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

b) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

c) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

9. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [redacted];

10. dispone che il liquidatore:

a) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando

anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

b) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

c) provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

d) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

e) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

11. dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
12. dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 30/01/2025

Il Giudice estensore
dott. ssa Rosa Grippo

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

N. 111/2022 R.G. Es. Imm.

Il G.E.,

letta l'istanza del debitore esecutato che precede;

visto la sentenza n. 58 2023 Tribunale di Vicenza, che ha disposto di apertura della liquidazione controllata nei confronti di [redacted];

P.Q.M.

dichiara la sospensione della presente procedura esecutiva.

Si comunichi.

Vicenza, 03/05/2023

Il G.E.

Maria Antonietta Rosato

54 / 2023 R. G.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona di:

- Dott. Giuseppe Limitone Presidente rel.

- Dott. Paola Cazzola Giudice

- Dott. Giovanni Genovese Giudice

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata prevista dagli artt. 268ss CCII presentato il 15.3.2023 da [redacted], nata a Valdagno (VI), il [redacted], nato a Recoaro Terme (VI) [redacted], entrambi residenti in Recoaro Terme (VI), [redacted], con la difesa dell'avv. [redacted]ndi di Trento, presso il cui Studio è eletto domicilio (come da mandato in atti) e con l'assistenza dell'avv. [redacted]in, in veste di Gestore ed Organismo di Composizione della Crisi;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- rilevato che i ricorrenti svolgono l'attività di: "*lavoro dipendente*" e che sono assoggettabili alla procedura concorsuale di liquidazione controllata;

- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- rilevato che dagli atti risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta;

- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: "Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.";

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di [redacted], nata a Valdagno (VI), il [redacted];

nomina giudice delegato il Dr. Giuseppe Limitone;

nomina liquidatore l'a[redacted]

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, o esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

- **dispone** che le somme oggetto della cessione del quinto del reddito/pensione/TFR siano da oggi acquisite all'attivo a disposizione della massa dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di

restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 (si applica l'art. 10, co. 3);

_____ **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei seguenti autoveicoli:

- FIAT [redacted]
- FIAT

il cui valore d'uso supera il valore di realizzo; il provvedimento è a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

_____ - **fissa**, ex art. 146, co. 1, lett. b), il limite dell'intero reddito attuale, per il mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia (salvo futura diversa indicazione da parte del liquidatore);

_____ **dispone** l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, nonché presso il registro delle imprese;

_____ **ordina**, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

_____ **ordina** la notificazione a cura del Liquidatore della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 30.3.2023.

Il Presidente est.

Dr. Giuseppe Limitone

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice est
dott. Cristiana Bottazzi - Giudice
nel procedimento n. 9/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[redacted], con l'avv. [redacted]

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dal [redacted] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Verona e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il [redacted] è lavoratore dipendente ed il suo sovraindebitamento deriva principalmente da due mutui contratti per l'acquisto di abitazioni, l'uno dei quali in solido con l'ex

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

convivente *more uxorio* F[redacted]'altro in solido sempre con quest'ultima, oltre che con altri due soggetti. Anche la [redacted] ha presentato separato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio), sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 2 CCI;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso (come verificato dal gestore della crisi) è gravato da debiti immediatamente esigibili per almeno euro 260.036,21 (che potrebbero ammontare sino al maggior importo di euro 510.036,21, qualora risultassero sussistenti debiti della società [redacted] di [redacted] e c, per la quale il ricorrente aveva prestato fideiussione sino all'importo di euro 250.000,00: la circostanza sarà appurata a seguito della verifica dello stato passivo), a cui non può evidentemente far fronte mediante i suoi beni (autovettura del valore stimato di euro 5.700,00; somme accantonate dal datore di lavoro per euro 5.173,00 a seguito di pignoramento, che entreranno nella disponibilità del ricorrente a seguito dell'apertura della presente procedura; euro 1.103,00 giacenti sul conto corrente) ed il suo reddito (**euro 2.500,00** mensili circa tra stipendio e pensione di invalidità. Il tutto considerando che, per effetto dell'apertura della presente procedura, diverranno improcedibili le procedure esecutive presso terzi eventualmente pendenti e, se già concluse con l'assegnazione al creditore procedente della quota di stipendio mensile futura, la trattenuta dovrà cessare a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà comunicata al datore di lavoro), da cui potrebbe essere ricavata una provvista ben inferiore al suddetto ingente debito;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Daniele Lo Presti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimononiale e reddituale del ricorrente, nonche l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC avv. Daniele Lo Presti;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

ordinarie e straordinarie nell'interesse dei due figli conviventi con la madre ed il residuo per per il proprio mantenimento), possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo calcolato su base mensile (ossia dividendo per 12 tutte le entrate percepite in un anno a titolo di stipendio, pensione di invalidità e ad ogni altro titolo sopravvenuto) di **euro 2.100,00**, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto opportuno precisare: a) che del patrimonio da liquidare dovranno far parte anche la giacenza esistente sul conto corrente Banco BPM (euro 1.103,00 secondo quanto indicato in ricorso), nonché le somme per euro 5.173,00 che il datore di lavoro aveva accantonato a seguito di pignoramento presso terzi e che dovranno essere invece corrisposte al ricorrente. Tali importi dovranno essere versati dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura che il liquidatore aprirà immediatamente; b) non può essere esclusa dalla liquidazione l'autovettura Renault Clio tg. [redacted] potendosi solo, al fine di agevolare gli spostamenti nel corso della procedura, consentirne l'utilizzo da parte del ricorrente, con obbligo di consegnarla al liquidatore per la vendita nel momento in cui – come da tempistiche che dovranno essere precisate nel redigendo pr[illegible]m[illegible] di liqui[illegible]zione – ne sarà prevista l'alienazione secondo modalità com[illegible]petiti[illegible]e per legge;

considerato che nel dispositivo pu[illegible] se[illegible]esso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted], nato a Nogara (Vr) il [redacted]

2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;

3) Nomina liquidatore l'avv. Daniele Lo Presti;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, a semplice richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; in particolare ordina al ricorrente di versare immediatamente sul conto corrente intestato alla procedura che il liquidatore aprirà: a) la giacenza esistente sul conto corrente Banco BPM (euro 1.103,00 secondo quanto indicato in ricorso), b) le somme per euro 5.173,00 che il datore di lavoro aveva accantonato a seguito di pignoramento presso terzi;

6) Autorizza il ricorrente a continuare ad utilizzare l'autovettura Renault Clio tg. [redacted], con obbligo di consegnarla immediatamente al liquidatore per la vendita nel momento in cui – come da tempistiche che dovranno essere precisate nel redigendo programma di liquidazione – ne sarà prevista l'alienazione secondo modalità competitive come per legge;

7) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.100,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

8) **dispone che il liquidatore**:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e la trascriva presso il PRA quanto alla vettura Renault Clio tg. [redacted]. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza [illegible] ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (considerando anche quelli della fallita [redacted] a favore dei quali il ricorrente si era costituito fideiussore), ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c7306b9ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; nel programma dovrà essere specificato anche il momento in cui si procederà alla vendita della vettura Renault Clio tg. [redacted];
- **provveda entro 45** giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto de[illegible]ua[illegible]stione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liq[illegible]atore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al re[illegible]ar[illegible]ace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti n[illegible]ssari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 3.2.2023

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5
Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684057b3b225a84b

SENT. 27/2022 N.
A.C [redacted]2 N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Adriana De Tommaso	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. [redacted]2, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n.** [redacted]2 instaurato su ricorso di:

con l'avv. [redacted]

DEBITORE

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della

documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato [redacted], e conseguentemente:

a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;

b) nomina liquidatore l'OCC;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale (tramite l'operatore Astalegale.net s.p.a.);

g) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Trento, 22 SET. 2022

Il giudice estensore [redacted]

Il presidente [redacted]

IL CANCELLIERE
Luca Moser

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Trento, 26 SET 2022
[redacted]

[redacted]

TRIBUNALE DI TRENTO

Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Procedimento unitario n. 6/2022

Debitore: [redacted]

Procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. [redacted]

* * *

Il giudice delegato,

letta l'istanza dell'OCC depositata il 18 ottobre 2022, recante l'istanza del debitore ai fini di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i.;

vista l'entità del reddito percepito dal debitore, costituito da somme percepite a titolo di retribuzione, e considerato che lo stesso vive da solo;

preso atto che curatore non segnala altri redditi del debitore, ma chiede l'OCC indicazioni circa i ratei della 13a e 14a mensilità;

ritenuto di determinare il limite in relazione a dodici ratei mensili, con ciò immediatamente correlando i bisogni del debitore alla reale anche durata dell'anno, tenendo conto che nella stessa istanza del debitore si fa riferimento alle concrete esigenze mensili, e non essendo del resto preventivabile se ed in che misura il debitore accederà, in futuro, a contratti che prevedono mensilità ulteriori rispetto alla dodicesima;

visto l'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i.,

fissa allo stato in euro 1.195,00 netti mensili, per dodici mensilità, quanto della retribuzione spettante al debitore occorre al mantenimento suo e che non è pertanto compreso nella liquidazione ai sensi del cit. articolo;

dispone che il datore di lavoro versi la differenza tra la predetta somma e il totale netto mensile, oltre al totale netto delle mensilità ulteriori rispetto alla dodicesima, all'ecc, secondo le indicazioni ; di quest'ultimo

invita a verificare periodicamente le condizioni di vita ed economiche del sovraindebitato. l'ecc

Trento, 16 novembre 2022

Il giudice delegato

R.P.U. 17/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SIENA

Sezione Civile e Concorsuale

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marianna Serrao Presidente

dott.ssa Valentina Lisi Giudice

dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatore est.

nel procedimento unitario n. 17/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:

[redacted]

residente in [redacted] con il patrocinio dell'avv. Erica Vicentini del foro di Trento, come da procura in atti

ricorrente in proprio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 20.2.2024 dalla debitrice in proprio, con il patrocinio dell'avv. Erica Vicentini e con l'assistenza del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Patrizia Sideri;

visti altresì i chiarimenti e la documentazione integrativa depositati in data 20.3.2024;

dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all'audizione della ricorrente e dell'OCC all'udienza del 28.3.2024 e all'udienza di rinvio, su

richiesta congiunta dell'OCC e dell'istante, del 16.5.2024, riservando all'esito di riferire al collegio per la decisione;

osserva

Anzitutto, deve ritenersi la competenza territoriale di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. a) CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice è in Radicofani (SI), come risulta dalla documentazione in atti.

Inoltre, la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 2, co. 1, lett. c del CCII come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»)", avendo la stessa maturato un'esposizione debitoria indicata in € 363.588,48, derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa, a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell'OCC.

Quanto ai requisiti dimensionali, svolgendo la ricorrente attività di impresa individuale, dalla documentazione fornita (v. esposizione debitoria emersa dall'istruttoria e dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di imposta, in atti) non risultano superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente al deposito della domanda.

Infine, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e l'OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In merito all'attivo, la ricorrente è titolare di un'impresa individuale che svolge attività di agenzia immobiliare, dal cui utile viene retratto il reddito della debitrice stessa, al netto delle spese di mantenimento e dei costi di gestione, sicché nella memoria integrativa la ricorrente stessa ha evidenziato che la domanda di apertura della liquidazione controllata presentata è fondata sul mantenimento dell'attività di impresa.

Sul punto, deve sin da ora precisarsi che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali

indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso (e in questo senso devono ritenersi del tutto inconferenti i riferimenti contenuti nel ricorso introduttivo al "*piano*" o alla "*proposta*"), da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268, co. 4, CCII , che esclude dalla liquidazione "*i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile*", "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*", nonché "*i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile*" e *"le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*". Inoltre, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, il Tribunale può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in presenza di gravi e specifiche ragioni.

Invero, non è prevista, con riferimento alla liquidazione controllata, una "*proposta*" da parte del debitore soggetta ad omologa del tribunale, invece prevista per le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento, sicché non spetta al debitore indicare quali beni possano essere messi a disposizione della massa, stante il richiamato carattere universale della procedura, ma dovranno essere appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio della debitrice (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge e non essendo stati indicati, nella specie, beni strumentali di proprietà della debitrice.

Ciò posto, ritiene il tribunale che il mantenimento dell'attività d'impresa individuale svolta dall'odierna ricorrente non sia in astratto incompatibile con il dato normativo (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Perugia, sent. n. 10/2023 del 13.2.2023; Tribunale di Modena, sent. n. 43/2023 del 7.4.2023).

Nel caso di specie, peraltro, non deve procedersi all'adozione di un provvedimento che dispone l'esercizio provvisorio, in analogia con la procedura maggiore (ritenuta applicabile da una parte della giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Bologna del 14 giugno 2023), trattandosi piuttosto della prosecuzione dell'attività di impresa individuale, caratterizzata dal lavoro svolto dalla medesima ricorrente, da cui quest'ultima trae il proprio sostentamento e che costituisce, alla luce della composizione del patrimonio della ricorrente, così come ricostruito dall'OCC, una

parte rilevante dell'attivo da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori (per almeno un triennio).

Tuttavia, quanto alla durata della procedura, che la ricorrente "propone" per un periodo di tre anni, deve osservarsi che non spetta al debitore indicare la durata della procedura; spetta infatti al liquidatore, nell'espletamento dell'incarico ad esso affidato e sotto la vigilanza del giudice delegato (v. art. 272 CCII), determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione delle ragioni creditorie e nel contempo assicurando la ragionevole durata della procedura, fermo restando il venire meno dell'apprensione delle quote di reddito qualora, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione (v. C. Cost., sent. 6/2024).

Inoltre, posto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia deve essere in concreto determinato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di impresa, deve sin da ora evidenziarsi che i costi di gestione potranno essere sostenuti soltanto se coperti dai ricavi dell'impresa (e, dunque, senza aggravio di spese per la procedura) e che i ricavi, al netto dei suddetti costi, dovranno essere integralmente messi a disposizione dei creditori nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, detratta la somma necessaria a coprire il fabbisogno familiare, che sarà fissata dal giudice delegato, al quale è altresì rimessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore, la regolamentazione della prosecuzione dell'attività di agenzia immobiliare esercitata dalla debitrice.

Ciò posto, in ogni caso, l'attività di impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del nominando liquidatore, il quale dovrà in particolare verificarne i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi (parimenti oggetto di verifica da parte del liquidatore) e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori (e non, quindi, la sola quota fissa indicata nel ricorso e nella relazione).

Quanto al passivo illustrato nel ricorso, invece, deve precisarsi che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII. Sul punto, deve peraltro essere evidenziato, a fronte dell'indicazione in ricorso tra le spese prededucibili anche la

somma di € 1.437,20 per "*compensi advisor*" e della richiesta di pagamento in prededuzione delle spese di procedura e delle spese legali come da notula depositata, che la prededuzione è prevista dalla legge soltanto per i crediti dei gestori OCC, non anche per le spese legali e per quelle degli *advisor*, che dunque esulano dal rango dei creditori prededucibili ai sensi di legge.

Spetterà, inoltre, al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell'art. 272 CCII, alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine al carattere universale della presente procedura.

È rimesso altresì al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l'esercizio ai sensi dell'art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, sicché il liquidatore stesso provvederà a verificare le eventuali azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi.

Da ultimo, a fronte della richiesta della ricorrente di disporre l'immediata sospensione di tutte le procedure giudiziali in corso e inibizione ad attivarne nuove e ulteriori, deve osservarsi che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII.

Quanto alla nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale "*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*", sicché nella specie può confermarsi il professionista nominato dall'OCC anche quale liquidatore.

Deve, peraltro, sin da ora precisarsi che il compenso unitario spettante, quale OCC e quale liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese eventualmente anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura, ma nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 (v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Siena, 31 maggio 2024).

Infatti, deve rilevarsi che: la determinazione di compenso e rimborsi spese spettanti all'organismo di gestione della crisi avviene secondo le disposizioni del capo III (art. 14 e 15); l'unica norma dedicata alla liquidazione del patrimonio è l'art. 18, la quale non distingue tra

compenso relativo alla fase antecedente all'apertura e compenso per la fase posteriore; anche con riferimento alle altre procedure, si ricava il principio per cui al gestore spetta un compenso unitario anche per la fase successiva all'omologa, anche nel caso in cui vi sia un'attività liquidatoria (la cui presenza incide solo sulle specifiche modalità di determinazione del compenso), e nel caso in cui venga nominata una seconda figura quale liquidatore il compenso rimane unico, ma viene suddiviso in maniera proporzionale (art. 17, co. 2). Sicché, il compenso dei liquidatori e dell'OCC risulta unitario e deve essere oggetto di liquidazione da parte del giudice delegato.

Infine, ai sensi della lettera f) della stessa norma, il Tribunale "*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese*".

Nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno e che la presente sentenza sia altresì pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l'attività svolta dalla debitrice.

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [redacted] e residente in [redacted]

nomina

quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell'Unto;

nomina

quale liquidatrice la dott.ssa Patrizia Sideri, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandola ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

rimette

alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza della liquidatrice, la quale avrà cura di verificare le spese indicate quali necessarie dalla ricorrente;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone

che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura, tra cui l'eccedenza derivante dall'attività di impresa, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non

sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale, nonché alla trasmissione della presente sentenza al Registro delle Imprese per la pubblicazione;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti, all'OCC e al liquidatore.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell'Unto.

La giudice rel. ed est.

(*dott.ssa Marta Dell'Unto*)

La Presidente

(dott.ssa Marianna Serrao)

N. R.G. 12/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 12 L 3/2012

Il Giudice Designato, Dott. Carmelo Barbieri,

Vista la proposta di accordo ex artt. 7 ss L. n. 3/2012 depositata in data da [redacted] (C.F. [redacted], residente a Milano, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] con l'ausilio del dott. [redacted], quale Gestore della Crisi;

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

Considerato che la proposta del ricorrente a fronte di un passivo complessivamente pari ad euro 379.566,11, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione di un attivo complessivo di euro 63.531,00 con le seguenti modalità:

- messa a disposizione dell'importo di € 11.971,00, derivante dalla liquidazione dei rapporti finanziari e del bene mobile registrato costituito da Motociclo Vespa PX 125 del valore indicato in euro 500,00:
- messa a disposizione della procedura, per la prima mensilità dalla data di omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, della somma di €. 2.000,00;
- messa a disposizione della procedura, per la durata di cinquantanove mensilità (la durata del piano è quinquennale), successive alla prima, dell'importo mensile di €. 840,00, per un totale di periodo pari ad €. 49.560,00, a fronte di un reddito atteso di euro 2.250,00 in linea con la media degli ultimi anni;

rilevato che le operazioni di liquidazione dovranno aver luogo mediante ricorso a procedure competitive;

Considerato che all'udienza del 7 novembre 2022, fissata ai sensi dell'art. 10 l. n. 3 del 2012, il Gestore della crisi, dott. Angeretti, dava atto dell'intervenuto raggiungimento dell'accordo, dal momento che la proposta era stata trasmessa a tutti i creditori a mezzo PEC nel rispetto del termine assegnato, che erano pervenuti voti favorevoli, formulati espressamente ovvero per silenzio assenso, per euro 333.009,14 (pari al 87,51% dei crediti ammessi al voto), e voti contrari per euro 46.556,97 (pari al 12,26% dei crediti ammessi al voto);

Firmato Da: BARBIERI CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 14ff8a5713831baae176c94e9b7ed133

Considerato che il predetto Gestore della crisi comunicava quindi ai creditori la relazione di cui all'art. 12 l. n. 3 del 2012, senza che questi ultimi comunicassero al Gestore alcuna contestazione o osservazione;

Rilevato che all'esito delle predette comunicazioni il Gestore della crisi, depositava l'attestazione definitiva di fattibilità del piano;

Ritenuto pertanto che non essendo la domanda di omologazione accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

Considerato che non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [redacted]

dispone che l'OCC nominato, dott. [redacted], risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso nonché sul rispetto di quanto disposto con il presente decreto, comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura e spese del ricorrente;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonchè al Gestore della crisi, con le prassi d'uso;

manda al Gestore della crisi di comunicare il presente provvedimento ai creditori concorsuali. Milano, 23 novembre 2022

Il Giudice Designato
dott. Carmelo Barbieri

Firmato Da: BARBIERI CARMELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 14ff8a5713831baae176c94e9b7ed133

N. R.G. 10/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 12BIS L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

vista la proposta di accordo ex art. 7 e ss. L. n. 3/12 presentata da [redacted].F. (C.F [redacted]) e residente in Cormano (MI), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], quale Gestore della Crisi;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

considerato che la proposta del ricorrente a fronte di un passivo complessivo di euro 426.242,09 interamente dovuto in favore del creditore pubblico Agenzia delle entrate riscossione, oltre le spese di procedura in prededuzione, prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione di un attivo complessivamente pari ad euro 125.000,00, con le seguenti modalità:

• euro 50.000,00, entro dieci giorni dalla definitività dell'omologa, attraverso un finanziamento (in funzione dell'esecuzione del piano) chiesto e ottenuto (e già erogato) da ING Bank S.p.A.;

• euro 40.000, entro due mesi dalla data in cui l'omologazione dell'accordo diverrà definitiva, mediante il ricavato della vendita, al coniuge separato, della quota pari al 50% della nuda proprietà degli immobili di proprietà del ricorrente;

• euro 15.000,00, entro dieci giorni dalla data in cui l'omologazione dell'accordo diverrà definitiva, che saranno corrisposti dal padre del ricorrente, a titolo di finanza esterna (tale somma risulta già nella disponibilità del Gestore della crisi);

• euro 20.000,00, entro dieci giorni dalla data in cui l'omologazione dell'accordo diverrà definitiva, che saranno corrisposti dalla compagna del ricorrente, del pari a titolo di finanza esterna;

Considerato che la proposta prevede:

a) il soddisfacimento integrale del credito prededucibile (ivi compresa ING Bank S.p.A. che sarà soddisfatta fuori piano, ferme i profili critici in punto di prededucibilità del credito in parola evidenziati nel decreto di apertura della procedura e di cui ING Bank S.p.A. ha preso atto con dichiarazione prodotta in atti il 1 settembre 2022);

b) il soddisfacimento di Agenzia delle Entrate Riscossione nella misura del 25,39% per il credito privilegiato ipotecario;

c) il soddisfacimento di Agenzia delle Entrate Riscossione in misura integrale per il credito assistito dal privilegio mobiliare di cui ai gradi 7 e 18 dell'art. 2778 c.c.;

d) il soddisfacimento di Agenzia delle Entrate Riscossione nella misura del 14,15% circa, per il credito assistito dal privilegio mobiliare di cui al grado n. 19 art. 2778 c.c.;

considerato che la proposta di accordo risulta assentita, anche nelle forme del silenzio assenso, dalla totalità dei creditori;

rilevato che l'Agenzia delle entrate di Milano, la quale originariamente lamentava la mancata comunicazione anche nei suoi confronti del decreto di apertura della procedura (trasmesso unicamente all'Agenzia per la riscossione), manifestava successivamente al Gestore della crisi la propria volontà di aderire alla proposta e non svolgeva quindi alcuna osservazione relativamente alla relazione del Gestore redatta e comunicata a norma dell'art. 12 della l. n. 3 del 2012;

considerato che la domanda di omologazione deve dirsi pertanto non accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo, da ultimo attestata dal Gestore con la relazione depositata il 28 ottobre 2022;

Considerato che non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [redacted]

dispone che il Gestore della crisi nominato, avv. [redacted], risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura del Gestore della crisi e a spese dei ricorrenti;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonchè al

Gestore della crisi, con le prassi d’uso.

Milano, 28 ottobre 2022

Il Giudice Designato

Dott. Carmelo Barbieri

R.G. 187-1/2024 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Vicenza

Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa	Paola Cazzola	Presidente
dott.ssa	Silvia Saltarelli	Giudice rel.
dott.ssa	Aglaia Gandolfo	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al R.G. n. 187-1/2024 P.U.

da

[redacted] con l'assistenza dell'OCC avv. Valentina Bergamin

Ricorrente

Visto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 17.6.2024, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e segg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevato che la ricorrente svolge attività di lavoro subordinato ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che la ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che la ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione l'autovettura [redacted], in quanto necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

ritenuto che, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc…), la procedura debba rimanere aperta fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII, in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII, nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted];

nomina giudice delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;

nomina Liquidatore avv. Valentina Bergamin;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile della ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura [redacted], con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 04/07/2024

Il Giudice est.	Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli	dott.ssa Paola Cazzola

N. R.G. 40-1/2025 P.U.

Tribunale Ordinario di Rovereto

Il Giudice dott. Michele Cuccaro visto il ricorso sub n. R.G. 40-1/2025 proposto da [redacted], nato a Mori (TN) il [redacted], nata a Riva del Garda [redacted] o [redacted] H, nato a Coredo (TN) [redacted] nata a Rovereto (TN) [redacted] 8, tutti difesi dall'avv. Erica Vicentini del Foro di Trento, volto ad ottenere l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII; vista la relazione particolareggiata dell'OCC; considerato che ad un primo scrutinio la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili in quanto rispettosi delle prescrizioni di cui all'art. 67 e ss. CCII, ferma ogni successiva, ulteriore valutazione in ordine all'effettiva natura consumeristica della complessiva esposizione debitoria del ricorrente; visto l'art. 70 CCII

dispone

la pubblicazione di proposta e piano nel sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

vista la richiesta in tal senso formulata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII

dispone

il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori fino alla conclusione del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Rovereto, 6/10/2025

Il Giudice

dott. Michele Cuccaro

N. R.G. 917/2022

TRIBUNALE di PADOVA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 917/2022

tra

[redacted]

RICORRENTE

RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

INPS

RESISTENTI

Oggi 06/05/2025 ad ore _11.00__all'udienza virtuale a trattazione scritta

per [redacted]

per RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE l'Avv. CRITELLI LUIGI

per INPS l'avv.Sica

I procuratori delle parti han[illegible]ep[illegible]to note s[illegible]te autorizzate.

il G.L.preso atto, si ritira in camera di con[illegible]

Al termine della camera di consiglio [illegible]sse[illegible]parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Maurizio Pascali

Firmato Da: PASCALI MAURIZIO FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 566d299d15098685

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n. 917/2022 R.G., promossa da

[redacted]

ricorrente

contro

RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE (avv. CRITELLI LUIGI)

Convenuto

INPS
Convenuto

OGGETTO: pignoramento presso terzi relativo ad avvisi di addebito.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

_Il ricorrente proponeva ricorso allegando che in data 27.04.2022 l'AdE Riscossione notificava ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 all'odierna ricorrente l'atto di pignoramento presso terzi nr. 077 64 2022 00001216/001 relativa, tra le altre, ad alcune cartelle di pagamento/avvisi di addebito asseritamente notificate alla medesima negli anni precedenti ed afferenti a presunte omissioni contributive previdenziali ed assistenziali;
- che nella specie trattavasi dei seguenti atti:
1. cartella di pagamento nr. 077 2010 0018860483 000 asseritamente notificata in data 4.5.2011 recante, tra l'altro, anche l'importo di euro 1.426,59 a titolo di

Firmato Da: PASCALI MAURIZIO FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 566d299d15098685

contributi INPS, IVS proporzionali commercianti e somme aggiuntive afferenti all'anno 2006 oltre ad interessi di mora, compensi di riscossione e diritti di notifica;
2. cartella di pagamento nr. 077 2011 0012154661 000 asseritamente notificata in data 12.7.2011 recante l'importo di [redacted] a titolo di contributi INPS, IVS proporzionali commercianti e somme aggiuntive afferenti all'anno 2007 oltre ad interessi di mora, compensi di riscossione e diritti di notifica;
3. cartella di pagamento nr. 077 2012 0002066063 000 asseritamente notificata in data 21.03.2012 recante, tra l'altro, anche l'importo [redacted] a titolo di contributi INPS, IVS proporzionali commercianti e somme aggiuntive afferenti all'anno 2008 oltre ad interessi di mora, compensi di riscossione e diritti di notifica;
4. avviso di addebito nr. 377 2012 0000829053 000 asseritamente notificato in data 6.6.2012 recante l'importo complessivo di [redacted] titolo di contributi previdenziali IVS fissi e sanzioni INPS afferenti agli anni 2010 e 2011;
5. avviso di addebito nr. 377 2012 0003139291 000 asseritamente notificato in data 8.1.2013 recante l'importo complessivo d[redacted] a titolo di contributi previdenziali IVS fissi e sanzioni INPS afferenti agli anni 2011 e 2012;
6. avviso di addebito nr. 377 2013 0000387787 000 asseritamente notificato in data 13.5.2013 recante l'importo complessivo d[redacted] a titolo di contributi previdenziali IVS fissi e sanzioni INPS afferenti agli anni 2012 e 2013;
7. avviso di addebito nr. 377 2013 0003534427 000 asseritamente notificato in data 10.3.2014 recante l'im[redacted]essivo di [redacted] titolo di contributi previdenziali IVS fissi e sanzioni INPS afferenti agli anni 2012 e 2014;
8. avviso di addebito nr. 377 2014 [redacted]00 asseritamente notificato in data 10.7.2014 recante l'importo comple[redacted]titolo di contributi previdenziali IVS fissi e sanzioni INPS afferenti agli anni 2013 e 2014;
9. avviso di addebito nr. 377 2014 [redacted]057981 000 asseritamente notificato in data 3.11.2014 recante l'importo complessivo di [redacted] titolo di contributi previdenziali IVS fissi e sanzioni INPS afferenti agli anni 2013 e 2014;
10. avviso di addebito nr. 377 2014 0004371309 000 asseritamente notificato in data 9.2.2015 recante l'importo complessivo di [redacted] a titolo di contributi previdenziali su eccedente minimale e sanzioni INPS afferenti agli anni 2007 e 2014;
11. avviso di addebito nr. 377 2014 0005413515 000 asseritamente notificato in

data 14.3.2015 recante l'importo complessivo d[redacted] a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuali entro minimale e sanzioni INPS afferenti agli anni 2014 e 2015;
12. avviso di addebito nr. 377 2015 0002030419 000 asseritamente notificato in data 27.11.2015 recante l'importo complessivo d[redacted] a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuali entro minimale e sanzioni INPS afferenti agli anni 2014 e 2015;
13. avviso di addebito nr. 377 2016 0001486247 000 asseritamente notificato in data 17.06.2016 recante l'importo complessivo di [redacted] titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale entro minimale e sanzioni INPS afferenti agli anni 2015 e 2016;
14. avviso di addebito nr. 377 2016 0003732504 000 asseritamente notificato in data 27.12.2016 recante l'importo complessivo di [redacted] titolo di

Firmato Da: PASCALI MAURIZIO FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 566d299d15098685

contributi previdenziali IVS fissi/percentuale entro minimale e sanzioni INPS afferenti agli anni 2015 e 2016; 15. avviso di addebito nr. 377 2017 0002477787 000 asseritamente notificato in data 14.11.2017 recante l'importo complessivo di [redacted] a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale entro minimale e sanzioni INPS afferenti agli anni 2016 e 2017. Eccepiva il difetto di notifica degli atti e la conseguente prescrizione del credito sotteso precedentemente alla notifica dell'atto di pignoramento. Si costituiva l'INPS eccependo il difetto di legittimazione e nel merito insistendo per il rigetto del ricorso. Si Costituiva AG.Entrate Riscossione eccependo la decadenza dalle ecccezioni formali e insistendo per il rigetto del ricorso. La causa viene trattata per iscritto con note autorizzate. Preliminarmente si osserva che le Sezioni Unite si sono occupate dell'impugnabilità del ruolo. La questione trattata dalle SS.UU.(s 19704/15) attiene alla ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata (e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo). Può esistere secondo le SS.UU. un interesse del contribuente ad impugnare il "contenuto" del documento stesso, ossia gli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati. a tesi cd. "negazionista" – la quale escludeva l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella di pagamento – si fondava sul rilievo che la richiesta al concessionario di copia dell'estratto di ruolo non avrebbe potuto comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta (ancorché per asserito difetto di notifica). La Corte di legittimità precisò che i termini decorrono – sempre e comunque – dalla (valida) notificazione della cartella e che quindi il problema non sussisteva. Le SS.UU., quindi, ritennero ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non fosse stato (validamente) notificato e della quale (cartella) il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. La tesi dell'inammissibilità della eccezione di prescrizione, a seguito della impugnazione di un estratto di ruolo (atto di mero accertamento), torna ad emergere e a far sentire la sua voce con la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 10/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep.10/11/2016), n. 22[illegible]3, secondo questo ultimo arresto solo se si contesta l'omessa notifica dell'atto prodromico è data accesso giurisdizionale alla richiesta di annullamento del ruolo: se la cartella risulta regolarmente notificata la prescrizione non può essere eccepita e, quindi, il ricorso è inammissibile. Sempre le SS.UU. hanno precisato che il contribuente ha l'interesse (e il diritto) di provocare la

verifica della validità della notifica della cartella.
Osserva inoltre il GL che viene pure in rilievo ,come già rilevato in precedenti sentenze di questo Giudice (v.s.667/2015)rispetto alle quali non sussistono elementi nuovi per discostarsene, che l'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc può essere proposta anche relativamente a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo,quali ad es. la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata. Premesso che il credito previdenziale si prescrive ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 legge 335/1995 in 5 anni come pure in cinque anni si prescrive il diritto a pretendere il pagamento delle sanzioni amministrative, la Corte di Cassazione SS.UU.in una recente pronuncia ha stabilito il principio di diritto per cui :" la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cd."conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ,ai sensi dell'art.2953

Firmato Da: PASCALI MAURIZIO FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 566d299d15098685

c.c.Tale principio,pertanto,si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati-di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato ,tributarie ed extratributarie,nonchè di crediti delle Regioni,delle Provincie ,dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie od amministrative e così via. Con la conseguenza che ,qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria,la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione,non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c.,tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo,mentre la suddetta cartella ,avendo natura di atto amministrativo ,è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato".(Cass.SS.UU.Civ.23397/2016). Nel caso in questione esaminando uno per uno gli avvisi e cartelle presupposte all'atto di pignoramento (primo atto esecutivo dal quale il ricorrente ha asseritamente acquisito conoscenza del credito previdenziale) acquisito dal ricorrente e confrontando lo stesso con gli atti interruttivi (notifiche,preavvisi di fermo e intimazioni di pagamento) si rileva che non sono stati mai notificati o perlomeno non v'è la prova dell'avvenuta notifica originaria degli stessi. A tal proposito si rileva che la notifica delle cartelle ed avvisi di pagamento opposti e presupposti all'atto impugnato non è andata a buon fine in quanto " la documentazione è però sfornita dell'avviso di ricevimento (CAD)" e dunque in virtù del principio di diritto affermato da Cass SS.UU. 10012/2021 la notifica non si è perfezionata. Ne deriva la nullità dell'atto conseguenziale (atto di pignoramento presso terzi 07764 2022 00001216/001) [illegible] della procedura esecutiva di cui il ricorrente è dichiaratamente venuto a conoscenza. Le SS.UU.se[illegible]0012/2021, infatti, stabiliscono che "in tema di notifica di un atto impositivo o [illegible] p[illegible]ale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982,qua[illegible] notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza /inidoneità di altre [illegible]one a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima". Quindi,in caso di notificazione di un avviso,cartella o atto ingiuntivo a mezzo posta ordinaria, la prova che la notifica si sia perfezionata non può essere assolta, allegando il report di spedizione prelevato dal sito di Poste Italiane ma occorre produrre il CAD (v.pure C.G.T.di primo grado Cremona sent 80/1/2023 Pres, rel. Deantoni). Il procedimento impositivo è viziato ab origine e quindi nullo, in quanto alcun atto della procedura

impositiva è stato mai regolarmente notificato (mancano i CAD) .
E' pacifico in atti che la notificazione delle cartelle e avvisi presupposti non si è perfezionata (manca il CAD -comunicazione avvenuto deposito dell'atto), di talché il sollecito di pagamento è autonomamente impugnabile con effetto recuperatorio della denuncia dei vizi dell'atto presupposto (ingiunzione).
E' stato più volte ribadito il principio di diritto secondo cui "in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.

Firmato Da: PASCALI MAURIZIO FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 566d299d15098685

546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa." (Cass. n. 1144/2018, SS.UU. n. 5791/2008). Premesso che il credito previdenziale si prescrive ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 legge 335/1995 in 5 anni ,nel caso in questione Agenzia delle Entrate Riscossione convenuta , non ha dimostrato di aver correttamente notificato al ricorrente la cartella impugnata né che ne abbia interrotto il decorso premesso che il credito previdenziale si prescrive ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 legge 335/1995 in 5 anni come pure in cinque anni si prescrive il diritto a pretendere il pagamento delle sanzioni amministrative. La Corte di Cassazione SS.UU. in una recente pronuncia ha stabilito il principio di diritto per cui :" la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cd."conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ,ai sensi dell'art.2953 c.c.Tale principio,pertanto,si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati-di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato ,tributarie ed extratributarie,nonchè di crediti delle Regioni,delle Provincie ,dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie od amministrative e così via. Con la conseguenza che ,qualora per tali crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria,la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione,non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c.,tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo,mentre la suddetta cartella ,avendo natura di atto amministrativo ,è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato". (Cass.SS.UU.Civ.23397/2016). Nel caso in questione quindi anche l'azione per la riscossione del credito in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione è prescritta,in quanto dalla data di scadenza dei singoli pagamenti) non risultano compiuti atti interruttivi validi e sono in ogni caso decorsi i termini prescrizionali previsti
per i crediti in parola (cinque anni),riportati tutti nelle cartelle di pagamento qui impugnate
unitamente all'intimazione stessa (INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 077 2021 90033430 26/000 unico atto effettivamente notificato in data 18.1.22), con la sola eccezione delle rate nr 3 e 4 del 2016 in scadenza a novembre 2016 e febbraio 2017 contenute nell'avviso di addebito nr 37720170002477787000.
Agenzia delle Entrate riscossione non ha prodotto e documentato atti interruttivi intermedi validi.
Il procedimento impositivo è viziato ab origine e quindi nullo, in quanto alcun atto presupposto è stato mai regolarmente notificato (mancano i CAD) .
Quindi la prescrizione è decorsa.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva di INPS si rileva che l'eccezione di prescrizione in quanto istituto di carattere sostanziale rileva sia contro l'Ente titolare del credito ,in questo caso l'INPS che contro l'AGENTE DELLA RISCOSSIONE , per cui bene ha fatto il ricorrente a citarlo in giudizio; peraltro l'Ente Previdenziale stesso va condannato in solido con

Firmato Da: PASCALI MAURIZIO FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 566d299d15098685

Equitalia ora Agenzia Entrate - Riscossione alle spese di lite in quanto una volta trasmessi i crediti per la riscossione si è disinteressato delle sorti del credito medesimo omettendo di porre in essere atti idonei a sollecitare l'ente deputato alla riscossione a riscuotere quanto dovuto. Del resto la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. 7514/2022, Cass. n. 30717/2024) riconosce riguardo alla riscossione di contributi mediante ruolo - ove si facciano valere come nel caso di specie unicamente questioni concernenti il merito della pretesa impositiva - l'esclusiva legittimazione del titolare del credito (nel caso di specie l'INPS) (v. pure CA Venezia s 109/2025).
Il ricorso va pertanto accolto._
Spese secondo soccombenza a carico in solido alle parti convenute .

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
accertata la prescrizione sopravvenuta, annulla l'atto di intimazione impugnato e l'atto di pignoramento presso terzi emesso ex art 72 dpr 602/73 limitatamente ai crediti di natura previdenziale riportati nelle cartelle di pagamento e avvisi addebito qui opposti unitamente agli stessi con la sola eccezione delle rate nr 3 e 4 del 2016 in scadenza a novembre 2016 e febbraio 2017 contenute nell'avviso di addebito nr 37720170002477787000.
condanna Agenzia Entrate Riscossione e INPS in solido a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 4.900 oltre spese generali, iva e cpa oltre al rimborso contributo unificato se dovuto .

Padova, 06/05/2025

Il Giudice

Dott. Maurizio Pascali

Firmato Da: PASCALI MAURIZIO FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 566d299d15098685

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

[redacted]rsona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. [redacted]on sede [redacted] difesa dall'Avv. C[redacted]) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il [redacted]a procura speciale in calce al ricorso ex art. 447 bis c.p.c., R.G. n. 43930/2018 Tribunale Di Milano;

e

[redacted]NITAR[redacted] **COOP. – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA**[redacted] [redacted]ale in [redacted]rsona dell'Amministratore Unico nonché fidejussore Signor [redacted]F205P), [redacted]

e

la Signor[redacted], [redacted]

Premesso che:

1) con contratto di locazione stipulato in data 11.11.2014, registrato presso l'Ufficio Registro di Monza il 24.11.2[redacted]el legale rappresentante *pro tempore*, concedeva in locazione [redacted]biliare sita in Peschiera Borromero (MI), [redacted]"l[redacted] ufficio ed un servizio anti-wc, per la durata di sei anni, con decorrenza dal 15.11.2014 al 14.11.2[redacted]20, con rinnovo tacito di sei anni in sei anni, ad uso esclusivo di "*deposito di farmaci ed articoli sa[redacted]in genere*";
2) per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal summenzionato contratto di locazione si costituivano fidejussori della società conduttrice il Signo[redacted] [redacted]
3) con la stipulazione del contratto di locazione *de quo* le Parti convenivano che "*il conduttore, al termine della locazione, dovrà riconsegnare l'unità immobiliare locatagli alla persona a ciò delegata dal locatore, nell'identico stato in cui l'ha avuta in consegna; in particolar modo le verniciature e le tinteggiature dovranno essere rifatte ex novo a spese del conduttore, come da verbale di consegna....*";

4) con il verbale di consegna datato 11.11.2014, la conduttrice dichiarava "*di aver ricevuto in regolare consegna l'immobile in oggetto preso in affitto e riconosce ... che esso si trova in buono stato di manutenzione; riconosce pure che i vetri degli infissi, gli apparecchi sanitari (lavabi, vasi di gabinetto, etc.), i pavimenti, i rubinetti, sono sani e in buono stato di funzionamento; che l'immobile gli è stato consegnato con tutti i locali imbiancati, tinteggiati e verniciati a cura e spese del locatore, con i pavimenti e l'immobile in genere perfettamente puliti in ogni parte*" ... impegnandosi a "*restituire i locali, al termine della locazione, nello stato in cui gli vengono consegnati, sia per le apparecchiature, che per le tinteggiature dei locali e verniciature e le pulizie*";

5) con comunicazione p.e.c. del 31.05.2017 la conduttrice [redacted] Immobiliari S.r.l. la disdetta an[redacted]ta [redacted]ontratto d[redacted]zione *de quo* per la scadenza del 30.11.2017, promettendo che "*l'immobile sarebbe [redacted] ri[redacted]o libero da persone e cose di pertinenza* (della conduttrice) *e nel pristino stato*". Pertanto i[redacted]ata 13.06.201[redacted] [redacted].r.l., [redacted] di legale rappresentante e di fidejussore della condu[redacted] redatto il verbale provvisorio di constatazione dello stato dei luoghi, con il quale venivano elencati i danni riscontrati all'interno del capannone locato nonchè i lavori necessari per il relativo ripristino che, in virtù del contratto stipulato l'11.11.2014 e del relativo verbale di consegna sempre dell'11.11.2014 dovevano essere eseguiti ad opera della conduttrice;

6) in dat[redacted] in pe[redacted] provvedeva a ricons[redacted]ggetto del contratto di locazione;

7) con comunicazione mail inviata il 16.01.2[redacted]conto di COOPERAZIONE [redacted]Immobiliari S.r.l. che, entro quella settimana, per il tramite di una ditta di propria fiducia, avrebbe provveduto ad effettuare i lavori di ripulitura del cortile privato nonché i lavori di sistemazione del giardino, oltrechè i lavori di rimozione dell'insegna collocata sulla facciata esterna di Via Lambro, garantendo, altresì, che avrebbe provveduto a fare eseguire tutti gli altri lavori di ripristino elencati nel verbale provvisorio di constatazione redatto il 13.06.2018, chiedendo di riceverne nuovamente una copia;

8) con mail del 17.01.2018, [redacted] disponibile a consentire a [redacted] capannone affinchè potessero essere eseguiti i lavori di rispristino concordati ;

9) in data 02.[redacted] effettuare lo sgombero del capannone non ancora eseguito, nonché i lavori di ripristino pattuiti il 13.06.2017, nuovamente elencati. Sempre con la medesima comunicazi[redacted] S.r.l. si rendeva disponibile a concordare un sopralluogo per verificare congiuntamente i lavori da realizzare e le relative modalità di esecuzione, preannunciando che la proprietà si rendeva altresì disponibile a concedere al Signor Ginelli una proroga sino alla data del 28.02.2018 affinchè potesse ultimare i lavori rimasti incompiuti;

10) in data 15.03.2018, non essendo stati ancora posti in ess[redacted] Servizi Immobiliari S.r.l., per conto della proprietà, inv[redacted] contestualmente ai Signori A[redacted] in qualità di fidejussori, una raccomandata a/r per diffidarli a corrispondere il saldo dell'importo necessario a completare i lavori di ripristino del capannone locato, per [redacted] ad Euro 11.663,20, a cui detraendo il deposito cauzionale pari ed Euro 4.415,2[redacted] della prprietà, la debitrice avrebbe dovuto corrispondere il rimanente importi pari ad Eur[redacted] 7.247,97;

11) essendo rimasta totalmente priva di riscontro la lettera di diffida inviata in data 15.03.2018 nei confronti della conduttrice da par[redacted] controversia tra le parti;

12) con domanda depositata l'08.05.2018 presso l'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano, la società [redacted] mediazione, rivolgendo alla [redacted] Si[redacted] [redacted] nciliativo fissato per l'08.06.2018, ore 09:30, al fine di tentare il componimento bonario della controversia insorta per il mancato pagamento dell'importo a saldo, pari ad € 7.247,97;

13) [redacted] pr[redacted] tuttavia, al primo incontro conciliativo fissato per l'08.06.2018, ore 09:30, per la parte istante presenziava [redacted] iva per[redacted] suoi fidejussori, tutti convocati in mediazione; pertanto, dichiarata da parte del mediatore l'improcedibilità

del tentativo di mediazione, il procedimento veniva concluso con esito negativo, come risulta dal verbale redatto l'08.06.2018;

14) nelle more, la loc[redacted]e all'interno del capannone locato i lavori di ripristino ritenuti necessari ed indefettibili, sostenendo una spesa complessiva di € 7.691,49;

15) fallito ogni tentativo di componimento bonari[redacted]2018, proponeva ricorso ex art. 447 bis c.p.c. all'Autorità Giudiziaria, Tribunale di Milano, chiedendo che venisse accertato l'inadempimento contrattuale della conduttric[redacted] suoi fidejussori, rispetto all'obbligazione di ripristino del capannone locato al termine della locazione e di riconsegna del medesimo in *pristino stato* e, chiedendone, altresì, la condanna, in via solidale tra i resistenti, a corrispondere in favore della locatrice/[redacted]stenuta per ripristinare il capannone.

16) La procedura veniva iscritta [redacted].G[redacted]3930/2018 innanzi al Tribunale di Milano ed assegnata alla Sezione XIII Civile, Dott.ssa Spinnler che il [redacted]10/2018 pronunciava il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. [redacted]20 c[redacted], per la data del 29.01.2019 ore 9:30, notificato in data 30.10.2018 alla conduttrice in perso[redacted]egale rappresentante e di fidejussore, e alla[redacted]

17) Nelle more, il Giudice Dott.ssa Spinnler, veniva sostituita e il fascicolo della procedura *de qua* veniva asseg[redacted]za di discussione del 29.01.2019, rilevata l'assenza delle parti e dei loro procuratori in giudizio, rinviava ex art. 309 c.p.c alla succesiva udienza del 20.02.2019;

18) all'udienza del 20.02.2019, era presente personalm[redacted] mentre nessuno si costitui[redacted] suoi fideiussori, pertanto, il Giudice dichi[redacted]ttavia, era presente personalmente il Signor [redacted]ensore che dichiarava *"Io non ho soldi perché mi hanno pignorato la casa; sto pagando mensilmente il pignoramento della casa; non ho elementi per contestare le pretese di controparte";*

19) il Giudice, all'udienza del 20.02.2019, ritenuta la causa adeguatamente istruita, rinviava la causa per la discussione ex art. 429 c.p.c all'udienza del 09/10/2019 ore 10.30;

20) nelle more si sono verificate le condizioni per addivenire ad un bonario componimento della questione e le Parti hanno mostrato reciproco interesse a porre fine all'indicata controversia.

***

Tutto ciò premesso, le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 cod. civ.,

convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. [redacted]esidente del Consiglio di Amministra[redacted] titolo transattivo, rinuncia alla sorta capitale così come da domanda proposta nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano ed iscritto con R.g. n. 43930/2018, ed accetta dai Signori [redacted], a saldo e tacitazione di ogni reciproca pretesa, la somma di Euro 2.000,00 a titolo di spese legali per la predetta procedura;

3. i Signori [redacted] pertanto, provvederanno al pagamento in f[redacted]na del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paola [redacted] somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) in n. 4 rate mensili consecutive, ciascuna dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento,00) con scadenza il giorno 10 (dieci) di ogni mese sino al soddisfo, e dunque, da pagarsi entro e non oltre le seguenti date: ***i)*** prima rata in data 10.07.2019; ***ii)*** seconda rata in data 10.08.2019; ***iii)*** terza rata in data 10.09.2019; ***iv)*** quarta rata in data 10.10.2019;

4. i pag[redacted]sidente del Consiglio di Amministrazione, [redacted]ante bonifico ban[redacted] sul conto corrente intestato a [redacted]O[redacted]RI[redacted]OLA DI RAGUSA – CODICE [redacted] dei boni[redacted]ci di pagamento dovrà essere inviata a mezzo mail al seguente indirizzo mail: [redacted]

5. le parti convengo, inoltre, che i Signori [redacted] si faranno carico delle spese relative alle imposte di registro relative per gli atti e/o i titoli inerenti alla procedura pendente innanzi al Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa Sperati, iscritto con R.G. n. 43930/2018.

6. le Parti convengono che solo con l'integrale pagamento della somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), [redacted]dere dall[redacted] [redacted]

7. [redacted]Consiglio di Amministrazio[redacted] unicamente a seguito dell'intervenuto pagamento integrale dell'importo di Euro 2.000,00 entro la data del 10.10.2019 ~~30.09.2019~~, si impegna a depositare la rinuncia agli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa Sperati, iscritto con R.G.n. 43930/2018, impegnandosi

altresì a non presenziare all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c fissata in data 09.10.2019, ore 10.30.

8. il presente accordo non ha efficacia novativa, pertanto in caso di mancato pagamento da parte dei Signori A[redacted]tro le scadenze pattuite anche di una sola delle rate di cui al precedente punto 3 del present[redacted]e del Consiglio di Amministrazione, A[redacted]dell'azione già proposta innanzi al Tribunale di Milano – R.G. n. 43930/2018-per il recupero dell'intera sorte capitale e degli interessi maturati e maturandi, tratte[redacted]ndo quanto eventualmente ricevuto a titolo di acconto, oltre alle spese e compensi del giudiz[redacted]

9. ciascuna delle Parti si impegna a sosten[redacted]pr[redacted]se e costi relativi al presente accordo e alla sua negoziazione. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato da entrambe le parti.

10. il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e[redacted]rietà di cui all'art. 13 L.P.F..

Milano, lì 25 giugno 2019

[redacted]

Presidente del Consiglio di Amministrazione

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

dell'Amministratore Unico e Fidejussore

[redacted]

_____

[redacted]

[redacted]

_____ _____

Ifis npl
Banca Ifis

Ifis Npl S.p.A.
Sede operativa: via Giuseppe Saverio Mercadante, 2/A Nero – 50144 Firenze Italia T. 39 055 3446411 – F. +39 055 574877
Sede legale: via Terraglio, 63 30174 Venezia Mestre Italia www.ifisnpl.it
Cap. Soc. Euro 22.000.000,00 i.v. CF/Reg. Imprese 04494710272 P.IVA 04570150278 REA CCIAA Venezia n. 420580
Iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB al n. 222. Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

Proposta di [redacted]

Contratto n° 800004435364 e n. 36112503387	Debitore [redacted]
Cedente EUROSERVICE e MBCREDITSOLUTION	Importo Totale Dovuto 8.289,89

N°	CONTANTI (1) / ASSEGNI CIRCOLARI	€	(2)	☐ PAGAMENTO TOTALE ☐ PAGAMENTO PARZIALE ☐ PROPOSTA TRANSATTIVA (3)
N°	BOLLETTINO POSTALE / BONIFICO BANCARIO/ PP/SDD *IBAN IT03J0320502000000000039579 nella causale num. contratto*	€ 5.000,00		☐ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO CON ACCONTO ☐ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO ☐ UNICA SOLUZIONE NOTE: _____
N°	ASSEGNO BANCARIO (salvo buon fine) / VAGLIA POSTALE ORDINARIO	€		
N°	EFFETTI CAMBIARI (salvo buon fine)	€		
	TOTALE PROPOSTO *di cui: PAGAMENTI CON RATE/ EFFETTI (AB/ BP/ BB/ EC/ VPO/ PP/SDD)(2)*	€ 5.000,00		
Dati Banca d'appoggio: _____ Costo bollo 12‰ € _____				

I titoli di credito dovranno essere intestati a favore di IFIS NPL e si intendono ricevuti salvo buon fine.

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

n...1. rate/effetti, di € 5.000,00 DA PAGARE ENTRO 22/09/2020

Totale pagamenti con rate/effetti: 5.000,00 €

Con la presente il/i sottoscritto/i in qualità di Debitore e di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede/chiediamo a IFIS NPL di voler accettare la **proposta** formulata secondo i termini e le modalità sopra indicate. Tale proposta avrà una validità di 45 giorni ed è irrevocabile. Eventuali mezzi di pagamento a corredo della presente Proposta verranno inviati a IFIS NPL dal proponente.

1. Estremi identificativi del debitore

Il sottoscritto, Nome [redacted]
luogo di nascita .....
Documento d'Identità [redacted] data di
scadenza.....
indirizzo e-mail perso
con sede legale in ...
Persona Politicamen
Professione/attività s
Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività.....
Origine dei fondi: ☐ Proventi dell'attività lavorativa ☐ Risparmi personali/previdenziali ☐ Denaro proveniente da successione/donazione ☐ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti ☐ Vendita di beni immobili ☐ Finanziamento da società del Gruppo ☐ Finanziamento da altro intermediario ☐ Altro (specificare) .....
Si conferma c
Luogo e Data

(Firma Debitore)

2. Estremi identificativi del soggetto, diverso dal debitore (garante/ coobbligato/ terzo pagatore)

☐ Garante/Coobbligato ☐ Terzo pagatore Legame con il debitore: ☐ familiare: _____ ☐ legale rapp./socio/amministratore ☐ altro:_____

Il sottoscritto
luogo di nas
Documento d'Identità [redacted] data di
scadenza....
indirizzo e-ma
con sede legale in C.F. P. Iva
Persona Politic
Professione/at ato
Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività.....
Origine dei fondi: ☐ Proventi dell'attività lavorativa ☐ Risparmi personali/previdenziali ☐ Denaro proveniente da successione/donazione ☐ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti ☐ Vendita di beni immobili ☐ Finanziamento da società del Gruppo ☐ Finanziamento da altro intermediario ☐ Altro (specificare) .....

Nel caso di terzo pagatore, con la presente dichiara di obbligarsi spontaneamente al/i pagamento/i in qualità di espromittente, divenendo pertanto coobbligato in solido del debitore per l'importo Totale Dovuto.
Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Qualora il Debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 267/1942 mi impegno, ora per allora, a non esigere il pagamento dal Debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da me effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in pendenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, mi impegno, ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del Debitore e per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.

Luogo e Data [redacted]

La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra IFIS NPL e il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore inerente il medesimo credito identificato nella presente Proposta, ancorché IFIS NPL sia legittimata a trattenere i pagamenti effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo transattivo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che IFIS NPL, al mancato pagamento anche di una sola rata, potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo secondo quanto previsto all'art. 1456 C.C. e/o intimare al Debitore/Coobbligato e/o al Terzo pagatore la decadenza dal beneficio del termine ex 1186 C.C.. Riconosco/iamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo Totale Dovuto" è dovuto a IFIS NPL e mi/ci impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del Codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, dichiaro/iamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo.(5). In caso di rifiuto della presente Proposta da parte di IFIS NPL, quest'ultima sarà legittimata trattenere gli eventuali mezzi di pagamento presentati a corredo della presente Proposta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. A fronte del regolare adempimento della presente Proposta, IFIS NPL rilascerà apposita quietanza di pagamento con effetto liberatorio nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati o Terzi pagatori.

Spazio riservato al Gestore Interno

_____
(firma per l'identificazione e per l'autenticità delle firme)

[redacted]

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. **(2)** Legenda: Contanti (C); Assegni Circolari (AC); Assegni Bancari (AB); Bollettino Postale (BP); Bonifico Bancario (BB); Effetti Cambiari (EC), Vaglia Postale Ordinario (VPO); Promessa di pagamento (PP); Sepa Direct Debit (SDD) **(3)** Per proposta transattiva si intende una proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria **(4)** Cfr. art.1, c.2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 – "persone politicamente esposte" **(5)** In caso di persone giuridiche o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo.

Spett.le

CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L.,

Via Della Beverara 19

40131 Bologna (BO)

Castel Franco Veneto (TV), 02.01.2023

Spett.le Cribis,

facendo seguito agli scambi intercorsi, Le proponiamo la sottoscrizione del presente

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE

DELLA POSIZIONE DEBITORIA

TRA

CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L., una società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Via Della Beverara 19, 40131 Bologna (BO), codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Bologna numero 04133770372, quale procuratore speciale di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (già S.G.A. S.p.A. - Società per la Gestione di Attività), con sede legale in 80133 Napoli, Via Santa Brigida n. 39, C.F. 05828330638,

E

Il Sig. [redacted]

17,

nesso che:

Come pubblicato sul sito della Banca d'Ital[redacted]018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 2 e 5, co[redacted]017, in data 11 aprile 2018, in attuazione del d.l. 25 giugno 2017, n. 99 convertito in l. 31 lug[redacted]221 e del D.M. n. 221 del 22 febbraio 2018, SGA, per il tramite e per conto del Patrimonio Desti[redacted]uppo Vicenza si è resa cessionaria con finalità di realizzo e valorizzazione di un complesso di crediti e[redacted] attivi e rapporti originariamente di titolarità di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa considerati di problematica recuperabilità, unitamente a tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, il tutto senza ulteriori formalità o annotazioni;

per effetto della predetta cessione, SGA SPA (ora AMCO SPA) è divenuta cessionaria dei crediti deteriorati, comprese le garanzie e gli ulteriori accessori ex art. 1263 c.c., del menzionato Istituto di credito.

In data 06/06/2018 la Società e il Servicer hanno stipulato con "Cribis Credit Management S.r.l.", con sede in Bologna, via della Beverara n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore (lo "Special Servicer" o "CRIF" o il "Procuratore") un contratto di special servicing ai sensi del quale AMCO, in qualità di Servicer, delegherà (con il consenso della Società) allo Special Servicer l'incarico di svolgere l'attività di gestione e recupero dei Crediti Rilevanti ceduti alla Società ai sensi del Contratto di Cessione e, all'uopo, la Società ha rilasciato in data 11.09.2018 a CRIF, apposita procura autenticata dal Notaio Angelo Busani, repertorio n. 42.928/19.823, registrato a Milano in data 20.09.2018, al n. 30553 serie 1T.

(A) Il presente accordo transattivo ha ad oggetto il rapporto n. 01/800/30044914, intestato al sig. Marco [redacted]

In forza della procura anzidetta AMCO – Asset Management Company S.p.A ha conferito a CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. ogni potere in relazione all'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di SGA, tra cui quello oggetto del presente accordo (di seguito l'"Accordo");

Alla data odierna, il credito vantato da AMCO riveniente dal rapporto di cui alla precedente Premessa è pari ad Euro ***11.130,11****, oltre interessi, spese ed oneri successivi ed accessori maturandi.*

In data 01.12.2022, il sig. Marco Arcangioli, per il tramite della società SCL SOLUTIONS SRL con sede a Milano VIA G.LEOPARDI 14, ha proposto la definizione della situazione debitoria di cui alla premessa mediante il versamento a saldo e stralcio dilazionato dell'importo complessivo di € 7.000,00 (settemila/00) così suddiviso: acconto di € 2.000 entro il 31 Dicembre 2022, e dieci rate da € 500,00 cadauna con avvio dal 10.01.2023, anche al fine di evitare l'imminente avvio di azioni di recupero del credito da parte di AMCO, ovvero per il tramite del Servicer.

E' intenzione di AMCO, per il tramite CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. aderire a tale proposta, ai termini e alle condizioni di cui infra.

Ciò premesso

1. Le Premesse formano parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

2. Il sig. Arcangioli Marco, si obbliga a versare, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa, ***la complessiva somma di Euro 7.000,00 (settemila/00) con acconto di € 2.000,00 entro il 31 Dicembre 2022 e n.10 rate da € 500,00 cadauna, con inizio 10.01.2023, tramite bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate:***

BENEFICIARIO: AMCO SPA

IBAN: **IT35 E030 6912 7111 0000 0012 559**

CAUSALE: saldo e stralcio ndg **876084709** [redacted]

3. "In difetto di integrale pagamento entro i termini indicati il presente accordo s'intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e AMCO, tratterrà tutte le somme effettivamente incassate imputandole a decurtazione del proprio maggio credito e si riterrà libera, anche per il tramite, di intraprendere le azioni ritenute idonee per il recupero dell'intero credito di cui alla premessa".

4. Con il versamento di cui al punto 2.:

(i) AMCO nulla avrà più a pretendere dal si[redacted] da eventuali garanti/coobbligati e si intendono definite tutte le posizioni ad esso correlate, nonché ogni spesa, interessi etc. in merito al rapporto indicato nella premessa.

(ii) i[redacted] rinuncia in via di transazione non novativa ad azioni e/o pretese di qualsivoglia natura anche inerenti la nullità, direttamente o indirettamente connesse al/i rapporto/i contrattuale/i che ha/hanno generato il debito di cui alla premessa, anche, a titolo puramente esemplificativo non esaustivo, in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, valute, interessi ultralegali o usurari, spese e commissioni ovvero riguardanti l'eventuale difetto di trasparenza delle pattuizioni contrattuali ovvero lo scorretto esercizio del ius variandi ex art. 118 t.u.b., nonché ad azioni e/o pretese di qualsivoglia natura, anche inerenti la nullità, direttamente o indirettamente connesse alla/alle garanzia/e di cui alla premessa intendendosi, in tal modo, definita ogni relativa questione e/o pendenza connessa al/i rapporto/i contrattuale/i che ha/hanno generato il debito di cui alla premessa ed alla/e garanzia/e di cui alla premessa;

5. Resta intesto e convenuto tra le Parti che il presente Accordo non determina novazione alcuna del credito di AMCO.

6. Nella vigenza del presente accordo, a condizione che vengano rispettati i termini di pagamento stabiliti nel presente atto di transazione, AMCO e per essa Cribis Credito management, si impegnano a non compiere azioni esecutive per il recupero del credito nei confronti del sig. Arcangioli Marco e di eventuali garanti

con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra le parti dichiarano concordemente di non avere reciprocamente null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra per le ragioni, causali e titoli di cui alla presente scrittura;

7. Il sig. Arcangioli Marco allega la documentazione atta a consentire l'adeguata verifica della clientela sia per essa stessa sia per soggetto terzo che materialmente effettuerà il pagamento ai sensi del D. Lgs 231/2007 (copia del documento di identificazione in corso di validità di tutti i soggetti che sottoscrivono la presente e, in caso di persone giuridiche, anche copia della visura camerale aggiornata).

**** *** ****

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rispecchia correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo sopra riportato su Vostra lettera e di volere cortesemente inviarci tale lettera debitamente firmata in segno di piena ed integrale accettazione all'[redacted] entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della presente. A seguito della ricezione della Vostra Lettera, l'accordo s'intenderà perfezionato.

Distinti saluti.

[redacted]

Gent. Sig.ra
[redacted]
38123 Trento (TN)

e.p.c Fire Spa

Milano, 29 maggio 2020
Direzione Crediti/AGO4306
[redacted]

OGGETTO: Accettazione della Proposta di Saldo & Stralcio del 27 maggio 2020
Contratti - 55885925 - **********6763

In riferimento ai contratti indicati in oggetto, Intestati a Giacobetti Erica, AGOS DUCATO S.P.A. formula, con la presente, l'espressa e formale **accettazione** della proposta di definizione a Saldo e Stralcio, allegata, che prevede il pagamento della somma di 2.600,00 € S.E.&O. da versare con le seguenti modalità:

Num. Rata	Tipo Rata	Mod. di Pagamento	Intestato a	Importo(€)	Scadenza
1	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 92 H 03111 01645 000000008133	2.600,00	10/06/2020

Le ricordiamo che la definizione a Saldo Stralcio & Transazione prevede il pagamento parziale del debito e che per l'importo stralciato AGOS DUCATO S.P.A. non avanzerà alcuna pretesa. La informiamo inoltre che il pagamento effettuato determinerà, anche per gli eventuali coobbligati, l'aggiornamento delle Banche Dati facenti parte del Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e della Centrale Rischi tenuta da Banca d'Italia, come previsto dalle norme vigenti in materia.

Qualora siano presenti coobbligati nei rapporti contrattuali in oggetto, sarà Sua cura informarli dell'accettazione della proposta.

Distinti saluti.

AGOS DUCATO S.p.A.

[redacted]

Spett.le
Agos Ducato S.p.A.
Via Bernina 7
20158 Milano

[LUOGO/DATA]
TRENTO
27/5/2020

Egregi Signori,

Oggetto: **Contratto di prestito N° 55885925/5432511973756763**
Accordo transattivo di saldo e stralcio – Proposta

con riferimento al contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") stipulato tra il sottoscritto [redacted], il [redacted], in qualità di titolare /coobbligato del prestito, e il Vostro istituto, Agos Ducato S.p.A., in qualità di finanziatore ("**Agos Ducato**"), con la presente sono a proporre un accordo transattivo di saldo e stralcio delle ragioni di credito vantate da Agos Ducato nei confronti del sottoscritto ai sensi del Contratto di Prestito.

In particolare, in ragione di sopraggiunta difficoltà economica si richiede di potere effettuare il pagamento della somma complessiva di euro 2600, secondo i termini e le modalità qui di seguito specificate, il tutto a tacitazione del maggiore importo dovuto dal sottoscritto nei confronti di Agos Ducato ai sensi del Contratto di Prestito.

N° 1 soluzioni di frequenza: /:

Importo	Scadenza	Importo	Scadenza
(*) UNICA SOLUZIONE CON BONIFICO ENTRO 10 GIORNI DALL'ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE (*)			

Si conviene sin da ora che, con riferimento ai pagamenti eventualmente effettuati – previa accettazione espressa da parte di Agos Ducato – mediante l'emissione ovvero il trasferimento di titoli o effetti cambiari, tali pagamenti si intenderanno perfezionati ai fini della presente lettera (i) alla data in cui l'istituto di credito o finanziario, il quale abbia anticipato, salvo buon fine, il relativo pagamento ad Agos Ducato, abbia comunicato il buon fine dell'operazione oppure (ii) successivamente al decorso del [novantesimo] giorno successivo alla data di incasso del titolo od effetto cambiario, a condizione che entro tale data non sia pervenuta ad Agos Ducato una comunicazione di insoluto o mancato buon fine dell'operazione da parte del predetto istituto di credito o finanziario. Resta peraltro salva ed impregiudicata ogni ragione di credito che dovesse sorgere in capo ad Agos Ducato qualora, con riferimento a tale titolo o effetto cambiario, quest'ultima abbia ricevuto la comunicazione di insoluto o mancato buon fine dell'operazione da parte dell'istituto di credito o finanziario presso cui è stato realizzato il relativo incasso, anche successivamente al predetto termine di [novanta] giorni.

Resta altresì inteso che lo stralcio parziale delle ragioni di credito vantate da Agos Ducato S.p.A. nei confronti del sottoscritto ai sensi del Contratto di Prestito e la rinunzia da parte di quest'ultima ad avanzare ogni pretesa in relazione al maggiore importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito medesimo sono, in ogni caso, sospensivamente condizionati all'esatto, integrale, irrevocabile ed incondizionato adempimento da parte del sottoscritto dell'obbligo di corrispondere ciascuna e tutte le predette rate di pagamento, nei termini e secondo le modalità di cui alla presente lettera.

Resta in ogni caso esclusa la natura novativa della presente, anche ai fini dell'art. 1976 cod. civ.

Qualora conveniate con la presente proposta transattiva, resto in attesa di ricevere vostra specifica comunicazione in segno di accettazione.

Distinti saluti,

[redacted]
[FIRMA DEBITORE]

Scanned by CamScanner

Egregio Sig.
[redacted]

C/o
Gentile Avv.
[redacted]

Tramesso mezzo e-mail Avv. [redacted]

Brescia, 12 Marzo 2020

Oggetto: Posizione MPS Spa/ EPICURO SPV SRL/Guber Banca S[redacted]
200836610001348/120541780
Saldo ceduto: € 14.486,52

Premesso che:
- in data 23 Dicembre 2015, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti cedeva, tra gli altri, anche l'esposizione del[redacted] **200836610001348/120541780** a Epicuro SPV S.r.l.;
- che Epicuro SPV S.r.l. in forza di procura speciale Notaio Dr Giorgio P[redacted]tegato in Pordenone, repertorio n. 291446, raccolta n. 26988, data 11/01[redacted]6, h[redacted]ferito il p[redacted]di rappresentanza a Guber Banca S.p.A., affinché essa possa ed abbia a compiere, in nom[redacted]er c[redacted]icuro SPV S.r.l. tutte le attività o quant'altro necessario od opportuno ai fini della gestione[redacted]oss[redacted]ecupero del Credito Ceduto e ai relativi diritti collegati e altri accessori;

la scrivente società, Guber Banca S.p.A., in qualità di mandataria di Epicuro SPV S.r.l., con riferimento alla posizione in oggetto ed alla proposta di sistemazione stragiudiziale formulata in data 24.02.2020,

CONFERMA

al solo fine conciliativo, di essere disponibile a ricevere il pagamento di totali **€uro 2.000,00 (Euro duemila/00),** a totale estinzione dell'esposizione debitoria in oggetto, da corrispondersi mezzo:

- n. **1 bonifico bancario di €uro 2.000,00** entro e non oltre il 15.04.2020 alle seguenti coordinate:

Beneficiario: **Epicuro Spv S.r.l.**;
Iban: [redacted];
Causale: **Rif. Epicuro Spv S.r.l./Guber [redacted]g 200836610001348/120541780**

A Pagamento avvenuto del Bonifico di **2.000,00 €**, si richiede copia contabile del b/b comprensivo di n° di CRO identificativo da inviare a mezzo e-mail, all'indirizzo do[redacted]zo Fax al n. [redacted]

Pertanto, al totale incasso da parte nostra dell'intero importo di **2.000,00 €uro**, **Epicuro Spv Srl**, titolare del credito, null'altro avrà a pretendere dal Sig. [redacted] ed interessi, rinunciando nei Suoi esclusivi confronti, con riferimento alle posizioni ndg 200836610001348/120541780, ad ogni eventuale azione esecutiva.

Si sottolinea che la presente accettazione non produce novazione relativamente alle ragioni di credito vantate da Epicuro Spv Srl ed ai sottostanti titoli e che le scadenze sopra indicate sono da intendersi inderogabili. Nella ipotesi di mancata effettuazione e/o ritardo non giustificato del suddetto versamento alle scadenze pattuite, il presente accordo dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c., ritenendoci liberi di adottare ogni iniziativa giudiziale necessaria alla tutela delle ragioni di credito della nostra mandante ed eventuali versamenti parziali, nel frattempo effettuati, saranno comunque trattenuti in via definitiva ed imputati a deconto dell'esposizione, la cui misura sarà determinata secondo i criteri originari.

Rimane esclusa dalla presente transazione qualunque altra eventuale ragione di credito vantata da Epicuro Spv Srl, nei confronti del Sig. Castelli Car[redacted]mente descritta nella presente lettera di accettazione.

Ad avvenuto adempimento delle condizioni [redacted]remo quietanza liberatoria ed il rapporto con le relative forme tecniche sopra descritte, si int[redacted]te definito e null'altro sarà dovuto tra le parti a qualsiasi titolo.

Resta inteso che, con l'esatto adempimento del presente accordo transattivo, le parti (Epicuro Spv Srl, da una parte, Castelli Carlo) si danno atto reciprocamente di rinunciare ad ogni azione e/o diritto e/o ragione inerente e/o connessa con quanto sopra esposto e con la posizione debitoria de qua, salve ed impregiudicate le ipotesi di azioni di revocatoria e/o annullamento del pagamento eseguito, con conseguente integrale ripristino delle preesistenti ragioni di credito.

Resta inteso che qualsiasi spesa necessaria alla cancellazione di eventuali gravami, quali ipoteche, pignoramenti, ecc., saranno ad esclusivo carico della parte richiedente.

Resta inteso che tutte le spese per la cancellazione di eventuali gravami (ipoteche, pignoramenti etc.), così come gli atti da redigere, saranno ad esclusivo carico della parte richiedente.

Le ricordiamo inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 231/2007 in materia di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha l'obbligo di fornirci, all'atto della ricezione della presente, la seguente documentazione:

UniCredit

Spett.le
[redacted]
Viale Monza, 347
20126 Milano

Cologno Monzese, 12/12/2019
Prot mi 7839/2019

Oggetto: Accettazione proposta saldo e stralcio su [redacted] Cessione del quinto intestato a [redacted]

Spett.le Fondazione,

formuliamo la presente con riferimento alla richiesta da Voi inoltrata alla Scrivente,in nome, per conto e nell'interesse del sig. [redacted] una soluzione transattiva del rapporto in oggetto.
Al riguardo, nel confermarVi di aver sottoposto la stessa ad adeguata valutazione, Le comunichiamo la formale accettazione della proposta tr[redacted]ttiv[redacted]venuta con le modalità concordate.
Restiamo pertanto in attesa del versame[redacted]ell[redacted]to pattuito[redacted]seguenti termini e modalità:
Versamento da parte [redacted] €. [redacted]000,0[redacted] (euro Seimila/00) a chiusura del rapporto di cessione del quinto dello stipendio nr. 658[redacted] t[redacted]nifico bancario su IT 05F 02008 09422 000103877867 nel termine da Lei indicato.
Si precisa che la presente non costituisce novazione de[redacted]contratto riportato in oggetto, pertanto, il mancato o ritardato pagamento dell'importo concordato com[redacted]erà la decadenza dell'accettazione ivi manifestata e la Banca, senza ulteriori comunicazioni, avrà facolt[redacted]ire per l'intera esposizione debitoria.
Ai sensi dell'Art. 4 comma 7 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", Le ricordiamo che, qualora non provvedesse al versamento/pagamento nei termini previsti, tale informazione sarà registrata in uno o più sistemi di informazioni creditizie indicati all'interno dell'informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'Art. 5 del suddetto Codice Deontologico, ove la stessa sarà conservata per il tempo indicato nella tabella inclusa nell'informativa fornita e disponibile sul sito della nostra Banca www.unicredit.it. Le ricordiamo inoltre che, saranno registrati nei predetti sistemi di informazioni creditizie, senza ulteriori avvisi, anche eventuali ulteriori ritardi nei pagamenti che si dovessero verificare.

Ci corre l'obbligo di rappresentarVi che, il permanere della situazione di morosità potrebbe causare difficoltà nel caso di eventuali ulteriori richieste di finanziamento come mutui e acquisto a rate.

Al buon fine dei pagamenti concordati la Banca nulla avrà altro a pretendere nei Suoi confronti in ordine al rapporto indicato in oggetto.

Per qualsiasi chiarimento la invitiamo a contattarci al numero di telefono 800.11.33.44 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 16.30.

Distinti saluti

UniCredit S.p.A.

[redacted]

Cu.Re Business Partner Unit
Via Alessandro Volta, 1 Cologno Monzese (MI) - 20093
Fax 02/38017240
Email: insurancemanagement@unicredit.eu

intrum

Roma, 22/09/2022

Spett.le
[redacted]

IT.PD@intrum.com
incassi.rey@intrum-italy.it
supportoclienti@intrum.com

OGGETTO: Posizione: NDG 6749074181000 - [redacted]
Rapporto di titolarità di YODA SPV S.r.l. € 14.745,43
Esposizione debitoria derivante da:

- **Scoperto di conto corrente nr. 07112/9501/00000009**
  Rapporto Originario nr. 07112/1000/00008719

- **FINANZIAMENTO INVESTIMENTI BUSINESS SENZA POLIZZA nr. 00506/6000/73029548**

Con riferimento alla posizione in oggetto, la Società Intrum Italy S.p.A. nella qualità di procuratrice della società YODA SPV S.r.l., attuale titolare del credito, comunica di essere stata autorizzata dal competente Organo a definire l'esposizione debitoria sopra indicata, a condizione che venga effettuato il versamento complessivo di € 5.000,00 (Euro CINQUEMILA / 00) a saldo e stralcio da corrispondere con le seguenti modalità:

- n. 01 rata di € 5.000,00 da effettuarsi al 30/09/2022.

L'importo convenuto dovrà essere versato mediante bonifico bancario utilizzando il seguente rapporto di conto corrente intestato a **YODA SPV SRL**
codice IBAN: **IT46G0306912711100000017840**

Si prega di specificare nel bonifico la seguente causale:
NDG 6749074181000 - [redacted]CA

Evidenziamo, peraltro, che l'accettazione della proposta non costituisce in nessun caso novazione del rapporto precedente, che i termini previsti per l'adempimento nella presente accettazione sono da considerarsi essenziali e perentori e che in caso di mancato, parziale, revocato o ritardato pagamento anche di una sola rata, il presente accordo deve intendersi risolto, le somme pervenute saranno imputate in conto del maggior avere secondo i criteri di imputazione previsti dal codice civile e ci riterremo liberi di esperire e/o continuare le azioni legali per il recupero del credito vantato.

Rimane esclusa dalla presente transazione qualunque altra eventuale ragione di credito vantata dalla Banca nei confronti dei nominativi di cui all'oggetto non esplicitamente descritta nella presente accettazione.

Tutti i costi e le spese - ivi incluse le tasse e le imposte, relativi al presente accordo, alla sua annotazione ai fini dell'art. 2886 c.c., nonché ogni altra spesa e/o costo e/o onere comunque relativi e/o connessi e/o conseguenti alla transazione, saranno esclusivamente ed integralmente a Vostro carico.

Distinti saluti

[redacted]

Informativa ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati da parte di Intrum Italy S.p.A. per svolgere in qualità di responsabile del trattamento l'incarico di recupero del credito conferito dai propri clienti, per procedere all'incasso dei pagamenti nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di pubblica sicurezza.
I Suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei, informatici o telematici da parte di ausiliari di Intrum Italy S.p.A. in qualità di sub-responsabili del trattamento e potranno essere comunicati a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubbliche autorità).
Informazioni dettagliate riguardanti il trattamento dei Suoi dati nonché l'esercizio dei Suoi diritti sono disponibili nella sezione "privacy" del sito internet www.intrum.it/clienti/chi-siamo/privacy/ .
Intrum Italy S.p.A. si impegna al rispetto della PdR UNI/PdR 67:2019 "Criteri operativi per i processi di gestione e tutela del credito

[redacted]

Sede legale

Iscritta all'Albo [redacted]

Società appartenente al gruppo [redacted] all'attività di direzione e coordinamento [redacted]

Proposta di Pagamento n. GH 001231

Contratto n° 49162 | Debitore [redacted] | Rif. Int /Pratica n.

Cedente MONTE DEI PASCHI SIENA | Importo totale dovuto 19343,82 | Nome e Cognome Incaricato

N°				
	CONTANTI (1) / ASSEGNI CIRCOLARI	€	(2)	☐ PAGAMENTO TOTALE
N° 1	BOLLETTINO POSTALE / BONIFICO BANCARIO/ PP / SDD	€ 7550,00	BB	☒ PROPOSTA TRANSATTIVA (3)
N°	ASSEGNO BANCARIO (salvo buon fine) / VAGLIA POSTALE ORDINARIO	€		☐ PAGAMENTO PARZIALE
N°	EFFETTI CAMBIARI (salvo buon fine) IBAN_____	€		☐ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO
	TOTALE PROPOSTO	€		☐ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO CON ACCONTO
	- di cui: PAGAMENTI CON RATE (AB/ BP/ BB/ EC/ VPO/ PP / SDD) (2)	€ 7550,00		☒ UNICA SOLUZIONE
	Dati Banca d'appoggio:			NOTE: S/S € 7550,00

Costo bollo 12‰ €

I titoli di credito dovranno essere intestati a favore di [redacted]**L e si intendono ricevuti salvo buon fine.**

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

n. 1 rate/effetti, di € 7550,00 ciascuna/o, aventi scadenza ☒ mensile ☐ ..... il giorno 20 del mese, a partire dalla scadenza del 1/2020 sino alla scadenza del 1/2020

n..... rate/effetti, di € ..... ciascuna/o, aventi scadenza ☐ mensile ☐ ..... il giorno .....del mese, a partire dalla scadenza del ..... sino alla scadenza del .....

n..... rate/effetti, di € ..... ciascuna/o, aventi scadenza ☐ mensile ☐ ..... il giorno .....del mese, a partire dalla scadenza del ..... sino alla scadenza del .....

n..... rate/effetti, di € ..... ciascuna/o, aventi scadenza ☐ mensile ☐ ..... il giorno .....del mese, a partire dalla scadenza del ..... sino alla scadenza del .....

Totale pagamenti con rate/effetti: 7550,00

Con la presente, a seguito dell'attività di consulenza svolta dall'incaricato per conto di [redacted] per addivenire ad un recupero bonario del credito, il/i sottoscritto/i in qualità di Debitore e di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede/chiediamo a [redacted] voler accettare la **proposta** formulata secondo i termini e le modalità sopra indicate. Tale proposta avrà una validità di 45 giorni ed è irrevocabile. I mezzi di pagamento a corredo della presente Proposta verranno raccolti dall'incaricato e consegnati a [redacted] a presente Proposta costituisce ricevuta di consegna di tali mezzi di pagamento a mani dell'incaricato il quale sottoscrive la presente Proposta anche a titolo di ricevuta degli stessi.

1. Estremi identificativi del debitore

Il sottoscritto, Nom[redacted] nascita TRE[redacted] uogo di

d'Identità CI n° ... rilasciato dall'Ente COMUNE di TRENTO il 31- ata di scadenza 30-0

recapito telefonico fisso dove sono reperibile .....recapito telefonico mobile a me intestato. .. indirizzo e-mail personale..... In qualità di legale rappresentante di ..... con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....

Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) ☐Sì ☒No Se Sì, carica ricoperta ..... Professione/attività svolta: ☐ Studente ☒Dipendente ☐ Casalinga ☐ Imprenditore ☐ Lavoratore autonomo ☐ Libero professionista ☐ Pensionato ☐ Non occupato Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività... TRENTO

Origine dei fondi: ☒Proventi dell'attività lavorativa ☐ Risparmi personali/previdenziali ☐ Denaro proveniente da successione/donazione ☐ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti ☐ Vendita di beni immobili ☐ Finanziamento da società del Gruppo ☐ Finanziamento da altro intermediario ☐ Altro (specificare) .....

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Allego copia del [redacted] entità in corso di validità e del [redacted]

Luogo e Data Trento, 17/01/2020

☒ [redacted]

2. Estremi identificativi del soggetto, diverso dal debitore (garante/ coobbligato/ terzo pagatore) [redacted] Debitore)

☐ Garante/Coobbligato ☐Terzo pagatore Legame con il debitore: ☐ [redacted] ☐ legale rapp./socio/amministratore ☐ altro:_____

Il sottoscritto, Nome.....Cognome..... C.F. .....sesso.... data di nascita..... luogo di nascita ..... cittadinanza..... residente in ..... via..... cap ..... Documento d'Identità ..... n°..... rilasciato dall'Ente ..... di..... il..... data di scadenza..... recapito telefonico fisso dove sono reperibile .....recapito telefonico mobile a me intestato..... indirizzo e-mail personale..... In qualità di legale rappresentante di ..... con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....

Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) ☐Sì ☐No Se Sì, carica ricoperta ..... Professione/attività svolta: ☐ Studente ☐ Dipendente ☐ Casalinga ☐ Imprenditore ☐ Lavoratore autonomo ☐ Libero professionista ☐ Pensionato ☐ Non occupato Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività.....

Origine dei fondi: ☐ Proventi dell'attività lavorativa ☐ Risparmi personali/previdenziali ☐ Denaro proveniente da successione/donazione ☐ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti ☐ Vendita di beni immobili ☐ Finanziamento da società del Gruppo ☐ Finanziamento da altro intermediario ☐ Altro (specificare) .....

Nel caso di terzo pagatore, con la presente dichiara di obbligarsi al pagamento del totale proposto sopra indicato, divenendo pertanto obbligato in solido del debitore per tale importo.

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Qualora il Debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 267/1942 mi impegno, ora per allora, a non esigere il pagamento dal Debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da me effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in pendenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, mi impegno, ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del Debitore e per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.

Luogo e Data _____

_____

(Firma del Garante/Coobbligato / Terzo pagatore)

La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve intendersi non operante. Valga la pre[redacted]sole formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C.. L'eventuale piano di rientro e/[redacted]attivo di cui alla presente sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra [redacted]. e il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore inerente il medesimo credito identificato nella presente Proposta, ancorché [redacted] legittimata a trattenere i [redacted]ti effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo tr[redacted]ativo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che [redacted] potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato [redacted] anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 C.C. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex 1186 C.C.. Riconosco/iamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo totale dovuto" è dovuto a [redacted] e mi/ci impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente. Dichiaro/iamo che nessun compenso ulteriore è stato versato all'incaricato o a terzi per l'attività svolta e derivante dalla presente comunicazione. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del Codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di un[redacted]copia della presente. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n.231/2007, dichiaro/iamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo (5). In caso di rifiuto della presente Propos[redacted] quest'ultima sarà legittimata trattenere gli eventuali mezzi di pagamento presentati a corredo della presente Proposta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. A fronte del regolare adempimento della prestate Proposta, [redacted] sarà apposita quietanza di pagamento con effetto liberatorio nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati o Terzi pagatori.

Luogo e Data Trento, 17/01/2020

(firma dell'incaricato per [redacted]ne)

(Firma del Debitore)

(Firma del Garante/Coobbligato/Terzo pagatore)

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. **(2)** Legenda: Contanti (C); Assegni Circolari (AC); Assegni Bancari (AB); Bollettino Postale (BP); Bonifico Bancario (BB); Effetti Cambiari (EC), Vaglia Postale Ordinario (VPO); Promessa di pagamento (PP), Sepa Direct Debit (SDD) **(3)** Per proposta transattiva si intende una proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria **(4)** Cfr. art.1, c.2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 – "persone politicamente esposte" **(5)** In caso di persone [redacted]che o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo.

COPIA

PagaChiaro, un'Area Riservata dove monitorare la tua situazione e pagare online le tue rate.Accedi o registrati a: https://www.pagachiaro.it/registrazione

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata fatta valere ad ogni effetto e conseguenza di Legge

tra

[redacted] in Cantù (CO) – Via Duzioni n. [redacted]

da una parte

e

[redacted] via Milano n. 52, in persona del legale rappresentante pro-tem[redacted]

dall'altra parte

nel prosieguo tutte congiuntamente definite "*le Parti*";

******

PREMESSO

- che in forza ed esecuzione di decreto ingiuntivo n. 909/2019 emesso dal Tribunale di Como in data 16/04/2019, notificato a mezzo PEC in data 16/04/2019, è stato ingiunto [redacted] € 17.208,94 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singol[redacted]re [redacted]do, alle sp[redacted]el procedimento monitorio pari ad € 900,00 per compenso, € 2[redacted] pe[redacted]oni, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA ed alle spe[redacted]notarili documentati pari ad € 131,58;
- che il decreto ingiuntivo, non opp[redacted] stato munito di formula esecutiva in data 29/11/2019;
- che in data 20/01/2020 è stato notificato atto di precetto per la somma di € 21.786,54;
- che le Parti sono giunte alla determinazione di conciliare e transigere la controversia

tra loro insorta, così definendo il contenzioso tra le stesse pendente, alle condizioni e termini di seguito meglio esplicitati.

*** *** ***

Tutto ciò premesso, tra le predette Parti, rappresentate come sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) A fronte della notifica del decreto ingiuntivo ed atto di precetto di cui in premessa, [redacted] a definizione e tacitazione di ogni pendenza con essa in corso la somma complessiva di Euro 17.000,00=.

La predetta somma verrà corrisposta in 3 rate mensili con i seguenti termini e modalità:

- euro 4.000,00 entro e [redacted] oltre il giorno 8 luglio p.v.
- euro 4.000,00 entro e [redacted] oltre il giorno 10 agosto p.v.
- euro 4.000,00 entro e non oltre il giorno [redacted] mbre p.v.
- euro 4.000,00 entro e non oltre il giorno 11 ottobre p.v.
- euro 1.000,00 entro e non oltre il giorno 11 novembre p.v.

Il pagamento delle predette rate sarà effettuato a mezzo bonifici bancari alle seguenti coordinata bancarie: [redacted]

3) Pulimetal S.n.c. dichiara di accettare, come accetta, la proposta definitoria [redacted] e si astiene dal procedere con l'azione esecutiva, fatto salvo quanto convenuto al successivo punto 4.

4) Le parti si danno a [redacted] rà la facoltà di agire per l'intero credito di cui in premesse e/o per la rimanenza, nel caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata alle rispettive scadenze.

5) Con gli avvenuti adempimenti di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai pregressi rapporti intercorsi, per nessun titolo e/o ragione, contrattuale e/o extracontrattuale, e/o

che possa trovare causale diretta o indiretta nel decreto ingiuntivo n. 909/2019.

6) Sottoscrivono la presente scrittura le parti in causa ed i difensori solo ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.

Letto, confermato e sotto[illegible]to.

Cantù (CO), lì 03 luglio 202[illegible]

[redacted]

Rappresentante legale *pro tempore*

[redacted]

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

tra:

[redacted]319I), con sede a Castiglion Fiorentino (AR)

[redacted]

e

A[redacted]

n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempo[redacted]

[redacted]

Di seguito "le Parti"

premesso che

[redacted]va di agire per il recupero del credito vantato nei confronti di [redacted]enendo dal Tribunale di Mantova decreto ingiuntivo n. 1706/2013 del 30.08.2013, il quale ingiungeva al debitore di pagare la somma di € 22.911,57 oltre interessi e spese legali liquidate in € 961,00, IVA e CPA e successive occorrende.

2) Il suddetto decreto veniva munito di formula esecutiva in data 20/09/2013 e notificato insieme all'atto di precetto in data 11.10.2013.

3) Nessuna opposizione veniva proposta e nessun pagamento v[redacted] [redacted]e SpA, in data 30.01.2014 procedeva alla notifica del precetto di rinnovazione per € 27.524,19 oltre spese, successive occorrende ed interessi sino al saldo effettivo.

4) In data 30.06.2014, l'avv. Cecilia Giacomelli, procuratore nomi[redacted] depositava atto di intervento nella procedura di esecuzione immobiliare sub R.G. 56/2014 già instaurata dal creditore procedente avanti il Tribunale di Arezzo.

3) A seguito di trattative, le parti come sopra generalizzate, per mero spirito conciliativo, sono giunte ora alla decisione di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda alle condizioni di seguito prospettate.

* * *

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

b) A saldo e stralcio dell'intero debito indicato in premessa (somma precettata € 27.524,19 oltre spese successive ed interessi sino al saldo effettivo), [redacted] verserà ad A&T Europe SpA la somma di € 7.000,00 in un'unica soluzione, entro il 18/02/2020, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN I[redacted] (Unicredit Banca).

[redacted] al canto suo, depositerà, entro giorni 15 dalla ricezione del pagamento della somma indicata al punto b) del presente accordo transattivo, atto di rinuncia all'intervento nella procedura sub R.G. 56/2014 del Tribunale di Arezzo.

d) Resta inteso che il mancato e/o ritardato pagamento da [redacted] quanto pattuito, farà venir meno automaticamente il presente accordo [redacted] trà proseguire giudizialmente per il recupero dell'intera somma dovuta.

e) Le Parti dichiarano e garantiscono la propria piena capacità di disporre dei diritti che formano oggetto del presente accordo t[redacted] titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi compresi o riconducibili allo stesso.

f) Con il verificarsi delle condizioni di c[redacted] del presente accordo transattivo le Parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una l'altra per le causali di cui in premessa.

g) Sottoscrivono per autentica della fir[redacted] per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 L. 247/2012 l'Avv. [redacted]

p[redacted]

Castiglion Fiorentino – Castiglione delle Stiviere, 30 gennaio 2020

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COPIA PER NOTIFICA

TRIBUNALE DI BELLUNO

Atto di pignoramento presso terzi

La società [redacted] Sospirolo (BL), via Gron Pon [redacted], in persona del suo legale rappre [redacted] e rappresentata, per mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo telematico n. 316/2019 del 10.07.2019, R.G. n. 710/2019, emesso dal Tribunale di Belluno il 04.07.2019, dichiarato immediatamente esecutivo in pari data, dall [redacted] ilio eletto presso lo studio [redacted] fensore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 e 136 C.P.C., indica i seguenti recapiti:

- numero di fax: [redacted]
- indirizzo PEC: [redacted] it,

e r s o c h e:

- con decreto ingiuntivo telematico immediatamente esecutivo n. 316/2019 del 10.07.2019 [redacted] 9 R.G., emesso in data 04.07.2019, il Tribunale di B uno, nella persona del dott. Paolo [redacted] gare alla ricorrente, per le causali di cui al ricorso, immediatamente, la somma di € 22.388,07, oltre agli interessi come da domanda e alle spese per l'ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi professionali, 15% spese generali, € 145,50 per spese, € 56,10 per esborsi, oltre IVA e CPA e alle successive occorrende;
- il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva in data 18.07.2019 ed è stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 29.07.2019;
- con l'atto di precetto notificato il 29.07.2019 è stato intimato al [redacted] mplessivo importo di €

939/C

TOTALE
Tassa 10 %
TOTALE
Notifica
Verbale
Bolli
Diritti
Spese
TOTALE

27 11

18 SET 2019

[redacted]

24.109,64, oltre agli ulteriori interessi maturandi alla data del saldo effettivo, ai costi di notifica ed alle successive occorrende;

- ad oggi, decorso il termine di Legge ex art. 480 C.P.C., il debitore non ha provveduto al pagamento dell'importo precettato;
- da informazioni assunte, [redacted] titolare di rapporti di conto corrente e/o comunque di somme in deposito o detenute a vario titolo presso la Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno, filiale di Santa Giustina (BL) (p.iva 00135870228), con sede in 32035 Santa Giustina (BL), via Feltre n. 53, nonché svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze della s[redacted] legale in 00198 Roma, [redacted] 10236451000);
- l'istante intende procedere, pertanto, al pignoramento di tutte le somme dovute, a qualunque titolo, dal predetto istituto di credito e dal datore di lavoro, i[redacted] concorrenza del credi[redacted]

tutto ciò premesso,

c i t a

[redacted] 2035 Santa Giustina (BL), [redacted] forme e nei termini di legge avanti all'intestato Tribunale di Belluno, per l'udienza del **13 novembre 2019** ore di rito, affinché sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori con avvertenza che non comparendo si procederà per legge;

i n v i t a

i terzi pignorati,

- Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno, filiale di Santa Giustina (BL) (p.iva 00135870228), con sede in 32035 Santa Giustina (BL), via Feltre n. 53, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore;*

[redacted]

– [redacted]000), con sede legale in 00198 [redacted] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 C.P.C. al creditore procedente, tramite raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, avvertendo sin da ora che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo ad apposita udienza che verrà fissata dal G.E. e che, qualora il terzo nuovamente non compaia ovvero non renda la dichiarazione, pur comparendo, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, si considererà non contestato nell'importo di € 36.164,46 (pari all'importo precettato aumentato della metà) ai fini della procedura esecutiva e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Dichiarazione di valore: si dichiara, in base all'art. 13 D.P.R. 30.5.02 n. 115 e succ. modifiche ed integrazioni, che il presente procedimento ha valore pari ad € 24.109,64 e che, trattandosi di esecuzione mobiliare presso terzi di valore superiore ad € 2.500,00, il contributo unificato dovuto, in misura fissa, è pari ad € 139,00.

Belluno, 16.9.2019

[redacted]

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON INGIUNZIONE AL DEBITORE ED INTIMAZIONE AI TERZI

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. presso il Tribunale di Belluno, richiesto dall'avv. Federica Balcon del Foro di Belluno, visto il decreto ingiuntivo telematico n. 316/2019 del 10.07.2019, R.G. n. 710/2019, emesso dal Tribunale di Belluno il 04.07.2019 e visto l'atto di precetto notificato in data 29.07.2019,

[redacted]

unitamente al titolo suindicato, con intimazione al pagamento dell'importo di € 24.109,64, oltre ad ulteriori interessi maturati e maturandi alla data del saldo e successive occorrende, preso atto dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 482 C.P.C.,

ho pignorato, nei limiti di legge

tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, dalla Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno – filiale di Santa Giustina, nonché dall'Enel Green Power S.p.A., al sig. Fontanive Michele sino a concorrenza dell'importo precettato aumentato della metà (€ 36.164,46);

ho, quindi, ingiunto

ai sensi dell'art. 492 C.P.C., al sig. Fontanive Michele di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme ed i titoli assoggettati a pignoramento;

ho, altresì, intimato

ai terzi pignorati Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno – filiale di Santa Giustina, [redacted] persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ai sensi dell'art. 543, 2° co., C.P.C., di non disporre, a nessun titolo, delle somme e dei titoli sottoposti a pignoramento senza ordine del Giudice e sotto le previste sanzioni di legge, con l'avvertimento che dalla data odierna sono soggetti agli obblighi imposti al custode giudiziario dall'art. 546 C.P.C. relativamente alle somme dovute, nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, e che tale importo dovrà essere trattenuto dalla data di notifica del presente atto;

ho, poi, invitato

ex art. 492, II co., C.P.C., [redacted] presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Belluno, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede l'intestato Tribunale, avvertendolo che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso

[redacted]

la sede e/o residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni ad essa dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice; *ex* art. 492, III co., C.P.C.

ho, altresì, avvertito

[redacted]re di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e [illegible]ori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e [illegible]re che delle spese di esecuzione, sempre che, a pe[illegible]ssibilità, sia depositata in Cancelleria, prima che sia dis[illegible]a la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 [illegible] 569 C.P.C., la relativa istanza, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

conseguentemente,

Ho avvertito il debitore che ai sensi dell'art. 492 c.p.c., terzo comma e dell'art. 615 c.p.c., secondo comma, terzo periodo l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ho NOTIFICATO A:

Bg 19/9/2019 TRIBUNALE C.P. BELLUNO FUNZIONARIO UNEP D.ssa Monica CANCEMI

- CASSA RURALE DOLIMITI DI FASSA, PRIMIERO E BELLUNO – filiale di Santa Giustina (c.f. e p.iva 00135870228), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 32035 Santa Giustina (BL), via Feltre n. 53, ed ivi facendone consegna a:

A mezzo del servizio postale con le formalità di legge dell'Ufficio Postale di Belluno
Racc. A/R. N
Belluno, 19 SET 2019
TRIBUNALE C.P. BELLUNO
FUNZIONARIO UNEP
D.ssa Monica CANCEMI

BPER:
Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03530780361 - Capitale sociale Euro 1.561.683.644 - Codice ABI 5387.0 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.0 - bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it - istituzionale.bper.it

MOD.73.04.0001

DATA, 26/01/2022

SITUAZIONE FINANZIAMENTO

[redacted]
24127 BERGAMO BG

N. FINANZIAMENTO 065 17604795
STATO FINANZIAMENTO IN AMMORTAMENTO
GRUPPO EPP PRESTITI PERSONALI
SOTTOGRUPPO 065 PRESTITO PERSONALE M/T
FILIALE APPOGGIO 3502 BG S.BERNARDINO 72
C/C 3044 000046092606 [redacted]

Richiesta	: data	10/12/2015	Importo EURO	37.805,01	
Prefinanziam.	: data 1° erog.		Totale erogato		
Stipula	: data	10/12/2015	Importo EURO	37.805,01	Tasso
Erogaz. definitiva	: data	11/12/2015	Importo EURO	37.805,01	
Data inizio ammortamento		02/01/2016	Data scadenza	01/04/2027	

Data est.	Data soff.	Nr. riduzioni capit.	Importo
Data fraz.	Originato da frazionamento del		Nr. accolli
Data pror.	Originato da proroga del		Rata

Tipo ammortamento 01 RATA COSTANTE FRANCESE
Periodicità 01 MENSILE — Durata mesi 135 — Nr. rate ammortamento 135
% Var. Q.C. rata — Rata pers. 0 — Rata cost. EURO 441,88

	TOT. INTERESSI	SCADUTE	INSOLUTE
TUTTI GLI IMPORTI SOTTOSTANTI SON[illegible] EURO			
Preammortamento			
Ammortamento	15.375,87	135	25.526,33

	TOTALE	INTERESSI	MORA	SPESE
Pagato	25.720,68	14.651,67	10.690,96	378,05
Residuo	[redacted]	23.153,34	4.684,91	
Indice preamm.:			Tasso:	Spread:
Indice amm.:			Tasso:	Spread:

Convenzione: A AZIENDA IP1856 PERTE PRES. FACILE MONORATA
Tassi: Prefin. — Preamm. — Amm. 7,150 — Minimo — Ingresso
Mora: Tasso 9,150 — Perc. magg. — Addiz. — Gg franchigia — Bonus
Spese rata:
Penale estinzione anticipata/scissione: — Imposta sostitutiva:
Giorni: Franchigia insol. 30 — Banca erogazioni 00 — Mod. pag. rate A ADDEBITO C/C — Mesi franchigia 0000

Presentatore
Rivenditore
Accordo

AGEVOLAZIONI	TOTALE	MATURATI	PERVENUTI	RATA COSTANTE
Contributi				
Codice ente	Tasso ente	Tasso rif.		

BPER:
Banca

Modena, 7 agosto 2023

Gent.li Sigg.ri
[redacted]
24127 BERGAMO (BG)

Anticipato a mezzo mail a legale@sclsolutions.it

Oggetto: posizione [redacted] - Syges 166677– Ndg 22844008- Rapporto: Prestito personale n. 065/17604795

Nel dare atto dell'avvenuto paga[illegible]to [illegible]porto di 11.000,00 €, dichiariamo che a seguito di tale versamento nulla più dovete a BPER Banca SpA per la posizione in oggetto.

Sarà nostra cura attivare gli adempimenti di rito nei confronti della Centrale Rischi.

L'occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti

[redacted]

Mod. 02.99.0002 (01/2019)

Coordinate di pagamento:

Bonifico IBAN : **IT41L0100501600000000011107**
INTESTAZIONE : **ITACAPITAL S.r.l.**
CAUSALE: **CMP/6/433**

Bollettino Postale: C/c :
INTESTAZIONE :
CAUSALE :

Proposta di transazione / Ricognizione del Debito (Reg. Antiriciclaggio All.: A)

Mandante: Itacapital Contratto: 13654467	Ndg 16066075	Cliente: [redacted]	Debito Totale: 30390.71€	Pratica n°: CMP/6/433

Tipologia di pagamento proposta:

N°:	Contanti (1) / Assegni circolari / Bollettino postale / Bonifico bancario / PP Iban	€ 12000	☐ PAGAMENTO TOTALE ☐ PROPOSTA TRANSATTIVA ☒ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO CON ACCONTO ☐ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO ☐ UNICA SOLUZIONE ☒ PROPOSTA TRANSATTIVA GIUDIZIALE (indicare procedimento)
N°:	Assegno bancario (salvo buon fine) / Vaglia postale ordinario or	€	
N°:	Effetti cambiari (salvo buon fine)	€	
	TOTALE PROPOSTO	€ 120000	

NOTE: **SPESE LEGALI: 1.786,75 €**

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

1 Rate, di € 10000 ciascuna/o, aventi scadenza mensile, il giorno 17 del mese, a partire dalla scadenza del 17/06/19 sino alla scadenza del 17/06/19
20 Rate, di € 100 ciascuna/o, aventi scadenza mensile, il giorno 17 del mese, a partire dalla scadenza del 17/07/19 sino alla scadenza del 17/02/21
Rate, di € ciascuna/o, aventi scadenza mensile, il giorno del mese, a partire dalla scadenza del sino alla scadenza del
Rate, di € ciascuna/o, aventi scadenza mensile, il giorno del mese, a partire dalla scadenza del sino alla scadenza del

Totale pagamenti con rate € 12000

1. Campo da compilare a cura del Cliente:

Il sottoscritto [redacted] ("CLIENTE") C.F. [redacted] Sesso F
Data di nascita ..... Luogo di nascita ..... Residente in _____ Cap _____

Documento d'identità_____ N°_____ Rilasciato da_____ il_____ Data di scadenza_____
recapito telefonico fisso dove sono reperibile _____ recapito telefonico mobile a me intestato _____
In qualità di legale rappresentante di_____ con sede legale in_____ C.F. e Nr. registro Imprese di_____
nr._____ P.iva_____
Persona Politicamente Esposta (PEP)(3) ☐ Sì ☐ No Persona Politicamente Esposta (PEP) Domestica (3) ☐ Sì ☐ No
Professione/attività svolta :

☐ Studente ☐ Non occupato ☐ Altro / Nessuna
☐ Dipendente ☐ Casalinga ☐ Imprenditore
☐ Pensionato ☐ Lavoratore autonomo ☐ Libero professionista

Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività_____
Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero e che lo scrivente si riconosce debitore della somma indicata in epigrafe in virtù del credito originariamente vantato da parte di _____;
Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Luogo e data _____ ✘ [redacted]

2. Campo da compilare a cura del soggetto diverso dal debitore, che effettuerà i pagamenti: Garante /Coobbligato

Il sottoscritto [redacted] (di seguito "CLIENTE") [redacted]
Data di nascita _____ Luogo di nascita_____ Residente in _____ Cap _____

Documento d'identità_____ N°_____ Rilasciato da_____ il_____ Data di scadenza_____
recapito telefonico fisso dove sono reperibile _____ recapito telefonico mobile a me intestato _____
In qualità di legale rappresentante di_____ con sede legale in_____ C.F e Nr. registro Imprese di_____
nr._____ P.iva_____
Persona Politicamente Esposta (PEP)(3) ☐ Sì ☐ No Persona Politicamente Esposta (PEP) Domestica (3) ☐ Sì ☐ No

Professione/attività svolta :

☐ Studente ☐ Non occupato ☐ Altro / Nessuna
☐ Dipendente ☐ Casalinga ☐ Imprenditore
☐ Pensionato ☐ Lavoratore autonomo ☐ Libero professionista

Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione / attività_____ **Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero e che lo scrivente si riconosce debitore della somma indicata in epigrafe in virtù del credito originariamente vantato da parte di _____; Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.**

Luogo e data _____ **(Firma del Garante/Coobbligato / Terzo pagatore)**

Dichiaro/amo che, ove non indicata la natura "giudiziale" della transazione, con annotati gli estremi di riferimento della stessa (foro/giudice/ruolo), come richiesto nell'apposita sezione dedicata alla "tipologia di pagamento proposta", KRUK Italia S.r.l. non sarà responsabile per omessa interruzione o sospensione della stessa né per i relativi costi legali, che saranno a nostro carico, fatta salva la facoltà di KRUK Italia S.r.l. di risolvere l'accordo transattivo. In deroga all'art. 1194 C.C. presto/iamo il nostro consenso a che i versamenti effettuati siano imputati in via primaria in conto capitale e spese. La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve pertanto intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che **KRUK Italia S.r.l.** potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex 1186 c.c.. **Riconosco/iamo che nel caso di più piani di rientro e/o accordi transattivi intestati allo stesso nominativo, la decadenza dal beneficio del termine relativa anche a un solo piano di rientro/accordo transattivo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e quindi la risoluzione di tutti gli accordi in essere a nome dello stesso nominativo.** Riconosco/iamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo totale dovuto" è dovuto a **KRUK Italia S.r.l.** e mi/ci impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate.
Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente.
Dichiaro/iamo che nessun compenso ulteriore è stato versato all'incaricato della Società di recupero o a terzi per l'attività svolta e derivante dalla presente comunicazione. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. Letta e ricevuta l'Informativa Privacy, acconsento/iamo al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, dichiaro/iamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo (4). In caso di rifiuto della presente proposta da parte di **KRUK Italia S.r.l.** quest'ultima restituirà tempestivamente gli eventuali titoli presentati; in ogni caso la presente proposta manterrà valore quale formale riconoscimento di debito.

Spazio riservato al soggetto che ha svolto l'adeguata verifica a distanza

[redacted] **Luogo e** [redacted]
(Firma del Garante/Coobbligato / Terzo pagatore)

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art.49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. (2) Cfr. art. 1, c. 2, lett. O), D.Lgs. 231/07 - "persone politicamente esposte" (3) In caso di persone giuridiche o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo.

EUROPAFACTOR

Spett.le / Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra
[redacted]
VIA [redacted]
17 31033 CASTELFRANCO VENETO
TV

Roma, 31/07/2023

Oggetto: Posizione Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A. n. 306548413
Intestata a: [redacted]
Nostro riferimento n. 31701726

Facendo seguito agli accordi intercorsi con il nostro referente, con la presente siamo a confermarLe, in qualità di Mandatari di Credit Factor S.p.A., l'accettazione della Sua/ Vostra proposta di saldo e stralcio, a definizione della posizione debitoria in oggetto, per un importo pari ad € 23.710,00 a fronte del totale ad oggi maturato di € 31.309,21.

Il suddetto accordo potrà essere considerato valido effettuando i seguenti versamenti:
n. 1 versamento di € 1.850,00 con scadenza il 31/08/2023
n.1 versamento di € 1850,00 con scadenza il 30/09/2023
n. 30 versamenti di € 667.00 con prima scadenza il 30/10/2013

L' inosservanza del suddetto termine di pagamento determinerà la decadenza del presente accordo.

Modalità di Pagamento:

- Conto corrente postale n. intestato a
- Bonifico bancario IBAN IT[redacted] Intestato a: IBL-CF SPV S.R.L.

Resta ben inteso che, al buon fine del versamento, [redacted] Factor S.p.A. Le rilascerà LETTERA LIBERATORIA e procederà, ove presente, con la richiesta di cancellazione presso la Centrale Rischi dell'esposizione indicata in oggetto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrà contattare il nostro ufficio ai seguenti recapiti tel:[redacted]
06/[redacted]uropafactor.it

Si precisa, inoltre, che l'accettazione della Sua/Vostra proposta non costituisce novazione del rapporto originario.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Europa Factor S.p.A.
Il Procuratore
Federica Bottone

[redacted]

Si precisa che i Suoi/Vostri dati sono stati acquisiti in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati per finalita' strettamente connesse e strumentali alle attivita' di recupero crediti e gestione degli obblighi conseguenti. Informativa di dettaglio e' presente sul sito www.europafactor.it/trasparenza/. Per informativa rilasciata dal titolare del trattamento si prega di consultare la

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Padova, 30.06.2020

Egr. Sig.
[redacted]
p.c.
[redacted]
Anticipata via mail all'indirizzo:
[redacted]

Oggetto: Sofferenza FG 4905760/1[redacted]zione mutuo fondiario n. 777042280 residuo credito comprensivo di rate scadute e non pagate di Euro 32.774,41; esposizione cc. 2456-16372 di Euro 695,01; esposizione cc. 2456- 17102 di Euro176,94. Pendente Giudizio R.G.E 8927/2019 TRIB.PADOVA.

Facciamo seguito alla proposta del 19.05.2020 per informarVi che i ns. Organi Deliberanti hanno accettato di definire la posizione indicata in oggetto con il pagamento immediato a saldo e stralcio di complessivi **Euro 20.000,00 (ventimila/00)** entro e non oltre il 06.07.2020.

Il versamento potrà avvenire tramite assegno circolare Non Trasferibile intestato a **Banca Monte dei Paschi di Siena Spa** o mediante bonifico bancario con indicazione della causale "versamento per accordo transattivo a saldo e stralcio su posizione [redacted] e seguenti coordinate:
IBAN: IT95D0103012154000000883820
beneficiario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Resta inteso che ad avvenuto pagamento della somma di **Euro 20.000,00 entro il 06.07.2020**:

- Banca Monte dei Paschi di Siena [redacted] nulla [redacted] piu' a pretendere da Voi in dipendenza dei contratti in oggetto indicato; provvedera' in[redacted] formale lett[redacted] liberatoria;
- Banca Monte dei Paschi di Siena [redacted] namento [redacted] ordo provvedera' alla cancellazione dell'ipoteca volontaria – specificata in og[redacted] 40 bis del T.U.B. (D.Lgs. 1.9.93 nr. 385); in alternativa si rende fin d'ora disponibil[redacted] d un Notaio – a specifica richiesta di chi ne ha interesse con oneri e spese di formali[redacted] edenti - l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del mutuo fondiario s[redacted] detto.

Resta inoltre espressamente inteso che i[redacted] nte accordo:

- comporta la reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione e/o pretesa comunque derivanti dai rapporti che si verranno così a comporre con espressa rinuncia, all'esatto pagamento della somma di Euro 20.000, da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa al giudizio n. 8927/2019 pendente avanti il Tribunale di Padova;
- non costituisce novazione ai sensi dell'art. 1230 c.c.;
- in caso di mancato o ritardato pagamento, il presente accordo transattivo si intendera' automaticamente risolto e la Banca si riterra' libera di avviare a Suo carico tutte le azioni utili ed opportune per la tutela e recupero integrale delle proprie ragioni creditorie.

Distinti saluti.

BANC[redacted]A SPA
Reparto Secured Small Ticket Loans Management 1 [redacted]

[redacted]

Rif.to Miriam Alibardi
Reparto Secured Small Ticket Loans Management 1
Piazza G. Bardella, 12 – 35131 Padova
Mail: miriam.alibardi@mps.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: euro 10.328.818.260,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Ifis npl
Banca Ifis

Gent. Sig.ra / Sig.
[redacted]
20153 MILANO (MI)

A mezzo posta ordinaria

Firenze, 03/09/2020

Ns. Rif./Servizio Phone Collection/ MM

Oggetto: Piano di rientro/Accordo transattivo [redacted]
Cedente: FLORENCE SPV
Cessionaria: Ifis Npl S.p.A.
Contratto n. 20118262088619 Comm. n. 03499-01458
Importo totale dovuto € 36.962,86// Importo totale accordato € 18.500,00 //

Gent. Sig.ra / Sig.,
facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa in data 03/09/2020, per confermarLe la nostra disponibilità a definire concordemente il pagamento del credito in oggetto.

La preghiamo di compilare e sottoscrivere il modulo allegato inclusa l'informativa privacy "copia Società" e di farlo pervenire alla scrivente società entro sette giorni dal ricevimento insieme a copia del documento d'identità e del codice fiscale.
La preghiamo di anticipare tale documentazion[redacted]

Nel caso in cui vi sia un terzo (ad esempio: coniuge, familia[redacted]fettuerà i pagamenti sopraindicati: il modulo allegato deve essere sottoscritto (nell'apposita sezione) anche dall'ev[redacted]e che effettuerà i pagamenti, e dovranno essere inviati anche la copia del documento d'identità e del codice fiscale d[redacted]

Documenti da allegare al modulo "Proposta di pagamento":
1. copia documento d'identità;
2. copia codice fiscale.
3. informativa privacy "copia Società"

Coordinate e modalità di pagamento:

• Bonifico bancario da intestarsi a:
Ifis Npl S.p.A. IT 03 J 03205 02000 000000039579
Causale: Pratica [redacted]

• Bollettino postale:
Ifis Npl S.p.A.
c/c 21595509
Causale: Prati[redacted]

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento al nr. 02.83905159 dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00

UniCredit

Spett.le
[redacted]
VIA MARCANTONIO COLONNA 00192 ROMA RM
00192 ROMA RM

RACCOMANDATA A/R
Roma, 26/11/2019
prot. pe 1394/2019

Contratto di cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento.
Contratto N. 6585685 - 6585685
Decorrenza: 31/12/15
Sig. [redacted]

Codice Fiscale [redacted]
Dipendente: CTI NORD [redacted]

Egregi Signori,

in riferimento alla cessazione dal servizio del Sig./Sig.ra RICCARDO GRANO trovate qui di seguito il conteggio di estinzione anticipata del prestito concesso da UniCredit S.p.A.:

Capitale nominale (n. 120 quote a Euro 272,00) Euro 32.640,00
Quote scadute a tutt'oggi (n. 043 quote) Euro 11.696,00

Quote residue: Euro 20.944,00

Interessi scalari del 5,30 % per anticipata estinzione
Euro 3.222,64

Debito residuo al 30/06/2019 Euro 17.721,36

Quote insolute:
Non risultano rate scadute impagate

Commissioni e spese varie: Euro 0,00

Interessi di mora su quote arretrate pari al 5,30 %
Euro 0,00

Abbuoni per estinzione anticipata:
Commissioni banca: Euro 0,00 Euro
Provvigioni: 0,00 Euro 0,00
Assicurazioni:

Loans On Salary Credit Collection & Insurance Management
Via Mario Bianchini,43 – 00142 Roma RM
Fax 02/38017240
Email: insurancemanagement@unicredit.eu

Versamento TFR azienda Euro 8.169,28

IMPORTO DA VERSARE (in Euro): 9.552,08

L'importo dovra' essere prelevato dall'ammontare delle spettanze del Vostro ex-dipendente e versato fino alla concorrenza del debito indicando gli estremi in oggetto e il numero di contratto, con bonifico sul conto corrente postale 357004 (IBAN: IT 06 S 07601 03200 000000357004) intestato a UniCredit S.p.A. - ex FCN o sul conto corrente bancario 103877867 (IBAN: IT 05 F 02008 09422 000103877867) intestato a UniCredit S.p.A.

Nell'ipotesi di ritardo del versamento saranno conteggiati gli interessi di mora in misura pari al tasso annuo del 5,30 % e corrispondenti a Euro 83,26 per ogni mese di ritardo.

Resta inteso che l'importo delle rate insolute comprese nel sopraesteso conteggio sara' rimborsato al cedente nell'ipotesi di nostro incasso successivo all'estinzione del prestito.

Cordiali saluti

UniCredit S.p.A.

[redacted]

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti,3
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Loans On Salary Credit Collection & Insurance Management
Via Mario Bianchini,43 – 00142 Roma RM
Fax 02/38017240
Email: insurancemanagement@unicredit.eu

Rif [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li 06/06/2019
Protocollo n° : 6 0 7 7 5 8

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169313 [redacted]
Contratto N°:9-332
Stipulato con:CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €43.532,68
Accordo transattivo (non novativo)

Egr.Sig./Gent.Sig.ra, facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarLe la nostra disponibilità ad accettare la Sua proposta solutoria formulata, relativa al debito/i di cui all'oggetto.
La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la documentazione allegata (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela*) e restituire alla scrivente Società, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, unitamente alle copie del documento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
La preghiamo di anticipare tale documentazione via fax al 06 39731532 oppure via e-mail a info@mcelocam.com.
Nel caso i pagamenti vengono effettuati da terzi (coniuge o altro familiare) o da garante, i documenti allegati (Informativa Privacy ed Adeguata Verifica della Clientela) dovranno essere sottoscritti nella apposita sezione anche da questi ultimi, unitamente alle copie del documento d' identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
Documenti da allegare al modulo "Accettazione accordo transattivo":
Copia leggibile del documento d' identità in corso di validità;
Copia leggibile del codice fiscale o tessera sanitaria;
Informativa Privacy (copia MCE Locam S.p.A.) compilata e sottoscritta;
Il modello di Adeguata Verifica della Clientela compilato e sottoscritto;
Coordinate e modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul C/C n. 000800997900, BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Intestato a: Locam NPL Securitization Srl - IBAN: IT45M0347901600000800997900

Causale: [redacted]

Causale: [redacted]

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero 0639743974 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.
Distinti saluti

TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.
Mandataria "Locam NPL Securi
[redacted]

*ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, art. 17 comma 1 let. b), comma 2 e comma 3

Rif: [redacted]
Tel: 06/39743974
Roma, li06/06/2019
Protocollo n° : 607758

(TN)

Oggetto:MCE Locam S.p.A. Mandataria "Locam NPL Securitization S.r.l."

Posizione:60169313-[redacted]
Contratto N°:9-332
Stipulato con CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Debito totale: €43.532,68

Accettazione Accordo transattivo (non novativo)

Con riferimento alla Sua/Vostra proposta solutoria formulata telefonicamente relativa al debito/i di cui all'oggetto, con la presente manifestiamo il nostro assenso a quanto ivi indicato e pertanto al pagamento delle somme dovute nei termini ed alle condizioni da Lei/Voi proposte e sotto riportati.
Tipologia di pagamento concordata:

1 rata da Euro 2.000,00 con scadenza 25/06/2019
6 rate da Euro 10,00 a partire dal 25/07/2019 e fino al 25/12/2019
40 rate da Euro 32,00 a partire dal 25/01/2020 e fino al 25/04/2023

versamenti da effettuarsi entro e non oltre il giorno 2 5di ogni mese, per un totale complessivo di Euro 3 .340,00 , senza ulteriore addebito di interessi moratori.

La presunzione di cui all'art. 1199 c.c. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che MCE Locam S.p.A potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 c.c. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..Resta inteso che il mancato,integrale pagamento della predetta somma entro il termine perentorio ed essenziale sopra indicato, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo transattivo, con conseguente diritto per la parte creditrice di proseguire e/o avviare tutte le azioni esecutive per il recupero del proprio intero credito,detratti soltanto gli eventuali versamenti *medio tempore* effettuati,da imputarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1193 e seguenti c.c. Con l'esatto adempimento di tutto sopra elencato, la MCE Locam S.p.A. non avrà più nulla a che pretendere a nessun titolo,ragione o causa relativa ai rapporti indicati in oggetto. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del codice IBAN su quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo di essere in possesso di una copia della presente. A fronte del regolare adempimento della presente proposta la MCE Locam S.p.A. rilascerà apposita quietanza/e di pagamento con effetto liberatorio per la posizione/i di cui all'oggetto nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati/Terzi Pagatori, e presteremo il consenso alla cancellazione di eventuali ipoteche iscritte. Le spese relative alla suddetta cancellazione sono da ritenersi completamente a carico della parte debitrice e di chi ne avrà interesse. Vi precisiamo, tuttavia, che la presente accettazione è subordinata, e pertanto si perfeziona, solo ed esclusivamente con il puntuale adempimento della prima rata ed alla ricezione di tutti i documenti indicati nella lettera di "Accordo transattivo".

Distinti saluti,

TIMBRO MCE LOCAM S.p.A.

Data

Mandataria "Locam NPL Securi [redacted]

Firma del titolare esecutore.

.....

Spett.le
[redacted]

A mezzo e-mail [redacted]

Brescia, 4 giugno 2020

Oggetto: Unicredit S.p.a / Guber Banca S.p.A.
Ndg. 43714478 – Nominativo [redacted]
Saldo Notifica € 45.273,27 oltre interessi

In merito alla proposta pervenuta, siamo a formalizzarLe quanto segue:

la scrivente società, Guber Banca S.p.A., incaricata dalla titolare del credito Unicredit S.p.a in forza di procura speciale del Notaio Dr.ssa Alessandra Brambilla di Milano del 12/05/2015 n. rep 228451/14803, al solo fine conciliativo, conferma di essere disponibile a ricevere il pagamento di totali € 8.200,00 (ottomiladuecento/00) a totale definizione della vertenza in oggetto, da corrispondersi mezzo:

• n. 1 bonifico bancario di € 8.200,00 da accreditarsi sul c/ iban IT38X0200811220000103841243 intestato a Guber Banca Spa acceso presso Unicredit S.p.a entro e non oltre il 13/06/2020.
Si richiede copia contabile del b/b effettuato comprensivo di n° di CRO identificativo a mezzo mail nicola.franzoni@guber.it.
€ 8.200,00 (ottomiladuecento/00)
Pertanto, al totale incasso da parte Ns. dell'intero importo di , la società TYPENERGY S.R.L. in liquidazione del credito, null'altro avrà a pretendere da MAGRI E C., nonché dai relativi soci/garanti per sorte capitale, spese ed interessi, rinunciando nei loro confronti, con riferimento alla posizione evidenziata in oggetto, ad ogni eventuale azione esecutiva.

Al contrario, nulla ricevendo nell'esatta forma come sopra esposto e nei tempi concordati, il contenuto della presente dovrà intendersi integralmente decaduto e privo di ogni effetto ed in tal caso proseguiremo con l'azione di recupero giudiziale dell'intera ragione di credito oltre spese ed interessi.

Resta inteso che tutte le spese per la cancellazione di eventuali gravami (ipoteche, pignoramenti, spese protesti, spese di istruttoria per riabilitazione da eventuali protesti), nonché i compensi dovuti ai professionisti, saranno ad esclusivo carico della parte richiedente. Tutte le suddette spese saranno quantificate puntualmente e comunicate al momento della richiesta, ad eccezione delle spese di istruttoria per la riabilitazione da eventuali protesti che sono quantificate in euro 50,00.

Distinti Saluti.

GUBER BANCA SPA
Dott. Nicola Franzoni
tel. 030/2455885 fax 030/2425464

[redacted]

Spett.le
[redacted]

Oggetto: **NDG 0000000003518264 / FINO 2 SECURITISATION SRL (da citare sempre nella corrispondenza)**
[redacted]
- Rapporto n. 0002400415404 EX C/C
- Rapporto n. 0002400415405 EX C/C

Premesso che
- in data 14/07/2017 Arena Npl One S.r.l., nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto a FINO 2 Securitisation S.r.l. un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" (tra cui la posizione debitoria in oggetto) ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8/8/2017 n. 93
- FINO 2 Securitisation S.r.l. con atto Notaio dott. Anita Varsallona di Milano in data 20 luglio 2017 rep. 60850 racc. 11358, ha conferito a DOBANK S.P.A ora DoValue S.p.a. (denominazione assunta da UniCredit Credit Management Bank S.p.A.) la procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto;
ciò premesso, in qualità di procuratore di DOBANK S.P.A. ora DoValue S.p.a. (denominazione assunta da UniCredit Credit Management Bank S.p.A.), quale mandataria di FINO 2 Securitisation S.r.l. (per il seguito: la "Mandante"), giusta procura del 13/01/2016 per notaio Maurizio Marino di Verona Rep. n. 72759 - Racc. n. 21857 con riferimento alla Sua proposta del 09/09/2020, inoltrata in nome e per conto del sig. Poli Alberto e allegata alla presente per pronto riferimento (Allegato A), La informo che DOBANK S.P.A. ora DoValue S.p.a., nella qualità di mandataria d[redacted]itisation S.r.l. (per il seguito: la "Mandante"), è disponibile a definire la posizione in oggetto [redacted]eguenti c[redacted]ni e termini, in relazione ai quali vorrà provvedere a restituire copia della presente firmata per accettazione:

contro il versamento di €. 15.000,00 ≠ (e[redacted]no), sarà considerata a disponibilità maturata definita ogni obbligazione assunta da[redacted]ne debitoria in oggetto indicata.

La predetta somma dovrà essere versata co[redacted]guenti modalità:

- €. 10.000,00 ≠ (euro diecimila/00) da versarsi entro e non oltre il 23/09/2020;
- €. 1.666,66 ≠ (euro milleseicentosessantasei/66) da versarsi entro e non oltre il 15/10/2020;
- €. 1.666,66 ≠ (euro milleseicentosessantasei/66) da versarsi entro e non oltre il 15/11/2020;
- €. 1.666,68 ≠ (euro milleseicentosessantasei/68) da versarsi entro e non oltre il 15/12/2020;

Resta fermo l'obbligo di rimborsarci le somme che fossero state dalla Mandante o da noi, in qualità di mandatari, incassate a titolo di pagamento dell'importo sopra indicato e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento o per qualsiasi altro motivo.

Resta convenuto che l'accordo è condizionato al rispetto dei termini sopra indicati, e delle condizioni della presente.

Conseguentemente l'infruttuoso decorso del termine indicato, anche in relazione a ciascuna delle singole tranches previste, o il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente, costituirà motivo di decadenza dal beneficio del termine e giusta causa di risoluzione dell'accordo e la presente definizione transattiva dovrà ritenersi risolta ipso iure e pertanto FINO 2 Securitisation S.r.l. sarà libera di agire a tutela

[redacted]

delle proprie ragioni creditorie per sorte capitale, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti.

FINO 2 SECURITISATION SRL, a disponibilità maturata del suindicato importo, e limitatamente ai rapporti oggetto della presente, non avrà nulla più a pretendere nei confronti [redacted] così come [redacted] coperto, [redacted] potranno più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente, fatto salvo l'obbligo di rimborso a FINO 2 SECURITISATION SRL, delle somme incassate in pagamento dell'obbligazione garantita e restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti o per qualsiasi altro motivo.

Nel presente accordo devono intendersi definitivamente tacitati tutti i diritti e pretese connessi alla posizione creditoria in oggetto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, quelli discendenti da pratiche anatocistiche e/o mancate pattuizioni scritte di interessi.

Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente il trattamento dei dati per le finalità connesse alla definizione della posizione.

Eventuali somme che fossero state corrisposte per l'esecuzione dell'accordo di cui alla presente saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dal rapporto in oggetto.

Si precisa che la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato da FINO 2 SECURITISATION SRL, in caso di esecuzione del presente accordo, sarà visibile agli Intermediari Finanziari per un periodo che va da un minimo di 24 ad un massimo di 36 rilevazioni mensili, come disciplinato dalla circolare emanata da Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti (Cap. I – Sez. II – Par. 5.3.1).

I singoli versamenti concordati dovranno essere effettuati direttamente tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BENEFICIARIO	FINO 2 SECURITISATION SRL
CODICE IBAN	IT 54 E 02008 05351 000104850158
CAUSALE	NDG 0000000003518264 – Transazione POLI & [redacted]

In ogni caso, per favorire la contabilizzazione delle somme, è necessario che, contestualmente al pagamento copia della contabile comprovante il versamento venga trasmessa alla seguente mail: [redacted]

Distinti saluti

Catania, 17/09/2020

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Egr. Sig.
[redacted]
e.p.c Cerved Credit Collection S.p.a.

Milano, 07 agosto 2023

Direzione Crediti/AGO3896
Tel: 02/69944004 – Fax: 02/69942906
Rif. 30597

OGGETTO: Accettazione della Proposta di Saldo & Stralcio del 26 luglio 2023
Contratti - 66404991 - 66665663

In riferimento ai contratti indicati in oggetto, Intestati a [redacted], AGOS DUCATO S.P.A. formula, con la presente, l'espressa e formale **accettazione** della proposta di definizione a Saldo e Stralcio, allegata, che prevede il pagamento della somma di 18.900,00 € S.E.&O. da versare con le seguenti modalità:

Num. Rata	Tipo Rata	Mod. di Pagamento	Intestato a	Importo(€)	Scadenza
1	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/10/2023
2	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/11/2023
3	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/12/2023
4	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/01/2024
5	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	29/02/2024
6	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/03/2024
7	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/04/2024
8	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/05/2024
9	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/06/2024
10	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/07/2024
11	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/08/2024
12	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/09/2024
13	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/10/2024
14	Rata Piano	Bonifico Bancario	Agos Ducato S.p.A. IBAN IT 14 T 03069 12711 100000018188 (Bic: BCITITMM)	1.350,00	30/11/2024

Le ricordiamo che la definizione a Saldo Stralcio & Transazione prevede il pagamento parziale del debito e che per l'importo stralciato AGOS DUCATO S.P.A. non avanzerà alcuna pretesa.

Roma lì 16/12/2022

Gentili Signori
[redacted]
C/o [redacted]
SCL SOLUTIONS S.R.L.
Via G. Leopardi, 14
20123 Milano

Comunicazione a mezzo e-mail a erica.vicentini@sclsolutions.it

–Oggetto: LEVITICUS SPV S.r.l. [redacted] - NDG 4060217
Esposizione creditoria originariamente in capo a Banco BPM S.p.a., ceduta a Leviticus SPV S.r.l. mediante contratto di cessione stipulato ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30/04/1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda) n. 2 del 05.01.2019:
- Mutuo ipotecario stipulato in data 23.06.2008 a rogito Notaio dott. Paolo De Martinis, rep. n. 81181/12216; euro 86.996,87
- non ripartite 000006386-002-2038-00000000000;
-Esecuzione immobiliare, rge 130/2022 Tribunale di Novara;

Facciamo seguito e riferimento alla proposta transattiva per la chiusura a saldo e stralcio della posizione indicata in oggetto formulata con comunicazione del 05.12.2022 e nella nostra qualità di mandatari di Leviticus SPV srl, giusta procura per atti del 4 agosto 2021 ai rogiti del Notaio dott.ssa De Franchis di Roma, rep. 16364, racc. 7857, Le significhiamo che la suddetta proposta può essere accolta alle seguenti condizioni:

versamento della complessiva somma di **Euro 40.000,00** (quarantamila/00) da corrispondere con le seguenti modalità:

Euro 40.000,00 entro il 21/12/2022

I termini indicati sono da considerarsi quali termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

Il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
- conto corrente intestato alla LEVITICUS SPV srl
- IBAN: IT35R0306912711100000012816
indicando espressamente la seguente causale: "*Versamento per accordo a saldo e stralcio* [redacted] *– NDG 4060217*" ed inviando copia delle contabili dei
versamenti all'indirizzo email cristina.reggi@cerved.com.
Entro 5 gg. dal ricevimento della presente dovranno essere inviati alla scrivente società copia dei documenti d'identità e dei codici fiscali nonché originali dei questionari per adeguata verifica ai sensi D.Lgs 231/2OO7 (allegati alla presente) compilati e sottoscritti dai soggetti che effettueranno materialmente il pagamento. Si precisa che la possibilità di ricevere da parte di LEVITICUS SPV SRL e, per essa, di Special Gardant S.p.A., il pagamento dell'importo concordato resta subordinata all'esito delle verifiche effettuate sulle informazioni contenute nel questionario di cui sopra.
Per quanto riguarda la cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta in favore della cedente originaria presso l'Agenzia del Territorio di Novara, in data 04.07.2008, RG 12152– RP 2229, a seguito della integrale contabilizzazione dell'intero importo pattuito si procederà – giusta Vs. richiesta – alla cancellazione secondo le modalità previste dall'art. 40 bis T.U.B. restando, tuttavia, esclusa ogni responsabilità per eventuali disguidi e/o ritardi che dovessero verificarsi, a noi non imputabili.
Si precisa che, in caso di mancata cancellazione con le modalità previste dall'art. 40 bis T.U.B. le eventuali spese relative agli indicati incombenti saranno a Vostro esclusivo carico, così come quelle notarili che la scrivente società andrà a sostenere per il rilascio della procura speciale di assenso alla cancellazione dell'ipoteca.

Verificata la contabilizzazione dell'intera somma di cui sopra sarà Nostra cura depositare rinuncia nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Novara, r.g.e. 130/2022. Il tutto con espresso esonero della scrivente, e della Nostra mandante, per l'ipotesi di mancata estinzione del giudizio per fatto di terzi e/o di altri creditori intervenuti e/o diverse determinazioni del Giudice.
Resta inteso che dovrete provvedere ad ogni adempimento e/o spesa che si renderà occorrente, ivi compresa la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il presente accordo non costituisce novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. e ss, degli originari rapporti contrattuali.
Il mancato rispetto di quanto convenuto relativamente ai termini e alle condizioni riportate nella presente costituisce motivo di risoluzione dell'accordo e dà diritto a LEVITICUS SPV SRL di reclamare l'intero credito vantato oltre ad interessi e spese detratte le somme eventualmente corrisposte in parziale esecuzione dello stesso.

Precisiamo che nessun compenso è dovuto per il raggiungimento del presente accordo a nessuna delle parti coinvolte nella trattativa.

Precisiamo, infine, che successivamente alla contabilizzazione della somma concordata

provvederemo ad attivare la procedura per la cessazione dell'invio della segnalazione agli Archivi della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

Rimaniamo in attesa di ricevere copia della presente, sottoscritta per accettazione nonché del versamento dell'importo di cui sopra.

Cordiali saluti.

Special Gardant S.p.A. n.q.

[redacted]

Per espressa accettazione di tutte le condizioni suddette

Sig. [redacted]

Sig.ra [redacted]

BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

RACCOMANDATA A/R

Banca Nazionale del Lavoro SpA
Workout-Closing
Viale Altiero Spinelli 30
00157 Roma
MAR
[redacted]

Spett.le
SCL SOLUTIONS SRL
Viale Monza, 347
20126 Milano MI

e,p.c.,

Preg.mo
[redacted]
00187 Roma RM

Spett.le Società
[redacted]
00187 Roma RM
[redacted]

Roma, 26/03/2019

Intestazione: [redacted]
Codice cliente: 301495180
Rapporti:
7746000000016933 ORDINARIO
CF 000000000000169309 FONDIARIO

Con la presente comunichiamo che i competenti Organi hanno deliberato l'adesione alla proposta di sistemazione della posizione debitoria in oggetto mediante il versamento a saldo e stralcio della somma di €. 33.000,00, da corrispondersi come di seguito indicato. L'importo convenuto dovrà essere versato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a BNL Spa, presso una qualsiasi Dipendenza BNL, specificando che il [illegible] essere perfezionato tramite la procedura P.I.A. - Crediti Irregolari ed inserendo nella causale gli estremi identificativi [illegible]

- Codice azienda n° 40;
- Codice cliente n° 301495180;
- Codice posizione P.I.A. n°:
  1337456 per versamento entro il 30/04/2019 di importo pari a € 33.000,00.

Al fine di una corretta e celere definizione della pratica si consiglia di presentare presso gli sportelli della Banca la presente comunicazione e si raccomanda l'utilizzo del Codice posizione P.I.A. sopra riportato.

Resta peraltro inteso che, qualora non dovesse [illegible] puntualmente rispettati gli impegni assunti, la presente sistemazione si intenderà risolta, con diritto della Banca ad agire per l'intero credito.

Ad avvenuta ricezione della somma convenuta la posizione in oggetto sarà considerata definita e saranno interessate le funzioni competenti affinché diano corso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, alle attività finalizzate:

- alla cancellazione della formalità ipotecaria iscritta a garanzia del credito in oggetto;
- al deposito dell'atto di rinuncia all'azione esecutiva in corso.

Rimaniamo in attesa di conferma dell'avvenuto pagamento della somma concordata, che potrà essere inviata a mezzo fax, al n. 06/69925139. Distinti saluti.

BNL S.p.A – Workout
[redacted]

Classificazione informazioni riservate

Roma, 20.12.2022

Gent.mi
[redacted]
c/o SCL Solutions srl
alla c.a. [redacted]
a mezzo mail: *legale@sclsolutions.it*
[redacted]
p.c. Studio Legale La Scala
alla c.a. [redacted]
a mezzo [redacted]

Oggetto: D[redacted]3
Posizione numero: HOIS/BL/00001/00001/01034
Credito ex Banca Nazionale del Lavoro spa. Attuale titolare Marte SPV srl
Contratto di mutuo fondiario del 16.09.2009, Notaio Lucio Mazzarella, Rep. 38363 Racc. 17427
Ipoteca volontaria del 23.09.2009, CC.RR.II. di Salerno, RG 43109 RP 5029 euro 87.690,35
Procedura esecutiva immobiliare incardinata RGE n. 65/2017 avanti il Tribunale di Vallo della Lucania

Nel far seguito alla corrispondenza intercorsa, formuliamo la presente per comunicare che la Hoist Italia srl, in nome e per conto di Marte SPV srl, attuale titolare del credito in oggetto, è disponibile ad addivenire alla definizione bonaria della predetta esposizione debitoria, a condizione che si provveda al pagamento del complessivo importo di **Euro 22.000,00** (**ventiduemila/00**), entro e non oltre il termine del 30 dicembre 2022.

Comunichiamo che il mancato, parziale o ritardato pagamento dell'importo *ut supra* concordato, comporterà l'automatica risoluzione dell'accordo, le somme parziali eventualmente versate verranno comunque trattenute a deconto del maggior avere e ci riterremo liberi di proseguire le azioni giudiziarie necessarie per il recupero dell'intero credito vantato dalla mandante.

Precisiamo, inoltre, che il termine di cui sopra deve ritenersi essenziale nell'interesse del creditore e che il presente accordo transattivo non costituisce a nessun titolo novazione dell'originale rapporto contrattuale.

Si conviene che, a fronte del regolare accredito dell'importo di cui sopra, la scrivente provvederà a depositare atto di desistenza nella procedura esecutiva immobiliare incardinata RGE n. 65/2017 avanti il Tribunale di Vallo della Lucania, con la precisazione che alla materiale cancellazione della trascrizione di pignoramento dovrà provvedere parte debitrice a sua cura e spese, e a cancellare la nota ipotecaria volontaria iscritta in data 23.09.2009 presso la Conservatoria RR.II. di Salerno ai nn. 43109 Registro generale 5029 Registro particolare, ai sensi dell'art. 13 della L. 40/2007 c.d. Decreto Bersani.

Si precisa sin d'ora che, in ipotesi di specifica richiesta di cancellazione ipotecaria con modalità diversa dal c.d. Decreto Bersani, spese, oneri, tasse e competenze notarili eventualmente necessarie per l'atto di assenso, ivi inclusi i compensi per il nostro procuratore che presenzierà innanzi al Notaio incaricato, sono escluse dall'accordo e rimarranno, pertanto, a carico di parte richiedente.

Evidenziamo, infine, che il presente accordo riguarda il credito come ceduto e specificato in oggetto, con esclusione, quindi, di altre eventuali esposizioni intestate ai nominativi in epigrafe o di cui gli stessi si siano resi garanti.

La somma concordata di cui sopra dovrà pervenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

BENEFICIARIO **MARTE SPV SRL** CODICE IBAN **IT 73**	
D 02008 05364 000103458599	
CAUSALE **DE LUCA AMODIO, IPPOLITO LOREDANA**	[redacted]

In ogni caso per favorire la contabilizzazione della somma è necessario che, contestualmente al versamento, copia della contabile comprovante il pagamento venga anticipata all'indirizzo di posta elettronica [redacted]

Alleghiamo, in ottemperanza alla vigente normativa Antiriciclaggio, il modulo di Adeguata verifica della clientela che chiediamo di restituirci a stretto giro debitamente compilato in ogni sua parte unitamente ad una copia fronte/retro in corso di validità di un documento di identità e tessera codice fiscale del soggetto che effettuerà il pagamento specificando sin d'ora che, tale modulo, è parte integrante dell'accordo stesso.

Distinti Saluti

Hoist Italia s.r.l.
Large Loans & Real Estate
[redacted]

Operations
Small Secured Potenza
Outsourcing Intesa Sanpaolo Spa
[redacted]
85100 Potenza
[redacted]
[redacted]
e-mail [redacted]

PROT. 3 6 5 /2022/PRCPZ/MM

Potenza, 16/11/2022

Gent.le
Emilio Scola
Via email
Emilio.scola@sclsolutions.it

e p.c.
Egr. Avv.

OGGETTO: Posizione a sofferenza [redacted]
(2191430262000) –
Esposizione derivante da:

a) mutuo n. 69833907 di originari € 98.126,81 erogato il 30/10/2001 dal Sanpaolo Imi (oggi Intesa Sanpaolo Spa) a rogito Notaio Enrico Chiodi Daelli rep. 145.320 racc. 20.978 garantito da ipoteca iscritta in data 05/11/2001 presso l'ufficio del Territorio Conservatoria di Milano 2 rg 118616 rp 28294 assistito da fidejussione specifica rilasciata in data 30/10/2001 dal Sig. Cammarano Giuseppe – Procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio rge 268/2021

b) mutuo n. 50832574 di originari € 64.000,00 erogato in data 27/03/2008 da Intesa Sanpaolo Spa a rogito Notaio D'Aquino Luigi rep. 19193/11256 garantito da ipoteca iscritta in data 04/04/2008 presso l'Ufficio Provinciale di Salerno rg 14195 rp 2421

c) prestito proteggi mutuo n. 00005/6000/73198461 (ora posizione a sofferenza n. 9513/180) di originari € 10.800 erogato in data 08/04/2008 da Intesa Sanpaolo Spa

In qualità di procuratori di Intesa Sanpaolo Spa, facciamo riferimento alla posizione in oggetto, alla Sua ultima proposta trasmessaci in data 04/11/2022 in nome e

per conto dei Sigg.ri [redacted] e ai precedenti tutti, per comunicare quanto segue.

La proposta da Lei avanzata consistente nel versamento di € 44.000,00 - a saldo e stralcio del maggior credito vantato esclusivamente in dipendenza del rapporto sub a) meglio specificato in oggetto e delle spese legali e di procedura maturate e maturande che verranno poste a carico della Banca in qualità di creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio rge 268/2021 - entro e non oltre il 30/11/2024 - è stata valutata favorevolmente dai Competenti Organi deliberanti.

Il presente accordo concerne il credito vantato da Intesa Sanpaolo Spa derivante esclusivamente dalle spese legali e di procedura maturate e maturande nell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di busto Arsizio rge 268/2021 e dal rapporto di mutuo n. 69833907 di originari € 98.126,81 erogato il 30/10/2001 dal Sanpaolo Imi (oggi Intesa Sanpaolo Spa) a rogito Notaio Enrico Chiodi Daelli rep. 145.320 racc. 20.978 garantito da ipoteca iscritta in data 05/11/2001 presso l'ufficio del Territorio Conservatoria di Milano 2 rg 118616 rp 28294 assistito da fidejussione specifica rilasciata in data 30/10/2001 dal Sig. Cammarano Giuseppe, fermo restando le ragioni di credito di Intesa Sanpaolo vantate in dipendenza dei rapporti sub b) e sub c) riportati in oggetto e delle spese legali che saranno sostenute per il recupero del credito.

Il versamento di € 44.000,00 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/11/2024 mediante bonifico bancario a favore di "Intesa Sanpaolo Spa Conto Incassi Soff." al seguente codice IBAN IT57 I030 6960 8091 0000 0047 004 avendo cura di riportare

RquOaSleA cNaNuAsa le del bonifico la seguente dicitura "CAMMARANO ALDO DI SIPIO (2191430262000)" nelle seguenti modalità:

- Un versamento a pronti di € 20.000,00 entro e non oltre il 20/11/2022;
- N. 24 rate costanti, mensili e consecutive ciascuna di € 1.000 a partire dal prossimo mese di dicembre e fino al mese di novembre 2024, entro e non oltre il 20 di ogni mese;

Ad avvenuta contabilizzazione del versamento di € 20.000,00 entro e non o

exlt re il 20/11/2022, provvederemo a depositare tempestivamente istanza di sospensione art 624 bis cpc per 24 mesi della procedura esecutiva immobiliare radicata presso il Tribunale di Busto Arsizio e rubricata al n. R.G.E. 268/2021 cui dovranno necessariamente aderire gli altri creditori muniti di titolo. In difetto, perdurando il pregiudizio sul bene cauzionale, l'accordo sarà da intendersi decaduto ed il versamento portato a deconto del maggior dovuto. Precisiamo sin da ora che la Banca resta in ogni caso manlevata da qualsivoglia onere e/o responsabilità connesse alle determinazioni che il Giudice vorrà assumere in ordine all'effettiva sospensione della procedura esecutiva. In tal caso, in mancanza del pagamento anche di una sola rata del piano sopra riportato, la banca sarà libera di riassumere tempestivamente la procedura esecutiva.

Solo in caso di puntuale e corretto adempimento dell'accordo ai termini s

soopsprae nrispioorntaet,ila Banca si rende disponibile a depositare, decorso il termine di istanza di rinuncia alla procedura esecutiva radicata presso il Tribunale di Busto Arsizio rge
268/2021. Precisiamo che le spese per la cancellazione della trascrizione del

pignoramento ricadranno ad esclusivo carico dei Suoi assistiti, restando manlevata la titolare del credito da qualsivoglia onere e/o responsabilità connessa alla estinzione che pur sempre rimane una determinazione spettante al Giudicante.

Per quanto ovvio, i termini sopra indicati sono da considerarsi essenziali per l'accordo, pertanto il mancato o ritardato adempimento degli stessi comporterà, senza necessità alcuna di intimazione e messa in mora, la decadenza dal beneficio accordato e la Banca, considerato risolto l'accordo, si riterrà libera di proseguire con le più opportune azioni legali per il recupero dell'intero credito vantato. Resta infine escluso qualsiasi effetto novativo delle obbligazioni originariamente assunte.

Il presente accordo o il versamento, anche parziale, comporteranno l'accettazione incondizionata del contenuto della presente e si intenderanno quale riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e manifestazione di rinuncia ad ogni possibile mcoenrtietos tazione e/o eccezione inerente i contratti e i rapporti bancari di cui è il caso, in alla validità degli stessi nonché alla loro esecuzione nel tempo ed alla determinazione dell'ammontare della creditoria.

Resta inteso che, una volta contabilizzato il versamento di € 44.000,00 ad estinzione del mutuo n. 69833907 la cancellazione dell'ipoteca immobiliare iscritta in data 05/11/2001 presso l'ufficio del Territorio Conservatoria di Milano 2 rg 118616 rp 28294 a garanzia della creditoria avverrà come segue:

- Modalità automatica ai sensi della legge Bersani: sempre qualora ne ricorrano i presupposti di legge. La cancellazione verrà operata d'ufficio dall'Agenzia del Territorio nei tempi necessari dettati dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, in tal caso la Banca si impegna alla trasmissione della comunicazione di estinzione del mutuo con le previste modalità telematiche nei tempi di legge, rimanendo esonerata da eventuali oneri e qualsivoglia responsabilità connessa al mancato perfezionamento dell'iter di cancellazione automatica.

Resta salva la facoltà dei Suoi assistiti di richiedere, sino al definitivo perfezionamento dell'iter di cancellazione automatica, la liberazione della garanzia reale a mezzo atto notarile di assenso con oneri e spese ad esclusivo loro carico previo invio, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la formalità, della bozza di atto da sottoporre alla nostra attenzione e approvazione. L'atto dovrà essere rogato a mezzo notaio dagli s vticeisnsai individuati che dovrà recarsi presso gli uffici della Banca allocati nella filiale più per la formalizzazione dell'atto.

Solo ed esclusivamente ad intervenuto versamento totale di quanto dovuto si provvederà a rilasciare formale atto di quietanza dell'accaduto pagamento, nonché, contestualmente dichiarazione di non avere più null'altro a pretendere esclusivamente in relazione al mutuo sub a) meglio indicato in oggetto e delle spese legali e di procedura maturate e maturande nell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio rge 26/2021 fermo restando ogni titolo, ragione e azione per il recupero del credito

vantato da Intesa Sanpaolo Spa in dipendenza dei rapporti sub b) e sub c) indicati in oggetto.

Resta inteso che detta quietanza perderà valore nel caso intervengano declaratorie di inefficacia del pagamento sopra detto, revoche e/o annullamenti del medesimo.

Nel ricordare infine di inoltrarci copia di tutte le contabili dei pagamenti ai fini dell'antiriciclaggio – che per quanto ovvio dovrànno essere congruenti con la documentazione già restituita che vede il Sig. Cammarano Aldo quale soggetto pagatore - e copia della presente sottoscritta per ricevuta ed accettazione dei Suoi assistiti, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

INTRUM ITALY Spa
(per procura Intesa Sanpaolo Spa)
Dott.ssa Rosaria Claps

[redacted]

Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Esecuzioni Immobiliari

VERBALE DI UDIENZA

** ** **

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 1589 / 2013

** ** **

Addì 14/11/2019 avanti al Giudi[redacted]
per il creditore procedente l'Avv.[redacted];
per la debitrice l'Avv. [redacted];
il Custode Giudiziario dott. [redacted]

L'Avv. Gambini deposita atto di rinuncia in formato cartaceo direttamente sottoscritto dal procuratore speciale del creditore procedente, e chiede dichiararsi l'estinzione della procedura con cancellazione della trascrizione del pignoramento. Dichiara altresì di rinunciare ai termini per l'opposizione al provvedimento di[redacted]
L'Avv. [redacted] per la debitrice di[redacted]ettare la [redacted]cia e chiede a sua volta dichiararsi l'estinzione della procedura con cancel[redacted]zione del pignoramento. Rinuncia a sua volta ai termini per l'impugnaziona.
Il [redacted] liquidazione del p[redacted]so.

IL GIUDI[redacted]ELL'ESECUZIONE

preso atto, preliminarmente liquida al Custode Giudiziario dott. A[redacted]le a titolo di compenso omnicomprensivo per l'attività svolta l'importo di euro 6.016,42, ponendo detto compenso in solido a carico di tutte le parti;
rilevato che è intervenuta regolare rinuncia da parte del creditore procedente, che sia il creditore che la debitrice hanno chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura con cancellazione della trascrizione del pignoramento;
visti gli artt. 629 c.p.c. – 172 disp. Att. C.p.c.

DICHIARA

L'estinzione della procedura esecutiva n. 1589/13 R.G.E.

ORDINA

Al Direttore dell'ufficio del territorio di Milano 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento effettuata in data 20.12.2013 ai numeri 115328 R.G. – 79638 R.P.

Monza, 14/11/2019

Il G.E.
Luca Fuzio

Firmato Da: FUZIO LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25826998aa68fad60195d0f935eaefd

iTALFONDIARIO

The Credit Management Company

A mezzo pec
[redacted]

Preg.ma Signora
[redacted]

A mezzo pec
[redacted]

E p.c. Egregio Signor
[redacted]

OGGETTO:
BIP 468262 [redacted]
Attuale titolare del credito Sestante Finance s.r.. l
Credito derivante da contratto di mutuo fondiario concesso dalla Meliorbanca S.p.a. con atto a rogito notaio Riccardo Genghini in data 8/08/2007 erp. n. 37124/8785
Ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lodi in data 14/08/2007 ai nn. 20546/6153
Procedura esecutiva immobiliare sul Tribunale di Lodi – r.g. n. 75/2017 – prossima udienza 19/06/2019
Garanti: [redacted]

Con la presente facciamo seguito alla nostra corrispondenza per manifestare la disponibilità della nostra mandante Sestante Finance addivenire alla definizione transattiva dell'esposizione debitoria derivante dal mutuo in oggetto, affinché si addivenga al pagamento dell'importo complessivo di Euro 70.000,00 (setatamnitla/00) con le seguenti modalità e termini da considerarsi essenziali:

1) Versamento di Euro 68.000,00 (sessantottomila/0n0tr)o ee non oltre il termine da considerarsi essenziale del 10/06/2019;

2) N. 2 versamenti di Euro 1.000,00 (mille/00) cada duan oeffettuarsi rispettivamente entro e non oltre il 27/08/2019 e il 27/09/2019

I succitati pagamenti dovranno essere effettuamtie azz o bonifico bancario sul conto corrente recante il codice ib[redacted] intestato alla Sestante Finance s.r.l., avendo cura di indicare nella causale della diszpioonsei di bonifico il riferimento della posizione**B I"P 468262 -** [redacted] a relativa contabile via mail all'iinridzzo [redacted] esclusivamente riferibili alla sig.ram aEnuela Galuzzi come da modulo di adeguata verifica già acquisito.

Prot.: PRSMSPV/PA/2020/0515
[redacted]

Palermo, 24/04/2020

Egr. Sig.ri
[redacted]
c/o Egr. Avv.
[redacted]
Via Filippo Serafini,9
38122 TRENTO

[redacted]

Oggetto: NDG 0000000003673964
corrispondenza)

[redacted]

- Rapporto n. 0000001134459 MUTUI - FINANZIAMENTI

Con riferimento alla Vostra ultima proposta , allegata alla presente per pronto riferimento (Allegato A), Vi informiamo che, nella qualità di mandatari di PRISMA SPV S.R.L., (per il seguito la "Mandante"), siamo disponibili a definire la posizione in oggetto indicata alle seguenti condizioni e termini, in relazione ai quali vorrete provvedere a restituire copia della presente firmata per accettazione:

contro il versamento di €. 26.000,00 ≠ (euro ventiseimila/00) da effettuarsi in un'unica soluzione entro e non oltre il 30/04/2020, considereremo, a disponibilità maturata, definita ogni obbligazione assunta da i [redacted] in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata.

Precisiamo che la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato da PRISMA SPV S.R.L., in caso di esecuzione del presente accordo, sarà visibile agli Intermediari Finanziari per un periodo che va da un minimo di 24 ad un massimo di 36 rilevazioni mensili, come disciplinato dalla circolare emanata da Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti (Cap. I – Sez. II – Par. 5.3.1).

Fermo restando, l'obbligo di rimborsarci le somme che fossero state dalla Mandante o da noi, in qualità di mandatari, incassate a titolo di pagamento dell'importo sopra indicato e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento o per qualsiasi altro motivo , col pagamento sopra indicato, e limitatamente ai rapporti oggetto della presente, PRISMA SPV S.R.L. non avrà nulla più a pr[redacted] così come i Si[redacted]re e/o contestare, anche giudizialmente.

doValue S.p.A.

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: info@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

Per effetto dell'accordo che precede si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che dovessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio.

Ad avvenuto integrale incasso delle predette somme daremo istruzioni al legale incaricato da PRISMA SPV S.R.L., con cui Vi invitiamo a coordinarvi per i conseguenti adempimenti, affinché depositi atto di rinuncia agli
atti della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. 1118/2015 e RGE 386/2015 pendenti dinanzi il Tribunale di PISTOIA
Resta convenuto che gli adempimenti per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, una volta che
la stessa sia stata disposta dal GE, saranno a cura e spese di chi ne avrà interesse.

Ad avvenuto integrale incasso delle predette somme ed a seguito della estinzione dei predetti procedimenti
esecutivi, provvederemo altresì a rilasciarVi quietanza ai sensi art. 40-bis del t.u.b. (d. lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, nonché ai conseguenti adempimenti finalizzati alla cancellazione dell'ipoteca iscritta presso Conservatoria dei RRII di Lucca in data 10/01/2005 ai nn. 443/115.

Resta, dunque, convenuto che [illegible] sarà tenuta indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità o pregiudizio che a quest'ultima [illegible] attribuita o [illegible] derivare da azioni, contestazioni ed eccezioni non riconducibili a comportamenti di [illegible]sa doValue [illegible] dei dipendenti, amministratori e collaboratori
della stessa, relative alla violazione della [illegible]. 1[illegible] relazione ai detti dati personali/sensibili.

Resta convenuto che l'accordo è risolutivamente [illegible] al rispetto dei termini sopra indicati, e delle
condizioni della presente, nonché alla re[illegible]ne del questionario di adeguata verifica della clientela debitamente compilato in ogni parte e sottoscritto dalla debitrice entro la data prevista per il primo versamento. A tal fine si potrà fare riferimento, sia per la compilazione che per la consegna, al nostro professionista esterno incaricato,in calce indicato.

Resta convenuto che l'accordo è condizionato al rispetto dei termini sopra indicati, e delle condizioni della presente.

Il decorso infruttuoso di 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine stesso o il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente, costituisce motivo di decadenza dal beneficio del termine e giusta causa di risoluzione dell'accordo e saremo pertanto liberi di agire per la miglior tutela dei diritti della nostra Mandante
per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti.

Eventuali somme che fossero state corrisposte in parziale esecuzione dell'accordo di cui alla presente saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dai rapporti in oggetto.

I singoli versamenti concordati dovranno essere effettuati direttamente tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BENEFICIARIO PRISMA SPV S.R.L.

CODICE IBAN [redacted]

CAUSALE NDG [redacted]

In ogni caso, per fa[redacted] pagamento
copia delle contabili comprovanti i singoli versamenti venga trasmessa agli indirizzi email in calce indicati.

Distinti saluti.

Asset Manager / Referente Pratica

[redacted]

Professionista Esterno incaricato

[redacted]

e-mail: [redacted]

Allegati:

A) Proposta obbligato

[redacted]

[redacted]

COPIA

ATTO DI PRECETTO

Intesa Sanpaolo S.p.a., con Sede Sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e Sede Secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, Capitale Sociale Euro 9.085.469.851,64, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 – rappresentante del Gruppo I.V.A. "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015), iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di garanzia, capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 02 maggio 2019, rappresentata da "doValue S.p.A." (nuova denominazione assunta da "doBank S.p.A." come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Salvatore Mariconda, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta, iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 00390840239, p.IVA 02659940239, (di seguito "doValue") in forza di procura conferita con atto in data 01 luglio 2019, autenticato nella firma dalla Dottoressa Renata Mariella Notaio in Milano, rep. n. 43021, racc. 13978, Registrato a Milano il 18 luglio 2019 al n. 11791 Serie 1T, in persona del procuratore dott. Stefano Benetollo, nato a Padova il 28/11/1961, a tanto abilitato giusta procura conferita con atto in autentica notaio Giuseppe Alessi di Milano 01/07/2019, rep. n. 185.656 racc. n. 16.790, registrato a Milano il 02/07/2019 al n. 6224 serie 1T, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto,

U.N.E.P. PISTOIA
Diritti notif.: 2,58 |Sp.PT : 0,00|Mod.E:
Rimb.spese Km : 8,24 |Copia : 0,00|Mod.F:
Tassa erariale: 0,82 |C.Prof: 0,00|Cron.: A/0/5991
Totale inden. : 11,64 |Altro : 0,00
(3) BUSILLO CATIA |TOTALE: 11,64

Tasse erariali pagate in modo virtuale all'Ufficio competente.
li' 14/11/2019. L'Ufficiale Giudiziario

[redacted]

[redacted] n. 62/b, è elettivamente domiciliata,

Premesso che

-che Banca Intesa spa, dall'01/01/07 Intesa Sanpaolo S.p.A., è creditrice al [redacted] RIA LUISA della somma di €. 151.777,07=, oltre interessi di mora successivi, in forza di mutuo fondiario del 20/01/2004, Notaio L. Aricò di Firenze, Rep. N. 28944 e Racc. n. 12076, registrato a Firenze 2 il 29/01/2004, munito della formula esecutiva in data 13/02/2004 a favore di Banca Intesa Spa;

-che i predetti non hanno provveduto al pagamento delle rate di mutuo, decadendo conseguentemente dal beneficio del termine secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali;

- che i beni immobili rilasciati a garanzia ipotecaria dai debitori, e su cui insiste iscrizione ipotecaria del 30/01/2004 (n. 196 Reg. part. - n. 956 Reg. gen. Conservatoria RR.II. di Pistoia), sono stati venduti con atto Notaio L. Aricò del 09/11/2205 Rep. 30.376/ 13.066, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Pistoia in data [redacted]

-che la procedura esecutiva immobiliare n. 248/2009 RGE Tribunale Pistoia, successiva alla notifica dell'atto di precetto notificato in data 06/04/2009 ai debitori, intentata contro il terzo acquirente dei beni, si è conclusa in data 10/12/2014 per dichiarazione di estinzione del G.E. per intervenuto atto di rinuncia del creditore procedente, a causa dell'infruttuosità della procedura e delle spese resesi necessarie per la conservazione del bene;

-quanto sopra premesso ed esposto, Intesa Sanpaolo S.p.A. a mezzo della

[redacted]

mandataria DoValue S.p.A.,

INTIMA

[redacted]

64E45 C202J,

di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto ad Intesa Sanpaolo S.p.A., come in epigrafe rappresentata, la complessiva somma come di seguito specificata:

Rate arretrate	12.486,89
Interessi di mora su rate	577,28
Capitale	138.359,40
Interessi corrispettivi	353,50

e così complessivamente la somma di €. 151.777,07.=, oltre interessi successivi sugli importi come specificati al saldo, nella misura prevista in atto di mutuo al saldo, comunque da contenere se del caso entro i tassi usura vigenti, e oltre le spese di notifica del presente atto al saldo e successive occorrende, con avvertimento che in difetto di pagamento si procederà ad esecuzione forzata.

Si avvertono, per quanto occorra, i debitori della possibilità , con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

intrum

Operations
Specialized Recovery Sub-Department
Small Tickets
ST Potenza
Outsourcing Penelope spv srl
Via Centomani n°11 Contrada Tora, 85100 Potenza.
Telefono gestore [redacted] *Italy.it*
Rif. Sur.Fin. Group S.R.L. ndg 6748582717000
Prot. 2172 /2019/PRCPZ/RC

Potenza, 16 Ottobre 2019

Egr. Avv.to [redacted]

Trasmessa mezzo e.mail: [redacted]

p.c. Egr. Avv.to [redacted]

Trasmessa mezzo e.mail: [redacted]

Oggetto: Posizione Penelope spv srl [redacted] **00 Accordo transattivo.**
Mutuo n° 6000/60309299 erogato con atto a rogito Notaio Giovanni Picone del 22/07/2008 Rep. 58041 Racc. 21637 per euro 153.300,00 alla Sur.Fin. Group S.R.L.

Facciamo seguito alla proposta transattiva da Lei formulata in nome e per conto della [redacted] 2019, per rappresentarLe, in qualità di procuratori della Penelope spv srl, che la stessa ha valutato favorevolmente la proposta ivi contenuta e di seguito riepilogata.

Versamento a saldo stralcio e transazione di complessivi **euro 48.000,00** da effettuare entro e non oltre il **15/11/2019** mediante una delle due modalità alternative di seguito indicate:

- Bonifico bancario con data valuta necessariamente 15/11/2019 sul seguente codice iban intestato a Penelope spv [redacted] 0012 780 avendo cura di inserire nella causale " [redacted] 7000 " con fondi inequivocabilmente riferibili ai garanti ovvero ai terzi acquirenti del cespite [redacted].
- Assegno circolare di euro 48.0[redacted] Penelope spv srl che dovrà essere consegnato presso lo studio dell'Avv.to Gan[redacted] esente è indirizzata per opportuna conoscenza.

Al riguardo resta inteso che:

1. Il suddetto termine stabilito p[redacted] pagamento – **15/11/2019** - deve intendersi essenziale e perentorio nell'interesse della Penelope spv srl ai sensi dell'art. 1457 c.c. e non assolutamente prorogabile.

2. In caso di mancato versamento e/o in caso di versamento parziale della somma sopra precisata, ovvero ancora qualora emergessero fatti ritenuti pregiudizievoli a carico dei Suoi assistiti ovvero sui cespiti posto a garanzia del finanziamento in oggetto, riterremo decaduto *ipso iure* e *ipso facto* l'accordo raggiunto e riprenderemo piena libertà di azione per il recupero integrale del credito come indicato in oggetto senza avvisi ulteriori e restando imputati i versamenti già effettuati a deconto del maggior credito;

3. L'adesione alla proposta di definizione bonaria non costituisce in alcun modo novazione né formazione di termini in favore della parte obbligata; infatti, in caso di mancato o non puntuale adempimento, nel termine sopra prospettato, da considerarsi essenziale per la parte creditrice l'accordo si intenderà automaticamente risolto;

[redacted]

intrum

4. Il presente accordo o il versamento, anche parziale, comporteranno l'accettazione incondizionata del contenuto della presente e si intenderanno quale riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e manifestazione di rinuncia ad ogni possibile contestazione e/o eccezione inerente i contratti e i rapporti bancari di cui è il caso, in merito alla validità degli stessi nonché alla loro esecuzione nel tempo ed alla determinazione dell'ammontare della creditoria.

5. Il presente accordo concerne esclusivamente il credito vantato da Penelope spv srl, cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo spa in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 20 aprile 2018 con efficacia economica 01 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05 Maggio 2018, credito derivante da *Mutuo n° 6000/60309299 erogato con atto a rogito Notaio Giovanni Picone del 22/07/2008 Rep. 58041 Racc. 21637 per euro 153.300,00 alla Sur.Fin. Group S.R.L. creditoria assistita da fideiussione specifica rilasciata nel 2008 dai soci Finco Laura Lia, Surace Antonio Rocco.*

6. Ad avvenuta contabilizzazione del versamento di euro 48.000,00 la Penelope spv srl provvederà a depositare atto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare Rge n° 1589/2013 c/o Tribunale di Monza restando manlevata da qualsivoglia onere e/o responsabilità connesse alle determinazioni che il Giudice vorrà assumere in ordine alla estinzione della procedura. L'efficacia e validità del presente accordo sono subordinate alla corresponsione e/o al rimborso da parte dei Suoi assistiti di qualsivoglia spesa, onere o incombenza connessa, necessaria e conseguente alla estinzione della procedura esecutiva. All'uopo si precisa che si presenterà precipua istanza affinché le somme depositate sul conto della procedura vengano destinate a copertura delle spese di procedura ed in difetto al creditore procedente.

7. Resta inteso che, una volta contabilizzato il versamento ad estinzione del mutuo, la cancellazione dell'ipoteca immobiliare iscritta a garanzia della creditoria avverrà come segue:

✓ **Modalità automatica ai sensi della legge Bersani**: sempre qualora ne ricorrano i presupposti di legge. La cancellazione verrà operata d'ufficio dall'Agenzia del Territorio nei tempi necessari dettati dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari; in tal caso la Penelope spv srl si impegna alla trasmissione del[illegible]mu[illegible]ione di estinzione del mutuo con le previste modalità telematiche nei tempi di legge, rima[illegible]o [illegible]erata da[illegible]tuali oneri e qualsivoglia responsabilità connessa al mancato perfezionamento de[illegible]iter di[illegible]ione automatica.

✓ Resta salva la facoltà dei S[illegible]ss[illegible]hiedere, sino al definitivo perfezionamento dell'iter di cancellazione automatica, la lib[illegible]zio[illegible]la garanzia reale a mezzo atto notarile di assenso con oneri e spese ad esclusivo carico[illegible]egli stessi previo invio, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la formalità, della[illegible]a di atto da sottoporre alla nostra attenzione e approvazione. L'atto dovrà essere rogato a mezzo notaio individuato dai Suoi assistiti che dovrà recarsi presso gli uffici della parte creditrice allocati presso la sede più vicina per la formalizzazione dell'atto.

✓ Qualora fosse necessaria la cancellazione dei gravami e delle pregiudizievoli (ipoteca volontaria e trascrizione pignoramento) dei cespiti cauzionali contestualmente al versamento di euro 48.000,00 Vorrà darne immediata comunicazione alla scrivente al fine di chiedere al G.E. una udienza ad hoc per la contestuale rinuncia alla procedura esecutiva ed estinzione della stessa, cancellazione gravami a cura del notaio, rilascio assenso alla cancellazione di ipoteca con consegna assegno circolare di euro 48.000,00 intestato a Penelope spv srl;

8. Solo ed esclusivamente ad intervenuto versamento totale dell'importo pattuito e dell'eventuale rimborso delle spese di procedura la Penelope spv srl provvederà a rilasciare formale atto di quietanza dell'accaduto pagamento, nonché, contestualmente dichiarazione di non avere più null'altro a pretendere nei confronti degli obbligati in merito alla posizione a sofferenza annotata in epigrafe. Resta inteso che detta quietanza perderà valore nel caso intervengano declaratorie di inefficacia del pagamento sopra detto, revoche e/o annullamenti del medesimo.

9. Ai fini del corretto adempimento degli obblighi imposti dal D.lgs 231/2007 in attuazione della direttiva 2005/60/CE trasmettiamo in allegato informativa privacy e modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica delle controparti per persone fisiche che dovrà essere restituito compilato in ogni sezione unitamente alla documentazione di seguito richiamata:

[redacted]

intrum

- ✓ Trattandosi di persone fisiche: copia del documento di identità, copia del codice fiscale, procura e documento di identità del delegato qualora sussista un esecutore per conto del Titolare, copia del versamento, ovvero se lo stesso avviene a mezzo bonifico ABI/CAB/SWIFT della Banca ordinante;
- ✓ Al riguardo precisiamo che la compilazione e conseguente restituzione dei documenti sopra citati nell'integrare adempimento di un obbligo di legge costituisce altresì condicio sine qua non per il corretto adempimento del presente accordo transattivo.

Restiamo in attesa di ricevere anche la presente nota sottoscritta dai Suoi assistiti per ricevuta ed accettazione dei patti termini e condizioni sopra riepilogati e dei legali per rinuncia al vincolo di solidarietà.

Distinti saluti.

[redacted]

Intrum Italy S.p.A.
Via Galileo Galilei, 7
20124 Milano

Tel. +39 02 28870 1
Fax +39 02 28870 411
info@it.intrum.com
www.intrum.it

P.IVA e n° Registro Imprese: 10311000961
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v

Società soggetta a direzione e coordinamento di Intrum Italy Holding S.r.l.

JULIET

Settore Dipartimentale Mid Ticket
Reparto Mid Ticket 4
JULIET SPA
Via Aldo Moro 11/13 - 53100 Siena
Tel. 0577.293201

Siena, 4 Giugno 2019

Gent.mo Avv.

e mail: [redacted]

Oggetto: **BMPS/** [redacted]
(ns. rif.to fg. 4276641.42)

In nome e per conto della nostra mandante **Banca Monte dei Paschi di Siena spa** (come da procura a rogito Notaio Vieri Grillo di Siena del 22.05.2018 rep.195382 - raccolta 12890), con la presente Le comunichiamo che gli organi deliberanti della Banca hanno accettato la proposta di sistemazione da Lei avanzata in data 9/05 u.s., alle modalità ed alle condizioni che sotto meglio specifichiamo:

- versamento della complessiva somma di **Euro 100.000,00=** (Euro centoimila/00) a saldo e stralcio dell'esp[illegible]on[illegible]itoria, da corrispondere in un'unica soluzione contestualmente all'atto di [illegible]pra[illegible]dita del[illegible]bile, tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla **Banca [illegible]nte[illegible]schi di Siena Spa** (emesso da altro e diverso istituto bancario), e comu[illegible]e e[illegible]on oltre il 30/06 p.v.

Ad avvenuto regolare adempim[illegible] di quanto sopra indicato, Juliet spa (n.q. di mandataria della Banca Monte dei Paschi d[illegible]na Spa):

- rilascerà quietanza liberatoria in relazione ai crediti meglio descritti nella lettera di costituzione in mora a suo tempo inviata ai nominativi in oggetto e qui di seguito specificati:

  - *finanziamento ipotecario n. 877160546.22 di originarie Euro 220.000,00= concesso in data 30.11.2007 dalla ex Banca Toscana Spa, ora Banca Monte dei Paschi di Siena Spa,* [redacted] *ai rogiti Dott. Giuseppe Greco, Notaio in Firenze (Rep. 337.429 - Racc. 23.403), ed estinto in data 27.08.2018 per trasferimento a sofferenza.*

- rilascerà il consenso alla cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 6.12.2007 (R.G. 19004- R.P. 5202) sull'immobile sito a Prato, [redacted] (Fg. 36, p.lla 21 sub. 507, di proprietà per ½ ciascuno *di* [redacted] ed a garanzia del finanziamento suddetto.

JULIET

Tale cancellazione potrà avvenire anche contestualmente alla stipula del menzionato atto di compravendita.
Resta inteso che le spese per la cancellazione dell'ipoteca suddetta saranno ad esclusivo carico del richiedente la cancellazione.

Segnaliamo altresì che è possibile effettuare la cancellazione dell'ipoteca volontaria ai sensi del T.U.B. (in merito richiediamo sin da ora formale indicazione).

Fermo restando che ciò non pr[illegible]e r[illegible]one, in c[illegible]di mancato pagamento l'accordo si intenderà risolto e saremo liberi di agire le[illegible]almen[illegible] per l[illegible]tela delle integrali ragioni di credito della Banca mandante.

Distinti saluti.

Per BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

[redacted]

ACCORDO TRANSATTIVO

tra le parti

[redacted] nato a Soliera [redacted] etro Mascagni n. [redacted] di Modena;

e

[redacted] nata a Modena [redacted], Via Mascagni [redacted] un lato;

e

[redacted] nato a [redacted] ieri n. 25 [redacted]

premesso che:

a) con decreto ingiuntivo [redacted] mente esecutivo n. 1725/2015 di data 10.12.2015 (N. 4613/2015 R.G.) [redacted] in data 09.12.2015 e notificato in data 13.01.2016 [redacted] Ravenna ingiungeva a [redacted] la somma di Euro 118.500,00 [redacted] ad interessi come da domanda e spese di procedura;

b) con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 26/01/2016 e notificato in data 28[redacted] proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1725/2015, chiedendo la revoca del predetto provvedimento e formulando altresì domanda riconvenzionale di pagamento della somma di Euro 6.500,00 a titolo di ripetizione dell'indebito nonché di un'ulteriore somma di Euro 15.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., incardinando così la causa avanti il Tribunale di Ravenna sub n. 366/16 R.G.;

[redacted]

c) con sentenza n. 489/2019 di data 09.05.2019 e pubblicata in data 16.05.2019, il Tribunale di Ravenna, nella persona del GI dott. [redacted] l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 366/16 prom[redacted] confermando il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda riconvenzionale proposta e condannando lo stesso a rifonde[redacted] di lite;

d) con atto di citazione in appello di data 08.11.2019, [redacted] anti alla Corte d'Appello di Bologna, impugnando la sentenza n. 489/2019 del Tribunale di Ravenna e chiedendone l'integrale riforma, iscrivendo così a ruolo la causa sub n. 2531/19 R.G., Sezione Prima Gi[redacted] Lionello;

e) nel mentre, in for[redacted]dell[redacted]entenza n. 489/2019 emessa dal Tribunale di Rav[redacted]a, [redacted]tificata [redacted] data 09/10/2019, congiuntamente ad atto d[redacted]ce[redacted]ata 24/09/2019, recante l'intimazione di pagamento della somma di Euro 182.939,79, il sig. [redacted] ificava[redacted] di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. di data 29.10.2019 al sign[redacted]ve il creditore procedente indicava come sottoposti ad esecuzione forzata i seguenti beni immobili:

- Immobile sito a Castelnuovo Rangone (MO), in Via P. Mascagni n. 9, distinto al catasto fabbricati del comune di [redacted] fg. 1[redacted] [redacted]bitazione in villini, in proprietà del [redacted]ne della quota di 1/2 in regime di separazione dei beni;
- Immobile sito a C[redacted] in Via P. [redacted]tasto fabbricati del comune di

[redacted]

[redacted] one di tipo economico, in proprietà [redacted] one della quota di 1/2 in regime di separazione dei beni;

- Immobile sito [redacted], distinto al catasto fabbricati del com[redacted] rimesse, in proprietà del[redacted] ne della quota di 1/2 in regime di separazione dei beni;
- Immobile sito a [redacted] n.9, distinto al catas[redacted], scuderie, rimesse, in prop[redacted] ragione della quota di 1/2 in regime d[redacted] arazione dei beni;
- Immobile sito a [redacted], in Via P. Mascagni, distinto al catasto fabbricati del comune di [redacted] ente comune;
- Immobile sito a C[redacted], distinto al catasto fabbricati del comu[redacted]
- Immobile sito a C[redacted] distinto al catasto fabbricati del comune [redacted] comune;
- Immobile sito a [redacted], in Via P. Mascagni, distinto al catasto fabbricati del comune di Castelr[redacted], ente urbano;

[redacted]

- Immobile sito [redacted] Via P. [redacted] catasto fabbricati del comune di [redacted] EU, ente urbano;
- Immobile sito [redacted] n.9/1, distinto al catasto fabbricati del comune di Castelnuovo [redacted] prietà del Sig. Ghelfi Roberto in ragione della quota di 1/2 in regime di separazione dei beni;
- Immobile sito a [redacted] n. 9/1, distinto al catasto fabbricati del comune di Castelnuovo [redacted] prietà del Sig. [redacted] n ragione della quota di 1/2 in regime di separazione dei beni;
- Immobile sito a [redacted], distinto al catasto fabbricati del comu [redacted] usuf gen. con diritto di accres nt
- Immobile sito a [redacted] distinto al catasto fabbricati del com [redacted] usuf gen. con diritto di accrescimento;
- Immobile sito a M [redacted] catasto fabbricati [redacted] in proprietà del Si [redacted]
- Immobile sito a M [redacted] catasto fabbricati del co [redacted] in proprietà del Sig. [redacted]
- Immobile sito a Modena [redacted] distinto al catasto fabbricati del comu [redacted]

[redacted]

[redacted]to in ragione della quota di 1/6;

- Immobile sito a [redacted]to al catasto fabbricati del comun[redacted] sub. 14, in proprietà del[redacted]della quota di 1/6;
- Immobile sito a [redacted] distinto al catasto fabbricati del comun[redacted] [redacted]to in ragione della quota di 1/2;
- Immobile sito a [redacted], distinto al catasto fabbricati del com[redacted] 124, sub. 14, in proprietà del Sig. [redacted] quota di 1/2;
- Immobile sito [redacted], distinto al catasto fa[redacted]ne d[redacted] [redacted]o in ragione della quota di 1/2;

f) il creditore procedente rife[redacted]ce, quindi, che è in corso procedura di esecuzione immobiliare n. 4532\19 R.G.Es.Imm. avanti al Tribunale di Modena, con prossima udienza il giorno 08.10.2020, fissata per comparizione parti;

g) interveniva l'avv.[redacted] al fine di intavolare una trattativa tra le parti coinvolte volta a raggiungere un accordo tombale sulle vicende sopra esposte;

h) i procuratori delle parti, quindi, effettuavano i dovuti accertamenti a mezzo di contatti telefonici e scambi epistolari al fine di raggiungere un accordo stragiudiziale.

[redacted]

Tutto ciò premesso

da considerarsi parte integrante e criterio di interpretazione del presente accordo, le parti, come in epigrafe rappresentante ed assistite, dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono, pur senza reciprocamente alcunché riconoscere, l'insorta controversia alle seguenti condizioni, tutte essenziali ed inderogabili:

1) [redacted] il pagamento dell'importo di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) a saldo e stralcio del maggior importo dovu[redacted] in forza della sentenza n. 489/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna nonché degli eventuali oneri e spese sostenuti dallo stes[redacted] in seguito alla sentenza sopra richiamata e, quindi, tutte le spese legali e le anticipazioni sostenute per ogni difesa ovvero per l'avvio della procedura esecutiva immobiliare indicata in narrativa;

2) il pagamento della somm[redacted] di cui al punto [redacted] eseguito in favore del sig[redacted] a me[redacted] circolare intestato non trasferibile intestato al medesimo, che dovrà pervenire entro la data del 31 maggio 2020 allo studio del s[redacted] ale Av[redacted];

3) accertata la disponibilità e incasso effettivo dell'importo di cui al punto 1), il sig. Filippo Cicognani si impegna a dare il consenso alla cancellazione delle ipoteche trascritte sui seguenti beni immobili, incombente che verrà svolto a totale cura e spese, nessuna esclusa, di Ghelfi Roberto:

- Immobile sito a [redacted] distinto al catasto fabbricati del comune di [redacted] A7;
- Immobile [redacted] al catasto fabbricati del comune di [redacted]

Castelnu[redacted]
A3;

- Immobile s[redacted]
  distinto al catasto fabbricati del comune di Castelnuovo Rangone [redacted]
- Immobile sito a C[redacted]i n.9, distinto al catasto fabbricati del comune di Castelnuovo Rangone[redacted]
- Immobile sito a [redacted]ti del comune di Castelnuovo[redacted] ente comune;
- Immobile sito a Cast[redacted] distinto al catasto fabbricati del c[redacted]e comune;
- Immobile sito a Cast[redacted] distinto al catasto fa[redacted] (MO)[redacted]mune;
- Immobile sito a [redacted]sto [redacted]bricati del comune di Castelnuovo [redacted], ente urbano;
- Immobile sito a [redacted] Maserati, distinto al catasto fabbricati del comune di Castelnuo[redacted] EU, ente urbano;
- Immobile sito a[redacted] n.9/1, distinto al catasto fabbricati del comune di Castelnuovo [redacted]

[redacted]

- Immobile sito a C[redacted]
  n. 9/1, distinto al catasto fabbricati del comune di Castelnuovo [redacted]
- Immobile sito a Mo[redacted]
  catasto fabbricati d[redacted]
- Immobile sito a Mo[redacted]
  catasto fabbricati d[redacted]
- Immobile sito a Mo[redacted]
  catasto fabbricati d[redacted]
- Immobile sito a Mo[redacted]
  catasto fabbricati d[redacted]
- Immobile sito a M[redacted]
  distinto al catasto fa[redacted]
- Immobile sito a Mo[redacted]
  al catasto fabbrica[redacted]
  sub. 14;
- Immobile sito a M[redacted]
  distinto al catasto f[redacted]
- Immobile sito a M[redacted]
  distinto al catasto f[redacted]
- Immobile sito a S[redacted]
  distinto al catast[redacted]

4) con il corretto e puntuale pagamento della somma di cui al punto 1) nei termini indicati al punto 2), il [redacted]ara di non aver più nulla da pretendere né nei confronti di Ombretta Luppi né nei

[redacted]

confron[redacted] alla sentenza n. 489/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'esecuzione immobiliare intrapresa e pendente avanti al Tribunale di Modena, di cui al punto f) delle premesse;

5) per contro, con la cancellazione delle ipoteche sui beni di cui al punto 3) e l'abbandono della procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dal sig[redacted] rinunciare all'appello promosso avanti alla Corte d'Appello di Bologna, n. 2531/19 R.G. nei confronti della sentenza n. 489/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna;

6) le parti stipulanti, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, con il buon fine della presente transazione, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra dichiarando che, con la sottoscrizione del presente atto e con la corretta esecuzione delle pre[redacted]ni [redacted]dedotte, non avranno più null'altro reciprocamente a pretende[redacted]e con riferim[redacted] ai rapporti e ai titoli e causali indicati in premessa;

7) si conviene tra le parti che il presente accordo ha natura non novativa ed il mancato pagam[redacted] in fav[redacted] della somma indicata al punto 1) entro i termini concordati al punto 2), determinerà la risoluzione dello stesso, [redacted]e la causa d'appello già pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna ed al [redacted]oltivare l'esecuzione immobiliare già pendente avanti al Tribunale di Modena nonché ogni altra azione a propria tutela del credito complessivo maturato e maturando;

8) le parti concordano che le spese legali relative alla procedura di appello avanti alla Corte d'Appello di Bologna sub n. 2531/19 sono integralmente compensate;

[redacted]

9) sottoscrivono il presente atto, alt[redacted]pato [redacted]a rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 68 Legge Professionale;

10[redacted]crive la presente transazione per autenticità della firma apposta dal proprio assistito[redacted]i s[redacted]cri[redacted] presente transazione per autenticità della firma della sig.ra[redacted] sottoscrive la presente tran[redacted]ne [redacted]utenticità della firma del proprio assistito[redacted]

11) il presente accordo è for[redacted] da n. 10 facciate, tutte sottoscritte dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto in Trento/Modena/Forlì il 31 marzo 2020

[redacted]

EUROPAFACTOR

Spett.le / Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra
[redacted]

Roma, 20/02/2023

Oggetto: Posizione Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. n. 301021676
Intestata a: [redacted]
Nostro riferimento n. 31241023

Facendo seguito agli accordi intercorsi con il nostro referente, con la presente siamo a confermarLe, in qualità di Mandatari di Credit Factor S.p.A., l'accettazione della Sua/Vostra proposta di saldo e stralcio, a definizione della posizione debitoria in oggetto, per un importo pari ad € 14.000,00 a fronte del totale ad oggi maturato di € 195.151,78

Il suddetto accordo potrà essere considerato valido effettuando il versamento in unica soluzione dell'importo sopra indicato entro e non oltre il 24/02/2023.

L' inosservanza del suddetto termine di pagamento determinerà la decadenza del presente accordo.

Modalità di Pagamento:

- Conto corrente postale n. 1047825516 intestato a CREDIT FACTOR S.P.A.

- Bonifico bancario IBAN IT30D0304775040000210114899 intestato a Credit Factor S.p.A.

Resta ben inteso che, al buon fine del versamento, Le invieremo LETTERA LIBERATORIA.

PROFESSIONISTI® DEL DEBITO
MENO DEBITI. PIU' SORRISI

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrà contattare il nostro ufficio ai seguenti recapiti tel: Tel 06/87409560 - Fax 06/92912594 - E-mail backoffice@europafactor.it

Si precisa, inoltre, che l'accettazione della Sua/Vostra proposta non costituisce novazione del rapporto originario.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Europa Factor S.p.A.
Il Procuratore
[redacted]

Si precisa che i Suoi/Vostri dati sono stati acquisiti in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati per finalita' strettamente connesse e strumentali alle attivita' di recupero crediti e gestione degli obblighi conseguenti. Informativa di dettaglio e' presente sul sito www.europafactor.it/trasparenza/. Per informativa rilasciata dal titolare del trattamento si prega di consultare la sezione www.europafactor.it/comunicazioni-credit-factor-spa/.

Scrittura privata Transattiva

Documento scambiato via Pec.

tra:

[redacted] in persona dei soci e garanti [redacted] ed ivi residente in [redacted] e [redacted]

nonché

i garanti personalmente [redacted]

Con Avv. [redacted]

da un lato-

E

Intrum Italy S.p.a. (P. Iva 10973410961 - C.F. 10311000961), in persona del Dott. Gianni Pietrelli quale procuratore di Portland SPV , costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999,con sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 35.000,00 i.v. - Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 05211620264, giusta procura speciale per Notar Dario Restuccia di Milano del 19 gennaio 2022, rep. 8514, rac. 4936, registrata a Milano 2, in data 28 gennaio 2022, n. 7205, Serie 1T. e società cessionaria di UBI LEASING S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa San Paolo, P.IVA 01000500171, corrente in Brescia, via Cefalonia, 74

-dall'altro lato-

Di seguito "le Parti"

Premesso che

1) UBI Leasing S.p.A. e [redacted] hanno stipulato contratto di leasing immobiliare n. 6054522 in data 30 marzo 2011;
2) il contratto era garantito da fideiussioni personali prestate dai signori Andrea G[redacted]ni quali soci di [redacted]

3) il contratto è stato dichiarato risolto per inadempimento con missiva d.d. 12 novembre 2015;

4) ne seguiva il tentativo da parte di Ubi Leasing S.p.A. di recupero coattivo del credito, con richiesta di ingiunzione di pagamento al Tribunale di Milano (RG n. 20345/2016) e successiva opposizione a decreto ingiuntivo di [redacted] C. del 30 agosto 2016;

5) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 48514/2016 Tribunale di Milano) si concludeva con sentenza n. 372 del 2020 del 16 gennaio 2020 di rigetto dell'opposizione di [redacted];

6) nelle more e successivamente l'avv. [redacted] S.a.S. e per i garanti personalmente, da un lato, e l'avv. Andrea Apostolo per Ubi Leasing S.p.A., dall'altro, intraprendevano una trattativa stragiudiziale volta alla soluzione bonaria della vertenza, che esitava un primo tentativo di accordo transattivo al 3 dicembre 2021;

7) tale accordo non veniva compiutamente formalizzato perché, frattanto, il credito fondante la pretesa di Ubi Leasing S.p.A. veniva ceduto *pro soluto* all'attuale titolare Portland Spv qui rappresentata da Intrum Italy spa .;

8) di conseguenza, l'avv. [redacted] S. e per i garanti personalmente riprendeva le trattative con Intrum Italy S.p.A. le trattative volte ad una composizione bonaria tombale stragiudiziale della vertenza;

9) il debito totale ad oggi è pari ad euro 231.091,68 come da estratto conto allegato.

10) UBI Leasing S.p.A., nell'ambito di un'operazione straordinaria di cessione pro soluto dei beni e rapporti giuridici condotta ai sensi dell'art. 58 TUB e dell'art. 7.1, comma 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha trasferito il credito riferito al presente contratto a Portland spv S.r.l., come da atto di cessione del 22 novembre 2021, con efficacia giuridica dal 29 novembre 2021, notaio Andrea De Costa di Milano, Rep. 12625, Racc. 6790, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 7 dicembre 2021.

Le parti come sopra generalizzate, per mero spirito conciliativo, sono giunte ora alla decisione di addivenire ad una definizione bonaria tombale della vicenda relativa alle pendenze in capo a [redacted] quale debitrice principale ed i signori [redacted] e [redacted] quali garanti alle condizioni di seguito prospettate.

***

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

a) Le premesse costituiscono parte integrante essenziale del presente accordo.

b) A totale saldo e stralcio del debito siccome quantificato in premessa e di tutte le voci ad esso collegate e/o connesse e a piena incondizionata liberazione dei garanti, [redacted] S.a.S. quale debitrice principale ed i signori [redacted] si impegnano a versare a Portland spv , che accetta:

- euro 30.000,00 entro il 30/04/2022 ;
- oltre 12.000,00 in successive 34 rate mensili ciascuna da euro 350 a partire dal 20/05/2022.

Sul seguente iban IT32N0306912711100000019081 intestato a Portland SPV S.r.l.

causale : Ctr. 06054522 Le/Le [redacted] - definizione transattiva.

c) Le Parti dichiarano e garantiscono la propria piena capacità di disporre dei diritti che formano oggetto del presente accordo transattivo e la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi compresi o riconducibili allo stesso.

d) Il presente accordo transattivo ha efficacia obbligatoria, piena e incondizionata tra le Parti, i loro aventi causa e successori dalla data della sua sottoscrizione.

e) A fronte dell'integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni discendenti dal presente accordo transattivo, le Parti dichiarano definitivamente superata, risolta, definita e transatta ogni questione inerente il titolo del presente accordo, rinunciando espressamente a far valere qualsivoglia diritto e/o pretesa azionati e/o azionabili, incluso il decreto ingiuntivo n. 17690/2016 d.d. 9 giugno 2016 Tribunale di Milano, in relazione alle questioni medesime siano esse passate, presenti o future sia nei confronti della società [redacted] nei confronti dei signori [redacted] e [redacted] personalmente. Da ciò deriva che, ad avvenuto integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni discendenti dal presente accordo transattivo, si intenderanno definite e rinunciate, dalle parti del presente accordo, tutte le questioni ed azioni contrattuali ed extracontrattuali, di natura civile e penale, derivanti dal contratto di leasing indicato in premessa.

f) Le Parti dichiarano e concordano che l'aver stipulato il presente accordo transattivo non implicherà in alcun modo riconoscimento di fondatezza oppure di infondatezza né

quanto alle proprie pretese azionate o azionabili, né quanto alle pretese azionate o azionabili dall'altra Parte.

g) Le parti si danno atto che il presente accordo non ha efficacia novativa, con la conseguenza che, in caso mancato o ritardato pagamento del piano di pagamento concordato, il presente accordo si intenderà risolto di diritto, con conseguente diritto di Portland SPV S.r.L. (e per essa della sua procuratrice Intrum Italy S.p.a) di avviare e/o compulsare le più opportune azioni a tutela dei propri diritti derivanti dalla risoluzione contrattuale.

h) La presente transazione viene predisposta e scambiata a mezzo p.e.c. in forma di corrispondenza commerciale anche ai fini dell'apposizione della data certe ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

i) Sottoscrivono i procuratori per autentica della firma e rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, L.P.F.

Trento - Milano, 19 aprile 2022

[redacted]

Avv. [redacted]

[redacted]

Intrum Italy S.p.A.

[redacted]

Cerved

ID 580560

Roma, 07 maggio 2020

Gentile Signora
[redacted]
45037 Melara (RO)
[redacted]
Via della Prepositura 32 - 38100 TRENTO (TN)

A mezzo PEC: [redacted]

e p.c.
Spett.le
La Scala Società tra Avvocati per Azioni
Via Correggio 43 - 20149 Milano

Oggetto: SIENA N[redacted]G 002951817 - Ndg 3808963 - ID 201520239762001)

1) MUTUO FIL. 02238 RAP. 801077733
2) CONTO CORRENTE FIL. 02238 RAP. 000101029
3) CONTO CORRENTE FIL. 02238 RAP. 000101072

Garanzie accessorie:
- fideiussione rilasciata [redacted] alla concorrenza di euro 250.000,00
- ipoteca volontaria rilasciata d[redacted] in qualità di terzo datore d'ipoteca

Gentile Signora,
scriviamo nella qualità di mandatari di Juliet S.p.A., con sede legale in via Aldo Moro 13/15 Siena, C.F. e P.Iva 01461980524, giusta procura speciale del 12 Marzo 2019, ai rogiti del Notaio Annalisa Angelini (Rep. 548 / Racc. 396) registrata a Milano 4 in data 13/03/2019 al n. 11910 serie 1T, che non agisce in proprio, ma in nome e per conto di SIENA NPL 2018 S.R.L., con sede legale in Roma (RM) Via Piemonte n. 38, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 14[redacted]5321005, società resasi cessionaria del credito in oggetto in data 20.1[redacted]7, [redacted]a procura del 31/08/2018 ai rogiti Dott. Nicola Atlante Notaio in Roma (Rep. 57298 / Racc [redacted]003).

Le comunichiamo che, in relazio[redacted]la p[redacted]di sistemazione stragiudiziale, avanzata in data 30/04/2020 per il tramite di SCL Solu[redacted] s[redacted]ersona dell'a[redacted], siamo stati autorizzati a rimettere il debito meglio identifi[redacted]ato in oggetto, a fronte del versamento di Euro 30.000,00 (trentamila/00) a saldo, stra[redacted]e transazione delle obbligazioni in oggetto, da corrispondere alle seguenti scadenze:

- Euro 28.000,00 (ventottomila/00) entro il 27/05/2020
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30/06/2020
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 31/07/2020
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 31/08/2020
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30/09/2020
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 31/10/2020
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 30/11/2020
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 31/12/2020
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 31/01/2021

Cerved

Resta inteso che la presente accettazione non produce novazione relativamente alle ragioni di credito vantate da SIENA NPL 2018 S.R.L. ed ai sottostanti titoli e che le scadenze sopra indicate sono da intendersi inderogabili.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico a favore di Siena Npl 2018, utilizzando le seguenti coordinate IBAN: IT47N0306912711100000012603 indicando come causale: [redacted]001 – transazione" ed anticipando copia della ricevuta a mezzo [redacted]

Nell'ipotesi di mancata effettuazione e/o ritardo non giustificato del suddetto versamento, il presente accordo dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e ci riterremo liberi di adottare ogni iniziativa giudiziale necessaria alla tutela delle ragioni di credito di SIENA NPL 2018 S.R.L., ed eventuali versamenti parziali nel frattempo effettuati saranno comunque trattenuti in via definitiva ed imputati come per legge a deconto dell'esposizione, la cui misura sarà determinata secondo i criteri originari.

Rimane esclusa dalla presente transazione qualunque altra eventuale ragione di credito vantata da SIENA NPL 2018 S.R.L. nei confronti dei nominativi in oggetto, non esplicitamente descritta nella presente lettera di accettazione e/o non espressamente indicata in oggetto.

Al buon esito del primo versamento ed alla contabilizzazione dell'importo di euro 28.000,00 concordato daremo istruzioni al legale incaricato dalla Mandante affinché depositi istanza di sospensione della procedura pendente dinanzi al Tribunale di Rovigo r.g.e. 88/2019 ex art. 624 cpc per 10 mesi.

Ad avvenuto integrale incasso delle somme sopra indicate di Euro 30.000,00 (euro trentamila/00), daremo istruzioni [redacted] aricato dalla Mandante affinché depositi atto di rinuncia agli atti della procedura esecut[redacted]are R.G[redacted]/2019 pendente dinanzi il Tribunale di Rovigo. Resta convenuto che gli [redacted] la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, una volta che la stessa s[redacted] dal GE, saranno a Sua cura e spese.

Ad avvenuto e completo adempim[redacted]ondizioni di cui sopra, rilasceremo assenso alla cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritt[redacted] data 01/03/2007 - Conservatoria RR.II. di Rovigo - Reg. Gen n. 2455 Reg. Part. 659 in ott[redacted]ranza al disposto di cui all'art. 40-bis T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ferma restando la disponibilità a prestare atto di consenso alla cancellazione della predetta formalità, a richiesta e spese della parte interessata, innanzi al Notaio di fiducia.

Ad avvenuto adempimento delle condizioni di cui sopra, rilasceremo quietanza liberatoria ed il rapporto NDG 3808963- FG 002951817, che identifica le forme tecniche sopra descritte, si intenderà interamente definito e null'altro sarà dovuto tra le parti a qualsiasi titolo.

La proponente dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni pretesa, diritto, azione e ragione, anche di natura risarcitoria e/o di ripetizione di indebito, anche per effetto della capitalizzazione degli interessi, commissioni e quant'altro, nonché a non promuovere e/o a far immediatamente cessare, per quanto in suo potere, qualsiasi azione in atto o ulteriore presso qualsiasi sede giudiziaria o extragiudiziaria, sia penale che civile, nei confronti di SIENA NPL 2018 S.R.L., riconoscendo espressamente di non avere alcun diritto o pretesa da far valere, intendendosi definita, con la sottoscrizione del presente atto, ogni pendenza insorta o insorgenda relativa alla posizione di cui in oggetto.

La presente comunicazione dovrà essere restituita al mittente con sottoscrizione "per accettazione" da parte della Sig.ra [redacted]

Cordiali saluti

[redacted]

Per accettazione ed integrale adesione

[redacted]

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
[redacted]
42123 – Reggio Emilia

UFFICIALI GIUDIZIARI
T[illegible] VERONA
02 MAG 2018
R[illegible] 3897
R[illegible] Iscriz. 1958
[illegible]

TRIBUNALE DI VERONA

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

BANCA CARIGE SPA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa Di Risparmio 15, C.Fisc., P.Iva e Reg.Imprese Genova 03285880104, in persona del sottoscritto Suo rappresentante, a ciò autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca del 22.12.2016, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia Via Tassoni [redacted] assiste in forza di mandato in calce al precetto notificato il 24.03.18 n.cron.2595, la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione inerente il presente giudizio all'indirizzo pec: [redacted]it ovvero in alternativa al numero di fax 0522-279519,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

STUDIO LEGALE
[redacted]
42123 – Reggio Emilia

-atto di mutuo registrato a Verona in data 06.02.09 al n. 2187/1T, iscritto a Verona il 06.02.09, RG 4811 e RP 764, munito della formula esecutiva in data 12.03.09; atto di cui si omette la notifica ex art.41 D.Lgs 385/1993, trattandosi di mutuo fondiario.

Considerato che ad oggi il debitore non ha provveduto al pagamento,

DICHIARA

Di voler sottoporre a pignoramento i seguenti beni immobili unitamente ai relativi frutti civili e naturali, pertinenze e ampliamenti accessioni e nuove costruzioni ancorchè non censite, ivi comprese le eventuali quote di comproprietà delle parti comuni a terzi così descritti: ***Immobili di Proprietà di:***

[redacted] residente in Via Dei [redacted] così censiti:

-Catasto Urbano del Comune di Valeggio Sul Mincio

Piena proprietà, immo[redacted]

del complesso immobiliare denominato[redacted]

Foglio [redacted].

Foglio [redacted]

-Catasto Terreni del Comune di Valeggio Sul Mincio

Quote comuni di pertinenza

Foglio [redacted]

Reggio Emilia - Verona, 20.04.[redacted]

Ciò premesso io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Verona

Firmato Da: MARIA FRANCESCA MOTTA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 65c1a5

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Francesca Motta
[redacted]
42123 – Reggio Emilia

HO SOTTOPOSTO

A pignoramento gli immobili sopra descritti, ivi compresi i relativi frutti civili e naturali, pertinenze, accessioni, ampliamenti e nuove costruzioni, ancorchè non censite e le eventuali quote di parti in comproprietà con terzi ed

HO INGIUNTO

[redacted] residente in Via Dei [redacted] di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede gli immobili oggetto del presente pignoramento,

HO INVITATO

Il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Verona la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

HO AVVERTITO

inoltre il debitore che, ai sensi dell'art.495 cpc, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt.530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito

Firmato Da: MARIA FRANCESCA MOTTA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 65c1a5

STUDIO LEGALE
[redacted]
Via Tassoni 41 – Tel. 0522-279519
42123 – Reggio Emilia

per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Ho avvertito, inoltre, il debitore che, a norma dell'art.615 II° comma , terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art.530, 552 e 569 cpc, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

E richiestone dall'avv. Maria [redacted]ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Verona

HO NOTIFICATO

Copia del su esteso atto di pignoramento immobiliare a :

[redacted] 37067 Valeggio sul Mincio (VR),

IN PIEGO RACCOMANDATO CON A.R. AI SENSI DI LEGGE
VR | 4 MAG. 2018 | C.P.
FRANCESCA SQUILLACI
Ufficiale Giudiziario
UNEP - Tribunale Verona

Firmato Da: MARIA FRANCESCA MOTTA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 65c1a5

[redacted]

TRIBUNALE DI VERONA

Nell'esecuzione immobiliare n.339/18 promossa da:

BANCA CARIGE SPA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Avv.M.F.

[redacted]

Contro

[redacted]

RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI

La sottoscritta [redacted] nella sua qualità di procuratore di Banca Carige Spa,

DICHIARA

Di rinunciare agli atti della procedura indicata in epigrafe e

CHIEDE

Che la S.V.voglia dichiarare l'estinzione del processo esecutivo, disponendo la liberazione dal vincolo di [redacted] cancellazione della trascrizione del pignoramento, già trascritto in data 22.[redacted] G 25207 , RP 17347, sui medesimi cespiti

DI[redacted]ARA

Inoltre di rinunciare al reclamo ex art.630 cpc avverso l'emananda ordinanza di estinzione.

Verona, 19.12.18 [redacted]

Milano, 26 maggio 2023
Prot. 2198/2023

Gentile Sig.ra
[redacted]
e
Egregio Sig.
[redacted]

A mezzo e-mail:
[redacted]

SCL Solutions S.r.l.
Via G. Leopardi n. 14
20123 – Milano (MI)

Oggetto: BELVEDERE SPV S.r.l. –– [redacted]C

- FIDEIUSSIONE di € 18.650,00
- FIDEIUSSIONE di € 362.272,00
- FIDEIUSSIONE di € 18.650,00
- FIDEIUSSIONE di € 362.272,00

Egregio [redacted]

formuliamo la presente nella nostra qualità di mandatari di BELVEDERE SPV SRL, in forza di regolare procura, per comunicare che il cred[illegible]ver[illegible] dai rapporti richiamati in oggetto, con le relative garanzie accessorie, originariamente nella titolarità di C[illegible] Rurale Pinetana Fornace e Seregnano BCC Soc. Coop., è stato ceduto a Gemini S[illegible].r.l. per effetto di contratto di cessione di crediti a titolo oneroso, in blocco e pro soluto, stipulato in data [illegible]/2013 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 139/99 sulla Cartolarizzazione e dell'art[illegible]8, D.Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario, e reso noto con avviso di cessione pubblicato in G.U. Repub[illegible] Italiana, Parte II, n. 153 del 31/12/2013, e successivamente è stato ceduto da Gemini SPV S.r.l. a Belvedere SPV S.r.l. per effetto di contratto di cessione di crediti a titolo oneroso, in blocco e pro soluto, stipulato in data 11/12/2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 139/99 sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58, D.Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario, e reso noto con avviso di cessione pubblicato in G.U. Repubblica Italiana, Parte II, n. 147 del 20/12/2018.

Il credito in oggetto pertanto, è ora divenuto di esclusiva titolarità della società BELVEDERE SPV S.R.L..

Premesso quanto sopra, con riferimento esclusivo alla posizione in oggetto, in riscontro alla proposta transattiva da Lei inviata tramite e-mail il 23 maggio 2023 in nome e per conto della Sig.[redacted] la disponibilità della nostra mandante BELVEDERE SPV S.R.L. alla definizione della posizione debitoria della [redacted] meglio descritta in oggetto, alle seguenti condizioni e termini da considerarsi essenziali:

versamento complessivo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) da corrispondere con le seguenti modalità:

€ 13.000,00 entro e non oltre il 15/06/2023

€ 1.000,00 entro e non oltre il 15/07/2023

€ 1.000,00 entro e non oltre il 15/08/2023

€ 1.000,00 entro e non oltre il 15/09/2023

€ 1.000,00 entro e non oltre il 15/10/2023

€ 1.000,00 entro e non oltre il 15/11/2023

I suddetti versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico a BELVEDERE SPV S.R.L. sulle seguenti coordinate: “Codice IBAN IT05N0347901600000802285300” e causale: “BELVEDERE SPV S.R.L. /[redacted].

Specifichiamo che in ossequio agli adempimenti di adeguata verifica richiesti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio) e successive modifiche, per le operazioni occasionali che comportino la trasmissione/ movimentazione di mezzi di pagamento di importo complessivo pari o superiore ad € 15.000,00 dovranno essere compilati e restituiti contestualmente al pagamento all’indirizzo helena.trimarchi.ex@prelios.com i moduli AML inviati in uno alla presente, unitamente a due documenti di identità in corso di validità del debitore e dell’esecutore, i codici fiscali ed ogni altro documento necessario ad identificare l’esecutore materiale del/ dei pagamenti pattuiti.

Contestualmente al pagamento dovrà essere fornita copia dei documenti di identità in corso di validità unitamente al codice fiscale e ogni altra documentazione utile ad identificare il soggetto che materialmente eseguirà il pagamento.

Se il pagamento verrà eseguito da un soggetto diverso dall'obbligato, il soggetto che eseguirà il pagamento dovrà altresì rilasciare una dichiarazione sottoscritta contenente (i) le proprie generalità, (ii) i rapporti che intrattiene con il debitore, (iii) le ragioni per cui esegue il pagamento nonché (iv) la rinuncia ad ogni diritto di surroga per l'importo corrisposto.

Precisiamo che il presente accordo non ha carattere novativo e che in caso di mancato, parziale o anche solo ritardato pagamento dell'importo concordato entro il termine indicato, da intendersi essenziale, lo stesso dovrà intendersi automaticamente risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni; la nostra mandante sarà quindi libera di dare impulso alle azioni legali più opportune per il recupero dell'intero credito vantato, con riserva, in tal caso, di trattenere le eventuali somme incassate, che verranno poste a deconto del maggior credito esistente. Del pari, la nostra mandante sarà libera di agire per il recupero dell'intero suddetto credito in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti ricevuti

Si precisa che il pagamento della [redacted] comporta in alcun modo [redacted] in favore di questi ultimi alcun diritto di surroga nella pretesa creditoria vantata da [redacted] Pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, resta salva la facoltà di Belvedere SPV S.r.l. di perseguire i propri interessi creditori nei confronti di [redacted]

Segnaliamo, altresì, che con il puntuale adempimento della definizione prospettata dal presente accordo le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra in dipendenza dei rapporti indicati in oggetto e che saranno rinunciati e/o privi di effetto qualsivoglia diritto, azione o ragione che fossero sorti in capo alle medesime.

Solo una volta effettuato l'integrale adempimento del presente accordo la scrivente, in nome e per conto della mandante:

- non avrà null'altro a pretendere nei confronti della [redacted]

- provvederà ad attivare – nei tempi tecnici occorrenti - la procedura per la cessazione dell'invio delle segnalazioni agli Archivi della Centrale Rischi presso la Centrale Rischi di Bankitalia.

Precisiamo, peraltro, che nessun compenso sarà dovuto [redacted] né alla nostra società, né ad alcuno dei nostri collaboratori.

Evidenziamo, infine, che la presente transazione riguarda la sola posizione meglio indicata in oggetto, con esclusione, quindi, di altri eventuali rapporti intestati agli obbligati, o di cui gli obbligati si siano resi garanti, ancorché gestiti dalla scrivente.

Distinti saluti,

Prelios Credit Servicing S.p.A.

[redacted]

doValue

Prot.: angera 2025/200

Roma, 02/12/2025

Gent.ma Avv.
Erica Vicentini
eri.vicentini@gmail.com

p.c.
Avv. Lorenzo Sternini
l.sternini@studiosternini.it

Oggetto: ***ANGERA SECURITISATION S.R.L. /*** [redacted] **/ NDG 0000000004172110**
(da citare sempre nella corrispondenza)

- Rapporto n. 0000000001765 MUTUO IPOTECARIO
- Rapporto n. 0000000001766 MUTUO IPOTECARIO
- Rapporto n. 0000000001776 CONTO FAMIGLIA
- Rapporto n. 0000000001764 MUTUI CHIROGRAFARI
- Rapporto n. 0000000001778 SPESE LEGALI TF
- Rapporto n. 0000000001775 CONTI CORRENTI

Con riferimento alla Vostra proposta del 29/10/2025, Vi informiamo, nella qualità di Mandatari, che ANGERA SECURITISATION S.R.L., (per il seguito la "Mandante"), è disponibile a definire la posizione in oggetto indicata alle seguenti condizioni e termini, in relazione ai quali vorrete provvedere a restituire copia della presente firmata per accettazione in ogni sua parte, ivi inclusi gli allegati.

Contro il versamento di €. 20.000,00 ≠ (euro ventimila/00) da effettuarsi in un'unica soluzione entro e non oltre il 15/12/2025, termine da considerarsi essenziale, considereremo, a disponibilità maturata, nonché al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui alla presente, definita ogni obbligazione assunta dai Sig.ri [redacted] in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata.

In ordine agli obblighi di segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca di Italia in capo alla Mandante, si rimanda all'informativa già resaLe ed allegata alla presente per pronto riferimento.
Precisiamo, ad ogni modo, che una volta adempiuti tutti gli impegni previsti dal presente accordo, la Mandante cesserà ogni segnalazione con decorrenza dalla rilevazione mensile successiva al mese in cui è stato effettuato il pagamento concordato, mentre la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato dalla Mandante, sarà visibile agli Intermediari Finanziari secondo le tempistiche stabilite e come disciplinato dalla circolare emanata da Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti.

Fermo restando, l'obbligo di rimborsarci le somme che fossero state dalla Mandante o da noi, in qualità di Mandatari, incassate a titolo di pagamento dell'importo sopra indicato e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento o per qualsiasi altro motivo , col pagamento sopra indicato, e limitatamente ai rapporti oggetto della presente, la ANGERA SECURITISATION S.R.L. non avrà nulla più a pretendere nei confronti dei Sig.ri [redacted], così come i Sig.ri [redacted] nulla potranno più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente.

Per effetto dell'accordo che precede si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che dovessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/1926
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.

doValue

interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio.

Per quanto concerne l'ordinanza di assegnazione riportata a seguire, resta convenuto che, a seguito della contabilizzazione dell'importo concordato e del rispetto dei termini e condizioni della presente, daremo istruzioni al nostro legale, di dare pronta comunicazione al terzo pignorato di interrompere i pagamenti.
Quanto precede fermo restando il diritto della nostra Mandante di trattenere le rimesse effettuate dal terzo pignorato alla data di ricezione del versamento dell'importo concordato e di esigere dallo stesso le somme dovute in esecuzione della citata ordinanza e non ancora corrisposte a tale data, somme tutte che saranno imputate a deconto della maggior esposizione – e nei limiti della stessa - riveniente dalla posizione in oggetto e in ordine alle quali nessuna domanda di restituzione potrà essere da Lei avanzata, essendosi delle stesse tenuto conto ai fini del presente accordo.

- **Giudizio** PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI **Città/Foro-** TRENTO **Ruolo** - 614/2024 **nei danni di** [redacted]

Resta convenuto che l'accordo è condizionato al rispetto dei termini sopra indicati, e delle condizioni della presente, e non costituisce r[illegible]on[illegible] rapporti in oggetto.

Il decorso infruttuoso di 5 (cinque) giorn[illegible] dalla s[illegible]del termine stesso o il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente, costitu[illegible]mo[illegible]ecadenza dal beneficio del termine e giusta causa di risoluzione dell'accordo e saremo[illegible]tar[illegible]di agire per la miglior tutela dei diritti della nostra Mandante per l'ammontare dell'intero cr[illegible]dito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti.
Eventuali somme che fossero state corris[illegible] in parziale esecuzione dell'accordo di cui alla presente saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dai rapporti in oggetto.

Il versamento concordato dovrà essere effettuato direttamente tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BENEFICIARIO	ANGERA SECURITISATION S.R.L.
CODICE IBAN	IT28U [redacted]
CAUSALE	NDG 0000000004172110 – Transazione [redacted]

In ogni caso, per favorire la contabilizzazione delle somme, è necessario che, contestualmente al pagamento copia della contabile comprovante il versamento venga trasmessa al seguente indirizzo e-mail [redacted]
Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento e assistenza, porgiamo distinti saluti.

doValue S.p.A.
in qualità di mandataria di
ANGERA SECURITISATION S.R.L.

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it
Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/1926
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.
[redacted]

doValue

Asset Manager / Referente Pratica
MAURIELLO GIULIANA
telefono: [redacted]
e-mail: [redacted]

Oggetto: **Banca di Italia - Comunicazione del 19 giugno 2020**
Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi
Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti)

Facciamo riferimento all'oggetto per rappresentare gli obblighi di segnalazione delle sofferenze alla Centrale dei Rischi tenuta da Banca di Italia, cui gli intermediari finanziari dovranno attenersi in caso di conclusione con la propria clientela di accordi stragiudiziali **"a saldo e stralcio"** e di esatto adempimento delle condizioni tutte pattuite in detti accordi.

a) **Se l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un'unica soluzione**, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l'intermediario segnala il cliente nella categoria "soffe[illegible]e - [illegible]iti passati a perdita" per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per [illegible]"sofferenz[illegible]. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta.

b) **Se l'accordo è efficac[illegible]on [illegible]nento dell'ultima rata**, l'intermediario segnala il cliente nella categoria "sof[illegible]ze[illegible]porti via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata; la segnalazi[illegible]nella categoria "sofferenze-crediti passati a perdita" - per il valore dell'importo no[illegible]riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima[illegible]e il credito è estinto.

Si precisa che le segnalazioni [illegible]ppena indicate sono dovute sempre che l'importo da segnalare superi la soglia di segnalazione (Circ. 139/1991, cap. II, sez. 1, par. 5[3]).

Ogniqualvolta ricorra una delle ipotesi sopra descritte, la firma dell'accordo comporterà la segnalazione nella categoria "sofferenze - crediti passati a perdita".

Giova, infine, rammentare che gli intermediari possono consultare le informazioni della Centrale dei rischi al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre Lei/Voi, quale diretto interessato, può accedere alle informazioni che La/Vi riguardano senza alcun limite di tempo.

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/1926
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.

Avv. LORENZO STERNINI
Viale Trento e Trieste 12/a – 31100 TREVISO
Tel. 0422 261179 – Fax 0422 261199
lorenzosternini@pec.ordineavvocatitreviso.it
info@studiosternini.it

TRIBUNALE DI TRENTO

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

NOTIFICA

1662

ANGERA SECURITISATION S.r.l., con sede legale in Roma, Via Mario Carucci n.131, Capitale Sociale Euro 10.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 14521971003, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, **e per essa doValue S.p.A.** (già doBank S.p.A.), con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n.7, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n.00390840239, partita IVA n.02659940239, quale **mandataria di Angera Securitisation S.r.l.**, giusta procura rilasciata dalla signora Angela Icolaro nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, autenticata in data 20 Rep. n.61.592, Racc. n.11.920) a rogito Notaio Anita Varsallona di Mi no strata a Milano 4 in data 04.12.2018 al n.54385 se T, sentata e difesa, per procura generale alle liti 23.11.20 ep. n.70.973/24.415) a rogito Notaio Carlo Pennazzi Catalani di Velletri, dall'Avv. Lorenzo Sternini del foro di Treviso (C.F.: STR LNZ 76E11 L407J), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in – 31100 – Treviso (TV), Viale Trento e Trieste n.12/a (**alla cui PEC: lorenzosternini@pec.ordineavvocatitreviso.it la Cancelleria potrà inviare le comunicazioni**)

PREMESSO

- **che** con **decreto ingiuntivo n.90/2024** emesso il 01.02.2024 (R.G. n.3161/2023) il Tribunale di Trento ha ingiunto ai signori [redacted], nata a [redacted]7 [redacted], entrambi residenti in

[redacted], quali garanti della fallita [redacted], **di pagare**, in solido tra loro, nel termine di quaranta giorni dalla notifica, in favore di **Angera Securitisation S.r.l.**, la complessiva somma di **€. 290.863,76.=**, quale residuo importo debitore dei mutui ipotecari n. 3281200 e n. 3426658, contratti rispettivamente in data 08.05.2006 e 15.01.2007 con l'allora Unicredit Banca S.p.A., oltre ai successivi interessi convenzionali maturandi dal 3.11.2023 fino al saldo effettivo, oltre alle spese e competenze professionali del procedimento monitorio liquidate in €. 2.242,00.= per compenso professionale ed €. 634,00.= per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;

- **che** il predetto d[redacted]o, [redacted]ficato in data **26.02.2024**, non opposto, è stato dichiara[redacted] defi[redacted]te esecutivo in data **24.04.2024**;
- **che** nulla del dovuto è sta[redacted]'sato;
- **che** in data **25.05.2024** Prisma SPV S.r.l. a mezzo del suo procuratore doValue S.p.A. ha notificato formale atto di precetto ai signori [redacted], intimando il pagamento del complessivo debito residuo, pari ad **€. 293.928,76.=**, oltre accessori di legge, ulteriori interessi maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo saldo, spese di notifica segnate a margine dell'atto di precetto e successive occorrende, con espresso avvertimento che in difetto di detto pagamento si sarebbe proceduto con le azioni legali;
- **che** detto precetto è rimasto infruttuoso;
- **che** la signora [redacted]

attività lavorativa alle dipendenze del seguente Ente Pubblico:

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F.: 00337460224) con

sede legale in – 38122 – Trento, Piazza Dante n. 15;

e risulta **essere titolare di conto corrente presso il seguente Istituto di Credito:**

- **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00129730214), con sede legale in – 39100 – Bolzano, Via del Macello n.55;

➢ **che** il signor [redacted] **corrente presso il seguente Istituto di Credito:**

- **INTESA SANPAOLO S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00799960158), con sede legale in – 10121 – Torino, Piazza San Carlo n.156;

➢ **che**, pertanto, Ang[redacted] Se[redacted]isation [redacted] a mezzo del suo procuratore doValue S.p.A., [redacted]de[redacted]ere al pignoramento del quinto dello stipendio dovuto alla sig[redacted]or [redacted] nonché di tutte le somme a qualunq[redacted]olo dovute alla signora [redacted] in dipendenza dei suddetti rapporti finanziari sino alla concorrenza dell'importo di **€.100.000,00.=**, importo prudenzialmente ridotto in ottica di contenimento dei costi, senza che ciò comporti in alcun modo rinuncia al maggior credito vantato, oltre accessori di legge e spese di esecuzione;

➢ **che** Angera Securitisation S.r.l., a mezzo del suo procuratore doValue S.p.A., intende altresì procedere al pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo dovute al signor [redacted] in dipendenza dei suddetti rapporti finanziari sino alla concorrenza dell'importo di **€.100.000,00.=**, importo prudenzialmente ridotto in ottica di contenimento dei costi, senza che ciò comporti in alcun modo rinuncia al maggior credito vantato, oltre accessori di legge e spese di esecuzione;

➢ **che**, conseguentemente, i terzi saranno soggetti, relativamente alle

somme da loro dovute e limitatamente all'importo predetto aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode.

Tutto ciò premesso, ANGERA SECURITISATION S.r.l., a mezzo del suo procuratore doValue S.p.A., ut supra rappresentata e difesa

CITA

- [redacted]

il [redacted]

- [redacted]

a comparire innanzi al Tribunale di Trento per l'udienza del **07 OTTOBRE 2024 ORE 9.00 e seguenti** e nel contempo

INVITA

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F.: 00337460224), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 38122 – Trento, Piazza Dante 15;
- **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00129730214), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 39100 – Bolzano, Via del Macello n.55;

a specificare, mediante la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., di quali somme sono debitrici nei confronti della signora [redacted]

- **INTESA SANPAOLO S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00799960158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 10121 – Torino, Piazza San Carlo n.156;

a specificare, mediante la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., di quali somme è debitrice nei confronti del signor [redacted]

In tale dichiarazione gli stessi dovranno specificare anche l'eventuale esistenza di sequestri precedentemente eseguiti ed eventuali cessioni notificate o dalla stessa accettate.

Tale dichiarazione dovrà essere comunicata al creditore procedente entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo raccomandata da inoltrarsi nel domicilio eletto sopra indicato o a mezzo posta elettronica certificata, come riportato in epigrafe.

Contemporaneamente

INTIMA

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F.: 00337460224), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 38122 – Trento, Piazza Dante n. 15;
- **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00129730214), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 39100 – Bolzano, Via del Macello n.55;
- **INTESA SANPAOLO S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00799960158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 10121 – Torino, Piazza San Carlo n.156;

di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendoli che, dal giorno della notifica del presente atto, gli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art.546 c.p.c., sono costituiti custodi dei beni pignorati, con le responsabilità, anche penali, che tale funzione comporta

AVVERTE

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F.: 00337460224), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 38122 – Trento, Piazza Dante n. 15;
- **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00129730214), in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede legale in – 39100 – Bolzano, Via del Macello n.55;

- **INTESA SANPAOLO S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00799960158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 10121 – Torino, Piazza San Carlo n.156;

che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza che verrà fissata dal Giudice e che, qualora in tale udienza non compaiano, o pur comparendo, non rendano la dichiarazione di cui sopra, il credito pignorato, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

* *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. [illegible].P.R. 30.5.02 n.115, e ss. modifiche, si dichiara che trattandosi di esecuzione mobiliare di valore superiore ad €. 2.500,00 l'importo del contributo unico da corrispondere è pari ad €. 139,00.=.

Treviso, lì 20.06.2024

Avv. Lorenzo Sternini

NOTIFICA DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AL DEBITORE ED INTIMAZIONE ALLA TERZA PIGNORATA

A richiesta dell'Avv. Lorenzo Sternini quale procuratore di doValue S.p.A., quale mandataria di ANGERA SECURITISATION S.r.l., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Trento, visto

- il decreto ingiuntivo n.90/2024, emesso il 01.02.2024 (R.G. n.3161/2023) dal Tribunale di Trento, dichiarato definitivamente esecutivo in data 24.04.2024;

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI TRENTO

- l'atto di precetto notificato in data 25.05.2024;

HO PIGNORATO

- tutte le somme dovute, nei limiti di legge, da **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F.: 00337460224), con sede legale in – 38122 – Trento, Piazza Dante n. 15 e **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00129730214), con sede legale in – 39100 – Bolzano, Via del Macello n.55 alla signora [redacted] nonché da **INTESA SANPAOLO S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00799960158), con sede legale in – 10121 – Torino, Piazza San Carlo n.156 al signor [redacted] a qualsiasi titolo, oltre emolumenti di qualsiasi tipo e natura, in forza dei rapporti sopra meglio descritti, maturati e maturandi fino alla concorrenza dell'importo di **€. 150.000,00.=** (pari ad €.100.000,00.=, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.), oltre il costo della notifica del [redacted] cetto, il [redacted] della notifica dell'atto di pignoramento, gli ulteri[redacted]nte[redacted]aturati e maturandi dal dovuto fino al saldo effettivo ed alle spese successive occorse.

A tale fine

HO QUINDI INGIUNTO

ai sensi dell'art. 492 c.p.c. ai signori [redacted] di astenersi da qualunque atto che possa sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede la somma ed i beni assoggettati ad espropriazione ed

HO INTIMATO

ai sensi dell'art. 543 c.p.c. a:

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F.: 00337460224), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 38122 – Trento, Piazza Dante n. 15;

- **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00129730214), in persona del legale rappresentante pro tempore, con

UFFICIALI GIU... CORTE ...

sede legale in – 39100 – Bolzano, Via del Macello n.55;

- **INTESA SANPAOLO S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00799960158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 10121 – Torino, Piazza San Carlo n.156;

di non disporre della somma e dei beni pignorati senza ordine del Giudice;

HO AVVERTITO

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F.: 00337460224), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 38122 – Trento, Piazza Dante n. 15;
- **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00129730214), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in – 3910[illegible]ol[illegible] Via del Macello n.55;
- **INTESA SANPAOLO S.P.A.** (C.F. [illegible] IVA: 00799960158), in persona del legale rappresen[illegible]te [illegible]mpore, con sede legale in – 10121 – Torino, Piazza San C[illegible] n.156;

che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione o di mancata comparizione all'udienza che verrà fissata dal G.E. o nel caso in cui, pur comparendo, si rifiutino di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., le somme pignorate, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore nel presente atto, si considereranno non contestate.

Il Giudice dell'Esecuzione, in tal caso assegnerà le somme in pagamento al creditore procedente con un provvedimento che, divenuto definitivo, costituirà titolo per l'esecuzione forzata nei suoi confronti

HO AVVERTITO

i signori [redacted] che possono, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., sostituire alle cose pignorate una somma di denaro

UFFICIO UNI... T. A. ... 1

pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed eventuali intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre alle spese di esecuzione, con il deposito, a pena di inammissibilità, della relativa istanza in cancelleria prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente alla somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito del creditore procedente e degli eventuali intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui si deve dare prova documentale,

HO ALTRESI' AVVERTITO

i signori [redacted] che, a norma dell'art. 615 c.p.c., secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile,

HO INVITATO

i signori [redacted] ad effettuare presso la cancelleria del G.E. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il G.E. con l'espresso avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o presso il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate direttamente presso la cancelleria del G.E.

L' Ufficiale Giudiziario 10/07/2024

CORTE D'APPELLO DI TRENTO
FUNZIONARIO UN.E.P.
Dott. Giacomo Moschini

RELAZIONE DI NOTIFICA:

A richiesta di doValue S.p.A. quale procuratore di ANGERA SECURITISATION S.r.l., ut supra rappresentata e difesa, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il

UFFICIALI GIUDIZIARI CORTE D'APPELLO TRENTO

Prot.: S1061A/OLYMPIA1/2025/0227
Ns Rif: SODANO AURELIA
Tel.: 0236614703
Milano, 16/05/2025

[redacted]

Oggetto: Olympia SPV Srl [redacted] / NDG

0000000004032205 (da citare sempre nella corrispondenza)
- Rapporto n. 0000100309558 EX C/C
- Rapporto n. 0000018064102 EX PRESTITI VARI
- Rapporto n. 0005001372347 MUTUI - FINANZIAMENTI

Con riferimento alla Vostra proposta del 18/04/2025, Vi informiamo nella qualità di Mandatari che Olympia SPV Srl, (per il seguito la "Mandante"), è disponibile a definire la posizione in oggetto indicata alle seguenti condizioni e termini, in relazione ai quali vorrete provvedere a restituire copia della presente firmata per accettazione in ogni sua parte, ivi inclusi gli allegati.

Contro il versamento della somma complessiva di €. 30.000,00 ≠ (euro trentamila/00) considereremo, a disponibilità maturata, nonché al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui alla presente, definita ogni obbligazione da Voi assunta in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata. La predetta somma dovrà essere versata nei termini sotto indicati da considerarsi essenziali, con le seguenti modalità:

- €. 25.000,00 ≠ (euro venticinquemila/00) da versarsi entro e non oltre il 30/05/2025;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/06/2025;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/07/2025;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/08/2025;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/09/2025;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/10/2025;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/11/2025;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/12/2025;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/01/2026;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/02/2026;
- €. 500,00 ≠ (euro cinquecento/00) da versarsi entro e non oltre il 25/03/2026;

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it
Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

Precisiamo che la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato dalla Mandante, in caso di esecuzione del presente accordo, sarà visibile agli Intermediari Finanziari secondo le tempistiche stabilite e come disciplinato dalla circolare emanata da Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti.

In ordine agli obblighi di segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca di Italia in capo alla Mandante, nel rimandarsi all'informativa già resaVi, ed allegata alla presente per pronto riferimento, evidenziamo che,la Mandante cesserà ogni segnalazione con decorrenza dalla rilevazione mensile successiva al mese in cui è stato effettuato il pagamento dell'ultima rata concordata. Conseguentemente, nelle more della dilazione concessaVi, la Mandante procederà alla segnalazione nella categoria "sofferenze" per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria "sofferenze-crediti passati a perdita" - per il valore dell'importo non riscosso - è parimenti effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima rata e il credito è estinto.

Ricordiamo, inoltre, che ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" approvato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 12 settembre 2019, le informazioni di tipo negativo relative ai ritardi maturati in relazione alle operazioni di cui in oggetto, continueranno ad essere conservate nei SIC ai quali la nostra mandante Olympia SPV Srl aderisce, anche ad avvenuta esecuzione del presente accordo, secondo le tempistiche stabilite dal citato Codice di Condotta e specificate nell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consegnata all'atto della erogazione del finanziamento.

Fermo restando, l'obbligo di rimborsarci le somme che fossero state dalla Mandante o da noi, in qualità di Mandatari, incassate a titolo di pagamento degli importi sopra indicati e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti o per qualsiasi altro motivo , col pagamento sopra indicato, e limitatamente ai rapporti oggetto della presente, la ns. Olympia SPV Srl non avrà nulla più a pretendere nei vostri confronti, così come voi nulla potrete più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente.

Per effetto dell'accordo che precede si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che dovessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio.

A seguito del versamento della somma di € 25.000,00 ≠ (euro venticinquemila/00) da versarsi entro e non oltre il 30/05/2025 daremo istruzioni al nostro legale perché depositi istanza ex art. 624 bis cpc affinché venga dichiarata sospesa per 12 mesi la procedura esecutiva a seguire elencata

- Giudizio PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE Città/Foro- COMO Ruolo - 12/2025 nei danni di [redacted]

Resta inteso che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a doValue S.p.A. e/o alla ns. Mandante, nel caso in cui, pur a seguito del deposito della predetta istanza il GE rigetti la richiesta di sospensione, la procedura dovesse proseguire e la vendita intervenire, assumendovene voi espressamente il rischio.

LET DEF SMS REV19 16112023

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

Qualora l'aggiudicazione dovesse intervenire, resta convenuto che il presente accordo si intenderà come mai raggiunto e le somme eventualmente versate saranno trattenute dalla Mandante ed imputate a deconto del maggior credito riveniente dalla posizione in oggetto.

Ad avvenuto integrale incasso delle predette somme, nonché al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui alla presente, daremo istruzioni al legale incaricato dalla ns. Mandante, affinché depositi atto di rinuncia agli atti della suddetta procedura esecutiva immobiliare.

Resta convenuto che gli adempimenti per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, una volta che la stessa sia stata disposta dal GE, saranno a cura e spese di chi ne avrà interesse.

Ad avvenuto integrale incasso delle predette somme nonché al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui alla presente ed a seguito della estinzione del predetto procedimento esecutivo provvederemo a rilasciarVi quietanza ai sensi art. 40-bis del t.u.b. (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ed ai conseguenti adempimenti finalizzati alla cancellazione dell'ipoteca/che a seguire elencate:

- ipoteca iscritta presso Conservatoria dei RRII di Como in data 04/08/2006 ai nn. 29555/6638

Precisiamo che, nell'ipotesi in cui non risulti applicabile alla fattispecie in esame l'art. 40 del T.U.B. — Testo Unico Bancario — approvato con D.Lgs.n. 385/93 e successive modificazioni, provvederemo a rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione della predetta formalità, con diritti, onorari notarili, spese (anche eventuali di vacazione del ns avvocato) ed imposte ad esclusivo carico della parte interessata.

Resta convenuto che l'accordo è condizionato al rispetto dei termini sopra indicati, e delle condizioni della presente, e non costituisce novazione dei rapporti in oggetto.

Il decorso infruttuoso della scadenza del termine stesso, anche in relazione a ciascuna delle singole tranches previste, o il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente, costituisce motivo di decadenza dal beneficio del termine e giusta causa di risoluzione dell'accordo e saremo pertanto liberi di agire per la miglior tutela dei diritti della nostra Mandante per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti.
Eventuali somme che fossero state corrisposte in parziale esecuzione dell'accordo di cui alla presente saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dai rapporti in oggetto.

I singoli versamenti concordati dovranno essere effettuati direttamente tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BENEFICIARIO

CODICE IBAN [redacted]

LET DEF SMS REV19 16112023

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

CAUSALE	[redacted]

In ogni caso, per favorire la contabilizzazione delle somme, è necessario che, contestualmente al pagamento copia delle contabili comprovanti i singoli versamenti venga trasmessa al seguente indirizzo e-mail aurelia.sodano@dovalue.it

Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento e assistenza, porgiamo distinti saluti.

doValue S.p.A.
in qualità di mandataria di
Olympia SPV Srl

Asset Manager / Referente Pratica
SODANO AURELIA
telefono: 0236614703
e-mail: aurelia.sodano@dovalue.it

Professionista Esterno incaricato
Padovan Monia
telefono: 339.1577575
e-mail: avv.moniapadovan@gmail.com

Oggetto: Banca di Italia - Comunicazione del 19 giugno 2020
Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti)

Facciamo riferimento all'oggetto per rappresentare gli obblighi di segnalazione delle sofferenze alla Centrale dei Rischi tenuta da Banca di Italia, cui gli intermediari finanziari dovranno attenersi in caso di conclusione con la propria clientela di accordi stragiudiziali "a saldo e stralcio" e di esatto adempimento delle condizioni tutte pattuite in detti accordi.

a) Se l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un'unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l'intermediario segnala il cliente nella categoria "sofferenze - crediti passati a perdita" per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le "sofferenze". A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta.

b) Se l'accordo è efficace con il pagamento dell'ultima rata, l'intermediario segnala il cliente nella categoria "sofferenze" per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria "sofferenze-crediti passati a perdita" - per il valore dell'importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima rata e il credito è estinto.

Si precisa che le segnalazioni appena indicate sono dovute sempre che l'importo da segnalare superi la soglia di segnalazione (Circ. 139/1991, cap. II, sez. 1, par. 53).

Ogniqualvolta ricorra una delle ipotesi sopra descritte, la firma dell'accordo comporterà la segnalazione nella categoria "sofferenze - crediti passati a perdita".

Giova, infine, rammentare che gli intermediari possono consultare le informazioni della Centrale dei rischi al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre Lei/Voi, quale diretto interessato, può accedere alle informazioni che La/Vi riguardano senza alcun limite di tempo.

doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

[redacted]

A mezzo PEC sclsolutions@legalmail.it

abbiamo ricevuto in data 25/06/2025 la Sua proposta di accordo per la sistemazione dell'esposizione debitoria nei confronti di AMCO – Asset Management S.p.A., che trascriviamo integralmente di seguito, in segno di accettazione:

Spett.le

iQera Italia S.p.A.

Via Adolfo Rava' n. 75

00144 - Roma

A mezzo PEC: legal.service.iqera@pec.net

E, per conoscenza, all'indirizzo PEC: amco@pec.amco.it

Roma, 19/06/2025

Oggetto: proposta di pagamento con piano di rientro - Rapporto n. 019/785/0599422/00000011000000048262 - 019/785/0599422/00000041000000048263 - 019/785/0599422/00000098000000048264 - [redacted]

Egregi Signori,

facendo seguito alla corrispondenza intercorsa e ai colloqui intervenuti, Vi propongo la conclusione del sottoesteso accordo di pagamento con piano di rientro.

Qualora concordiate, Vi prego di farmi avere una lettera nella quale abbiate trascritto integralmente il testo della presente nostra proposta, da Voi sottoscritta [Author1]e, in segno di Vostra integrale e incondizionata accettazione al seguente indirizzo PEC: sclsolutions@legalmail.it

*****

ACCORDO DI PAGAMENTO CON PIANO DI RIENTRO

Tra

IQERA ITALIA S.P.A. con sede legale in Roma, Via Adolfo Ravà n. 75, C.F. e P.IVA 07710101002, in persona [redacted] (di seguito, il **"Servicer"**), quale procuratore speciale di **AMCO - Asset Management Company S.p.A.** sede legale e direzione generale in Milano, via San Giovanni sul Muro, 9, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05828330638, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del D.Lgs. 385/93 al numero 6, codice ABI 12933, (di seguito, "**AMCO**") giusta procura del 23.12.2024 in autentica Notaio Angelo Busani (Repertorio n. 65.078/31.352)

e

[redacted]

(il "**Servicer**" e la "**Debitrice**" di seguito congiuntamente anche le **"Parti"**).

1

iQeraItaliaS.p.A. - ViaAdolfo Ravà 75, 00142, Roma
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di iQera Group SAS
C.F.& P.IVA 07710101002 - Capitale Sociale 781.250,00 - https://iqera.it
Tel. : +39 0645687211 - Fax : +39 0642011549 - iqeraitalia@registerpec.it

88K22146
ISO/IEC 27001:2013

Premesso che:

(A) AMCO - Asset Management Company S.p.A. è la denominazione sociale assunta dalla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. a seguito delibera di assemblea straordinaria in data 19 luglio 2019, giusto verbale ricevuto in pari data dal notaio Nicola Atlante di Roma, repertorio n. 59590/30481, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 5 il giorno 8 agosto 2019 al n. 11481 serie 1T. Mediante contratto di cessione concluso in data 01/07/2020, con efficacia giuridica ed economica in pari data, la Cedente (Banca Popolare di Bari) ha ceduto ad AMCO, in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario un portafoglio di crediti classificati come deteriorati come da avviso in G.U. n. 82 Parte II del 14/07/2020;

(B) per effetto di quanto sopra, AMCO è divenuta cessionaria di un portafoglio crediti deteriorati della Banca Cedente, ivi incluso il credito nei confronti della Sig.ra [redacted] complessivo importo di € 52.771,04 (l'"**Esposizione Debitoria Complessiva**") alla data del 19/06/2025, oltre interessi, spese ed oneri successivi ed accessori, rivenienti dai seguenti rapporti:

- € 1.140,00 quale scoperto di conto corrente (ora presso AMCO n. [redacted]
- € 41.436,92 (di seguito l'"**Esposizione Ipotecaria**") quale residuo contratto di mutuo fondiario stipulato a rogito Notaio Dott. Antonio Di Lizia Notaio in Potenza, con atto pubblico del 07/10/2010, Rep. 87055, Racc. 18240 (ora n. [redacted] presso AMCO) tra la Banca Popolare del Mezzogiorno e la sig.ra [redacted] di seguito il "Contratto di Mutuo Ipotecario");
- € 10.193,47 quale saldo debitore di spese legali contabili (ora n. 019/785/0599422/00000098000000048264, 019/785/0599422/00000098000000048265 presso AMCO)

(C) l'esposizione ipotecaria è garantita da ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di Potenza in data 08/10/2010, reg gen. 17038, reg. part. 2617, con presentazione n. 145 per € 77.400,00 totale (€ 43.000,00 capitale) (l'"**Ipoteca**");

(D) è stata incardinata procedura esecutiva immobiliare recante IRGE 12/2024 presso il Tribunale di Potenza. La prima asta è fissata al 21/07/2025 h. 16.00

(E) con procura repertorio n. 65.078, racc. n. 31.352 del 23.12.2024 giusta rogito per Notar Angelo Busani in Milano, **AMCO** ha conferito al **Servicer** mandato per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero di una pluralità di crediti di titolarità di AMCO, ivi inclusi i crediti da cui deriva l'Esposizione Debitoria Complessiva;

(F) la Debitrice ha richiesto ad AMCO di definire, con il presente accordo (l'"**Accordo**"), l'Esposizione Debitoria Complessiva ai termini e alle condizioni di seguito specificate.

Tutto quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo

le Parti convengono quanto segue

1. Esposizione Debitoria Complessiva

La Debitrice riconosce espressamente l'esistenza e la validità dell'Esposizione Debitoria Complessiva nei confronti di AMCO e dichiara altresì che non vi è, nè vi sarà, alcuna contestazione a qualsivoglia titolo in merito alla certezza ed esigibilità dell'Esposizione Debitoria Complessiva, nonché in merito alla esistenza, validità, efficacia e opponibilità dell'Ipoteca;

2. Termini e modalità di rimborso dell'Esposizione Debitoria Complessiva

2.1 La debitrice si impegna a rimborsare l'Esposizione Debitoria Complessiva oltre le spese di procedura, per un importo complessivo pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00), in numero 24 rate (di seguito le "**Rate**" e singolarmente la "**Rata**") da corrispondersi su base mensile come di seguito indicate:

• Acconto pari a € 40.000,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario istantaneo entro il 26/06/2025.

iQeraItaliaS.p.A. - ViaAdolfo Ravà 75, 00142, Roma
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di iQera Group SAS
C.F.& P.IVA 07710101002 - Capitale Sociale 781.250,00 - https://iqera.it
Tel. : +39 0645687211 - Fax : +39 0642011549 - iqeraitalia@registerpec.it

88K22146
ISO/IEC 27001:2013

- N. 22 rate da € 200,00 cadauna da corrispondersi a mezzo bonifico bancario con decorrenza dal mese successivo al versamento dell'acconto

- Maxi rata finale di € 15.600,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario il 24esimo mese della dilazione.

3. Imputazioni e Pagamenti

3.1 I versamenti di cui all'Articolo 2 (*Termini e modalità di rimborso dell'Esposizione Debitoria Complessiva*) dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

AMCO – Asset Management Company S.p.A.

[redacted]

specificando quale causale del bonifico: *"PIANO DI RIENTRO* [redacted]

3.2 I versamenti effettuati dalla debitrice verranno imputati prima al debito meno garantito e, con riferimento a tale debito, prima al rimborso di spese di qualunque natura, successivamente al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale

4. Rimedi in caso di inadempimento da parte del Debitore - Clausola risolutiva espressa - Recesso

4.1 Il mancato, ritardato, parziale o inesatto adempimento degli obblighi di pagamento anche di una sola Rata di cui al precedente Articolo 2 (*Rimborso dell'Esposizione Debitoria Complessiva*) ai termini e condizioni sopra previsti costituisce grave inadempimento, nonché causa di risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per la quale sarà necessaria e sufficiente la manifestazione della volontà di AMCO di avvalersi della presente clausola risolutiva. Per effetto, l'Accordo si intenderà risolto, fatta eccezione per le previsioni di cui all'Articolo 1 (*Esposizione Debitoria Complessiva*), di cui al Paragrafo 5.1, all'Articolo 8 (*Imposte, tasse e costi*) e all'Articolo 11 (*Legge applicabile e foro competente*) che rimarranno pienamente valide ed efficaci, con la conseguente facoltà di AMCO di intraprendere e/o proseguire le azioni ritenute idonee per il recupero dell'intera Esposizione Debitoria Complessiva, per capitale e interessi, oltre spese. In tal caso, le somme già corrisposte e quelle che dovessero essere a qualsiasi titolo incassate verranno imputate prima alle spese di qualsiasi genere sostenute da AMCO in relazione all'Esposizione Debitoria Complessiva e, quindi agli interessi se maturati, anche di carattere moratorio, e quindi al capitale.

5. Rinunce

5.1 La debitrice rinuncia – nei confronti di AMCO –: in via di transazione non novativa, a far valere ogni diritto e/o domanda e/o azione e/o pretesa e/o contestazione, attuale ed eventuale, dedotta o deducibile, azionata o azionabile in qualsivoglia sede, direttamente o indirettamente connesse ai rapporti contrattuali dai quali deriva l'Esposizione Debitoria Complessiva, all'ipoteca, nonché ogni domanda o eccezione di qualsivoglia natura in relazione ai suddetti rapporti e garanzie intendendosi, in tal modo, definita ogni relativa questione e/o pendenza connessa al/i rapporto/i contrattuale/i che ha/hanno generato il debito e l'ipoteca di cui alle premesse.

5.2 Condizionatamente al puntuale pagamento della prima rata prevista al precedente Articolo 2 (*i.e.* € 40.000,00, in lettere, quarantamila/00):

AMCO provvederà a depositare nell'ambito della procedura esecutiva recante RGE 12/2024 presso il Tribunale di Potenza, istanza di sospensione ex att. 624-bis c.p.c. per 24 mesi, non assumendo alcuna responsabilità in ordine alla mancata concessione del provvedimento da parte del Giudice delle Esecuzioni.

5.3 Condizionatamente al puntuale e integrale pagamento di quanto previsto al precedente Articolo 2 (*i.e.* € 60.000,00, in lettere, sessantamila/00), le Parti rinunceranno reciprocamente alle procedure e ai giudizi in corso ed in particolare:

iQeraItaliaS.p.A. - ViaAdolfo Ravà 75, 00142, Roma
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di iQera Group SAS
C.F.& P.IVA 07710101002 - Capitale Sociale 781.250,00 - https://iqera.it
Tel. : +39 0645687211 - Fax : +39 0642011549 - iqeraitalia@registerpec.it

88K22146
ISO/IEC 27001:2013

AMCO provvederà a depositare rinuncia agli atti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 12/2024 presso il Tribunale di Potenza, non assumendo alcuna responsabilità in ordine all'eventuale mancata estinzione del processo nel caso in cui altri creditori intendessero proseguire la procedura. Sarà cura della Debitrice attivarsi per ottenere il provvedimento giudiziale di cancellazione della trascrizione del pignoramento e procedere successivamente, a sua cura e spese, a cancellare le relative formalità pregiudizievoli.

Ferma la rinuncia di tutti gli avvocati costituiti al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13 L. 247/2012, ciascuna Parte sarà responsabile del pagamento dei compensi e degli onorari dei consulenti e avvocati che avrà nominato, mentre ogni spesa, anche di natura fiscale, connessa ai giudizi e procedure in corso quali ad esempio ed in via non esaustiva: spese e compensi da attribuirsi agli ausiliari del Giudice, imposte e tasse (contributo unificato, imposte di registro, ecc.), si intende ricompresa nell'importo complessivo di € 60.000,00 offerto per il piano di rientro.

5.4 AMCO, condizionatamente all'integrale e puntuale pagamento dell'importo di cui al precedente Articolo 2 (Rimborso dell'Esposizione Debitoria Complessiva) e limitatamente ai rapporti contrattuali descritti nelle Premesse e alla Esposizione Debitoria Complessiva,

(A) non avrà più nulla a che pretendere nei confronti della Debitrice per le causali in premessa.

(B) provvederà, su richiesta della Debitrice – che dovrà pervenire con congruo preavviso - e a cura e spese del Debitore medesimo, a prestare il proprio assenso alla cancellazione dell'Ipoteca anche contestualmente alla vendita dell'immobile gravato dall'Ipoteca medesima.

6. Mancanza di effetto novativo

Le Parti convengono e dichiarano espressamente che il presente Accordo non ha carattere novativo dei rapporti e delle obbligazioni dalle quali deriva l'Esposizione Debitoria Complessiva, né delle garanzie reali e personali che assistono la medesima.

7. Imposte, tasse e costi

Le Parti convengono che qualunque imposta, tassa, compenso notarile o onere fiscale inerente, accessorio e conseguente al presente Accordo nonché i costi, compensi notarili, spese (anche relativamente al procuratore di AMCO che dovrà stipulare il relativo atto) e oneri (anche di natura fiscale) inerenti alla restrizione e/o cancellazione dell'Ipoteca sono a carico del Debitore.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Accordo, se non diversamente specificato, dovranno avvenire per iscritto e si riterranno correttamente eseguite se:

(a) effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; ovvero

(b) a mezzo PEC

sempreché dette comunicazioni siano inoltrate agli indirizzi delle parti di seguito indicati od a quelli che verranno successivamente comunicati per iscritto dalle stesse:

(i) **per AMCO**:

AMCO – Asset Management Company S.p.A.

PEC: amco@pec.amco.it

(ii) per il Servicer: IQERA ITALIA S.P.A.

Email: amco.transazioni@iqera.it

iQeraItaliaS.p.A. - ViaAdolfo Ravà 75, 00142, Roma
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di iQera Group SAS
C.F.& P.IVA 07710101002 - Capitale Sociale 781.250,00 - https://iqera.it
Tel. : +39 0645687211 - Fax : +39 0642011549 - iqeraitalia@registerpec.it

88K22146
ISO/IEC 27001:2013

PEC: legal.service.iqera@pec.net

(ii) **per la debitrice**:

[redacted]

Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un giorno lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un giorno lavorativo saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo immediatamente successivo.

9. Reclami

10.1 Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con AMCO, il Debitore potrà rivolgersi alla "Funzione Reclami" istituita presso AMCO.

10.2 Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Debitore e AMCO dovranno esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come modificato e integrato dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 c.d. 'Decreto del Fare'), a:

(i) l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel 'Regolamento di procedura per la conciliazione', reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it; o

(ii) l'Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento); o

(iii) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; o

(iv) l'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del TUB, secondo le modalità indicate nella 'Guida Pratica ABF', reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni di volta in volta vigenti.

10. Legge applicabile e foro competente

10.1 Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano e dovrà essere interpretato in conformità al medesimo.

10.2 Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza

11. Trattativa individuale

Si specifica che il presente Accordo non fa riferimento a condizioni generali di contratto, non è stato concluso mediante moduli e formulari ed è stato negoziato - sia nella sua globalità sia nelle singole clausole che lo compongono - direttamente tra le Parti che si sono avvalse dell'ausilio di propri professionisti qualificati. Pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c., né la disciplina della Trasparenza (Informazione precontrattuale) così come normata dal "Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009" e successive modifiche

*** *** ***

Prendiamo atto che la presente proposta potrà essere accettata dal Servicer, in nome e per conto di AMCO, soltanto una volta completate da parte di AMCO medesima le attività di adeguata verifica della clientela ai sensi del D. Lgs 231/2007 e successive modifiche. Ci impegniamo, pertanto, a osservare l'iter previsto per l'identificazione e a trasmettere il set documentale volto a consentire ad AMCO di adempiere agli obblighi in

iQeraItaliaS.p.A. - ViaAdolfo Ravà 75, 00142, Roma
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di iQera Group SAS
C.F.& P.IVA 07710101002 - Capitale Sociale 781.250,00 - https://iqera.it
Tel. : +39 0645687211 - Fax : +39 0642011549 - iqeraitalia@registerpec.it

88K22146
ISO/IEC 27001:2013

materia di antiriciclaggio e prendiamo altresì atto che la mancata ricezione da parte di AMCO, anche per il tramite del Servicer, di tutta la relativa documentazione nonché la mancata validazione da parte delle Funzioni Preposte di AMCO costituirà condizione ostativa alla sottoscrizione e invio da parte del Servicer, in nome e per conto di AMCO, della propria accettazione della presente proposta. Prendiamo atto, altresì, che tali attività dovranno essere in seguito aggiornate periodicamente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica. Dichiariamo, inoltre, di aver preso visione dell'Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al modulo.

Distinti saluti.

[redacted]

Distinti saluti.

Roma 30/06/2025

Firma servicer

Firmato digitalmente [redacted]

Data: 01/07/2025 09:42:29

iQeraItaliaS.p.A. - ViaAdolfo Ravà 75, 00142, Roma
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di iQera Group SAS
C.F.& P.IVA 07710101002 - Capitale Sociale 781.250,00 - https://iqera.it
Tel. : +39 0645687211 - Fax : +39 0642011549 - iqeraitalia@registerpec.it

88K22146
ISO/IEC 27001:2013

FIDITALIA

SOCIETE GENERALE GROUP

[redacted]

e p.c. FIDES S.P.A.
VIA REGINA MARGHERITA, 8/A
95123 - CATANIA (CT)
Tel. 0957167000 - Fax 095432631

Milano, 19/11/25

OGGETTO: finanziamento n[redacted] intestato a [redacted]

Gentile Cliente,
riscontriamo positivamente la sua proposta di definizione transattiva mediante il pagamento della somma di € 1.900,00 €, a saldo e stralcio del residuo debito maturato nei confronti di Fiditalia S.p.A. in relazione al contratto di finanziamento di cui in oggetto.

Il pagamento della predetta somma a favore di Fiditalia S.p.A. quale soggetto beneficiario, dovrà avvenire secondo le modalità ed entro i termini indicati nella proposta a noi pervenuta.

La società "FIDES S.P.A.", cui la presente lettera viene inviata in copia, è stata da noi incaricata per assisterLa in tutte le fasi del perfezionamento dell'accordo transattivo, al fine di evitare che lo stesso possa essere vanificato dal mancato rispetto dei termini di pagamento.

Il versamento di quanto pattuito, potrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di Fiditalia S.p.A, da disporsi sul seguente codice IBAN: [redacted], presso Societè Generale di Milano precisando, come riferimento, il nome del titolare e il numero di contratto.

Le ricordiamo che, in caso di mancato o ritardato pagamento, la transazione dovrà intendersi automaticamente risolta e l'accordo dovrà ritenersi privo di qualsivoglia effetto, non costituendo novazione dell'obbligazione originaria.

Verificato l'accredito ed il buon fine dei versamenti concordati, Fiditalia S.p.A. rilascerà ampia e formale quietanza e non avrà più nulla a pretendere per nessun titolo, ragione o causa che possa trarre origine dall'emarginato contratto.

Distinti saluti.

Fiditalia S.p.A.
Direzione Recupero Crediti

Mod. REC 78-NSR-06/2018_03

Fiditalia S.p.A.
Via G.Silva 34 - 20149 Milano
Tel. +39 02.4301.1 - FAx +39 02.4301.24.00 - www.fiditalia.it

SOCIETÀ A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EUR. 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P.IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N. 08437820155 - ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 T.U.B. (C.D."ALBO UNICO") AL N° 37 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA CON SEDE IN VIA NAZIONALE,91 00184 ROMA - SOCIETÀ ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART.114-SEPTIES T.U.B. AL N°10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ.D N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA.SPA. È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÈ GENERALE S.A.

Ifis Npl Investing S.p.A.
Sede operativa: via G. S. Mercadante, 2/A Nero 50144 Firenze, Italia T. +39 055 3446411 - F. +39 055 574877
Sede legale: via Terraglio, 63 30174 Venezia Mestre, Italia www.ifisnpl.it Cap. Soc. Euro 22.000.000,00 i.v. CF/Reg. Imprese Venezia Rovigo 04494710272 P.IVA 04570150278 REA CCIAA Venezia n. 420580. Iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB al n. 222. Società con socio unico Banca Ifis S.p.A. Società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

Proposta di pagamento n. .....

Contratto n° 5432518961903786				
Cedente AGOS-DUCATO S.P.A.		Importo Totale Dovuto 4804,26		
N°	CONTANTI (1) / ASSEGNI CIRCOLARI	€		
N°12	BOLLETTINO POSTALE / **BONIFICO BANCARIO**/ PP/ SDD *nella causale inserire il num. contratto*			
N°	ASSEGNO BANCARIO (sbf) / VAGLIA POSTALE ORDINARIO			
N°	EFFETTI CAMBIARI (sbf)			
	TOTALE PROPOSTO *- di cui: PAGAMENTI CON RATE (AB/ BP/ BB/ EC/ VPO/ PP/ SDD)* (2)			
Dati Banca d'appoggio:				
Costo bollo 12‰ €				

I titoli di credito dovranno essere intestati a favore di Ifis Npl Investing S.p.A. e si intendono ricevuti salvo buon fine.

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

n.1 rate di € 2000,00 da pagarsi entro 16/12/2025;
n.10 rate di € 170,00 da pagarsi a partire dal 28/01/2026 al 28/10/2026;
n.1 rate di € 200,00 da pagarsi entro 28/11/2026

Totale pagamenti con rate € 3900,00

Con la presente il/i sottoscritto/i in qualità di Debitore e di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede/chiediamo a Ifis Npl Servicing S.p.A. in nome e per conto di Ifis Npl Investing S.p.A. di voler accettare la proposta formulata secondo i termini e le modalità sopra indicate. Tale proposta avrà una validità di 45 giorni ed è irrevocabile. Eventuali mezzi di pagamento a corredo della presente Proposta verranno inviati a Ifis Npl Servicing S.p.A. dal proponente

1. Estremi identificativi del debitore

Il sottoscritto

con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....

Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Sì **X** No Se Sì, carica ricoperta .....

La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra Ifis Npl Investing S.p.A. e il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore inerente il medesimo credito identificato nella presente Proposta, ancorché Ifis Npl Investing S.p.A. sia legittimata a trattenere i pagamenti effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo transattivo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che Ifis Npl Investing S.p.A., al mancato pagamento anche di una sola rata, potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo secondo quanto previsto all'art. 1456 C.C. e/o intimare al Debitore/Coobbligato e/o al Terzo pagatore la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile. Riconosco/iamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo Totale Dovuto" è dovuto a Ifis Npl Investing S.p.A.e mi/ci impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente. Dichiaro/iamo che nessun compenso ulteriore è stato versato all'incaricato o a terzi per l'attività svolta e derivante dalla presente comunicazione. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del Codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n.231/2007, dichiaro/iamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo (5). In caso di rifiuto della presente Proposta da parte di Ifis Npl

portate nei punti 1 e 2 del presente modulo corrispondono al vero. Il soggetto indicato al punto 2 dichiara che provvede spontaneamente al/i pagamento/i in qualità di espromittente diventando pertanto obbligato in solido del debitore per l'importo totale dovuto

. Qualora il Debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 267/1942 il soggetto di cui al punto 2 si impegna, ora per allora, a non esigere il pagamento dal Debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da egli effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in pendenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, si impegna, ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del Debitore e per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.

~~(Firma del Garante/Coobbligato/Terzo pagatore)~~

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. **(2)** Legenda: Contanti (C); Assegni Circolari (AC); Assegni Bancari (AB); Bollettino Postale (BP); Bonifico Bancario (BB); Effetti Cambiari (EC), Vaglia Postale Ordinario (VPO); Promessa di pagamento (PP), Sepa Direct Debit (SDD) **(3)** Per proposta transattiva si intende una proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria **(4)** Cfr. art.1, c.2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 – "persone politicamente esposte" **(5)** In caso di persone giuridiche o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo.COPIA Ifis Npl Investing S.p.A. / COPIA DEBITORE - TERZO PAGATORE / COPIA INCARICATO/ COPIA 2 Ifis Npl Investing S.p.A.

IFIS NPL S.p.A.
Sede: via Giuseppe Saverio Mercadante, 27A Nord - 50144 - Firenze - Italia
Sede legale: via Terraglio, 63 - 30174 - Venezia Mestre - Italia
www.ifisnpl.it - PEC ifisnplbancaretail@legalmail.it
P.IVA 04944110272 - Capitale sociale euro 22.980.000,00 i.v. - R.E.A. ECRA Venezia n. 420260
Iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 - Società appartenente al Gruppo Bancario IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A.

Proposta di pagamento n. .....

Contratto n° 10020084353803	Debitore [redacted]	Rif. Int /Pratica n.
Cedente FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	Importo totale dovuto 7.344,26	

N°	CONTANTI (1) / ASSEGNI CIRCOLARI	€	(2)	☐ PAGAMENTO TOTALE ☐ PAGAMENTO PARZIALE ☐ PROPOSTA TRANSATTIVA (3)
N°1	BOLLETTINO POSTALE / BONIFICO BANCARIO/ PP/SDD *IBAN IT03J0320502000000000039579 nella causale num. contratto*	€ 5.700		☐ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO CON ACCONTO ☐ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO ☐ UNICA SOLUZIONE
N°	ASSEGNO BANCARIO (salvo buon fine) / VAGLIA POSTALE ORDINARIO	€		NOTE: _____
N°	EFFETTI CAMBIARI (salvo buon fine)	€		
	TOTALE PROPOSTO *di cui: PAGAMENTI CON RATE/ EFFETTI (AB/ BP/ BB/ EC/ VPO/ PP/SDD)(2)*	€		
Dati Banca d'appoggio: _____ Costo bollo 12‰ € _____				

I titoli di credito dovranno essere intestati a favore di IFIS NPL e si intendono ricevuti salvo buon fine.

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

n...1. rate/effetti, di € 5.700 DA PAGARE dal giorno 10 settembre 2019;

Totale pagamenti con rate/effetti: € 5.700

Con la presente il/i sottoscritto/i in qualità di Debitore e di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede/chiediamo a IFIS NPL di voler accettare la **proposta** formulata secondo i termini e le modalità sopra indicate. Tale proposta avrà una validità di 45 giorni ed è irrevocabile. Eventuali mezzi di pagamento a corredo della presente Proposta verranno inviati a IFIS NPL dal proponente.

1. Estremi identificativi del debitore

Il sottoscritto, N[redacted]
luogo di nasc[redacted]
Documento d'Id[redacted]
scadenza....
indirizzo e-m[redacted]
con sede legal[redacted]
Persona Pol[redacted]
Professione[redacted]
Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività.....
Origine dei fondi: ☐ Proventi dell'attività lavorativa ☐ Risparmi personali/previdenziali ☐ Denaro proveniente da successione/donazione ☐ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti ☐ Vendita di beni immobili ☐ Finanziamento da società del Gruppo ☐ Finanziamento da altro intermediario ☐ Altro (specificare) .....
Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Luogo e [redacted]

2. Estremi identificativi del soggetto, diverso dal debitore (ga[redacted]obbl[redacted]erzo pagator[redacted]

☐ Garante/Coobbligato ☐ Terzo pagatore Legame con il debitore: ☐ fam[redacted] ☐ legale rapp./socio/amministratore ☐ altro:_____

Il sottoscritto, Nome.....Cognome.....sesso.... data di nascita.....
luogo di nascita ..... cittadinanza..... residente in..... via..... cap .....
Documento d'Identità ..... n°..... rilasciato d[redacted]te ..... di..... il..... data di scadenza..... recapito telefonico fisso dove sono reperibile .....recapito telefonico mobile a me intestato.....
indirizzo e-mail personale..... In qualità [redacted]le rappresentante di .....
con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....
Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) ☐Si ☐No Se Si, carica ricoperta .....
Professione/attività svolta: ☐ Studente ☐ Dipendente ☐ Casalinga ☐ Imprenditore ☐ Lavoratore autonomo ☐ Libero professionista ☐ Pensionato ☐ Non occupato
Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività.....
Origine dei fondi: ☐ Proventi dell'attività lavorativa ☐ Risparmi personali/previdenziali ☐ Denaro proveniente da successione/donazione ☐ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti ☐ Vendita di beni immobili ☐ Finanziamento da società del Gruppo ☐ Finanziamento da altro intermediario ☐ Altro (specificare) .....

Nel caso di terzo pagatore, con la presente dichiara di obbligarsi al pagamento del totale proposto sopra indicato, divenendo pertanto coobbligato in solido del debitore per tale importo.
Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Qualora il Debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 267/1942 mi impegno, ora per allora, a non esigere il pagamento dal Debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da me effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in pendenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, mi impegno, ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del Debitore e per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.

Luogo e Data Milan 26/3/20

(Firma del Garante/Coobbligato / Terzo pagatore)

La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra IFIS NPL e il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore inerente il medesimo credito identificato nella presente Proposta, ancorché IFIS NPL sia legittimata a trattenere i pagamenti effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo transattivo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che IFIS NPL potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato pagamento anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 C.C. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex 1186 C.C.. Riconosco/iamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo totale dovuto" è dovuto a IFIS NPL e mi/ci impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del Codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, dichiaro/iamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo (5). In caso di rifiuto della presente Proposta da parte di IFIS NPL, quest'ultima sarà legittimata trattenere gli eventuali mezzi di pagamento presentati a corredo della presente Proposta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. A fronte del regolare adempimento della presente Proposta, IFIS NPL rilascerà apposita quietanza di pagamento con effetto liberatorio nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati o Terzi pagatori.

Spazio r[redacted]

(firma per l'identificazione e per l'autenticità delle firme)

(Firma del Debitore) **(Firma del Garante/Coobbligato/Terzo pagatore)**

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. **(2)** Legenda: Contanti (C); Assegni Circolari (AC); Assegni Bancari (AB); Bollettino Postale (BP); Bonifico Bancario (BB); Effetti Cambiari (EC), Vaglia Postale Ordinario (VPO); Promessa di pagamento (PP); Sepa Direct Debit (SDD) **(3)** Per proposta transattiva si intende una proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria **(4)** Cfr. art.1, c.2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 – "persone politicamente esposte" **(5)** In caso di persone giuridiche o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo.

Ifis npl
Banca Ifis

Ifis Npl Investing S.p.A.
Sede operativa via G. S. Mercadante, 2/A Torre 50144 Firenze, Italia T. +39 055 3446411 F. +39 055 5248 77
Sede legale via Terraglio, 63 30174 Venezia Mestre, Italia www.ifisnpl.it Cap. Soc. Euro 72.000.000,00 i.v.
CF/Reg. Imprese Venezia Rovigo 04834730272 e Iva 04539150278 REA CCIAA Venezia n. 420580 Iscritta
all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB al n. 222 Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

Proposta di pagamento n. .....

Contratto n° 10526896 - 79199848378	Debitore [redacted]	Rif. Int /Pratica n.
Cedente COMPASS BANCA S.P.A. - MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.	Importo Totale Dovuto **14.159,6**	

N°	CONTANTI (1) / ASSEGNI CIRCOLARI	€	(2)	□ PAGAMENTO TOTALE
N°	BOLLETTINO POSTALE / **BONIFICO BANCARIO**/ PP/ SDD [redacted] nella causale inserire il num. contratto	€ 4000,00		X PROPOSTA TRANSATTIVA (3) □ PAGAMENTO PARZIALE
N°	ASSEGNO BANCARIO (sbf) / VAGLIA POSTALE ORDINARIO	€		□ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO
N°	EFFETTI CAMBIARI (sbf)	€		□ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO CON ACCONTO
	TOTALE PROPOSTO - di cui: PAGAMENTI CON RATE (AB/ BP/ BB/ EC/ VPO/ PP/ SDD) (2)	€ 4.000,00		X UNICA SOLUZIONE NOTE:

Data Banca d'appoggio:
Costo bollo 12% €

I titoli di credito dovranno essere intestati a favore di Ifis Npl Investing S.p.A. e si intendono ricevuti salvo buon fine.

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

n. 1 rate di Euro 4000,00 da pagarsi entro e non oltre il 16/12/2025

Totale pagamenti con rate € 4.000,00

Con la presente il/i sottoscritto/i in qualità di Debitore e di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede/chiediamo a Ifis Npl Servicing S.p.A. in nome e per conto di Ifis Npl Investing S.p.A. di voler accettare la proposta formulata secondo i termini e le modalità sopra indicate. Tale proposta avrà una validità di 45 giorni ed è irrevocabile. Eventuali mezzi di pagamento a corredo della presente Proposta verranno inviati a Ifis Npl Servicing S.p.A. dal proponente

1. Estremi identificativi del debitore

[redacted]

indirizzo e-mail personale..... In qualità di legale rappresentante di .....

con sede legale in ..... C.F. ..... P. Iva.....

Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Sì **X** No Se Sì, carica ricoperta .....

→ [redacted]

→ [redacted]

→ [redacted] nali/previdenziali □ Denaro proveniente da successione/donazione □ Denaro proveniente da [redacted]

.....Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

1 risposta (quella prevalente)

~~***2. Estremi identificativi del soggetto diverso dal debitore (garante/ coobbligato/terzo pagatore))***~~

~~☐ Garante/Coobbligato ☐ Terzo pagatore Legame con il debitore: □ Compagno/Convivente □ Ex Coniuge □ familiare (specificare): □ Ex amministratore/legale rappresentante/socio □ legale rapp./socio/amministratore □ altro:~~

~~Il sottoscritto, Nome Cognome C.F. sesso data di nascita luogo di nascita cittadinanza residente in via cap Documento d'Identità n° rilasciato dall'Ente di il data di scadenza recapito telefonico fisso dove sono reperibile recapito telefonico mobile a me intestato indirizzo e-mail personale In qualità di legale rappresentante di con sede legale in C.F. P. Iva Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Sì □No Se Sì, carica ricoperta Professione/attività svolta: □ Studente □ Dipendente □ Casalinga □ Imprenditore □ Lavoratore autonomo □ Libero professionista □ Pensionato □ Non occupato Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività Origine dei fondi: □ Proventi dell'attività lavorativa □ Risparmi personali/previdenziali □ Denaro proveniente da successione/donazione □ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti □ Vendita di beni immobili □ Finanziamento da società del Gruppo □ Finanziamento da altro intermediario □ Altro (specificare) .....~~

~~Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.~~

La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra Ifis Npl Investing S.p.A. e il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore inerente il medesimo credito identificato nella presente Proposta, ancorché Ifis Npl Investing S.p.A. sia legittimata a trattenere i pagamenti effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo transattivo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosciamo che Ifis Npl Investing S.p.A., al mancato pagamento anche di una sola rata, potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo secondo quanto previsto all'art. 1456 C.C. e/o intimare al Debitore/Coobbligato e/o al Terzo pagatore la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile. Riconosciamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo Totale Dovuto" è dovuto a Ifis Npl Investing S.p.A. e resta impegnandoci a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto eleggo/eggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente. Dichiariamo che nessun compenso ulteriore è stato versato all'incaricato o a terzi per l'attività svolta e derivante dalla presente comunicazione. Dichiariamo di essere a conoscenza del Codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Dichiariamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n 231/2007, dichiariamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo (5). In caso di rifiuto della presente Proposta da parte di Ifis Npl Investing S.p.A., quest'ultima sarà legittimata trattenere gli eventuali mezzi di pagamento presentati a corredo della presente Proposta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. ***A fronte del regolare adempimento della presente Proposta, Ifis Npl Investing S.p.A. rilascerà apposita quietanza di pagamento con effetto liberatorio nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati o Terzi pagatori.*** *Dichiariamo espressamente che le informazioni riportate nei punti 1 e 2 del presente modulo corrispondono al vero. Il soggetto indicato al punto 2 dichiara che provvede spontaneamente all'adempimento in qualità di esponente/e diventando pertanto obbligato in solido del debitore per l'importo totale dovuto. In ottemperanza alle disposizioni di Banca d'Italia contenute nella circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e s.m.i. si ricorda che la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore, anche a seguito di un accordo transattivo liberatorio. Il pagamento del debito non comporta la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse che saranno consultabili dagli intermediari al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre il soggetto segnalato potrà accedere alle stesse senza limiti di tempo. Il raggiungimento dell'accordo comporterà la segnalazione della posizione tra le sofferenze fino al pagamento dell'ultima rata, in caso di rimborso rateale, o fino al pagamento da effettuarsi in unica soluzione. Successivamente verrà prodotta la segnalazione tra le "sofferenze – crediti passati a perdita" dell'importo stralciato. Qualora il Debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 267/1942 il soggetto di cui al punto 2 si impegna, ora per allora, a non esigere il pagamento dal Debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da egli effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in pendenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, si impegna, ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del Debitore e per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.*

Luogo e Da[redacted]

[redacted] [redacted]

(Firma del [redacted]/Terzo pagatore)

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. (2) Legenda: Contanti (C); Assegni Circolari (AC); Assegni Bancari (AB); Bollettino Postale (BP); Bonifico Bancario (BB); Effetti Cambiari (EC); Vaglia Postale Ordinario (VPO); Promessa di pagamento (PP); Sepa Direct Debit (SDD) (3) Per proposta transattiva si intende una proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria (4) Cfr. art.1, c.2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 – "persone politicamente esposte" (5) In caso di persone giuridiche o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo COPIA Ifis Npl Investing S.p.A. / COPIA DEBITORE - TERZO PAGATORE / COPIA INCARICATO/ COPIA / Ifis Npl Investing S.p.A.

Ifis npl
Banca Ifis

INFORMATIVA PRIVACY

1. Premessa

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento"), Ifis Npl Investing S.p.A. (la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informare i propri clienti, anche potenziali, i debitori, i garanti, i coobbligati e i terzi pagatori, nonché i terzi in genere (es. delegati, legali rappresentanti, ecc.) che entrano in contatto con la medesima in rappresentanza o su mandato degli stessi (gli "Interessati"), che i dati personali a loro riferibili (i "Dati") saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità di seguito illustrate.

Qualora l'Interessato sia una persona giuridica, le informazioni che seguono sono rese anche con riguardo ai dati personali delle persone fisiche che legalmente e/o organicamente la rappresentano, dei quali il Titolare del trattamento venga a conoscenza.

2. Fonte dei dati personali

I Dati oggetto di attività di trattamento da parte del Titolare sono acquisiti, direttamente dalla Società e/o per il tramite di soggetti terzi a ciò appositamente incaricati, presso gli Interessati e/o presso terzi (soggetti che dispongono operazioni a favore dell'Interessato, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato, ecc.), anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza delle quali il Titolare si avvale (es. siti web, app per smartphone e tablet, call center, ecc.). Saranno altresì utilizzati i Dati provenienti da fonti pubbliche, come pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque (es. bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, come l'iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari), nonché i Dati estratti da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, come le testate giornalistiche cartacee o digitali, le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, per le seguenti finalità:

A) adempimento di obblighi di legge, sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. obblighi imposti dalla normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio, del terrorismo, della commercializzazione di materiale pedopornografico e dell'evasione fiscale, ecc.);

B) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto concluso con l'Interessato e/o necessari ai fini della conclusione di un contratto, compresi la gestione e l'adempimento di specifiche richieste pervenute dall'Interessato stesso, nonché di altre attività connesse e strumentali all'esecuzione e alla gestione del rapporto (es. gestione degli incassi; verifiche sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi; ecc.);

C) previo specifico consenso:
   - c.1) rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo dell'Interessato (c.d. profilazione) per attività di marketing diretto;
   - c.2) promozione ed offerta di prodotti/servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato;
   - c.3) promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi;
   - c.4) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato;
   - c.5) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi.

D) perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio aziendale; recupero crediti; cessione del credito o del contratto concluso con l'Interessato; rendicontazione e audit; monitoraggio crediti; monitoraggio e verifica della qualità del servizio; gestione delle controversie; esercizio o difesa di un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.).

In merito alle finalità *sub* A) e B), il trattamento dei Dati da parte del Titolare, anche per ciò che concerne la loro comunicazione ai soggetti di cui al successivo paragrafo 7 e, nei limiti in cui tale comunicazione risulti funzionale al perseguimento delle relative finalità, non necessita del consenso, posto che la base giuridica del trattamento è, rispettivamente, l'adempimento di un obbligo legale e il contratto o la gestione di attività necessarie ai fini della conclusione di un contratto. L'eventuale rifiuto dell'Interessato a fornire le informazioni necessarie comporta l'impossibilità per il Titolare di dare seguito al rapporto con l'Interessato stesso. Per quanto riguarda, invece, le finalità *sub* C), l'Interessato ha il diritto di non acconsentire, oltre che di opporsi in qualsiasi momento, allo svolgimento delle previste operazioni di trattamento da parte del Titolare, poiché la base giuridica del trattamento è il consenso dell'Interessato. L'unica conseguenza derivante dal rifiuto di prestare il consenso sarà l'impossibilità per l'Interessato di fruire dei relativi servizi, senza che questo comporti qualsivoglia conseguenza pregiudizievole. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti antecedentemente svolti. In relazione alle finalità *sub* D), non è necessario il consenso dell'Interessato, poiché la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare, tenuto conto del bilanciamento dei diritti di quest'ultimo e dell'Interessato.

4. Categorie di dati personali

I dati personali che possono essere trattati per le finalità indicate al paragrafo 3 appartengono alle seguenti categorie: dati identificativi e di contatto (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, codice fiscale, professione e settore di attività, nome utente e password utilizzati per l'accesso ai sistemi che il Titolare mette a disposizione dell'Interessato, ivi comprese le applicazioni mobile), nonché dati relativi al loro collegamento con altri soggetti; dati relativi alle transazioni (es. l'importo e le date delle operazioni, gli estremi identificativi di altri rapporti bancari, l'IBAN del conto corrente); dati finanziari (es. la situazione patrimoniale, finanziaria, lo storico dei pagamenti, l'affidabilità economica e la puntualità nei pagamenti); dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo. Il Titolare, inoltre, limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3, potrebbe venire a conoscenza e trattare anche dati relativi a condanne penali e reati, nonché dati che il Regolamento definisce particolari (es. i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, ecc.), qualora questi siano trasmessi direttamente dall'interessato.

5. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali (es. perdita del controllo dei dati personali o limitazione dei diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo).

I trattamenti svolti dal Titolare possono basarsi su processi decisionali automatizzati che producono effetti giuridici o che incidono in modo analogo significativamente sulla persona dell'interessato, compresa la profilazione: in particolare, il Titolare adotta un sistema parzialmente automatizzato atto a profilare gli Interessati sulla base del comportamento creditizio e adottare decisioni conseguentemente al profilo generato nell'ambito delle attività di classificazione ed eventuale segnalazione a sofferenza della posizione dell'interessato alla Centrale dei Rischi (CR). La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti e sulle relative garanzie e che fornisce una fotografia d'insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Serve ai clienti che hanno una buona "storia creditizia" per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori. Serve alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi. La segnalazione a sofferenza dell'interessato alla Centrale dei Rischi, quindi, potrebbe avere come conseguenza quello di impedire all'interessato di accedere a un finanziamento richiesto. I modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi che identificano le posizioni da segnalare a sofferenza sono impostati e aggiornati secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.

6. Trasferimento di dati verso Paesi/organizzazioni extra UE

Ifis npl
Banca Ifis

Ove necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3, i Dati dell'Interessato potrebbero essere trasferiti all'estero, verso Paesi/organizzazioni extra UE che garantiscano un livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con propria decisione, o comunque sulla base di altre garanzie appropriate, quali ad esempio le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea.
Una copia dei Dati eventualmente trasferiti all'estero, nonché l'elenco dei Paesi/organizzazioni extra UE verso i quali i Dati sono stati trasferiti, potranno essere richiesti al Titolare utilizzando i recapiti indicati ai successivi paragrafi 9 e 10.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3, il Titolare si riserva la facoltà di comunicare i Dati ai destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- Autorità e Organismi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es.: UIF, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Centrale di Allarme Interbancaria, Centrale Rischi della Banca d'Italia, Autorità Giudiziaria, in ogni caso solo nei limiti in cui ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa applicabile);
- Enti Pubblici (economici e territoriali) e Pubbliche Amministrazioni;
- altre società del gruppo di cui è parte la Società, o comunque società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- associazioni di categoria;
- società che provvedono a confrontare i dati forniti dagli Interessati con quelli disponibili su pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili a chiunque, al fine di verificarne la veridicità, anche in ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica imposti dal Decreto Anti-Riciclaggio, oltre che l'eventuale esistenza di protesti e iscrizioni pregiudizievoli;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresi i servizi di mailing);
- soggetti che svolgono attività di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data-entry;
- soggetti che svolgono attività di assistenza all'Interessato;
- studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (es. studi commercialisti, studi legali, ecc.);
- società che prestano attività in materia di valutazione del merito creditizio, rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, prevenzione del sovraindebitamento e tutela del credito, ivi compresi i sistemi di informazione creditizia;
- agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, altri intermediari operanti nel settore creditizio, finanziario o bancario, ivi comprese le società di recupero, aventi il compito di gestire i prodotti e/o i servizi della Società;
- soggetti che effettuano il servizio di "Corporate Banking Interbancario" – CBI;
- soggetti che effettuano attività di assistenza e consulenza di comunicazione (es. ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta dalla Società, telemarketing, ecc.);
- soggetti coobbligati, garanti e terzi pagatori;
- soggetti che a vario titolo succedono alla Società nella titolarità dei rapporti giuridici (es. cessionari o potenziali cessionari di beni, crediti e/o contratti).

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate operano in autonomia come distinti titolari del trattamento, o come responsabili all'uopo nominati dalla Società, il cui elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web www.bancaifis.it. I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

8. Conservazione e cancellazione dei dati personali

Come previsto ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. e) del Regolamento, di regola, i Dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto del principio di proporzionalità e necessità sanciti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Nella determinazione del periodo di conservazione, sono altresì prese in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera (es. la normativa antiriciclaggio e la normativa che disciplina la tenuta dei registri contabili), nonché i provvedimenti generali e speciali del Garante per la protezione dei dati personali (es. in relazione alle tempistiche di conservazione per finalità di marketing e di profilazione). Decorsi i termini così stabiliti, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.

9. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere: a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso a tali dati; b) la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall'Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L'Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L'interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e il Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c), l'Interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
Le richieste possono essere presentate all'unità organizzativa preposta al riscontro dell'Interessato, mediante posta ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all'indirizzo privacy@bancaifis.it.
L'Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.

10. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Ifis Npl Investing S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile all'indirizzo rpd@bancaifis.it.

Ifis npl
Banca Ifis

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLE TELEFONATE

La Società desidera informare i propri debitori che è attivo un sistema di registrazione delle telefonate nell'ambito delle attività di:

- recupero e contatto telefonico svolte dalle società di recupero, in qualità di Responsabili del trattamento dei dati personali, installato esclusivamente al fine di monitorare la qualità del servizio reso all'utenza. Tali registrazioni sono archiviate con accesso riservato e conservate presso le sedi delle società di recupero per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono state raccolte. In ogni caso, il tempo massimo di conservazione non potrà eccedere i 12 mesi;
- gestione dei riconoscimenti di debito e degli accordi di dilazione da parte del Contact Center. Tali registrazioni sono archiviate con accesso riservato e conservate presso il sistema di conservazione sostitutiva a norma di legge per 10 anni decorrenti dal momento in cui scadranno i relativi effetti.

La registrazione delle telefonate avviene a mezzo di sistemi automatizzati che registrano le chiamate in entrata e in uscita, adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti, così come previsto dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Le registrazioni delle telefonate sono accessibili ai soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali, al fine di tutelare i lavoratori della Società interessati e il patrimonio aziendale in relazione ai danni diretti o indiretti che potrebbero derivare dalle contestazioni mosse dalla clientela, monitorare la qualità del servizio reso all'utenza, assolvere le funzioni di controllo interno previste da norme di legge e/o regolamentari a garanzia della tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale e riscontrare le richieste degli enti esterni di controllo (Consob, Banca d'Italia, Società di revisione, ecc.), legittimati ad accedere alle registrazioni delle telefonate in qualità di titolari autonomi.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

Come utilizziamo i Suoi dati

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie.

Gentile Cliente,

Ifis Npl Investing S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, per dare seguito alla sua richiesta, utilizza alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati.

Tali banche dati ("Sistemi di Informazioni Creditizie" o "SIC") contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC.

Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l'instaurazione di un rapporto, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.

Trattamento effettuato dalla Società

I Suoi dati potrebbero essere oggetto di trasferimento verso un Paese terzo extra-UE o un'organizzazione internazionale, secondo le modalità previste al paragrafo 6 dell'informativa che precede.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Lei potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i Suoi dati presso di noi per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, può scrivere a codesta Società all'indirizzo privacy@bancaifis.it e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati.

I Suoi dati non potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del Suo contratto con noi.

Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: rpd@bancaifis.it

Trattamento effettuato dai gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai Sistemi di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta e che rivestono la qualifica di autonomi titolari del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.

I Suoi dati sono oggetto di elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. *credit scoring*), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: a titolo esemplificativo e non esaustivo, numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, esistenza o meno di dati pregiudizievoli, etc., che consentono di ottenere, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'interessato.

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una Sua richiesta.

I SIC cui noi aderiamo sono gestiti da:

ESTREMI IDENTIFICATIVI: **Experian Italia S.p.A.**

DATI DI CONTATTO: sede legale in 00185 Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 11/b; Servizio Tutela Consumatori: tel 199183538 fax 199101850, RPD: dpoltaly@experian.com; sito internet: www.experian.it

TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

Ifis npl
Banca Ifis

USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra Società, inviando le Sue istanze all'indirizzo privacy@bancaifis.it, oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 escluso art. 20).
Tempi di conservazione dei dati nei SIC:

richiesta di finanziamento	non oltre 180 giorni dalla data di presentazione, se la richiesta è accolta non oltre 90 giorni dalla data dell'aggiornamento mensile, se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia
ritardi non superiori a due rate o a due mesi regolarizzate	fino a 12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori a due rate o a due mesi regolarizzate	fino a 24 mesi dalla regolarizzazione
ritardi o inadempimenti non regolarizzati	non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento, e comunque non oltre 60 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto
rapporti che si sono estinti con l'estinzione di ogni obbligazione pecuniaria	non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date oltre 60 mesi, in presenza di ritardi od inadempimenti non regolarizzati relativi ad altri rapporti di credito

CONSENSO

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e 6 del Codice di condotta sui sistemi di informazioni creditizie, e di essere edotto in merito ai trattamenti svolti, alle finalità e alle modalità degli stessi, nonché ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati nel rispetto di dette finalità.
Autorizzo Ifis Npl Investing S.p.A. a trattare i miei dati personali, anche particolari e ancorché sulla base di processi decisionali automatizzati, e alla comunicazione degli stessi a terzi, per il perseguimento delle finalità dichiarate.

In particolare, in relazione alle finalità di cui alla lettera C) del paragrafo 3, esprimo quanto segue:

		AUTORIZZO	NON AUTORIZZO
1)	rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo dell'interessato (c.d. profilazione) (solo qualora l'interessato sia una persona fisica)	☐	☒
2)	promozione ed offerta di prodotti/servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'interessato, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali	☐	☒
3)	promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali	☐	☒
4)	comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'interessato, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali	☐	☒
5)	comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali	☐	☒

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere le comunicazioni promozionali (di cui ai suddetti punti da 2 a 5) esclusivamente attraverso le modalità tradizionali (es. posta ordinaria, telefonate con operatore) e non quelle automatizzate (es. e-mail, SMS, MMS, fax, telefonate preregistrate):

☐ solo modalità tradizionali

_____, li _____

[redacted]

NOME e COGNOME [redacted]

[redacted]

Ifis npl
Banca Ifis

Sede operativa: via Giuseppe Saverio Mercadante, 2/A Nero – 50144 Firenze Italia T. 39 055 3446411 – F. +39 055 574877
Sede legale: via Terraglio, 63 30174 Venezia Mestre Italia www.ifisnpl.it
Cap. Soc. Euro 22.000.000,00 i.v. CF/Reg. imprese 04494710272 P.IVA 04570150278 REA CCIAA Venezia n. 420580
Iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB al n. 222. Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

Proposta di pagamento n. .....

Contratto n° 158015	Debitore [redacted]
Cedente RUBIDIO SPV	Importo Totale Dovuto 1€ 4.697,52

Rif. Int /Pratica n.

N°		€	(2)
N°	CONTANTI (1) / ASSEGNI CIRCOLARI		
N°	BOLLETTINO POSTALE / BONIFICO BANCARIO/ PP/SDD *IBAN IT03J0320502000000000039579 nella causale num. contratto*	€ 9.000,00	
N°	ASSEGNO BANCARIO (salvo buon fine) / VAGLIA POSTALE ORDINARIO	€	
N°	EFFETTI CAMBIARI (salvo buon fine)	€	
	TOTALE PROPOSTO *di cui: PAGAMENTI CON RATE/ EFFETTI (AB/ BP/ BB/ EC/ VPO/ PP/SDD)(2)*	€ 9.000,00	

Dati Banca d'appoggio: _____
Costo bollo 12‰ € _____

□ PAGAMENTO TOTALE □ PAGAMENTO PARZIALE
□ PROPOSTA TRANSATTIVA (3)

□ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO CON ACCONTO
□ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO
□ UNICA SOLUZIONE
NOTE: _____

I titoli di credito dovranno essere intestati a favore di IFIS NPL e si intendono ricevuti salvo buon fine.

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

n...1. rate/effetti, di € 9.000,00 DA PAGARE ENTRO E NON OLTRE IL 30.08.2020

Totale pagamenti con rate/effetti: € 9.000,00

Con la presente il/i sottoscritto/i in qualità di Debitore e di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede/chiediamo a IFIS NPL di voler accettare la **proposta** formulata secondo i termini e le modalità sopra indicate. Tale proposta avrà una validità di 45 giorni ed è irrevocabile. Eventuali mezzi di pagamento a corredo della presente Proposta verranno inviati a IFIS NPL dal proponente.

1. Estremi identificativi del debitore

Il sottoscritto, Nome [redacted]
nascita 01/10/19[redacted]
via [redacted] l'Ente COMUNI
di [redacted] recapito telefonico
mobile [redacted] indirizzo e-mail personale [redacted] in qualità di legale rappresentante di
.....
con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....
Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Si ☑No Se Si, carica ricoperta .....
Professione/attività svolta: □ Studente ☑ Dipendente □ Casalinga □ Imprenditore □ Lavoratore autonomo □ Libero professionista □ Pensionato □ Non occupato
Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività..... MILANO
Origine dei fondi: □ Proventi dell'attività lavorativa □ Risparmi personali/previdenziali □ Denaro proveniente da successione/donazione ☑ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti □ Vendita di beni immobili □ Finanziamento da società del Gruppo □ Finanziamento da altro intermediario □ Altro (specificare) .....
Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Luogo e Data Milano [redacted]

2. Estremi identificativi del soggetto, diverso dal debitore (garante/ coobbligato/terzo pagatore)

☐ Garante/Coobbligato ☐ Terzo pagatore Legame con il debitore: □ fa[redacted] □ legale rapp./socio/amministratore □ altro:_____

Il sottoscritto, Nome.....Cognome..... C.F. .....sesso.... data di nascita.....
luogo di nascita ..... cittadinanza..... residente in ..... via..... cap .....
Documento d'Identità ..... n°..... rilasciato dall'Ente ..... di..... il..... data di scadenza..... recapito telefonico fisso dove sono reperibile .....recapito telefonico mobile a me intestato.....
indirizzo e-mail personale..... In qualità di legale rappresentante di .....
con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....
Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Si □No Se Si, carica ricoperta .....
Professione/attività svolta: □ Studente □ Dipendente □ Casalinga □ Imprenditore □ Lavoratore autonomo □ Libero professionista □ Pensionato □ Non occupato
Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività.....
Origine dei fondi: □ Proventi dell'attività lavorativa □ Risparmi personali/previdenziali □ Denaro proveniente da successione/donazione □ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti □ Vendita di beni immobili □ Finanziamento da società del Gruppo □ Finanziamento da altro intermediario □ Altro (specificare) .....

Nel caso di terzo pagatore, con la presente dichiara di obbligarsi spontaneamente al/i pagamento/i in qualità di espromittente, divenendo pertanto coobbligato in solido del debitore per l'importo Totale Dovuto.
Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Qualora il Debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 267/1942 mi impegno, ora per allora, a non esigere il pagamento dal Debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da me effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in pendenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, mi impegno, ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del Debitore e per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.

Luogo e Data _____

(Firma del Garante/Coobbligato / Terzo pagatore)

La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve intendersi non operante. Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra IFIS NPL e il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore inerente il medesimo credito identificato nella presente Proposta, ancorché IFIS NPL sia legittimata a trattenere i pagamenti effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo transattivo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che IFIS NPL, al mancato pagamento anche di una sola rata, potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo secondo quanto previsto all'art. 1456 C.C. e/o intimare al Debitore/Coobbligato e/o al Terzo pagatore la decadenza dal beneficio del termine ex 1186 C.C.. Riconosco/iamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo Totale Dovuto" è dovuto a IFIS NPL e mi/ci impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto eleggo/gliamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del Codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di una copia della presente. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, dichiaro/iamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo (5). In caso di rifiuto della presente Proposta da parte di IFIS NPL, quest'ultima sarà legittimata trattenere gli eventuali mezzi di pagamento presentati a corredo della presente Proposta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. A fronte del regolare adempimento della presente Proposta, IFIS NPL rilascerà apposita quietanza di pagamento con effetto liberatorio nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati o Terzi pagatori.

Spazio riservato al Gestore Interno

_____
(firma per l'identificazione e per l'autenticità delle firme)

Luogo e Data 26/08/2020

[redacted]

(Firma del Debitore)

(Firma del Garante/Coobbligato/Terzo pagatore)

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. **(2)** Legenda: Contanti (C); Assegni Circolari (AC); Assegni Bancari (AB); Bollettino Postale (BP); Bonifico Bancario (BB); Effetti Cambiari (EC), Vaglia Postale Ordinario (VPO); Promessa di pagamento (PP); Sepa Direct Debit (SDD) **(3)** Per proposta transattiva si intende una proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria **(4)** Cfr. art.1, c.2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 – "persone politicamente esposte" **(5)** In caso di persone giuridiche o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo.

Luca
[redacted]
Italy

Uppsala, 25 settembre 2020

CONTRATTO/i N: 519462,
AK ACCOUNT/i: 3341257,
OGGETTO: Ex credito Intesa San Paolo,
TOTALE ESPOSIZIONE: € 16.009,38

Gentile cliente,

riscontriamo la sua proposta di pagamento di giovedì 24 settembre 2020 relativa alla pratica il cui numero di riferimento è indicato in oggetto.
Ak Nordic AB, in seguito alla valutazione [redacted] di definizio[redacted]attiva pervenuta, conferma con la presente, di essere disponibile ad accettare il pagamento co[redacted]plessivo [redacted] da corrispondere secondo i termini e le condizioni da Lei/Voi proposti e qui di seguito riportati:

1 UNICA SOLUZIONE DI € 10.000,00 DA VERSARE ENTRO [redacted] NON OLTRE IL GIORNO 09/10/2020

Precisiamo che, in caso di mancato rispetto del piano dei pagamenti sopra dettagliato, anche con riferimento ad una soltanto delle scadenze, il beneficio della transazione dovrà intendersi venuto meno senza necessità di ulteriore com[redacted]ito diverrà immediatamente esigibile per l'intero.

Ci è gradita l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

[redacted]

Per accettazione Cliente
[redacted]

[redacted]

Ricevuta la documentazione richiesta ed il pagamento di quanto previsto nell'accordo nei termini ed alle condizioni stabilite, provvederemo a rilasciare, su richiesta, quietanza liberatoria e a confermare di nulla avere più a pretendere in relazione al/i contratto/i emarginato/i.

Per informazioni:

TEL 0499920288; FAX 0490986999; MAIL info.italia@pragroup.it

[redacted]

Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità:

PAGA ONLINE

www.pragroup.it

BONIFICO BOLLETTINO

IBAN IT40I0306909400100000011952 [redacted]

INTESTATARIO [redacted]

CAUSALE LUG[redacted]

VAGLIA POSTALE CAMBIALE

INT[redacted]

Via [redacted]

35129 Padova PD

CAU[redacted]

La pre[redacted] o via mail all'indirizzo:

info.it[redacted]

- ~~Copia della presente fir~~mata in segno di integrale accettazione;

- Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (unitamente a quello del cliente principale) come da normativa AUI. Copia della contabile di pagamento o del primo versamento concordato (ci preme sottolineare che l'invio della ricevuta di pagamento è da ritenersi richiesta tassativa e parte integrante dell'accordo in essere).

2) il decreto de quo (N. 247/2017 – R.G. n. 239/2017), ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c., veniva munito di formula esecutiva in data 01.12.2017;

3) A tutt' [redacted] alcun pagamento in favore di parte creditrice

Tutto ciò pre[redacted] il suo legale rappresentante *pro-tempore*, nella sua qualità di mandataria [redacted] ra rappresentata e difesa,

INTIMA E FA PRECETTO

[redacted] 1[redacted], Via M[redacted] L'S S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, nella sua qua[redacted] ro 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

CAPITALE	€	16.017,52
INTERESSI DI MORA dal 12.12.2013 al 22.02.2018	€	5.430,03
SPESE LEGALI LIQUIDATE IN D.I.	€	645,50
COMPENSO TABELLARE PRECETTO D.M. 55/2014	€	225,00
CPA	€	9,00
TOTALE	**€**	**22.327,05**

Per un importo complessivo di **euro 22.327,05**, oltre ad interessi sino all'effettivo soddisfo, spese per la notifica del presente atto e successive occorrende.

Con avvertenza che, in difetto di pagamento nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge. Si avverte altresì, ex art. 13 D.L. n. 83/2015, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Bergamo, li 22.02.2018

[redacted]

Via [illegible]
T +39
F +
E-mail
P.IVA C
Sede legale
Iscritta all'Albo
Società appartenente al gruppo
e - Italia
1632 € 36

Proposta di Pagamento n. GH 001231

Contratto n° 49162 | Debitor [redacted] | Rif. Int /Pratica n.

Cedente MONTE DEI PASCHI SIENA | Importo totale dovuto 19343,82 | Nome e Cognome Incaricato /.

N°	CONTANTI (1) / ASSEGNI CIRCOLARI	€	(2)	□ PAGAMENTO TOTALE
N° 1	BOLLETTINO POSTALE / BONIFICO BANCARIO/ PP / SDD	€ 7550,00	BB	X PROPOSTA TRANSATTIVA (3)
N°	ASSEGNO BANCARIO (salvo buon fine) / VAGLIA POSTALE ORDINARIO	€		□ PAGAMENTO PARZIALE
N°	EFFETTI CAMBIARI (salvo buon fine) IBAN_____	€		□ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO
	TOTALE PROPOSTO - *di cui: PAGAMENTI CON RATE (AB/ BP/ BB/ EC/ VPO/ PP / SDD)* (2)	€ € 7550,00		□ PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO CON ACCONTO
Dati Banca d'appoggio:				X UNICA SOLUZIONE
Costo bollo 12‰ €				NOTE: S/S € 7550,00

I titoli di credito dovranno essere intestati a favore di [illegible]**L e si intendono ricevuti salvo buon fine.**

Pagamenti con scadenze ed importi come riepilogati di seguito

n. 1 rate/effetti, di € 7550,00 ciascuna/o, aventi scadenza X mensile □ ..... il giorno 20 del mese, a partire dalla scadenza del 1/2020 sino alla scadenza del 1/2020

n..... rate/effetti, di € ..... ciascuna/o, aventi scadenza □ mensile □ ..... il giorno .....del mese, a partire dalla scadenza del ..... sino alla scadenza del .....

n..... rate/effetti, di € ..... ciascuna/o, aventi scadenza □ mensile □ ..... il giorno .....del mese, a partire dalla scadenza del ..... sino alla scadenza del .....

n..... rate/effetti, di € ..... ciascuna/o, aventi scadenza □ mensile □ ..... il giorno .....del mese, a partire dalla scadenza del ..... sino alla scadenza del .....

Totale pagamenti con rate/effetti: 7550,00

Con la presente, a seguito dell'attività di consulenza svolta dall'incaricato per conto di [illegible]er addivenire ad un recupero bonario del credito, il/i sottoscritto/i in qualità di Debitore e di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede/chiediamo a [illegible] voler accettare la **proposta** formulata secondo i termini e le modalità sopra indicate. Tale proposta avrà una validità di 45 giorni ed è irrevocabile. I mezzi di pagamento a corredo della presente Proposta verranno raccolti dall'incaricato e consegnati [illegible] a presente Proposta costituisce ricevuta di consegna di tali mezzi di pagamento a mani dell'incaricato il quale sottoscrive la presente Proposta anche a titolo di ricevuta degli stessi.

1. Estremi identificativi del debitore

Il sottoscritto, Nom[redacted] nascita TIZE[illegible] uogo di

d'Identità C I n° ... rilasciato dall'Ente COMUNE di TRENTO il 31- cap [illegible] Documento ata di scadenza 30-0

recapito telefonico fisso dove sono reperibile .....recapito telefonico mobile a me intestato. .. indirizzo e-mail

personale..... In qualità di legale rappresentante di ..... con sede legale in

.....C.F. ..... P. Iva.....

Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Sì X No Se Sì, carica ricoperta ..... Professione/attività svolta: □ Studente X Dipendente □ Casalinga

□ Imprenditore □ Lavoratore autonomo □ Libero professionista □ Pensio[illegible] □ Non occupato Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività... TRENTO

Origine dei fondi: X Proventi dell'attività lavorativa □ Risparm[illegible]li/pr[illegible]li □ Denaro proveniente da successione/donazione □ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti

□ Vendita di beni immobili □ Finanziamento da società del Grup[illegible]anzi[illegible] da altro inter[illegible] Altro (specificare) .....

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Al[illegible] copia de[illegible]entità in corso di validità e del [illegible]le.

Luogo e Data Trento, 17/01/2020

X

2. Estremi identificativi del soggetto, diverso dal debitore (garante/ coobbligato/ terzo pagatore) [illegible] Debitore)

☐ Garante/Coobbligato ☐ Terzo pagatore Legame con il debitore: □ [illegible]: _____ □ legale rapp./socio/amministratore □ altro:_____

Il sottoscritto, Nome.....Cognome..... C.F. .....sesso.... data di nascita..... luogo di nascita ..... cittadinanza..... residente in ..... via..... cap ..... Documento d'Identità ..... n°..... rilasciato dall'Ente ..... di..... il..... data di scadenza..... recapito telefonico fisso dove sono reperibile .....recapito telefonico mobile a me intestato..... indirizzo e-mail personale..... In qualità di legale rappresentante di ..... con sede legale in .....C.F. ..... P. Iva.....

Persona Politicamente Esposta (PEP)(4) □Sì □No Se Sì, carica ricoperta ..... Professione/attività svolta: □ Studente □ Dipendente □ Casalinga

□ Imprenditore □ Lavoratore autonomo □ Libero professionista □ Pensionato □ Non occupato Provincia dove svolgo in via prevalente la mia professione/attività.....

Origine dei fondi: □ Proventi dell'attività lavorativa □ Risparmi personali/previdenziali □ Denaro proveniente da successione/donazione □ Denaro proveniente da parenti/amici/conoscenti

□ Vendita di beni immobili □ Finanziamento da società del Gruppo □ Finanziamento da altro intermediario □ Altro (specificare) .....

Nel caso di terzo pagatore, con la presente dichiara di obbligarsi al pagamento del totale proposto sopra indicato, divenendo pertanto obbligato in solido del debitore per tale importo.

Si conferma che tutti i dati raccolti e qui riportati corrispondono al vero. Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Qualora il Debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 267/1942 mi impegno, ora per allora, a non esigere il pagamento dal Debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da me effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in pendenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, mi impegno, ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del Debitore e per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.

Luogo e Data _____

(Firma del Garante/Coobbligato / Terzo pagatore)

La presunzione di cui all'art. 1199 C.C. deve intendersi non operante. Valga la pre[illegible]sente formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C.. L'eventuale piano di rientro e/[illegible] attivo di cui alla presente sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra [illegible] e il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore inerente il medesimo credito identificato nella presente Proposta, ancorché legittimata a trattenere i [illegible]menti effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo tr[illegible] a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo. Riconosco/iamo che [illegible] potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo al mancato [illegible] anche di una sola rata, secondo quanto previsto all'art. 1456 C.C. e il debitore si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex 1186 C.C.. Riconosco/iamo espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo totale dovuto" è dovuto a [illegible] e mi/ci impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo "residenza" sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo "sede" se ente. Dichiaro/iamo che nessun compenso ulteriore è stato versato all'incaricato o a terzi per l'attività svolta e derivante dalla presente comunicazione. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza del Codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Dichiaro/iamo espressamente di essere in possesso di un[illegible]ssola della presente. Preso atto della definizione di titolare effettivo ai sensi del decreto legislativo n.231/2007, dichiaro/iamo la non sussistenza di titolari effettivi in relazione al presente accordo (5). In caso di rifiuto della presente Propos[illegible] quest'ultima sarà legittimata trattenere gli eventuali mezzi di pagamento presentati a corredo della presente Proposta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. A fronte del regolare adempimento della presente Proposta, [illegible]sserà apposita quietanza di pagamento con effetto liberatorio nei confronti del Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati o Terzi pagatori.

Luogo e Data Trento, 17/01/2020

(firma dell'incaricato per [illegible]ne)

X

(Firma del Debitore)

(Firma del Garante/Coobbligato/Terzo pagatore)

(1) Nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007e s.m.i. **(2)** Legenda: Contanti (C); Assegni Circolari (AC); Assegni Bancari (AB); Bollettino Postale (BP); Bonifico Bancario (BB); Effetti Cambiari (EC), Vaglia Postale Ordinario (VPO); Promessa di pagamento (PP), Sepa Direct Debit (SDD) **(3)** Per proposta transattiva si intende una proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria **(4)** Cfr. art.1, c.2, lett. dd) D.Lgs. 231/2007 – "persone politicamente esposte" **(5)** In caso di persone [illegible]che o ditte individuali, rinvio all'allegato Modulo di dichiarazione titolare effettivo.

COPIA

PagaChiaro, un'Area Riservata dove monitorare la tua situazione e pagare online le tue rate.Accedi o registrati a: https://www.pagachiaro.it/registrazione

UBI- Servizio Recupero Crediti Piccoli Tagli Via Luigi Gallo n.1 - 12100 Cuneo
Tel. 0171/440493 – Fax 0171/440391

Egr. Sig.
[redacted]
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Cuneo, lì 09/07/2019

Ns. Rif. CD/HD

OGGETTO: Posizione debitoria intestata a L[redacted]6B - Sofferenza n. 368669/8626580 – Esposizione su – Ex C/C/5696/4109 E MUTUI/5696/11072830 - Debito di Euro 22.373,48 -- al 09/07/2019

In riferimento a quanto in oggetto, Le significhiamo la nostra adesione alla Sua proposta di rientro dal credito vantato dalla nostra Banca, con le seguenti modalità:

N. 1 versamento dell'importo Euro 5.000,00 da eseguire entro e non oltre il 12/08/2019;
N. 50 effetti cambiari dell'importo nominale di Euro 100,00 cadauno con cadenza mensile consecutiva dal 30/11/2019;

Quanto sopra viene concesso, in accordo tra le parti, **a saldo e stralcio del maggior credito** vantato dalla Banca, senza che ciò costituisca in alcun modo novazione delle originarie obbligazioni, per le quali restano fermi ed impregiudicati i diritti di credito e le relative garanzie in caso di inadempienza.
A buon fine dei pagamenti concordati sopra menzionati, per l'importo complessivo di Euro 10.000,00 , dichiareremo di aver definito e transato ogni ragione del contendere con esclusivo riferimento al rapporto contrattuale richiamato in oggetto.
Le significhiamo altresì che in caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati, il presente accordo si intenderà automaticamente risolto senza il bisogno di ulteriori comunicazioni da parte della nostra banca, fermo restando che gli eventuali versamenti già eseguiti saranno comunque trattenuti a deconto dell'esposizione e ci riterremo liberi di avviare le procedure legali per il recupero del nostro credito.

Distinti Saluti.

Unione di Banche Italiane S.p.A.

[redacted]

PROPOSTA DI DEFINIZIONE CON PIANO DI RIENTRO (MOD_CF_B4)

Contatore n.	**Nominativo Debitore:** [redacted]	**Importo Ceduto Originario € :** 19.176,74
Posizione n.	**Mandato/Cedente:** G56 / SANTANDER CONSUMER BANK SPA	**Importo Residuo € :** 19.176,74

A) Dati anagrafici e identificativi del debitore:

Il sottoscritto (nome e cognome), [redacted] (C.F.) [redacted] sesso
nato il a con cittadinanza residente in [redacted]
alla via [redacted] Cap [redacted] identificato con documento d'Identità n°
rilasciato da ,il e con scadenza il , telefono fisso , cellulare ,
e-mail: sclsolutions@legalmail.it; [redacted]

Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

B) Dati anagrafici e identificativi del soggetto diverso dal debitore (garante/coobbligato/terzo pagatore)

☑ Garante/coobbligato ☐ Terzo pagatore; Legame con il debitore ☐ Compagno/Convivente ☐ Ex Coniuge ☐ Familiare (specificare):.....
☐ Amministratore/Legale Rappresentante/socio ☐ Altro: .....

Il sottoscritto (nome e cognome), [redacted].....
nato il [redacted]

Allego copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

C) PIANO DI RIENTRO

IMPORTO TOTALE	**€**	**9.000,00**	**% Stralcio su importo residuo = 53,07 %**
DI CUI GIA' PAGATO	**€**	**0,00**	
RESIDUO IN N. 20 rate/effetti	€	**300,00**	**Ricorrenza mensile a partire dalla scadenza del:** 27/04/2025
ACCONTO	€	**3.000,00**	**Entro e non oltre il** 27/03/2025

D) MODALITÀ DI PAGAMENTO

N.....PAGAMENTI CONTANTI
N.....ASSEGNI CIRCOLARI
N.....ASSEGNO BANCARIO (salvo buon fine) /VAGLIA POSTALE ORDINARIO
N.....EFFETTI CAMBIARI (salvo buon fine) Costo bollo € .....

IBAN: [redacted] / BLU BANCA BIC/SWIFT: [redacted]

CCP: 1047825516 Intestato a CREDIT FACTOR S.P.A.

Causale: Riferimento n.

INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA

La presente proposta non è soggetta alla presunzione di cui all'art. 1199 c.c. e vale quale atto formale di interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2943 C.C.. L'eventuale piano di rientro e/o accordo transattivo di cui alla presente non ha effetto novativo e sostituisce qualsivoglia precedente piano di rientro e/o accordo transattivo tra Europa Factor S.p.A., in qualità di mandataria di Credit Factor S.p.A., ed il Debitore/Coobbligato o Terzo pagatore relativo al medesimo credito identificato nella Proposta de qua. Credit Factor S.p.A. è legittimata a trattenere i pagamenti già effettuati in adempimento al precedente piano di rientro e/o accordo transattivo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, Europa Factor S.p.A., in qualità di mandataria di Credit Factor S.p.A., potrà risolvere di diritto l'eventuale accordo di piano di rientro e/o accordo transattivo secondo quanto previsto dall'articolo 1456 C.C. e/o intimare al Debitore/ Coobbligato e/o al Terzo pagatore la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del C.C.. Debitore/ Coobbligato e/o Terzo pagatore riconoscono espressamente che l'importo indicato nel campo "Importo Totale Dovuto" è dovuto a Credit Factor S.p.A. e s'impegnano a effettuare il pagamento sul Codice IBAN di cui sono a conoscenza, secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto, le stesse parti eleggono domicilio nel luogo specificato nel campo "residenza" se persona fisica. Le stesse parti di cui alla presente dichiarano che nessun compenso ulteriore è stato versato all'incaricato o a terzi per l'attività svolta o derivante dalla presente comunicazione e che sono in possesso di una copia della presente. In caso di rifiuto della presente Proposta da parte di Europa Factor S.p.A., in qualità di mandataria di Credit Factor S.p.A., quest'ultima sarà legittimata a trattenere gli eventuali mezzi di pagamento presentati a corredo della presente Proposta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. A seguito dell'accettazione della presente Proposta ed il regolare e completo adempimento della stessa, Credit Factor S.p.A. rilascerà apposita liberatoria di pagamento in favore dei soggetti interessati da tale accordo. Le parti di cui alla presente dichiarano espressamente che i dati riportati nei punti A) e B) del presente modulo corrispondono al vero. Il soggetto indicato al punto B) si impegna ad effettuare spontaneamente il pagamento in qualità di espromittente divenendo pertanto obbligato in solido al debitore per l'importo totale dovuto. Qualora la posizione in questione riguardi un debito soggetto alla segnalazione presso la Centrale Rischi e nell'ipotesi in cui il suo nominativo - relativamente al debito in questione- sia già stato segnalato, all'esito dell'avvenuto pagamento dell'importo concordato, Europa Factor S.p.A., in qualità di mandataria di Credit Factor S.p.A., si impegna a interrompere la comunicazione presso la Centrale Rischi del nominativo. Al contrario, nell'ipotesi in cui il debito in questione non rientri nella casistica menzionata, nessuna delle predette attività sarà necessaria/dovuta. In ottemperanza alle disposizioni di Banca d'Italia contenute nella circolare numero 139 dell'11 febbraio 1991 e s.m.i., si ricorda che la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore, anche a seguito di un accordo transattivo liberatorio. Il pagamento del debito però, non comporta la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. Gli intermediari, infatti, potranno in ogni caso consultare le rilevazioni pregresse relative agli ultimi 36 mesi, mentre il soggetto segnalante potrà accedere alla stessa senza limiti di tempo. Il raggiungimento dell'accordo comporterà la segnalazione della posizione tra le sofferenze fino al pagamento dell'ultima rata, in caso di rimborso rateale, o fino al pagamento, se effettuato in un'unica soluzione. Qualora il debitore sia soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 267 del 1942 il soggetto di cui al punto B) si impegna, ora per allora, a non esigere il pagamento dal debitore sino al compimento di un anno decorrente dal pagamento da egli effettuato per i titoli di cui alla presente proposta e, ove in presenza del termine di cui sopra, venga dichiarato il fallimento del Debitore, si impegna ora per allora, a rinunciare al diritto di regresso nei confronti del debitore per l'effetto, a non insinuare il credito al passivo del fallimento in parola.
Qualora la proposta di definizione risulti soggetta agli adempimenti relativi agli obblighi antiriciclaggio gravanti sulla Società creditrice ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 s.m.i. (in breve "Decreto Antiriciclaggio"), il cliente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie anche mediante la compilazione del Modulo di Adeguata Verifica.

EUROPAFACTOR
www.europafactor.it

Sede Sociale e Direzione: Centro Direzionale Tecnocittà
Via Zoe Fontana, 220 Ed. B6 - 00131 - Roma
Iscritta all'Albo degli intermediari Finanziari ex art. 1
Capitale Sociale Euro 3.125.000,00
Partita Iva - Codice Fiscale - N° Reg. Imprese di Roma: 07552111002
REA n. 1039848
Tel. +39 06.87.40.95.205 - Fax +39 06.89.28.00.44
info@europafactor.it - PEC: europafactor@pec.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato
Dasa-Rägister EN ISO 9001:2000 IQ-0402-15

PROPOSTA DI DEFINIZIONE CON PIANO DI RIENTRO (MOD_CF_B4)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

I dati personali riportati nella presente Proposta verranno trattati da Europa Factor S.p.A., in qualità di mandataria di Credit Factor S.p.A., con la riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e saranno utilizzati finalità strettamente connesse e strumentali alle attività di recupero crediti e gestione degli obblighi conseguenti derivanti dai rapporti in essere con il Cliente e/o Debitore ed eventuali Garanti/Coobbligati o Terzi pagatori. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di procedere alla gestione della Sua richiesta di definizione della pendenza e di eseguire l'operazione. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il Titolare del trattamento è Europa Factor S.p.A., Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131. Informativa di dettaglio è presente sul sito www.europafactor.it/trasparenza/.

(firma del Debitore) (firma del Garante/Coobbligato/Terzo pagatore)

RICHIESTA DI ACCETTAZIONE

Con la presente, a seguito dell'attività di consulenza svolta dall'incaricato per addivenire ad un recupero bonario del credito, **il sottoscritto in qualità di Debitore e/o di Garante/Coobbligato/Terzo Pagatore chiede a Europa Factor S.p.A., in qualità di mandataria di Credit Factor S.p.A., di voler accettare la proposta formulata con termini e modalità sopra indicate.**
La presente proposta, che è soggetta all'accettazione di Europa Factor S.p.A., in qualità di mandataria di Credit Factor S.p.A., per un importo concordato di € 9.000,00 con le modalità espresse nel punto "C" avrà validità di 45 giorni e deve intendersi irrevocabile.

Roma, 14/03/2025

(firma del Debitore) (firma del Garante/Coobbligato/Terzo pagatore)

ACCETTAZIONE

Con la presente, a seguito della verifica della Sua posizione debitoria, **Europa Factor S.p.A. in qualità di mandataria di Credit Factor S.p.A., accetta la proposta da Lei formulata secondo i termini e le modalità indicate nel presente documento.**

Roma....., 14/03/2025

(firma per Accettazione)

EUROPAFACTOR
www.europafactor.it

Sede Sociale e Direzione: Centro Direzionale Tecnocittà
Via Zoe Fontana, 220 Ed. B6 - 00131 - Roma
Iscritta all'Albo degli intermediari Finanziari ex art. 1
Capitale Sociale Euro 3.125.000,00
Partita Iva - Codice Fiscale - N° Reg. Imprese di Roma: 07552111002
REA n. 1039848
Tel. +39 06.87.40.95.205 - Fax +39 06.89.28.00.44
info@europafactor.it - PEC: europafactor@pec.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato
Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2000
IQ-0402-15

Persona Fisica

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA
(artt. 17 e ss. del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i)

Si richiede la compilazione della presente scheda al fine di consentirci di acquisire e verificare le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi antiriciclaggio gravanti sulla nostra società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 s.m.i. (di seguito "**Decreto Antiriciclaggio**").

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio il Cliente è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire a Credit Factor S.p.A. di procedere all'adeguata verifica della propria clientela, sia in fase di instaurazione che in corso di rapporto. Anche in conformità agli obblighi di controllo costante nel corso del rapporto continuativo previsti dal Decreto, Credit Factor S.p.A. potrà effettuare ulteriori verifiche e richiedere l'aggiornamento di alcune informazioni sulla base della valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità per Credit Factor S.p.A. di instaurare o proseguire il rapporto (art. 42 del Decreto Antiriciclaggio).

A1) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO

Se Persona Fisica: ◯ **Vivente** ◯ **Defunta**
Se Ditta Individuale: ◯ **Attiva** ◯ **Cessata**

Cognome _____

Appartenente alla categoria identificata dal D.Lgs. 231/2007 come Persone Politicamente Esposte (3) SI ◯ NO ◉

A2) DATI IDENTIFICATIVI DEL COINTESTATARIO DEL RAPPORTO

Se Persona Fisica: ◯ **Vivente** ◯ **Defunta**
Se Ditta Individuale: ◯ **Attiva** ◯ **Cessata**

_____ Nome _____ M ◯ F ◯
_____ Data di nascita _____
_____
Partita IVA _____
Indirizzo di resi nz _____
Cap _____ Comune _____ Prov _____
Tipo documento di identificazione _____ Numero _____
Rilasciato da _____ il _____
Scadente il _____

Appartenente alla categoria identificata dal D.Lgs. 231/2007 come Persone Politicamente Esposte (3) S ◯ NO ◯

Se il pagamento è effettuato da un terzo (soggetto diverso dal debitore originario), ed a suo nome, occorre procedere alla sua identificazione

D) IDENTIFICAZIONE DEL DEBITORE TERZO (delegato a pagare, accollatario o espromittente)

Cognome _____Nome_____M◯ F◯
Luogo di nascita _____Data di nascita_____
Codice Fiscale _____
Partita IVA_____
Indirizzo di residenza _____
Cap_____Comune_____Prov _____
Domicilio (se diverso dalla residenza) _____
Cap _____Comune_____Prov _____
Tipo documento di identificazione _____Numero_____
Rilasciato da _____il_____
Scadente il _____

Appartenente alla categoria identificata dal D.Lgs 231/2007 come Persone Politicamente Esposte (3) SI◯ NO◯

Descrizione del legame tra il debitore originario e il terzo:_____
_____
_____

La successiva dichiarazione deve essere resa dal soggetto che effettua il/i pagamento/i ed è a lui riferita
Se il pagamento è effettuato dalla persona giuridica occorre specifica la prevalente attività ed il settore merceologico di appartenenza della persona giuridica.

E) PREVALENTE ATTIVITÀ SVOLTA

Il Debitore / Debitore Terzo, in relazione all'instaurazione del rapporto continuativo /esecuzione di operazione occasionale, fornisce le seguenti ulteriori informazioni:

Prevalente attività svolta da Persona Fisica

◯ Lavoratore dipendente (operaio/impiegato)
◯ Professionista
◯ Pensionato
◯ Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante)
◯ Condizione non professionale (studente/casalinga/disoccupato)
◯ Altro _____

F) NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE

Scopo

❑ Definizione di un piano di rientro per ripianamento debito ☒ Saldo e stralcio debito

❑ Saldo totale debito ❑ Altro _____

Natura

❑ Estinzione debito ❑Altro _____

G) ORIGINE DEI FONDI OGGETTO DEL RAPPORTO

❑ Stipendio/Pensione ❑ Vendita di beni mobili o titoli

❑ Eredità/lasciti/donazioni ❑ Redditi derivanti da attività imprenditoriale

❑ Vendita di beni immobili ❑ Altro _____

❑ Rendite immobiliari / fondiarie

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati da Europa Factor S.p.A. con la riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e saranno utilizzati ai fini di adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dai rapporti in essere con il Cliente e/o Controparte. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di procedere all'apertura del rapporto o di eseguire l'operazione (art. 42, comma 1 del D. Lgs. 231/2007). I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
Il Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A., Roma, Via Venti Settembre 30, 00187.
Il Responsabile del trattamento è Europa Factor S.p.A., Roma, Via Zoe Fontana 220, 00131.
Informativa di dettaglio è presente sul sito www.creditfactor.it/privacy/ .

Il/la sottoscritto/a, opportunamente informato, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data _____

Firma Cliente_____

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 22 DEL D.LGS. N. 231/2007 (1) (4) (5)

Il Sottoscritto, consapevole delle **responsabilità penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. *55* co. 3 del D. Lgs. 231/2007** e s.m.i. derivanti da affermazioni mendaci in tale sede, dichiara, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del medesimo Decreto, di aver fornito nel presente modulo a Credit Factor S.p.A. tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo, al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Garantisce che le predette informazioni sono esatte e veritiere e si impegna a comunicare a Credit Factor S.p.A. ogni futura modifica delle stesse.

Luogo e data _____

Firma Cliente_____

Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007

(1) OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al Decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. 5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

(2) TITOLARE EFFETTIVO

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Individuazione del titolare effettivo ex. Art. 20 del D. lgs 231/2007 e s.m.i

1.Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà' diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

(3) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, comma 2, lettera *dd*) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.
Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché carice analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

(4) SANZIONI PENALI

Art. 55, comma 3 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del Decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da10.000 euro a 30.000 euro.

(5) OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, comma 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2007 s.m.i.
1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Sent. N. 549/17
R.G. N. 803/17
Rep. N. ____
Cron. N: 3925/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

Il Giudice di Pace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 803/17 del R.G., promossa con atto di citazione iscritto il 10.02.2017

DA

[redacted]

elettivamente domiciliato presso gli avv.ti [redacted] del Foro di Padova

- attore -

CONTRO

Comune di Viareggio

- convenuto -

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.

- convenuta contumace –

Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Conclusioni per la parte attrice:

in via cautelare, sospendersi il gravato provvedimento; nel merito, accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la decadenza e/o l'estinzione anche per prescrizione del credito e dei titoli vantati da controparte nonché l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità della formazione e notificazione della cartella

esattoriale sottese alla pretesa avversaria, annullare il provvedimento opposto. Spese e competenze rifuse.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., [redacted] conveniva in giudizio, in riassunzione, avanti l'intestato ufficio, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. nonché il comune di Viareggio, in persona del Sindaco p.t., per vedere dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'avviso di intimazione n. 077 2016 9002599624 limitatamente alla cartella n. 077 2001 0149290930 000 per l'importo di Euro 636,68, conseguente all'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., segnatamente, assumendo:

1) inesistenza di un valido titolo esecutivo sottostante alla cartella esattoriale n. 077 2001 0149290930 000 per omessa notificazione della stessa;

2) estinzione del credito per intervenuta maturazione del termine prescrizionale.

Si costituiva il Comune di Viareggio mediante comparsa di risposta, mentre Equitalia s.p.a. non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 13.04.17 [illegible] natura meramente documentale, veniva trattenuta in decisione senza ulteriore attività istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva, preliminarmente, che [illegible]ponente assume essere stata la gravata intimazione di pagamento, il primo atto con il quale sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza di una procedura esecutiva nei propri confronti conseguente alla pretesa degli enti creditori.

L'atto in questione, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, si collocherebbe all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare un'ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva, l'intimazione svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale e, al pari di detto avviso, esso costituisce atto autonomamente impugnabile.

Fatta tale doverosa premessa, la domanda si appalesa fondata e, dunque, meritevole di accoglimento limitatamente alla cartella esattoriale n. 077 2001 0149290930 000, non estrinsecandosi la cognizione di questo giudicante rispetto agli ulteriori provvedimenti sottostanti al gravato avviso di intimazione.

Con specifico riferimento, dunque, alla sopra individuata cartella esattoriale, esaminati i motivi di opposizione, si ritiene assorbente per l'accoglimento della domanda - correttamente svolta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in relazione ai motivi di opposizione svolti - l'eccepita prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte.

La mancata costituzione in giudizio di Equitalia Servizio di Riscossioni S.p.A., del resto, a fronte delle doglianze svolte nell'opposizione, costituisce significativa circostanza ad ulteriore supporto della loro fondatezza.

L'assenza di conferenti controdeduzioni in punto formazione cartella e sussistenza del credito - anche nell'ambito di un procedimento instaurato mediante atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c - va, infatti, valutata alla stregua dei principi che in tema di onere probatorio, regolano il procedimento di cognizione ordinario, alla stregua dei quali è consentito trarre utili elementi ai fini del decidere dalla mancanza di puntuali argomentazioni svolte dal convenuto a confutazione di specifiche allegazioni attoree.

Per altro, in assenza di qualsivoglia riscontro in ordine all'esistenza di eventuali validi atti interruttivi, dalla documentazione prodotta in causa risulta decorso - quanto alla cartella *de qua agitur* – il termine prescrizionale quinquennale, di cui all'art. 28 della L. 689/81, dei crediti vantati dalla P.A. dal momento di perfezionamento dell'*iter* amministrativo, coincidente con la notifica del provvedimento compiutasi in data 04.12.01, alla notifica del gravato avviso di intimazione avvenuta in data 02.08.16.

Tutto quanto sopra debitamente considerato, dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme azionate va accolta la domanda con conseguente annullamento, *in parte qua*, del gravato provvedimento e della cartella esattoriale n. 077 2001 0149290930 000.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione reietta,

accoglie

la domanda e, per l'effetto,

annulla

la cartella esattoriale n. 077 2001 0149290930 000 e, *in parte qua*, il successivo avviso d'intimazione di pagamento n. 077 2016 9002599624.

danna

la convenuta Equitalia Servizi di iscossi[illegible] rifondere a parte opponente le spese di lite liquidate nell'im[illegible] ensivo di euro 150,00 oltre accessori di legge.

Padova, li 13 aprile 2017

Il G.d.P.
Davide Piccinni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14 APR 2017

IL CANCELLIERE
(Andrea Luisa)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di PADOVA Sezione 01, riunita in udienza il 14/06/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente
SALSI LUCIANO, Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice

in data 14/06/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 372/2021 depositato il 30/11/2021

proposto da

[redacted]

Difeso da

[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Padova

elettivamente domiciliato presso ven.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 744-2012 IRPEF-ALTRO 2006

a seguito di discussione in pubblica udienza

Il Ricorrente [redacted] ha batto tempestivo Ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Padova e l'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Padova in ordine alla pretesa erariale derivante dall'Avviso di Accertamento, iscritto al Ruolo Esattoriale 744/2012 asseritamente notificato tramite Cartella del 16 Settembre 2016 , in tema di Irpef ed INPS per l'anno 2006.

Valore della controversia € 9.299,00.

Il Ricorrente, in data 26 Maggio 2021, è venuto a conoscenza del Ruolo esattoriale derivante da specifico accertamento. Il Ricorrente rileva che né l'Avviso di accertamento, né la successiva Cartella risultano essere mai stati notificati.

Rileva il Ricorrente:

Giuridica inesistenza/nullità del Ruolo 744/12 per radicale nullità del prodromico Avviso di Accertamento. A seguito di specifica richiesta, l'Agenzia delle Entrate di Padova rilasciava copia dell'Avviso di Accertamento emesso nell'anno 2011 e relativo all'anno 2006, con il quale si contestata al Ricorrente un maggior reddito imponibile derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili prodotti dalla Società Vittoria Immobiliare Srl. Successivamente è stata emessa la correlata Cartella**.**

Tali atti non sono mai stati notificati al Ricorrente. Si rileva, infatti che nel periodo 1 Ottobre 2007 – 17 Ottobre 2017 il Ricorrente si era trasferito nel Regno Unito, iscrivendosi regolarmente all'AIRE in pari data, con residenza a Londra.

L'Ufficio non ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione, ma solo una distinta dell'Ufficio postale da cui risulta una spedizione interazionale, manca, tuttavia, sia la ricevuta di spedizione, sia la ricevuta di Ritorno che attesti l'avvenuta consegna.

Con conferma la Sentenza della Cassazione n°10[illegible]2021 non è sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione dell'atto per legittimare la pretesa erariale. L'inesistenza della notifica dell'Atto comporta la nullità di ogni Atto successivo. Si rileva che l'anno di competenza è il 2006 e si applicano i termini di decadenza ex art. 43 DPR 600/73 .
La notifica del Ruolo è avvenuto all'indirizzo italiano di Padova e non alla residenza estera comunicata all'AIRE.

Decadenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal potere di Riscossione per omessa notifica della Cartella di pagamento. La notifica della Cartella deve avvenire entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'Accertamento è divenuto definitivo. L'Ufficio avrebbe dovuto notificare la Cartella entro il 31 Dicembre 2014 e non a Settembre 2015.

Prescrizione dell'asserito debito erariale in tema di sanzioni. E' consolidato il concetto che la prescrizione delle sanzioni tributarie è sempre quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate di Padova, con le proprie Controdeduzioni del 18 Gennaio 2002, Prot. 8800, in via preliminare rileva l'inammissibilità del Ricorso per violazione degli art. 19 e 21 del D.lgs 546/92.
In data 7 Dicembre 2019 è stato notificato l'Avviso di Intimazione avente per oggetto anche il richiamato Ruolo. L'Avviso di intimazione è un atto autonomamente impugnabile ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione. La regolarità di detta notifica è confermata dal Ricorrente stesso.

I richiamati vizi dell'Avviso di Accertamento e della iscrizione a ruolo dovevano essere opposti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. Il Contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria.

Il Ricorrente, visto la corretta notifica dell'Avviso di Intimazione, avvenuta in data 7 Dicembre 2019, è decaduto totalmente dal diritto di proporre eccezioni che doveva far valere in precedenza.
I vizi di nullità dell'atto sollevati dal Ricorrente sono da ricondursi alla categoria della annullabilità e non anche a quella richiesta.
In difetto di impugnazione, il provvedimento tributario diventa definitivo e la pretesa tributaria si consolida**.**

In data 1 Giugno 2022 il Ricorrente deposita Memoria illustrativa, e rileva che l'Ufficio non ha dedotto né argomentato in ordine alla radicale nullità/inesistenza giuridica dell'Avviso di Accertamento, da cui deriva la pretesa erariale.

Si conferma che l'Atto di impugnazione è un atto autonomamente impugnabile e ciò non può escludere a priori il diritto di difesa al fine di eccepire vizi propri dell'Atto. Tale atto consente, ma non obbliga il Contribuente di impugnare anche altri atti precedenti di cui è mancata la notifica.

L'atto di intimazione è un mero atto della Riscossione che, peraltro, perde di efficacia 180 giorni dalla data di notifica, sicchè decorso tale termine l'Ufficio deve notificare ulteriore Intimazione di pagamento.
L'Intimazione non reca alcuna iscrizione a ruolo, ma è solo una comunicazione informativa.

Il Contribuente ha la possibilità di eccepire sopravvenuti fatti estintivi di tale pretesa.

Il Ricorso è ammissibile trattandosi dell'impugnazione dell'iscrizione a ruolo di un credito erariale del 2006. E' stato proposto in data 22 Luglio 2021 e quindi in linea con la normativa vigente.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria ha attentamente analizzato i rilievi del Ricorrente, sia sul piano procedurale che sul piano sostanziale.

In merito alla modificata Residenza del Ricorrente la Commissione Tributaria prende atto del Certificato di Residenza del Comune di Padova dal quale si desume la residenza del Ricorrente fino al 1 Ottobre 2007 , per emigrazione all'estero e rientro in patria in data 17 Ottobre 2017. Tale situazione emerge anche dal Certificato rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Londra.
Questa situazione non risulta contrastata dall'A.F. La notifica di atti tributari di cittadini italiani che siano iscritti all'AIRE deve avvenire al domicilio estero, tramite Raccomandata con Ricevuta di ritorno. (art. 60 comma 3 bis DPR 600/73). Gli atti fiscali sono atti ricettizi, in quanto producono effetti solo se e dal momento in cui vengono portati a conoscenza del destinatario. La notifica costituisce l'unico mezzo idoneo ad impedire la decadenza del relativo potere da parte dell'AF.

Nel caso in esame la notifica del ruolo è avvenuta all'indirizzo italiano di Padova e non alla residenza comunicata all'AIRE. Tale situazione di fatto porta alla conclusione circa l'inesistenza della notifica dell'Atto e quindi alla nullità di tutti gli Atti collegati.

L'AF era nelle condizioni di conoscere la reale residenza temporale del Ricorrente ed avrebbe dovuto adeguarsi contestualmente.

In merito all'Avviso di intimazione, notificato, il 7 Dicembre 2019 e non impugnato, si sottolinea l'impostazione che lo stesso è autonomamente impugnabile ma che è sempre confermato il Diritto del Contribuente a veder riconosciuti i propri diritti.

Nel merito, inoltre, si rileva che il Diritto alla Riscossione risulta prescritto prima della notifica dell'intimazione di pagamento. Il credito erariale è relativo all'anno 2006 e notificato nel Dicembre 2019 e la mancata impugnazione di tale intimazione non può certamente consentire la reviviscenza di un termine già perento e non determina alcuna quiescenza ris[illegible]o all[illegible]etesa erariale. L'elemento rilevante è che il credito, relativo all'anno 2006, non può essere legitti[illegible]nte[illegible]esto con a[illegible]otificato nel corso dell'anno 2019.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria accoglie il Ricorso [illegible]danna l'Ufficio alle spese che si quantificano in € 2.300,00 (duemilatrecento Euro) , oltre Cassa[illegible]va se ed in quanto dovute.

Padova 14 Giugno 2022

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 324/2020

UDIENZA DEL

12/10/2021 ore 09:00

N°

66/4/22

PRONUNCIATA IL:

12 OTT. 2021

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

19 GEN. 2022

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
NADIA PIRAN

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PADOVA** SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**QUAGLIA**	**UGO**	**Presidente**
☐	**VANADIA**	**GAETANO**	**Relatore**
☐	**RADO**	**SILVIA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 324/2020
  depositato il 14/04/2020

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 07720[illegible]008083737 ALTRI TRIBUTI 1993
- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 07[illegible]99008083737 ALTRI TRIBUTI 1994
- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 0[illegible]199008083737 IRPEF-ALTRO 1993
- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 07720199008083737 IRPEF-ALTRO 1994

contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - PADOVA
VIA VENINI 38/2 20127 MILANO

difeso da:
[redacted] MILANO

proposto dai ricorrenti:
[redacted] POLESINE ZIBELLO PR

difeso da:
[redacted]

difeso da:
[redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. [redacted] ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Riscossione – Agente Della Riscossione per la provincia di Padova, avverso l'intimazione di pagamento n. 077 2019 90080837 37/000 notificata in data 28.10.2019 relativa alla cartella di pagamento n. 077 2000 0081257407, per complessivi €86.844,46, depositando copia presso la On. Le Commissione.

FATTO

In data 27.10.2019 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Padova ha notificato al signor [redacted] l'intimazione di pagamento n. 077 2019 9008083737/000 la quale si riferisce, tra le altre, alla pretesa contenuta nella precedente cartella di pagamento n. 077 2000 00 81257407 000 asseritamente notificata in data 24.01.2001, recante l'iscrizione a ruolo n. 2000/1107 afferente IRPEF e Contr. Sanz. Nazionale relativa agli anni 1993 e 1994, di € 15.699,76, oltre sanzioni, interessi di mora e oneri di ri[redacted]si[redacted]

Il sig. [redacted] ha impugnato l'int[redacted]azio[redacted]di[redacted]gamento n. 077 2019 90080837 37/000, contestando l'intervenuta pres[redacted]one di tale debito e chiedeva l'attivazione della procedura di mec[redacted]one che non è stata accettata.

Il ricorrente presenta ricorso poiché ritiene la cartella di pagamento illegittima ed infondata considerato l'amplissimo trascorso del tempo tra la genesi dell'obbligazione impositiva che ne occupa (1993 e 1994), la notifica della cartella di pagamento (21.01.2001) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.10.2019), con palese decorso dei termini di prescrizione pertanto, ne chiede l'annullamento per illegittimità della pretesa recata nell'intimazione di pagamento impugnata giusta la sopravvenuta estinzione dei crediti iscritti a ruolo e recati nelle sottese cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione e per illegittimità della procedura di notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata in palese violazione di legge.

Conclude il sig. [redacted] chiedendo alla Commissione in via principale, nel merito: annullare l'intimazione di pagamento impugnata per illegittimità della pretesa in essa recata in assenza di ulteriori eventi interruttivi e/o sospensivi dei termini di prescrizione.

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Si costituisce l'Ufficio osservando che una seconda notifica della cartella di pagamento n. 07720000081257407000, ha interrotto il termine di prescrizione decennale del credito, che risulta perfettamente valido ed esigibile. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, stante il mancato pagamento nei termini, è stata nuovamente notificata da Riscossione in data 26.2.2010, ai sensi degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/73 e 60 del D.P.R. n. 600/73, come evincibile dalla documentazione allegata al presente atto.

Conclude Riscossione, chiedendo alla Commissione di accertare e dichiarare la validità dei crediti [illegible] nell[illegible] cartella esattoriale n. 07720000081257407000, sottostan[illegible]'in[illegible]ne di pagamento opposta e, per l'effetto, rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con vittoria di spese e compet[illegible] di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anti statario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene accoglibile l'istanza del ricorrente.

Il ricorrente sostiene e dagli atti depositati da Riscossione risulta palese che la seconda notifica è stata effettuata a mezzo il servizio di Poste Private.

Nel caso di specie, il messo notificatore, *dipendente dell'agenzia privata Defendini srl*, dopo aver riscontrato la temporanea assenza del sig. Forcato, ha proceduto al deposito dell'atto in Comune e all'affissione del relativo avviso di deposito presso l'albo comunale, anziché sulla porta dell'abitazione, omettendo quindi un adempimento essenziale per garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del Contribuente, come previsto dell'art. 140 c.p.c.: "*Se non è possibile*

eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Riscossione sostiene viceversa la corretta notifica e pertanto l'effettiva interruzione del termine di prescrizione decennale del credito.

Il Collegio ritiene necessario che in merito alla notificazione degli atti tributari, intervenga un chiarimento e nel caso de quo, si faccia riferimento alla normativa in essere al periodo in cui è stata notificata la seconda cartella esattoriale il 21.01.2010.

Il Collegio afferma che l'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 261/99, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, impone che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta, e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni, tra i quali vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, 30/9/2016, n. 19467', Cass. sez. 6-5, ord. 19/12/ 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23/3/ 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17/2/ 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7/5/2008, n. 11095); ciò in quanto "la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale non sono assistite dalla funzione probatoria che il d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati" (Cass. sez. 6-5, 19/12/ 2014, n. 27021; Cass. n. 22375 del 2006, Cass. n. 20440 del 2006). Si è affermato, al riguardo, che "l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la

qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso!

La ratio legis dell'affidamento in via esclusiva della notifica degli atti giudiziari al fornitore del servizio universale è costituita dalla necessità di assicurare l'attestazione fidefaciente del servizio, secondo i principi di ordine pubblico (Cass. n. 17723 del 2006; Cass. n. 13812 del 2007; Cass. n. 2035 del 2014). Nella notificazione diretta per mezzo del servizio postale universale l'avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 17723 del 2006; n. 20135 del 2014). Ne consegue che, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, vale di norma lo strumento della querela di falso (Cass. n. 4919 del 1981) le relative attestazioni possono godere, in tesi generali, di fede privilegiata (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 8500 del 2005).

Pertanto, i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni, tra cui vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali, sono affidati, in via esclusiva, al fornitore del servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.).

In tal senso la Cassazione, (sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23887; Cass., sez. 6-5, 03/04/2018, n. 8089), ha ritenuto la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a. ed eseguita a mezzo posta privata del ricorso antecedentemente alla novella del 2017 inesistente e dunque insuscettibile di una sua sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del contribuente, non essendo assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla

nozione di «invii raccomandati//(Cassazione Civile ordinanza n. 11032 del 27-04-2021).

In seguito all'abrogazione del citato art. 4 del d.lgs. n. 261/99 avvenuta con l'art. 1, legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha contestualmente introdotto la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, le Sezioni Unite di della Corte di Cassazione con la sent. n. 299 /2020 hanno affermato la nullità e non l'inesistenza della notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza il rilascio della licenza individuale speciale.

Quest'ultimo orientamento non può tuttavia trovare applicazione al caso di specie, in quanto riferito al periodo anteriore il 30 aprile 2011, data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, introdotta in [illegible] d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017, [illegible] specie, l'atto è stato notificato a mezzo posta in un periodo antecedente, [illegible] 21.01. 2010.

Le Sezioni unite della Corte [illegible]assazione con l'Ord. n. 18236/2021 hanno riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi P.I. S.p.A.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

In continuità con quanto affermato dall'ordinanza n. 18236/2021, il Collegio riporta quanto affermato prima dalle Sezioni Unite (nn. 299 e 300 del 2020), secondo cui il regime normativo nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 e anche in quello successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124/2017, resta riservato, in via esclusiva, a P.I. Spa il servizio della notificazione a mezzo

posta degli atti processuali (o degli atti giudiziari), la notifica del ricorso tributario tramite licenziatario privato è nulla.

Rileva il Collegio, che lo scopo della notificazione è di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.

Esaminando, quindi, nello specifico, la notifica di un atto è nulla quando vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, e più in generale le regole del procedimento di notificazione, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha ricevuto la copia o sulla data; diversa dalla nullità è l 'inesistenza della notificazione, tratta di un vizio non disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o luogo presso il quale esso è notificato.

Per i motivi sopra esposti la Commissione accoglie il ricorso e dichiara nulla la notifica dell'intimazione di pagamento n. 077 2019 90080837 37/000.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

La Commissione accoglie il ricorso, dichiara nulla la notifica dell'intimazione di pagamento n. 077 2019 90080837 37/000. Condanna la parte resistente a rimborsare al procuratore di parte ricorrente che ha chiesto la distrazione, le spese di lite che si liquidano in € 2.850,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario e al 4% per contributi previdenziali e CUT.

Così deciso in Padova 12.10.2021

Il Relatore estensore [redacted] Il Presidente

Dott. Gaetano Vanadia Avv. Ugo Quaglia [redacted]

N. 513/17 Sent.

N. 8533/16 R.C.

N. 3151/17 Cron.

N. _____ Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI VERONA

in persona del dott. Giuliano Crivellaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto:
ricorso avverso sanzione amministrativa

nella causa di opposizione ex art. 615 c.p.c. iscritta la n. 8533/2016 R.G. introdotta con atto di opposizione depositato in data 29.09.2016, notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza in data 04.10.2016 e promossa da:

[redacted] nato a Padova il [redacted], residente in Noventa Padovana (PD) [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato in [redacted] come da procura a margine del ricorso introduttivo **- opponente**

CONTRO

UFFICIO territoriale del Governo - Prefettura di Verona

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA corrente in Roma, via Grezar n. 14, c.f. 13756881002, in persona dell'avv. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] e avv. [redacted] e con domicilio eletto in Verona, [redacted] come da procura a margine della comparsa di risposta **- opposta -**

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2017 sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:

Conclusioni dell'opponente: "conclude come da atto introduttivo".

Conclusioni dell'opposto: "conclude come da comparsa di risposta".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

[redacted] ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07720169002599624 notificata il 02.08.2016 in relazione ad una serie di cartelle emesse a vario titolo da Equitalia Nord spa per il pagamento di complessivi euro 100.845,85 riferiti a contravvenzioni al C.d.S., tasse automobilistiche, tasse di registro, omessi versamenti contributivi, omesso versamento di imposte, canoni di abbonamento TV, interessi, aggio ed oneri.

[redacted] eccepisce, in particolare, la omessa notifica della cartella n. 077 2002 0002051386 000 de[illegible] euro 39[illegible] asseritamente notificata il 28.03.2002 (in relazione ad un[illegible]dS contestata dalla Prefettura di Verona) e l'omessa esibizione di copia della predetta cartella; eccepisce altresì l'intervenuta prescri[illegible] del diritto a riscuotere la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, per decorrenza del termine quinquennale, invocando al riguardo quanto chiarito da ultimo da Cass. civ. n. 20213/15 sul termine utile alla prescrizione.

Equitalia Servizi di Riscossione spa oppone e documenta che la cartella esattoriale di cui sopra è stata regolarmente notificata in data 28.03.2002, che non sussiste alcun onere dell'agente di riscossione di esibire in giudizio copia della cartella, posto che la cartella viene formata in un unico originale consegnato al contribuente al quale, se la cartella è stata regolarmente consegnata, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella ove non tempestivamente opposti (Cass. n. 12888/15); nel merito della prescrizione

osserva che per alcune cartelle la prescrizione è stata interrotta e comunque non è applicabile nella fattispecie la prescrizione quinquennale in quanto, essendo il credito cristallizzato dalla cartella ritualmente notificata, ciò che può estinguersi non è più l'originario diritto di credito ma solo l'azione diretta a realizzarlo in via esecutiva. In tal caso ed in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 cod. civ., trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 cod. civ. così come chiarito da Cass. civ. n. 4338/14, da Cass. n. 11749/15 in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale (art. 3, 9° comma legge n. 335/95) e da Cass civ. n. 16861/08 che si è pronunciata in merito alla prescrizione delle s[redacted]ni [redacted]ministrative pecuniarie, per le quali il termine prescrizionale sarebbe [redacted]nn[redacted] decorrenza dalla intervenuta definitività del titolo / definitività del r[redacted] per mancata opposizione.

*** *** ***

Come documentato da Equitalia, la cartella di pagamento n. 077 2002 0002051386 000 è stata regolarmente notificata il 28.03.2002 con consegna fatta alla madre (per tale qualificatasi) [redacted] con la quale risiedeva [redacted] in Vigonza, via [redacted] (cfr. doc. n. 6 allegato da Equitalia – richiesta di rateazione a firma di [redacted]).

Così superata la prima eccezione, in mancanza di vizi della notifica, si controverte esclusivamente in tema di prescrizione del diritto a riscuotere somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal CdS in riferimento all'art. 209 CdS che rinvia all'art. 28 legge n. 689/81: il termine prescrizionale sarebbe maturato dopo la regolare notifica della cartella e prima della notifica n. 077 2002 0002051386 000 del

28.03.2002. Fatta salva l'interruzione seguita alla notifica del fermo amministrativo del 27.01.2007 (doc. n. 5 convenuto) ed alla richiesta di rateazione del debito presentata dal medesimo [redacted] in data 21.04.2008 (doc. n. 6)

*** *** ***

Venendo al merito, si pongono quattro quesiti:

a) individuazione del rimedio esperibile contro il provvedimento impugnato in relazione al vizio denunciato;

b) individuazione del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie concreta (diritto di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per violazione al CdS);

c) individuazione del terr[illegible]ni[illegible]di decor[illegible]della prescrizione;

d) sussistenza di eventuale sospe[illegible]el[illegible]scrizione.

RIMEDI ESPERIBILI: per la distin[illegible]one tra le diverse ipotesi di vizi denunciabili in riferimento al prov[illegible]nento notificato e per la individuazione dei rispettivi rimedi esperibili cfr. Cass. civ. n. 15149/05, Cass. civ. SSUU n. 16997/06, Cass. civ. n. 1985/14 e da ultimo Cass. civ. n. 12412/16 e n. 12415/2016.

Cass. civ. n. 12412/16: " … *Da tempo questa Corte di Cassazione ha affermato i principi che risultano dalla seguente massima: « In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:*

1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da det-

ta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;

*2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., **quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come c[illegible]tent[illegible] l'opposizione al provvedimento sanzionatorio**;*

c) l'opposizione agli atti esecutivi, [illegible] sensi d[illegible]'art. [illegible]od. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni - [illegible]og[illegible]alla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità forma[illegible]a cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora>> (così Cass. n. 15149/05, confermata dalla giurisprudenza prevalente successiva, tra cui Cass. S.U. n. 16997/06, fino a Cass. n. 1985/14, citata dai resistenti)".

Con la conseguenza che "*... in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa **a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione**, **è soggetta al termine di trenta giorni** stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria" ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la **medesima posizione giuridica** che avrebbe avuto se il verbale di*

contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Con la conseguenza che, se ***non*** *impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.*

Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo ***cui possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale*** *(cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000, impropriamente citata dalla ricorrente a sostegno dei motivi di ricorso; nello stesso senso, tra le tante, anche Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, [illegible]3/1*

Contraria a questa distinzione ris[illegible]er[illegible]civ. n. 3751/2016 secondo la quale "*una opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto NON va qualificata come r[illegible]eratoria ex art. 22 della legge n. 689/81 ma come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo per cui non era configurabile il termine indicato*".

Con particolare riferimento all'opposizione ex art. 615 c.p.c. Cass. civ. n. 12415/2016 ha chiarito inoltre che: "…

- legittimato passivo è l'ente impositore, non certo l'Agente della riscossione;

- qualora si tratti di crediti di natura tributaria, le opposizioni all'esecuzione, regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni, non sono ammesse, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973;

- qualora si tratti di crediti di natura non tributaria, le opposizioni all'esecuzione sono ammesse ed appunto regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.. Tuttavia, non possono essere

fatti valere in sede oppositiva i fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di formazione del titolo esecutivo.

Qualora si tratti di titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale, occorre verificare se e quando l'iscrizione a ruolo sia divenuta definitiva.

In particolare, se si tratta di pretesa creditoria per sanzioni amministrative, occorre verificare se l'accertamento della violazione che ne sta a fondamento sia divenuto definitivo. In tale eventualità, potranno essere dedotti con opposizione all'esecuzione soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento *… vanno qui i ribaditi i seguenti principi, affermati da questa Corte di Cassazione, in situazioni processuali analoghe alla presente:*

*- **l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria** (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15).*

***Precisamente, <u>il ruolo è il titolo esecutivo</u> in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente** (arg. ex art. 49 del D.P.R. n. 602/73) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità all'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell'art. 25, coma secondo, del D.P.R. n. 602/73 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);*

- l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15 cit., nonché Cass. n. 25962/11);

- ne consegue che l'estratto di ruolo «costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito» (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.); e, va aggiunto, anche ai fini della verifica dell'ammissibilità delle opposizioni ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973;

- in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente [illegible] in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014).

La cartella esattoriale non è altro che estratto del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito, come detto, dal ruolo esecutivo (così Cass. n. 12888/15, nonché Cass. n. 24235/15)".

*** *** ***

Avendo il ricorrente denunciato un vizio sopravvenuto alla formazione (o alla definitività) del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo esattoriale (la prescrizione), la presente impugnazione è da considerare ammissibile e da qualificare opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615.1° c.p.c. svincolata, per il suo contenuto, dal rispetto di termini di decadenza di cui al D. Lgs. n. 150/2011.

Legittimato passivo è però principalmente l'ente impositore: Cass civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013 ha chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione ammini-

strativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione (cui è da equiparare la tardiva notifica della intimazione di pagamento), la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.

TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE: non si condividono i precedenti richiamati da [illegible] scossione spa: in effetti se è apprezzabile l'argomento secondo il q[illegible] istallizzato il credito dalla cartella ritualmente notificata "*[illegible] estinguersi non è più l'originario credito ma solo l'azione diretta a r[illegible]arlo in via esecutiva*", non è accettabile il ragionamento per il quale "*in difetto di diverse disposizioni (ed in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.) trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 cod. civ.*".

In effetti, l'art. 2953 cod. civ. disciplina una fattispecie tassativa che non può essere applicata analogicamente, in assenza di disposizioni espresse: e cioè quella per la quale quando riguardo ad un diritto prescrivibile in termini più brevi **è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato**, anch'esso diritto si prescrive con il decorso di dieci anni.

La cd. "*conversione della prescrizione*" presuppone l'intervento di una **sentenza definitiva di condanna** a favore del titolare del diritto e cioè **un intervento dell'autorità giudiziaria**: alla sentenza di condanna sono equipa-

rati solo il d.i. dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. ed il lodo arbitrale reso esecutivo ex art. 825 c.p.c.

Cass. civ. n. 5643/1980 e Cass. civ. n. 5710/1999 hanno invece **escluso** che la conversione citata possa operarsi in forza di un provvedimento amministrativo: "***Un provvedimento, di natura amministrativa**, reso dal Commissario per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, **non vale a trasformare in decennale la prescrizione breve cui sia soggetto il diritto investito dal provvedimento stesso** (nella specie, diritto dell'appaltatore di opere militari al risarcimento del danno per la mancata restituzione di materiali da parte della amministrazione), **atteso che un tale effetto può conseguire esclusivamente d[illegible] p[illegible]cia giurisdizionale, ai sensi dell'art 2953 cod civ**".

"***Poiché la "ratio" dell'art. 2953 co[illegible] si[illegible]ll'autonomia del titolo giudiziale** che, formatosi, vive di vita propria e [illegible]ma, non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale**; pertanto non è applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria ... che era stata riconosciuta con un precedente giudicato*".

Nel caso concreto, si ha un titolo esecutivo che resta assoggettato al regime che gli è proprio ma non a quello delle sentenze di condanna.

In effetti, a norma dell'art. 203 e 204 CdS qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale e l'ordinanza ingiunzione costituiscono titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale o per l'ammontare della somma ingiunta ma ciò in assenza di intervento del giudice.

L'esecuzione a mezzo ruolo costituisce solo la modalità di esazione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa (art. 206 CdS) ma non modifica i termini prescrizionali del diritto di credito.

Riassumendo: nella procedura di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie il verbale di accertamento o l'ordinanza ingiunzione diventano titolo esecutivo se non impugnate nei termini di legge (60 giorni ratione temporis o 30 giorni – dal 2011 tutte entro 30 giorni); da quel momento decorre il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 209 CdS che rinvia all'art. 28 legge n. 689/81 (non applicabile analogicamente il termine prescrizionale d[illegible]nal[illegible]linario perché richiedente una sentenza di condanna e cioè un interv[illegible]to giu[illegible]ziale [illegible]l senso).- CFR CASS. N. 20243/15

TERMINE DI DECORRENZA [illegible]L[illegible]ESCRIZIONE: il provvedimento sanzionatorio notificato d[illegible]Prefettura di Verona, non è stato opposto ed è divenuto esecutivo; il ruolo formato nel 2001 è stato notificato in data 28.03.2002 con cartella di pagamento n. 077 2002 0002051386 000 emessa da Equitalia Nord spa (quindi a termini prescrizionali non decorsi); la prescrizione è stata interrotta poi con la notifica del fermo amministrativo del 27.01.2007 e poi con la richiesta di rateazione del debito presentata dal medesimo [redacted] data 21.04.2008.

Il nuovo termine prescrizionale ha ripreso a decorrere e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07720169002599624 interruttiva della prescrizione è intervenuta solo in data 02.08.2016, quindi a termini prescrizionali maturati (al più tardi) in data 21.04.2013.

NESSUNA SOSPENSIONE INTERVENUTA

In conclusione, il termine prescrizionale è maturato per decorso(interrotto) del termine quinquennale e quindi l'intimazione di pagamento n. 077 2016 9002599624 notificata il 02.08.2016 è intervenuta fuori dei termini.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo, letti ed applicati gli articoli di legge,

ACCOGLIE

L' opposizione e dispone l'annullamento della cartella di pagamento n. 077 2002 0002051386 000 notificata il 28.03.2002 per intervenuta prescrizione estintivi.

Condanna La Prefettura di Vero[illegible] s[illegible] Equitalia Servizi di Riscossione spa, alla rifusione in favore [redacted] delle spese di cui alla presente causa, liquidati [illegible]uro 173,00 di cui euro 43,00 per anticipazioni ed il resto per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed IVA di legge se dovuti.

Così deciso in Verona il 06.03.2017

Il Giudice di Pace

Giuliano Crivellaro

[redacted]

Ufficio del Giudice di Pace di Verona
DEPOSITATO OGGI
- 9 MAR 2017
Il Funzionario Giudiziario
Erio Fratton

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SETTORE LAVORO

Il Giudice Dott. Maurizio Pascali giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n.RG 2624/16, promossa da

[redacted]

ricorrente

contro

EQUITALIA NORD S.P.A. ORA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE [redacted]

INPS [redacted]

convenuto

OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento ex art.618 bis cpc

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento 077 2016 9002599624/000 relativa a cartelle di pagamento riferibili a crediti contributivi INPS e somme

aggiuntive notificatagli da Equitalia servizi riscosssione spa (v docum in atti)per il decorso del termine prescrizionale di cinque anni .

Si costituivano INPS ed Equitalia oggi Agenzia entrate riscossione insistendo per il rigetto del ricorso.

La causa all'odierna udienza veniva discussa e viene ora decisa.

Osserva il GL che ,come già rilevato in precedenti sentenze di questo Giudice (v.s.667/2015)rispetto alle quali non sussistono elementi nuovi per discostarsene, l'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc può essere proposta anche relativamente a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo,quali ad es. la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata.

Premesso che il credito previdenziale si prescrive ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 legge 335/1995 in 5 anni come pure in cinque anni si prescrive il diritto a pretendere il pagamento d[illegible] sa[illegible]ni amministrative, **la Corte di Cassazione SS.UU.in una recente pronuncia ha stabilito [illegible]principi di diri[illegible]er cui :" la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impu[illegible]e u[illegible] riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effe[illegible]o sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cd."con[illegible]ione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ,ai sensi dell'art.2953 c.c.Tale principio,pertanto,si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati-di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato ,tributarie ed extratributarie,nonchè di crediti delle Regioni,delle Provincie ,dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie od amministrative e così via. Con la conseguenza che ,qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria,la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione,non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c.,tranne**

che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo,mentre la suddetta cartella ,avendo natura di atto amministrativo ,è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato".(Cass.SS.UU.Civ.23397/2016).

Nel caso in questione quindi anche l'azione per la riscossione del credito in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione è prescritta,in quanto dalla data di notifica delle cartelle alla prima notifica dell'atto di intimazione(2.8 2016) non risultano compiuti atti interruttivi e sono in ogni caso decorsi i termini prescrizionali previsti per i crediti in parola (cinque anni),riportati tutti nelle cartelle di pagamento qui impugnate unitamente all'intimazione stessa.

Agenzia delle Entrate non ha prodotto e documentato atti interruttivi intermedi validi.Quindi anche volendo assumere valida la notifica dell'ultima cartella (4.4.2011) (doc 4 Agenzia) il termine è decorsa.

Peraltro l'istanza di rateazione del 21.[illegible].2008 ,va considerata al più come atto interruttivo della prescrizione (v[illegible]ord.16098/18),la quale successivamente ha ricominciato a decorrere.

Il ricorso va pertanto accolto.

Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza e restano a carico della Agenzia della Riscossione in quanto gli Enti creditori hanno trasmesso ad agenzia Entrate per la riscossione le somme già iscritte a ruolo,mentre l'agente di riscossione è rimasto inerte fino al 2016 facendo così compiere il termine prescrittivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

annulla l'atto di intimazione impugnato e le cartelle di pagamento presupposte di

Agenzia delle Entrate Riscossione;

condanna agenzia entrate Riscossione a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.041 oltre spese generali ,iva e cpa oltre al rimborso contributo unificato se dovuto.

Padova, 4/12/2018

Il Giudice

Dott. Maurizio Pascali

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini

Depositato in Cancelleria
Padova, 4/12/18
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini

SENTENZA
N. 8692
ANNO 2017
RUOLO GENERALE
N. 63396/16
REPERTORIO
N. 10481/17
DEPOSITATA IL
02-10-2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Maria Caterina Badii, Sezione 8^ Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 63396/17 di Ruolo Generale, promossa con ricorso pervenuto in data 30.09.2016 da:

[redacted] nato a [redacted] residente in [redacted], rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] presso il loro studio elettivamente domiciliato, in [redacted]

-opponente-

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma in via Giuseppe Grezar, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luciano Racchi in Milano Piazza Pio XI 1,

COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158) in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Mauro Sacchi, elettivamente domiciliato presso gli uffici della Polizia Locale in Milano Galleria Ciro Fontana 3,

-opposti-

avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07720169002599624/000, emessa da Equitalia Nord S.p.a. Agente della riscossione per la provincia di Padova relativa, tra le altre, ad alcune cartelle di pagamento afferenti a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo del servizio postale il ricorrente ha proposto opposizione avverso la citata intimazione di pagamento; in particolare il ricorrente, opponeva le cartelle di pagamento n. 07720040006646663000, n. 07720060000476984000, n. 07720060009594931000, n. 07720060010590435000, contenenti iscrizione a ruolo di sanzioni relative a violazioni del codice della strada commesse nel Comune di Milano deducendo: nullità dell'intimazione per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento, estinzione della pretesa sanzionatoria per intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di violazione del codice della strada.

Si costituiva in giudizio Equitalia la quale eccepiva la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, la non intervenuta prescrizione in quanto applicabile il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. nonché l'interruzione del termine di prescrizione per la notifica di tre preavvisi di fermo amministrativo e per essere stata presentata domanda di rateazione, con conseguente tacita rinuncia alla prescrizione.

Si costituiva, altresì, il Comune di Milano rilevando l'inammissibilità di tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto proposte avverso intimazione di

pagamento, inammissibilità delle eccezioni deducibili ex artt. 615/617 c.p.c. per difetto di competenza sia per materia che per valore, difetto di legittimazione passiva con riguardo all'attività di riscossione demandata ad Equitalia.
Deve essere osservato che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l'inesistenza del debito intimato per l'estinzione – intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.
Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, Equitalia non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata.
Nel caso in esame l'opposizione deve essere inquadrata come opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c. avendo l'attore inteso contestare il diritto dell'ente creditore a procedere per intervenuta prescrizione o comunque per invalidità del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda la competenza a norma del citato art. 615 c.p.c. deve essere dichiarata la competenza per valore del giudice adito, peraltro competente anche per materia, trattandosi di sanzioni relative a violazioni del codice della strada.
In merito alla legittimazione passiva, per consolidato orientamento della Suprema Corte, sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (ex multis Cass. n. 24154/2007 e n. 12385/2013).
Quanto alla notifica delle cartelle esattoriali, deve essere rilevato che la documentazione prodotta da Equitalia non appare idonea a provarne la regolarità essendo stati prodotti unica[illegible]erti di notifica; sul punto questo giudice condivide il principio espresso dalla Suprema [illegible] quando afferma che spetta sempre al creditore l'onere di p[illegible]re [illegible]are notifica degli atti posti a fondamento della propria pretesa, [illegible] ch[illegible]ritenersi assolto solo mediante la produzione in giudizio della relata di notifi[illegible]azione ovvero dell'avviso di ricevimento essendo esclusa ogni diversa forma [illegible]umenti equipollenti (Cass. n. 23213/2014).
Ciò premesso, appare fondata l'ecc[illegible]ne di intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo a titolo di violazione al codice della strada.
L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 2.08.2016, a distanza di oltre cinque anni dalle cartelle di pagamento (qualora si volesse ritenere provata la notifica delle stesse tra il 4.08.2004 ed il 16.04.2007), i preavvisi di fermo sarebbero stati notificati in data 1.03.2006 e 10.03.2008 e la presentazione dell'istanza di rateazione è avvenuta in data 21.04.2008.
Alla data della notifica dell'intimazione di pagamento era, quindi, ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, la richiesta di pagamento dilazionato del debito non vale ammissione tacita delle ragioni del fisco, né pregiudica il diritto del contribuente d'impugnarlo quando le somme, come nel caso di specie, sono richieste illegittimamente.
Sul punto si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3347/17 nella quale è chiarito che "costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo… l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur".
Se ne deduce che il soggetto interessato può sempre accedere alla giurisdizione ordinaria per promuovere un'azione legale al fine di far accertare la corretta notifica della cartella di pagamento oppure la prescrizione del credito.
La sentenza n. 156/15 della C.T.P. di Varese ha altresì evidenziato che il termine iniziale dal quale far decorrere la prescrizione di un tributo "non può individuarsi nel momento in cui il contribuente proceda al pagamento del debito iscritto a ruolo", ben potendo tale pagamento essere stato effettuato ai soli fini cautelativi.

Con una recente ordinanza (n. 20213/15), condivisa da questo giudice, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione relativa alla prescrizione da applicare ai vari tributi. In particolare, afferma la Corte, che la prescrizione ordinaria decennale è riferibile ai titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi e non anche alle cartelle esattive.

Infatti, proseguono i giudici, i provvedimenti esattoriali di Equitalia sono "adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo (atto di accertamento emesso direttamente dall'Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento "non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento".

In conclusione, solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo di prescrizione di un credito, proprio per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata.

Per contro, in difetto di previsione normativa in tal senso, non soccorre alcuna giustificazione che permetta di ricondurre un tale effetto al comportamento della parte che decida di non impugnare l'iscrizione a ruolo, in mancanza di qualsiasi accertamento giudiziale sul fondamento della pretesa dell'Ente creditore.

Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 23397/2016) ha affermato che le pretese della P.A. (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Per quanto sopra esposto si ritiene che l'eccezione di prescrizione sia fondata e debba essere accolta.

Ne consegue che vanno dichiarate non dovute le somme portate dall'intimazione di pagamento per quanto riferibili alle cartelle n. 07720040006646663000, n. 07720060000476984000, n. 07720060009594931000, n. 07720060010590435000, Ente creditore Comune di Milano.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Equitalia, attesa la funzione espletata di riscossione delle sanzioni.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta da [redacted] avverso intimazione di pagamento n. 07720169002599624, con riguardo alle cartelle n. 07720040006646663000, n. 07720060000476984000, n. 07720060009594931000, n. 07720060010590435000, Ente creditore Comune di Milano e per l'effetto dichiara non dovute le somme intimate.

Condanna Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate complessivamente in € 1.205,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.

Compensa le spese del giudizio tra parte opponente e Comune di Milano.

Milano, 8 agosto 2017

Giudice di Pace
dott Maria Caterina Badii

[redacted]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL -2 OTT. 2017
IL CANCELLIERE
(GRAZIA DE DONNO)

N. R.G. 1021/2025 VG

[redacted]

TRIBUNALE DI ROVERETO

DECRETO

Il Giudice designato dott. Michele Cuccaro,

- letto il ricorso per l'esdebitazione dell'incapiente *ex* art. 283 CCII depositato dal sig. [redacted] l'avv. Erica Vicentini; letta la relazione particolareggiata resa
- dall'OCC avv. Tiziana Zeni; esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- ritenuto che la d[illegible]ntaz[illegible]odotta e la rel[illegible]one dell'OCC siano esaustivi ai
- fini della decisione, e che pertanto n[illegible]vi si[illegible]sità di un'integrazione istruttoria;

visto l'art. 283 CCII;

-

osserva quanto segue:

- lo strumento della «esdebitazione del sovraindebitato incapiente» disciplinato dall'art. 283 CCII rappresenta un istituto del tutto nuovo nell'ordinamento, essendo stato introdotto nel tessuto del Codice della Crisi con lo scopo di consentire che il debitore meritevole, ma privo di qualsivoglia attivo liquidabile – presente o futuro – possa accedere direttamente al beneficio dell'esdebitazione, senza onere di apertura di una procedura di sovraindebitamento che risulterebbe *ab origine* infruttuosa;

- la natura eccezionale dell'istituto rispetto al panorama degli strumenti di regolazione della crisi giustifica i rigorosi presupposti di accesso all'esdebitazione *de qua.* A norma dell'art. 283 CCII, il beneficio può infatti essere concesso unicamente laddove il debitore: (i) sia una persona fisica, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidativa; (ii) non abbia fatto ricorso in precedenza della medesima forma di esdebitazione, di cui può si può beneficiare «solo per una volta» nella vita; (iii) non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; (iv) possa essere ritenuto «meritevole», implicando il giudizio di meritevolezza la verifica in ordine alla «assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento», come previsto dall'art. 283, co. 2, CCII. Nel caso di specie, l'indebitamento in relazione a cui è chiesta l'esdebitazione discende in modo integrale dalla posizione di garante assunta dall'odierno ricorrente per i debiti della società [redacted] C. s.n.c. dallo stesso partecipata; l'attuale situazione patrimoniale del sig. [redacted] appare infatti intimamente connessa alle sfortunate vicende – allagamento conseguente al nubifragio che si è abbattuto su Rovereto nel 2017 e *lockdown* conseguente allo scoppio della pandemia da Covid-19 – che hanno pregiudicato sin dai suoi esordi l'attività imprenditoriale del sig. Longhi e della di lui compagna, sig.ra [redacted] gli imprevedibili accadimenti che hanno colpito l'attività della società [redacted]
- [redacted] s.n.c. hanno progressivamente generato uno stato di tensione economico-finanziaria che ha indotto il sig. [redacted] a fare ricorso al prestito bancario, offrendo plurime garanzie di carattere personale nel tentativo di fronteggiare le difficoltà dell'impresa; l'attuale stato di sovraindebitamento origina

pertanto essenzialmente dal mancato adempimento delle obbligazioni principali assunte dalla società; dalle verifiche operate dal Gestore della Crisi si ricava che

- l'odierno ricorrente è una persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale «maggiore» e che lo stesso non ha beneficiato in precedenza del beneficio di cui all'art. 283 CCII;

dalla documentazione allegata al ricorso, nonché dall'attestazione resa dal Gestore

- della Crisi emerge poi la sussistenza del requisito della sostanziale incapienza del debitore, il quale: (i) sino al mese di marzo 2025 ha percepito quale unico reddito le modeste somme derivanti dalla liquidazione dei cespiti della società partecipata; solo dal mese di 202[redacted] iniziato un'attività lavorativa quale agente di commercio co[redacted] partita I[redacted]A; (ii) [redacted]sulta intestatario di alcun bene immobile; (iii) risulta prop[redacted] di u[redacted]ura Ford CNG immatricolata nel 2009, che il Gestore della Crisi ha [redacted]testato essere di valore estremamente esiguo, oltre che indispensabile per [redacted]stamenti personali e familiari del debitore; sulla base di questi dati complessivi, con un giudizio di valutazione prognostica può ritenersi improbabile un rilevante incremento futuro dei redditi, tale da modificare, nel breve periodo e in misura sostanziale, lo stato di incapienza.

- altrettanto pacifica appare la sussistenza del requisito soggettivo della meritevolezza dell'odierno ricorrente. Al riguardo, deve essere preliminarmente evidenziato come la ricordata natura eccezionale dell'istituto, così come il tenore letterale dell'art. 283 CCII, suggeriscono una valutazione rigorosa del requisito, quale presupposto necessario e imprescindibile per l'accesso al beneficio. Infatti: il comma 1 individua espressamente la «meritevolezza» come presupposto di accesso

all'istituto; il comma 4 demanda all'OCC di illustrare la «diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni»; il comma 7 colora di significato il riferimento alla «meritevolezza» imponendo al giudice la verifica in ordine all'assenza di atti di frode e alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. ai fini della valutazione della «meritevolezza», occorre

- pertanto avere riguardo ad un duplice profilo: quello "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempiere in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale e quello "evolutivo" relativ[illegible] con[illegible]el debitore successivamente alla formazione dell'indebitamento; consi[illegible]erato ch[illegible] l'indeb[illegible]nto dell'odierno ricorrente

- coincide *in toto* con la presta[illegible]i ga[illegible]onali in favore della società di persone partecipata al fine di far fr[illegible]te alle difficoltà economiche derivanti da eventi imprevedibili ed ecce[illegible] deve ritenersi che non ricorrano nel caso di specie elementi tali da affermare la mancanza nel caso di specie del requisito della meritevolezza; il Gestore della Crisi ha confermato il giudizio positivo sulla

- meritevolezza del debitore, evidenziando piuttosto la condotta indebita del soggetto finanziatore –

Cassa Rurale di Lizzana, oggi Banca per il Trentino-Alto Adige – che nel periodo 2015-2019 ha continuato inopinatamente l'erogazione di credito in favore della

società Tavonatti Sara e C s.n.c. nonostante la palese sproporzione dell'indebitamento rispetto alla capitalizzazione della società;

- l'analisi compiuta ha mostrato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per la concessione *rebus sic stantibus* del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 283 CCII;

- nulla deve essere statuito sulle spese processuali in assenza di contraddittorio nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice designato

1. concede al sig. [redacted] l'esdebitazione prevista dall'art. 283 CCII e dichiara definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti anteriori al deposito del ricorso non soddisfatti integralmente, fatto salvo l'obbligo di pagamento di tali debiti entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano attività che consentano l'utile soddisfacimento, anche parziale, dei creditori; esclude dall'esdebitazione i
2. debiti connessi ad eventuali obbligazioni derivanti da obblighi di mantenimento nei confronti di coniug[illegible] res[illegible]ilità nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni penali e extracontrattuale amministrative; onera il debitore di depositare con cadenza annuale
3. – rispettivamente entro il giorno 15.07.2026, 15.07.2027 e 15.07.2028 – a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravveniente rilevanti ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 CCII, mandando al Gestore della Crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e segnalando al Giudice la sua eventuale violazione; dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del
4. Tribunale, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza; dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura del
5. Gestore della Crisi a tutti i creditori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni.

6. dispone che il Gestore della Crisi relazioni sull'esito delle suddette comunicazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Rovereto, 15/07/2025

Il Giudice designato

dott. Michele Cuccaro

Studio Legale Associato – di Lucia & Boschi
Avv. Daniele Nicholas Boschi
38068 Rovereto, Corso Rosmini nr. 8
tel. 0464 431098 – fax 0464 428647
avvdanielenicholasboschi@cnfpec.it
(C.F. BSCDLN75S02H612G)

1349/25 NC

TRIBUNALE DI ROVERETO

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

RECLAMO DEL CREDITORE AVVERSO IL DECRETO DI ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE

EX ART. 283, COMMA 8, D.LGS. N. 14/2019

Di **BANCA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.C. (C.F. 00107860223)**, - da qui [illegible]olo "[illegible]" -, con sede legale in 38122 Trento (TN), via Belenzani n. [illegible] persona [illegible] suo legale r[illegible]ante, il Vice Presidente Vicario Dott. Ermanno [illegible] qua[illegible] denominata CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCO[illegible], V[illegible]CEMBRA E ALTA VALLAGARINA BCC, incorporante [illegible] CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA BC[illegible] C.F. 00158340224 che a sua volta aveva incorporato la Cassa Rurale di Lizzana – BCC – SC, C:F: 00106180227, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Nicholas Boschi del Foro di Rovereto - C.F. BSCDLN75S02H612G, pec avvdanielenicholasboschi@cnfpec.it, fax 0464 428647 -, e presso lo stesso domiciliata in Rovereto, Corso Rosmini 8, giusta procura in allegato al fascicolo telematico,

- opponente -

CONTRO

[redacted]A, nato a Rovereto (TN) il giorno [redacted] e residente in [redacted], codice fiscale [redacted] con l'Avv. Erica Vicentini

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

- opposto -

AVVERSO

il decreto di esdebitazione del debitore incapiente pronunciato in data 15.07.2025 dall'Ill.mo Giudice Dott. Michele Cuccaro del Tribunale di Rovereto, nell'ambito del procedimento *ex* art. 283 c.c.i.i. iscritto al R.G. n. 1021/2025 VG proposto dal Sig. [redacted]

PREMESSO CHE

Il sig. [redacted] presentava la domanda di esdebitazione del debitore incapiente, a norma e per gli effetti dell'art. 283 del d.lgs. n. 14/2019, con l'ausilio dell'avv. Tiziana Zeni, [redacted] professionista "gestore della crisi" facente parte dell'Organismo di composizione della crisi Trentino [redacted] redigeva la propria relazione particolareggiata, depositata [redacted]

Il Giudice designato, Dott. Michele Cuccaro, ritenendo sussistenti tutti i presupposti, concedeva con decreto [redacted] esdebitazione indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore doveva presentare la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti, laddove positiva ed a pena di revoca del beneficio.

Il suddetto decreto veniva comunicato all'odierno opponente a mezzo posta elettronica certificata in data 21.07.2025 (doc. 1).

È intenzione dell'esponente creditore presentare formale reclamo *ex* artt. 283, comma 8, e 124 c.c.i.i. avverso il suddetto decreto, in quanto profondamente ingiusto ed infondato in fatto ed in diritto, oltre che contrario a norme di legge, e ciò segnatamente per i seguenti

MOTIVI

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

1) **Mancata valutazione delle caratteristiche della società [redacted] SNC rispetto alle previsioni dell'art. 121 CCII – astratta estendibilità della liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile Luca Longhi – mancato "spacchettamento" dei debiti societari rispetto a quelli personali.**

Il provvedimento qui impugnato è viziato anzitutto rispetto al presupposto della mancata assoggettabilità del debitore ad altre procedure concorsuali, presupposto erroneamente riconosciuto dal primo Giudice nonostante la qualità del debitore di ex socio illimitatamente responsabile di una società commerciale cancellata da meno di un anno.

Il Giudice non ha in alcun modo valutato le circostanze né sotto il profilo dell'ammissibilità della procedura in rispetto alle modificazioni sostanziali delle qualità del debitore rispetto alla società [redacted] e C. snc.

Come noto, fino all'avvento della riforma del 2020, la giurisprudenza prevalente tendeva ad escludere *tout court* l'ammissibilità delle procedure di sovraindebitamento per i soci illimitatamente responsabili dei debiti delle società di persone.

Ciò accadeva in quanto l'articolo 6 limitava l'applicazione della Legge 3/2012 "*alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali*" ed il socio illimitatamente responsabile era fallibile ex art. 147 L.F. in caso di fallimento della società (cfr. Tribunale di Milano, 18.08.2016 n. 38 e Tribunale di Milano, 26.07.2016).

L'inammissibilità era affermata anche per il socio di società illimitatamente responsabile di società di persone anche se la società non era fallibile: vi era chi

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

riteneva che vi fosse la possibilità di ristrutturare i debiti personali e sociali solo a seguito dell'estinzione della società, perché altrimenti la realizzazione della procedura concorsuale personale del socio avrebbe trovato un ostacolo insormontabile nella persistenza della destinazione in società di una parte del suo patrimonio.

Con l'entrata in vigore dell'art. 2, co. 1 lett. E CCII, è mutata la definizione di consumatore: tale categoria è stata estesa alle persone fisiche che agiscono per scoi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società commerciali che prevedono la presenza d[redacted]mit[redacted] responsabili, "**[redacted]biti estranei a quelli sociali**".

Ergo, il socio illimitatamente respon[redacted] s.n[redacted] sig. [redacted] nel caso di specie – può pacificamente accedere alle pr[redacted]edure di sovraindebitamento IN PROPRIO **a condizione che il soc[redacted]da definire la propria situazione debitori a personale, estranea a que[redacted]ociale e non riconducibile ad attività imprenditoriale, artigianale o professionale eventualmente svolta.**

Venendo al caso di specie, dal provvedimento impugnato e dalla relazione particolareggiata del Gestore OCC, emerge chiaramente come la fonte principale e pressoché esclusiva di debito gravante sul sig. [redacted] sia legata al debito societario della società [redacted] e C. snc e che non si sia fatto alcun distinguo tra i debiti societari e quelli personali del sig. Longhi.

Sul punto, se è vero che la società è stata cancellata dal registro delle imprese, si sottolinea che **la cancellazione risale al 25.06.2025** (cfr. visura storica della

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

società che si dimette sub doc. 2) e che dunque la società era ed è ancora assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ex art. 33 CCII.

È dunque errato il provvedimento impugnato laddove ha affermato che il sig. [redacted] non sarebbe "assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidativa": ai sensi dell'art. 259 CCII, ben potrebbe essergli estesa la procedura giudiziale avviabile rispetto alla società cancellata.

Sul punto, né il Gestore dell'OCC, né il primo Giudice hanno effettuato degli approfondimenti istruttori volti a verificare se, ai sensi dell'art. 121 CCII, la società cancellata possa essere in concreto assoggettata a liquidazione giudiziale.

In ogni caso, il provvedi[redacted]erra[redacted]nto, anche vol[redacted]mmettere il sig. [redacted] all'istituto dell'esdebitame[redacted]to dell'inc[redacted]iente "[redacted]rio", è mancata da parte del Gestore della Crisi e, [redacted] da[redacted]udice, l'attività di "spacchettamento" dei debiti propri del debi[redacted]e da quelli riferibili all'attività imprenditoriale di socio e amministr[redacted]cfr. visura storica sub doc. 2) della società [redacted] e C.

Diversamente opinando, verrebbe messo nel nulla, in modo implicito, l'impianto normativo che prevede l'estensione della liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile e la conseguente liquidazione dei beni "presenti e futuri" del socio medesimo anche a beneficio dei creditori sociali.

Si insiste dunque per la revoca del decreto impugnato.

2) **<u>Insussistenza del presupposto della meritevolezza.</u>**

Il provvedimento impugnato è viziato anche sotto il profilo della meritevolezza, erroneamente riscontrata in capo al debitore.

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

Il Giudice, pur avendo ricordato che ai fini della valutazione della meritevolezza occorre avere riguardo sia al profilo "genetico" (al momento dell'assunzione delle obbligazioni) sia a quello "evolutivo" (relativo alla condotta del debitore successivamente alla formazione dell'indebitamento, non ha concretamente evidenziato alcun elemento a riscontro del presupposto, accontentandosi di rilevare che "deve ritenersi che non ricorrano nel caso di specie elementi tali da affermare la mancanza nel caso di specie del requisito della meritevolezza".

Il percorso argomentativo del primo Giudice è dunque errato sia in linea astratta che in riferimento al caso concreto.

In generale, l'art. 283 [illegible] sett[illegible]ma, prevede [illegible] Giudice debba valutare la meritevolezza e verif[illegible]re, a tal f[illegible] l'as[illegible] atti in frode e la mancanza di dolo colpa grave nella f[illegible]e d[illegible]ento.

Serve dunque una valutazione in positivo del[illegible]equisito e non una presa d'atto "indiretta" quale quella compiuta nel[illegible]mento impugnato.

Nel concreto, il Giudice ha erroneam[illegible]te individuato il momento genetico dell'indebitamento, che non coincide con l'assunzione di "garanzie personali in favore della società di persone partecipata al fine di far fronte a difficoltà economiche imprevedibili", ma dell'assunzione *ex lege* della responsabilità illimitata per gli atti ed i debiti societari in quanto socio amministratore illimitatamente responsabile.

Il sig. [redacted], in quanto socio ed amministratore della [redacted] s.n.c., aveva stipulato le obbligazioni sociali sulla base di uno specifico progetto imprenditoriale e dunque prima che intervenissero gli eventi "imprevedibili e eccezionali" citato dal primo Giudice.

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

Anche dopo l'allagamento del 2017, fu una scelta dei soci – pacificamente sorretti dalla banca finanziatrice che rinunciò per mesi agli interessi sulle somme mutuate – quella di ripartire con l'attività imprenditoriale in una diversa sede; ancora una volta, furono presentati piani economici che presupponevano, peraltro, l'utilizzo virtuoso tanto della strumentazione e degli arredi che erano stati comunque in parte "salvati" dall'inondazione, quanto l'utilizzo degli indennizzi assicurativi che pure la società pacificamente ottenne.

Certo poi intervenne la pandemia covid-19, ma la reazione della società [redacted] snc non fu certo "meritevole": la società si schierò convintamente contro le norme "antico[redacted]vent[redacted]o dei punti di [redacted]ento "no vax" della città di Rovereto.

Come risulta dagli articoli di stamp[redacted]dim[redacted]3 e 4) la società fu sottoposta più volte a controlli amministrativi, multe e accertamenti in quanto rivendicava di non voler seguire l[redacted] anticovid, organizzando addirittura raduni "no vax" presso i locali di via M[redacted]erie.

Secondo quanto scritto dal gestore della crisi, la chiusura determinata dalla pandemia avrebbe definitivamente posto in crisi l'impresa della società.

Gli articoli di stampa dimostrano tuttavia che gli amministratori della società, tra cui il sig. [redacted], omisero di prendere atto della crisi e di adottare conseguentemente delle iniziative volte ad affrontarla o in mancanza a dichiarare l'insolvenza, ma avviarono iniziative *contra legem*, forse sperando di risollevare le sorti della società stessa.

In tale contesto, è necessario ricordare che il sig. [redacted] ha dichiarato la cessazione della società e ne ha chiesto la cancellazione senza prima aver definito

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

i debiti societari e senza, per contro, aver chiesto la liquidazione giudiziale, come era suo dovere.

Infatti, l'amministratore di una società ha l'obbligo di attivarsi per la liquidazione giudiziale in caso di insolvenza e ciò secondo il combinato disposto delle norme che seguono:

1. **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. 14/2019)**:
    - **Art. 37**: prevede che l'imprenditore (incluso l'amministratore di società) possa presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
    - **Art. 323** [illegible] il [illegible] bancarotta [illegible] per chi non richieda tempestiv[illegible]ente la l[illegible]idazio[illegible]iziale in caso di insolvenza;
2. **Codice Civile**:
    - **Art. 2086 c.c.**: impo[illegible]mministratori l'obbligo di adottare assetti organizzativi ade[illegible] per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale;

Le norme citate e l'intera disciplina del codice della crisi di impresa sono funzionali a preservare tanto il valore intrinseco dell'impresa – che, se valida, ben potrebbe proseguire a seguito della composizione della crisi -, quanto i diritti dei creditori, che hanno la loro garanzia

A fronte dell'evidente omissione del sig. [redacted] né il Gestore né il primo Giudice hanno ritenuto di effettuare alcuna valutazione, se non l'accenno alla "scarsa capitalizzazione" della società.

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

L'erroneità dell'approccio del Gestore è immediatamente evidente: quanto alla capitalizzazione, il valore della società di persone non è dato dal minimo valore che i soci attribuiscono alle loro quote con l'atto costitutivo, ma dagli attivi, dall'avviamento, dagli strumenti acquistati, ecc; nulla di tutto questo è stato considerato.

Il Gestore si è limitato a registrare i debiti societari ora gravanti sul debitore, senza indagare sulle modalità con cui era stato gestito e liquidato l'attivo che la società aveva acquisito grazie ai finanziamenti dell'odierno ricorrente.

Si parla di macchinari, arredi, scorte di magazzino di cui nulla è dato sapere.

Il sig. [redacted], in qualità, ha omesso la messa in liquidazione della società, si è affrettato a chiederne la cancellazione senza rendere pubblicamente atto della situazione di insolvenza e senza chiedere l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale.

Preme sottolineare, sul punto, che nel momento in cui venisse dichiarata la liquidazione giudiziale della società, la condotta omissiva del sig. Longhi potrà assumere rilievo ai sensi dell'art. 323 CCII, essendo evidente che lo stesso ha evitato di richiedere tempestivamente la dichiarazione di insolvenza e, per quanto consta, ha omesso di conservare il patrimonio sociale nell'interesse dei creditori.

È inoltre rilevante, sotto il profilo della meritevolezza, il percorso che ha portato allo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, evento che ha preceduto la cancellazione della stessa.

Il sig. [redacted] è infatti divenuto socio unico della snc non per fatto altrui – un atto di recesso o di esclusione dell'altro socio – ma in forza della scelta effettuata di acquistare le quote della socia e convivente [redacted]

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

L'acquisto della quota, con ogni evidenza, non ha avuto alcuna motivazione economica in riferimento ad un esercizio fisiologico e virtuoso dei diritti societari, mentre ha avuto unicamente la funzione di innescare il procedimento che avrebbe portato poi alla dichiarazione di scioglimento della società, anticipando l'uscita della convivente.

In sintesi, dunque, il sig. [redacted] ha certamente agito con "colpa grave" rispetto al profilo "evolutivo" della meritevolezza, avendo egli aggravato l'esposizione debitoria della società con atti *contra legem* ed avendo egli omesso di richiedere tempestivamente la liquidazione giudiziale della società medesima, chiedendone la cancellazione nonostante l'assistenza di una esposizione debitoria di centinaia di migliaia di euro.

Anche sotto questo profilo, dunque, [redacted] impugnato deve essere revocato.

3) **Erroneità del decreto impugnato relativamente alla condotta del soggetto finanziatore – odierno creditore reclamante.**

Il primo Giudice, così come aveva fatto il Gestore della Cristi, ha erroneamente ritenuto che vi sarebbe stata "*la condotta indebita del soggetto finanziatore – Cassa Rurale di Lizzana, oggi Banca per il Trentino-Alto Adige – che nel periodo 2015-2019 ha continuato inopinatamente l'erogazione di credito in favore della società* [redacted] *e C s.n.c. nonostante la palese sproporzione dell'indebitamento rispetto alla capitalizzazione della società* "

La valutazione effettuata è errata tanto nel metodo seguito quanto nelle conclusioni raggiunte e poste alla base della concessione dell'esdebitazione.

Sul piano del metodo, come già si è visto, il Gestore non ha effettuato una valutazione della società cancellata a 360 gradi; non risulta aver valutato

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

l'evoluzione della relativa situazione patrimoniale nel corso degli anni, non ha valutato gli investimenti effettuati con il finanziamento ricevuto, non ha valutato la natura e la dimensione degli attivi; in altri termini, il Gestore si è limitato ad evidenziare due dati – l'indebitamento residuo all'atto della cancellazione della società e la "capitalizzazione" – che non consentono in alcun modo di valutare se, all'atto della concessione dei finanziamenti, vi fossero – per la società e non per il sig. [redacted] – le prospettive di virtuosa restituzione del debito grazie ai ricavi ed agli utili che, in prospettiva, la società contava di realizzare grazia agli investimenti.

La Cassa Rurale di Lizz va a po valutato es n buon merito creditizio in capo alla società.

Quanto al dato della "capitalizzazio e s e come è evidente, esso è indicato in modo fuorviante: si tratta icamente del dato formale del valore inizialmente affidato dai soc enti alle casse della società, senza alcun concreto vincolo a garanzia del r rso delle obbligazioni societarie.

Il fatto poi stesso che il debitore ed il Gestore individuino in eventi eccezionali ed imprevedibili – un'inondazione di acque reflue e una pandemia – le motivazioni della crisi dell'impresa societaria è una controprova del fatto che, senza quegli elementi imprevedibili, l'impresa della società Tavonatti Sara e C. avrebbe potuto essere profittevole.

Preme sottolineare che tanto prima, quanto dopo, l'inondazione di acque reflue del 2017, la banca sostenne la società finanziata valutando analiticamente ogni richiesta di finanziamento sulla base delle prospettazioni della società e sui documenti contabili che la stessa società aveva presentato.

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

Si depositano, a riscontro, gli esiti delle istruttorie svolte in occasione dei finanziamenti concessi nell'arco temporale compreso tra il 2015 ed il 2019:

- Apertura di credito in c/c 84/340559 con scadenza a tempo indeterminato, salvo revoca, fino all'importo di Euro 20.000,00 dal 04/12/2015 fino a revoca rapporti per passaggio a sofferenza: si allega la nota del funzionario proponente il finanziamento con il commento dell'ufficio fidi (doc. 5) ed il business plan a suo tempo presentato dalla società (doc. 6);
- Mutuo ipotecario n. 01/51/13082 di originari Euro 150.000,00 stipulato in data 10/12/2015 estinto il 19/9/2018 contestualmente all'erogazione del mutuo ipotecario .13 riginari Euro 25 00 stipulato in data 19/09/2018 ed estin per riso ione per passaggio a sofferenza: si allega la nota ion te il finanziamento con il commento dell'ufficio fidi effet a nel 2018 (doc. 7), con i conti economici presentati dalla so ferimento al 2016 ed al 2017 (doc. 8 e 9);
- Apertura di credito in c/c 84/340559, con scadenza 30/9/2018, fino all'importo di Euro 40.000,00 , perfezionata il 08/05/2017 ed estinta il 19/9/2018 contestualmente all'erogazione del mutuo ipotecario n. 00.51.13758 di originari Euro 250.000,00: anche rispetto a tale finanziamento si produce la nota del funzionario proponente con il commento dell'ufficio fidi (doc. 10);
- Mutuo chirografario n. 00/53/14117 di originari Euro 25.000,00 erogato in data 04/06/2019 ed estinto per risoluzione rapporti per passaggio a sofferenza: anche rispetto a tale finanziamento si produce la nota del

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

funzionario proponente con il commento dell'ufficio fidi (doc. 11), oltre che il conto economico 2018 presentato dalla società (doc. 12).

Il giudizio finale espresso dalla Cassa Rurale all'atto della concessione del mutuo chirografario del 2019 (cfr. doc. 11, pag. 15) risulta particolarmente significativa in quanto smentisce espressamente quanto riportato dal debitore e dal Gestore della crisi circa le motivazioni di tale ulteriore finanziamento a seguito del mutuo ipotecario concesso pochi mesi prima.

La richiesta di nuova finanza fu giustificata da [redacted] - socio, legale rappresentante e referente per la società - indicando il fatto di aver destinato parte della liquidità ottenuta [redacted] per fare [redacted] investimenti in alcune nuove attrezzature, non [redacted] nella [redacted] richiesta di finanziamento ipotecario, lasciando [redacted] parte delle spese affrontate per i lavori di sistemazione della nuova sede della società.

Come risulta dalla sintesi a pagina [redacted] documento 11 qui allegato, la banca, come aveva fatto in occasione di ogni precedente finanziamento, si preoccupò di vagliare attentamente la sostenibilità delle rate di restituzione del mutuo da concedersi, analizzando anche la specifica organizzazione societaria (che aveva visto l'uscita di un dipendente e l'ingresso tra i collaboratori del padre del sig. [redacted] e della sorella della signora [redacted]

Con i documenti contabili successivamente presentati alla banca (cfr. doc. da 13 a 16), la società confermò anno per anno di aver ottenuto utili, anche negli anni della pandemia.

Alla luce di quanto qui allegato, risalta chiaramente l'errore metodologico e sostanziale in cui è incorso il Gestore dell'OCC.

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

Quest'ultimo, infatti, ha esaminato la genesi e l'andamento dell'indebitamento utilizzando gli strumenti propri della verifica da effettuarsi rispetto al debito di un consumatore.

Nel caso di specie, i finanziamenti che hanno generato il debito sono stati richiesti e ottenuti da una società commerciale sulla scorta di un business plan (cfr. doc. 6) e della documentazione contabile presentata nel corso degli anni.

Come risulta dal contenuto dei commenti dell'ufficio fidi alle richieste di finanziamento, la banca valutò di volta in volta le specifiche esigenze della società e l'aderenza dei finanziamenti richiesti e concessi alla concreta capacità di rimborso.

Certo la banca richiese ed ottenne adeguate garanzie – [illegible] qualunque istituto di credito deve fare nei confronti di [illegible] que[illegible]a il contenuto dei commenti prodotti dà conto di come i finan[illegible]menti fossero effettuati con la convinzione, da parte della banca, [illegible] società debitrice avrebbe potuto rimborsarli in modo virtuoso.

Anche dall'esame dei documenti allegati, peraltro, risulta chiaramente che la società chiese ed ottenne i finanziamenti per acquistare arredi e macchinari costosi, per decine di migliaia di euro, di cui nulla è dato sapere.

Anche le due dichiarazioni fiscali presentate alla Cassa (cfr. doc. 17 e 18) danno conto di immobilizzazioni per circa 200.000 euro.

Il Gestore dell'OCC non si è posto l'inevitabile domanda circa il destino di tali arredi e macchinari, che ben avrebbero potuto e dovuto essere impiegati per il rimborso dei debiti societari.

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

Era ed è doveroso chiedersi cosa ne ha fatto il sig. [redacted]: li ha abbandonati? Li ha venduti o ceduti a terzi? Perché non c'è traccia di tali elementi nella relazione particolareggiata?

Ancora una volta, dunque, giunge dalla documentazione allegata la conferma della mancanza del requisito della meritevolezza in capo al debitore, nonché dell'erroneità dell'approccio del Gestore della crisi, che ha del tutto mancato di adeguare le modalità di valutazione della "storia" del debitore all'origine societaria del debito, giungendo così a conclusioni del tutto infondate rispetto alla valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore.

In sintesi, dunque, la C[illegible]rale [illegible] suo tempo co[illegible]nente il merito creditizio.

Anche sotto tale profilo, il decreto è [illegible]are

* * *

Tutto ciò premesso, la Banca Per [illegible]no-Alto Adige Bank Für Trentino-Südtirol Credito Cooperativo Italiano [illegible]., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

dinanzi all'intestato Tribunale di Rovereto, avverso il decreto di esdebitazione pronunciato in data 15.07.2025 dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott. Michele Cuccaro del Tribunale di Rovereto, nell'ambito del procedimento di esdebitazione del debitore incapiente *ex* art. 283 c.c.i.i., iscritto al R.G. n. 1012/2025 VG e proposto dal Sig. [redacted]

CHIEDE

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

che, alla luce di quanto esposto, venga fissata l'udienza di discussione della causa, concedendo termine per la notifica del ricorso e del decreto, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

«in revoca del decreto impugnato, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rovereto:

1) respingere l'istanza di esdebitazione dell'incapiente promossa da Luca Longhi;

2) escludere il requisito della meritevolezza in capo al debitore ed escludere qualsivoglia condotta indebita in capo al soggetto finanziatore, Cassa Rurale di Lizzana;

3) in subordine, escluder[redacted]deb[redacted]i debiti del sig[redacted]relativi alle obbligazioni della società [redacted] s.n.c.

In ogni caso con vittoria di spese e c[redacted]ze d[redacted]

Si producono in copia i seguenti documenti:

1) Decreto di esdebitazione all'inte[redacted]a relativa pec di comunicazione al creditore;

2) visura storica della società [redacted] C. s.n.c.;

3) estratto da Il Dolomiti del 3.02.2022;

4) estratto da L'Adige.it del 4.02.2022;

5) parere proponente e commento ufficio fidi per fido in CC di 20.000 euro;

6) business plan;

7) parere proponente e commento ufficio fidi per mutuo ipotecario di 250.000 euro;

8) conto economico snc 2016;

9) conto economico snc 2017;

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

10) parere proponente e commento ufficio fidi per apertura credito 40.000 euro e rinnovo fido di 20.000 euro;

11) parere proponente e commento ufficio fidi per mutuo chirografario 25.000 euro;

12) conto economico snc 2018;

13) conto economico snc 2019;

14) conto economico snc 2020;

15) conto economico snc 2021;

16) conto economico snc 2022 – al 31.3.2022;

17) unico snc 2019 per a[illegible];

18) unico snc 2021 per anno 2020;

19) scansione precetto su mutuo ipot[illegible]

20) scansione decreto ingiuntivo ottenuto.

Si allegano altresì la procura alle liti [illegible] conforme del decreto impugnato.

Si dichiara di voler ricevere le comun[illegible]oni al numero di fax 0464 428647 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvdanielenicholasboschi@cnfpec.it.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Con osservanza.

Rovereto, 14 agosto 2025

Avv. Daniele Nicholas Boschi

Firmato Da: BOSCHI DANIELE NICHOLAS Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ff7ba73a6b69103

N. R.G. 1349/2025

TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO

VOLONTARIA GIURISDIZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il tribunale in composizione collegiale composto dai sig.ri Magistrati:

dott.,sa Mariateresa Dieni	Presidente
dott. Riccardo Dies	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Paoli	Giudice

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. **1349/2025** promossa da:

BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE (C.F. 00107860223), col patrocinio dell'avv. BOSCHI DANIELE NICHOLAS, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso il difensore.

RECLAMANTE

contro

[redacted], co[redacted]o dell'avv. VICENTINI ERICA, elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI GI[redacted]EPPE 73 38122 TRENTO, presso il difensore.

RECLAMATO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato il seguente

DECRETO DI DECISIONE DI RECLAMO

- art.124CCII -

Con rituale ricorso depositato il 14.08.2025 Banca Per il Trentino Alto Adige (di seguito la Banca) ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Rovereto dd. 15.07.2025, notificato il 21.07.2025 col quale veniva accolta la domanda di esdebitazione del debitore incapiente [redacted]

A sostegno del reclamo la reclamante articolava i seguenti motivi:

1. Mancata valutazione dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale del debitore in via estensiva rispetto alla società, da lui amministrata, [redacted] & C. S.n.c. (di seguito la società), posto che non è stata minimamente compiuta una approfondita valutazione della natura della società come imprenditore ordinario o come imprenditore minore né distinto i debiti sociali da quelli personali del[redacted]i. Né rileva che la società risulta cancellata in data 25.06.2025, perché a norma dell'art. 33 CCII le società cancellate sono assoggettabili alla procedura della liquidazione giudiziale entro l'anno dalla cancellazione, termine nella specie non ancora trascorso. Si deve, dunque, ritenere che il [redacted] sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale in estensione, quale socio illimitatamente responsabile della società, anorma dell'art. 259 CCII.

2. L'esdebitazione è stata concessa in assenza del requisito soggettivo della meritevolezza del debitore, richiesto dall'art. 283, CCII, perché il Giudice di prime cure si è limitato sul punto ad osservare che non emergono elementi che consentono di escludere il presupposto, mentre la legge richiede una valutazione in positivo, e l'assenza di atti in frode ovvero la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento deve essere assunta come elemento di riscontro alla positiva valutazione. Riguardo al momento genetico il momento da prendere in riferimento non è, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'assunzione di garanzie personali rispetto ai debiti sociali, ma ancor prima l'assunzione *ex lege* della responsabilità illimitata per gli atti e i debiti sociali quale socio amministratore di una S.n.c. In tale veste il [redacted] aveva assunto obbligazione sulla base di uno specifico progetto imprenditoriale, prima ancora che intervenissero gli sfortunati eventi imprevedibili ed eccezionali (allagamento dei locali e pandemia da Covid-19) valorizzati nel provvedimento reclamato. Inoltre, anche dopo tali eventi, i soci continuarono ad utilizzare linee di credito ed anche durante la legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19 la loro condotta non fu certo meritevole, tanto da essere sottoposti più volte a controlli amministrativi, multe ed accertamenti, in quanto la sede sociale era divenuta un ritrovo dei raduni *"no vax"*. In particolare, il [redacted] ha dichiarato la cessazione della società e ne ha chiesto la cessazione senza aver prima definito i debiti societari o chiesto la sua liquidazione giudiziale, come era suo dovere a norma degli artt. 37 e 323 CCII nonché dell'art. 2086 c.c., a nulla rilevando che la cancellazione della società sia stata conseguente alla mancata ricostruzione della pluralità dei soci, perché il venir meno di questo presupposto è stato conseguente ad un suo atto volontario, ossia la sce[redacted]cqui[redacted]e quote della società dell'altra socia e sua convivente, [redacted]. Anche sot[redacted]to [redacted]emerge la col[redacted]rave del debitore che preclude al beneficio dell'esdebitazione [redacted]capient[redacted]

3. Errata è anche la motivazione del provvedimento reclamato in ordine al comportamento del soggetto finanziatore, accusato di aver continuato inopinatamente l'erogazione del credito in favore della società, nonostante la palese sproporzione dell'indebitamento rispetto alla capitalizzazione. Infatti, una scarsa capitalizzazione della società non esclude in alcun modo un buon merito creditizio, come positivamente riscontrato dalla Banca in relazione agli attendibili margini di guadagno dell'iniziativa imprenditoriale finanziata, come da istruttorie depositate (cfr. doc.ti, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 e 12) e del riscontro di utili anche durante la pandemia (cfr. doc.ti da 13 a 16).

Chiedeva quindi la reclamante, la revoca del decreto impugnato con rigetto della domanda di esdebitazione proposta dal debitore e, in via subordinata, l'esclusione dall'esdebitazione dei debiti del Longhi relativi alle obbligazioni della società.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio [redacted], dopo aver ripercorso la storia della costituzione della società, sotto l'insegna "[redacted]" nel 2015 e dei crediti ottenuti per avviare la nuova iniziativa imprenditoriale chiedeva il rigetto del reclamo argomentando che:

1. In data 25.06.2017 un nubifragio ha determinato l'esplosione delle fognature con conseguente riversamento di liquami maleodoranti nei locali della società. I danni furono devastanti ed imposero la chiusura dell'attività per inagibilità dei locali dal punto di vista igienico-sanitario. Nonostante l'ottenimento di indennizzi assicurativi per complessivi € 48.920,00 la società si vide costretta a sospendere il pagamento dei canoni di locazione e fu quindi sottoposta a procedura di sfratto. I soci si videro pertanto costretti a ricercare una nuova sede che fu trovata in via [redacted] che però ha necessitato di importanti lavori di ristrutturazione per eseguire i quali furono ottenuti nuovi finanziamenti e si riuscì a

riaprire solo in data 15.09.2018. A ottobre 2019 la socia e compagna del [redacted] era costretta ad abbandonare l'iniziativa imprenditoriale per il grave peggioramento della sua salute psichica, per depressione e disturbo ossessivo- compulsivo che la portò a subire un ricovero in reparto psichiatrico nel 2022 e ad ottenere il riconoscimento di una invalidità civile del 75 % nel 2023 (cfr. doc.ti 13 e 14). Fu solo per questo motivo che il [redacted] acquistò la sua quota sociale. L'attività della società cessò in data 31.12.2023 e per effetto della mancata ricostruzione della pluralità dei soci fu prima messa in liquidazione in data 18.12.2024 e poi definitivamente cancellata il 25.06.2025.

2. La Banca creditrice non contesta il presupposto dell'incapienza rispetto al sovraindebitamento che trae esclusiva origine dai debiti sociali di cui il [redacted] deve rispondere, quale socio illimitatamente responsabile, come del resto emerge in modo chiaro dalle valutazione dell'OCC riguardo al suo reddito in rapporto alle spese di mantenimento suo e della sua famiglia, considerando che il [redacted] ha un figlio minorenne, da un precedente matrimonio, per il quale deve corrispondere un assegno di mantenimento, mentre la compagna è un grave invalida civile. Il relativo presupposto deve quindi ritenersi pacifico e, in ogni caso, accertato

3. Sussiste anche il presupposto della meritevolezza, sia per l'assenza di atti in frode ai creditori ovvero di dolo o colpa grave, sia considerando che il progetto imprenditoriale è naufragato per effetto di circostanze del tutto imprevedibili ed inevitabili come l'allagamento conseguente al nubifragio de 2017 e la chiusura forzata per la pandemia da Covd.-19 nel 2020, ai quali si è aggiunto il grave peggioramento delle condizioni di salute dell'altra socia. D'altra parte, il legislatore non richiede affatto un accertamento in positivo del presupposto ma si accontenta dell'assenza di atti in frode ai creditori, di dolo o di colpa grave. Con riferimento al momento genetico dell'indebitamento correttamente il Giudice di prime cure ha osservato che vi fosse una ragionevole aspettativa di potere adempiere alle obbligazioni assunte considerando le buone prospettive dell'iniziative imprenditoriale.

4. Sussiste, infine, anche il requisito della non assoggettabilità alle procedure concorsuali perché la società deve ritenersi un'impresa minore, non superando le soglie dimensionali cui fa riferimento l'ar. 2, comma 1 lett. d) CCIII, come indirettamente confermato dalla circostanza che la Banca si è ben guardata dal richiedere la liquidazione giudiziale, nonostante avesse la piena legittimazione, evidentemente ben consapevole dell'insussistenza del presupposto indicato. Va anzi rimarcato il comportamento scorretto del soggetto finanziatore che ha continuato ad erogare il credito nonostante la crisi conclamata in cui ormai versava la società e la capitalizzazione per soli € 1.600,00, confidando sulle garanzie, personali e reali, ottenute dai genitori dei due soci e finendo pertanto per integrare un comportamento di abusiva concessione del credito.

Chiedeva, pertanto, il reclamato che il reclamo sia rigettato con conferma del decreto impugnato.

All'udienza del 09.10.2025 le parti comparivano e ribadivano le rispettive conclusioni, richiamandosi alle difese ed argomentazioni dei precedenti scritti difensivi, sopra sintetizzati.

Il reclamo proposto è infondato e va, pertanto, rigettato.

Come è noto l'Istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, di cui può giovarsi unicamente il debitore persona fisica non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali (cfr. art. 2 lett. c CCII), si fonda su due fondamentali presupposti di merito:

1) l'incapienza che si ha quando il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura. Tuttavia, l'art. 283, comma 2 CCIII afferma espressamente che il requisito dell'incapienza ricorre
"anche quando ildebitoreèin possesso di un
redditoche, su base annua e dedotte le spese di produzione delreddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 201, n. 159".
2) la meritevolezza del debitore, la cui valutazione impone di verificare, a norma dell'art. 283, comma 7 CCII *"l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento".*

Sul piano della legittimazione è noto che l'istituto dell'esdebitazione è concesso solo alle persone fisiche che non possono essere assoggettate alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure concorsuali. In linea astratta è corretto quanto affermato nell'atto di reclamo, ossia che quale socio illimitatamente responsabile l'odierno reclamato è assoggettabile alla liquidazione giudiziale in estensione rispetto alla società sino alla scadenza del termine di 1 anno dalla sua cancellazione, ma alla sola condizione che la società medesima sia, a sua volta, assoggettabile alla liquidazione giudiziale, per non essere una impresa minore. Ora, è vero che non sussiste piena prova del non superamento delle soglie previste dall'art. 2 *lett. d)* CCII; ossia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300 mila, ricavi [illegible] € 200 mila e debiti non superiori ad € 500 mila nei tre esercizi precedenti e che, ordi[illegible]va di questi [illegible]posti, nelle procedure grava sul debitore, grava sul debitore. Tuttavia, [illegible] sede la [illegible]sprudenza di merito si accontenta di un accertamento sommario secondo ca[illegible] di ac[illegible]itigati. Nel caso di specie è certo il rispetto della soglia relativa all'indebitam[illegible] perch[illegible]mplessivi della società ammontano ad € 274.950,50 (cfr. doc. 24 reclamato) ed a[illegible] anche il rispetto della soglia relativa ai ricavi perché dalle dichiarazioni IVA 2023 e 2024 [illegible]erge un volume di affari rispettivamente di € 120 e 136 mila che certo non sono in grado di [illegible]are ricavi sopra soglia (cfr. ancora doc. 24). Questi solidi elementi probatori, unitamente all[illegible]le capitalizzazione e alla mancanza di un qualsiasi elemento di segno contrario consentono d[illegible]ere accertato il presupposto, sia pure in via sommaria, come è sufficiente nel presente procedimento. Si deve cioè ritenere che anche la società, in quanto impresa minore, non fosse assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale e ciò è quanto basta per escludere analoga assoggettabilità in capo al socio illimitatamente responsabile. Quanto all'origine dei debiti, una volta accertato questo presupposto, l'attuale assetto normativo non consente in alcun modo di distinguere i debiti contratti quale consumatore e quale imprenditore minore, in quanto l'art. 283 CCII non pone alcuna preclusione per l'accesso all'esdebitazione riguardo a debiti di origine imprenditoriale, una volta che il debitore persona fisica non sia assoggettabile alle procedure concorsuali e, pertanto, non può trovare accoglimento neppure la domanda subordinata in ordine all'esclusione di questi debiti dall'esdebitazione che, peraltro, comporterebbe, di fatto, il rigetto dell'intera domanda non emergendo debiti ulteriori. Quanto al requisito dell'incapienza corretta è l'argomentazione del reclamato, in forza della quale il requisito non risulta in alcun modo contestato dalla Banca creditrice e, in ogni caso, risulta accertato sulla base delle rigorose verifiche effettuate nella relazione particolareggiata dall'OCC (cfr. doc. 20 reclamato), dalla quale in particolare emerge come il debitore non abbia alcuna proprietà immobiliare, sia titolare di una vecchia vettura di scarso valore commerciale e l'intero nucleo familiare gode di un reddito annuo netto di soli € 4.715,00, con spese di oltre € 20 mila annui. E' evidente che in simili condizioni una procedura di esecuzione forzata è necessariamente votata a non ottenere il ristoro neppure delle spese di procedura.

Infine, riguardo alla meritevolezza, dalla relazione del gestore della crisi emerge che non è individuabile alcun elemento dal quale poter muovere un rimprovero di sorta al reclamato in ordine al sovraindebitamento, né riguardo alla sua origine né riguardo alla condotta tenuta successivamente. D'obbligo è il riferimento agli eccezionali eventi che hanno segnato l'iniziativa imprenditoriale del Longhi a pochi anni dal suo esordio che ne hanno inevitabilmente condizionato la redditività e la capacità di ripianare le esposizioni bancarie, via via crescenti. Oltre all'allagamento del 2017 e alle chiusure imposte dalla pandemia da Covid-19 a partire dal 2020, occorre sottolineare anche l'aggravamento delle condizioni di salute dell'altra socia, debitamente documentate, che certo ne hanno attendibilmente impedito la fuoriuscita dalla compagine sociale, per assoluta impossibilità di offrire un'utile collaborazione. Che poi ciò sia avvenuta mediante una vendita di quote all'altro socio e non mediante recesso non modifica il quadro sostanziale e l'impossibilità di muovere rimproveri all'odierno reclamato che si è trovato ad operare in una condizione di obiettiva difficoltà. D'altra parte, una volta esclusa l'assoggettabilità della società alle procedure concorsuali viene anche meno di muovere rimproveri riguardo alla loro mancata attivazione, una volta che la crisi si è appalesata come non risolvibile.

Unico aspetto motivazionale del decreto reclamato che, a parere di questo Collegio, merita rettifica, benché non essenziale, riguarda la censura alla Banca finanziatrice, effettuata mediante un richiamo puro e semplice alle valutazione dell'OCC in merito alla sproporzione tra capitalizzazione ed indebitamento. In effetti, anche alla stregua della documentazione dimessa dalla Banca nel presente grado, si deve ritenere che i fin[illegible]ment[illegible]essi non integrano affatto una concessione abusiva di credito, perché sempre pre[illegible]da s[illegible]complete istrutt[illegible]ie in ordine al merito creditizio della società finanziata, che face[illegible]allora [illegible]ere plausi[illegible]produzione di ricavi sufficienti alla restituzione dei finanziamenti conc[illegible]ssi. Ques[illegible]dat[illegible]ia, se vale ad escludere la censura verso la Banca corrobora anche il giudizi[illegible]rite[illegible]vore dell'amministratore della società per aver richiesto quei medesimi f[illegible]mer[illegible]

Il reclamo va dunque rigettato, con conferma integ[illegible]le del decreto reclamato.

Alla soccombenza segue, come per legg[illegible]ndanna della reclamante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo all[illegible]egua dei valori tariffari minimi essendosi il procedimento esaurito in prima udienza.

Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-*quater* t.u. spese di giustizia.

PQM

Rigetta il reclamo proposto, confermando integralmente il decreto reclamato del Tribunale di Rovereto dd. 15.07.2025.

Condanna la reclamante Banca Per il Trentino Alto Adige alla rifusione, in favore del reclamato [redacted], delle spese legali del presente grado che liquida in € 1.665,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Attesta che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. d.P.R. nr. 115 del 2002.

Rovereto, 16 ottobre 2025.

Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Dieni

N. R.G. 1022/2025 VG

[redacted]

TRIBUNALE DI ROVERETO

DECRETO

Il Giudice designato dott. Michele Cuccaro,

- letto il ricorso per l'esdebitazione dell'incapiente *ex* art. 283 CCII depositato dalla sig.ra [redacted], con l'avv. Erica Vicentini;
- letta la relazione particolareggiata resa dall'OCC avv. Tiziana Zeni;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- ritenuto che la documentazione prodotta e la relazione dell'OCC siano esaustivi ai fini della decisione, e che pertanto non vi sia necessità di un'integrazione istruttoria;
- visto l'art. 283 CCII;

osserva quanto segue:

- lo strumento della «esdebitazione del sovraindebitato incapiente» disciplinato dall'art. 283 CCII rappresenta un istituto del tutto nuovo nell'ordinamento, essendo stato introdotto nel tessuto del Codice della Crisi con lo scopo di consentire che il debitore meritevole, ma privo di qualsivoglia attivo liquidabile – presente o futuro – possa accedere direttamente al beneficio dell'esdebitazione, senza onere di apertura di una procedura di sovraindebitamento che risulterebbe *ab origine* infruttuosa;
- la natura eccezionale dell'istituto rispetto al panorama degli strumenti di regolazione della crisi giustifica i rigorosi presupposti di accesso all'esdebitazione

de qua. A norma dell'art. 283 CCII, il beneficio può infatti essere concesso unicamente laddove il debitore: (i) sia una persona fisica, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidativa; (ii) non abbia fatto ricorso in precedenza della medesima forma di esdebitazione, di cui può si può beneficiare «solo per una volta» nella vita; (iii) non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; (iv) possa essere ritenuto «meritevole», implicando il giudizio di meritevolezza la verifica in ordine alla «assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento», come previsto dall'art. 283, comma 7, CCII;

- nel caso di specie, l'indebitamento in relazione a cui è chiesta l'esdebitazione discende in modo integrale dalla posizione di garante assunta dall'odierna ricorrente per i debiti della società [redacted] dalla stessa partecipata; l'attuale situazione patrimoniale della sig.ra [redacted] appare infatti intimamente connessa alle sfortunate vicende – allagamento conseguente al nubifragio che si è abbattuto su Rovereto nel 2017 e lo scoppio della pandemia da Covid-19 – che hanno pregiudicato sin dai suoi esordi l'attività imprenditoriale intrapresa dalla ricorrente unitamente al compagno sig. [redacted]
- gli imprevedibili accadimenti che hanno colpito l'attività della società [redacted] hanno progressivamente generato uno stato di tensione economico-finanziaria che ha indotto la sig.ra [redacted] e il sig[redacted] a fare ricorso al prestito bancario offrendo plurime garanzie di carattere personale nel tentativo di fronteggiare le difficoltà dell'impresa; l'attuale stato di sovraindebitamento origina pertanto essenzialmente dal mancato adempimento delle obbligazioni principali assunte dalla società;

- dalle verifiche operate dal Gestore della Crisi si ricava che l'odierna ricorrente è una persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale «maggiore» e che la stessa non ha beneficiato in precedenza del beneficio di cui all'art. 283 CCII;
- dalla documentazione allegata al ricorso, nonché dall'attestazione resa dal Gestore della Crisi emerge poi la sussistenza del requisito della sostanziale incapienza della debitrice, la quale: (i) a causa delle condizioni di salute, ha abbandonato l'attività imprenditoriale, è cessata dalla qualità di socia della società [redacted] ed è attualmente priva di occupazione, percependo unicamente un'indennità per l'invalidità permanente al 75% riconosciutale nel 2022; (ii) non è intestataria di alcun bene mobile o immobile; sulla base di questi dati complessivi, con un giudizio di valutazione prognostica può ritenersi improbabile un rilevante incremento futuro dei redditi, tale da modificare in misura sostanziale lo stato di incapienza.
- altrettanto pacifica appare la sussistenza del requisito soggettivo della meritevolezza dell'odierna ricorrente. Al riguardo, deve essere preliminarmente evidenziato come la ricordata natura eccezionale dell'istituto, così come il tenore letterale dell'art. 283 CCII, suggeriscono una valutazione rigorosa del requisito, quale presupposto necessario e imprescindibile per l'accesso al beneficio. Infatti: il comma 1 individua espressamente la «meritevolezza» come presupposto di accesso all'istituto; il comma 4 demanda all'OCC di illustrare la «diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni»; il comma 7 colora di significato il riferimento alla «meritevolezza» imponendo al giudice la verifica in ordine all'assenza di atti di frode e alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

- ai fini della valutazione della «meritevolezza», occorre pertanto avere riguardo ad un duplice profilo: quello "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempiere in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale e quello "evolutivo" relativo alla condotta del debitore successivamente alla formazione dell'indebitamento;
- considerato che l'indebitamento dell'odierna ricorrente coincide *in toto* con la prestazione di garanzie personali in favore della società di persone partecipata al fine di fronteggiare le conseguenze patrimoniali di eventi pregiudiziali imprevedibili, deve ritenersi che non ricorrano nel caso di specie elementi tali da affermare la mancanza nel caso di specie del requisito della meritevolezza;
- il Gestore della Crisi ha confermato il giudizio positivo sulla meritevolezza della debitrice, evidenziando piuttosto la condotta indebita del soggetto finanziatore – Cassa Rurale di Lizzana, oggi Banca per il Trentino-Alto Adige – che nel periodo 2015-2019 ha continuato inopinatamente l'erogazione di credito in favore della società [redacted] nonostante la palese sproporzione dell'indebitamento rispetto alla capitalizzazione della società;
- l'analisi compiuta ha mostrato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per la concessione *rebus sic stantibus* del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 283 CCII;
- nulla deve essere statuito sulle spese processuali in assenza di contraddittorio nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice designato

1. concede alla sig.ra [redacted] l'esdebitazione prevista dall'art. 283 CCII e dichiara definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti anteriori al deposito

del ricorso non soddisfatti integralmente, fatto salvo l'obbligo di pagamento di tali debiti entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano attività che consentano l'utile soddisfacimento, anche parziale, dei creditori;

2. esclude dall'esdebitazione i debiti connessi ad eventuali obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni penali e amministrative;
3. onera la debitrice di depositare con cadenza annuale – rispettivamente entro il giorno 15.07.2026, 15.07.2027 e 15.07.2028 – a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravveniente rilevanti ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 CCII, mandando al Gestore della Crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e segnalando al Giudice la sua eventuale violazione;
4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza;
5. dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura del Gestore della Crisi a tutti i creditori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni.
6. dispone che il Gestore della Crisi relazioni sull'esito delle suddette comunicazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Rovereto, 15/07/2025

Il Giudice designato

dott. Michele Cuccaro

N. R.G. 1350/2025

TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO

VOLONTARIA GIURISDIZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale in composizione collegiale composto dai sig.ri Magistrati:

dott.,sa Mariateresa Dieni	Presidente
dott. Riccardo Dies	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Paoli	Giudice

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. **1349/2025** promossa da:

BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE (C.F. 00107860223), col patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso il difensore.

RECLAMANTE

contro

[redacted], col patrocinio dell'avv. VICENTINI ERICA, elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI GIUSEPPE 73, 38122 TRENTO, presso il difensore.

RECLAMATA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato il seguente

DECRETO DI DECISIONE DI RECLAMO

- art. 124 CCII -

Con rituale ricorso depositato il 14.08.2025 Banca Per il Trentino Alto Adige (di seguito la Banca) ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Rovereto dd. 15.07.2025, notificato il 21.07.2025 col quale veniva accolta la domanda di esdebitazione del debitore incapiente [redacted]

A sostegno del reclamo la reclamante articolava i seguenti motivi:

1. L'esdebitazione è stata concessa in assenza del requisito soggettivo della meritevolezza del debitore, richiesto dall'art. 283, comma 7 CCII, perché il Giudice di prime cure si è limitato sul punto ad osservare che non emergono elementi che consentono di escludere il presupposto, mentre la legge richiede una valutazione in positivo, e l'assenza di atti in frode ovvero la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento deve essere assunta come elemento di riscontro alla positiva valutazione. Riguardo al momento genetico il momento da prendere in riferimento non è, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'assunzione di un indebitamento funzionale a fronteggiare le difficoltà della società di cui la debitrice era ammnistratrice, ma ancor prima l'assunzione *ex lege* della responsabilità illimitata per gli atti e i debiti sociali quale socio amministratore di una S.n.c. In tale veste la [redacted], insieme al compagno [redacted], l'altro socio., aveva assunto

obbligazione sulla base di uno specifico progetto imprenditoriale, prima ancora che intervenissero gli sfortunati eventi imprevedibili ed eccezionali (allagamento dei locali e pandemia da Covid-19) valorizzati nel provvedimento reclamato. Inoltre, anche dopo tali eventi, i soci continuarono ad utilizzare linee di credito ed anche durante la legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19 la loro condotta non fu certo meritevole, tanto da essere sottoposti più volte a controlli amministrativi, multe ed accertamenti, in quanto la sede sociale era divenuta un ritrovo dei raduni *"no vax"*. In particolare, la [redacted] ha concordato l'uscita dalla società col [redacted] mediante cessione a lui della sua quota, senza prima aver definito i debiti sociali e senza neppure aver chiesto la liquidazione giudiziale, come era invece suo precipuo a norma degli artt. 37 e 323 CCII nonché dell'art. 2086 c.c. Anche sotto questo profilo emerge la colpa grave del debitore che preclude al beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente. La società è stata poi messa in liquidazione e quindi cancellata ma solo il 20.06.2025, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, a dimostrazione che si è trattata di una operazione elusiva delle ragioni creditorie. La società medesima, in quanto cancellata solo in data 20.06.2025 è ancor assoggettabile alla procedura giudiziale, anche se non estensibile all'odierna reclamata in quanto la sua cessazione è stata registrata già i l20.12.2023. Ha quindi compiuto la reclamata un evidente abuso del diritto organizzando la propria uscita dalla società all'evidente fine di provocarne la cessazione. Ha quindi certamente agito almeno con colpa grave se non con dolo

2. Errata è anche la motivazione del provvedimento reclamato in ordine al comportamento del soggetto finanziatore, accusato di aver continuato inopinatamente l'erogazione del credito in favore della società, nonostante la palese sproporzione dell'indebitamento rispetto alla capitalizzazione. Infatti, una scarsa capitalizzazione della società non esclude in alcun modo un buon merito creditizio, come positivamente riscontrato dalla Banca in relazione agli attendibili margini di guadagno dell'iniziativa imprenditoriale finanziata, come da istruttorie depositate (cfr. doc.ti da 5 a 11) e del riscontro di utili anche durante la pandemia (cfr. doc.ti da 13 a 16).

Chiedeva quindi la reclamante, la revoca del decreto impugnato con rigetto della domanda di esdebitazione proposta dalla debitrice.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio [redacted] dopo aver ripercorso la storia della costituzione della società, sotto l'insegna *"storie di latte"* nel 2015, dei crediti ottenuti per avviare la nuova iniziativa imprenditoriale e della crisi intervenuta chiedeva il rigetto del reclamo argomentando che:

1. La Banca creditrice non contesta il presupposto dell'incapienza rispetto al sovraindebitamento che trae esclusiva origine dai debiti sociali di cui la [redacted] deve rispondere, quale socio illimitatamente responsabile, come del resto emerge in modo chiaro dalle valutazione dell'OCC riguardo al suo reddito in rapporto alle spese di mantenimento suo e della sua famiglia, considerando che la [redacted] gode solo di un sussidio di invalidità e non è in grado, per le sue condizioni di salute, di svolgere alcuna attività lavorativa. A fronte di un reddito annuo di soli € 11.116,92 per l'anno 2024 (cfr. certificazione Unica 2025) è gravata debiti per € 247.950,50 e, considerando le spese di mantenimento della famiglia, ivi compreso il figlio del [redacted] avuto da un precedente matrimonio, pari ad € 26.402,89, non si supera certamente la soglia per legge prevista.

2. Sussiste anche il presupposto della meritevolezza, sia per l'assenza di atti in frode ai creditori ovvero di dolo o colpa grave, sia considerando che il progetto imprenditoriale è

naufragato per effetto di circostanze del tutto imprevedibili ed inevitabili come l'allagamento conseguente al nubifragio de 2017 e la chiusura forzata per la pandemia da Covd.-19 nel 2020, ai quali si è aggiunto il grave peggioramento delle condizioni di salute della [redacted] che hanno imposto prima la sua uscita dalla società, poi un ricovero ospedaliero e quindi il riconoscimento di una invalidità civile al 75%. D'altra parte, il legislatore non richiede affatto un accertamento in positivo del presupposto ma si accontenta dell'assenza di atti in frode ai creditori, di dolo o di colpa grave. Con riferimento al momento genetico dell'indebitamento correttamente il Giudice di prime cure ha osservato che vi fosse una ragionevole aspettativa di potere adempiere alle obbligazioni assunte considerando le buone prospettive dell'iniziative imprenditoriale. Quanto all'accusa di non aver chiesto la liquidazione della società è infondata trattandosi di una impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile a nessuna delle procedure concorsuali.

Chiedeva, pertanto, il reclamato che il reclamo sia rigettato con conferma del decreto impugnato.

All'udienza del 09.10.2025 le parti comparivano e ribadivano le rispettive conclusioni, richiamandosi alle difese ed argomentazioni dei precedenti scritti difensivi, sopra sintetizzati.

Il reclamo proposto è infondato e va, pertanto, rigettato.

Come è noto l'Istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, di cui può giovarsi unicamente il debitore persona fisica non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali (cfr. art. 2 lett. c CCII), si fonda su due fondamentali presupposti di merito:
1) l'incapienza che si ha quando il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura. Tuttavia, l'art. 283, comma 2 CCIII afferma espressamente che il requisito dell'incapienza ricorre *"anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 201, n. 159".*
2) la meritevolezza del debitore, la cui valutazione impone di verificare, a norma dell'art. 283, comma 7 CCII *"l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento".*

Quanto al requisito dell'incapienza corretta è l'argomentazione della reclamata, in forza della quale il requisito non risulta in alcun modo contestato dalla Banca creditrice e, in ogni caso, risulta accertato sulla base delle rigorose verifiche effettuate nella relazione particolareggiata dall'OCC (cfr. doc. 20 reclamato), dalla quale in particolare emerge come il debitore non abbia alcuna proprietà immobiliare, sia titolare di una vecchia vettura di scarso valore commerciale e l'intero nucleo familiare gode di un reddito annuo netto di soli € 4.715,00, con spese di oltre € 20 mila annui. E' evidente che in simili condizioni una procedura di esecuzione forzata è necessariamente votata a non ottenere il ristoro neppure delle spese di procedura.

Riguardo alla meritevolezza, dalla relazione del gestore della crisi emerge che non è individuabile alcun elemento dal quale poter muovere un rimprovero di sorta al reclamato in ordine al sovraindebitamento, né riguardo alla sua origine né riguardo alla condotta tenuta successivamente.
D'obbligo è il riferimento agli eccezionali eventi che hanno segnato l'iniziativa imprenditoriale della coppia [redacted], a pochi anni dal suo esordio che ne hanno inevitabilmente condizionato la redditività e la capacità di ripianare le esposizioni bancarie, via via crescenti. Oltre all'allagamento del 2017 e alle chiusure imposte dalla pandemia da Covid-19 a partire dal 2020,

occorre sottolineare anche l'aggravamento delle condizioni di salute dell'odierna reclamata, debitamente documentate, che certo ne hanno attendibilmente imposto la fuoriuscita dalla compagine sociale, per assoluta impossibilità di offrire un'utile collaborazione. Che poi ciò sia avvenuta mediante una vendita di quote all'altro socio e non mediante recesso non modifica il quadro sostanziale e l'impossibilità di muovere rimproveri all'odierna reclamata che si è trovato ad operare in una condizione di obiettiva difficoltà, per una grave patologia psichiatrica che sembra ostativa anche solo ad ipotizzare un suo abuso di diritto.
Infondato è anche l'accusa di non aver richiesto la liquidazione giudiziale della società, trattandosi, almeno secondo gli elementi a disposizione e sulla base di un accertamento sommario di una impresa minore. Infatti, i debiti complessivi della società ammontano ad € 274.950,50 ed altamente probabile è anche il rispetto della soglia relativa ai ricavi perché dalle dichiarazioni IVA 2023 e 2024 emerge un volume di affari rispettivamente di € 120 e 136 mila che certo non sono in grado di procurare ricavi sopra soglia (cfr. ancora doc. 24). Questi solidi elementi probatori, unitamente alla risibile capitalizzazione e alla mancanza di un qualsiasi elemento di segno contrario consentono di ritenere accertato il presupposto, sia pure in via sommaria, come è sufficiente nel presente procedimento.

Unico aspetto motivazionale del decreto reclamato che, a parere di questo Collegio, merita rettifica, benché non essenziale, riguarda la censura alla Banca finanziatrice, effettuata mediante un richiamo puro e semplice alle valutazione dell'OCC in merito alla sproporzione tra capitalizzazione ed indebitamento. In effetti, anche alla stregua della documentazione dimessa dalla Banca nel presente grado, si deve ritenere che i finanziamenti concessi non integrano affatto una concessione abusiva di credito, perché sempre preceduta da serie e complete istruttorie in ordine al merito creditizio della società finanziata, che facevano allora ritenere plausibile la produzione di ricavi sufficienti alla restituzione dei finanziamenti concessi. Questo dato, tuttavia, se vale ad escludere la censura verso la Banca corrobora anche il giudizio di meritevolezza in favore degli amministratori della società per aver richiesto quei medesimi finanziamenti.

Il reclamo va dunque rigettato, con conferma integrale del decreto reclamato.

Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna della reclamante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo alla stregua dei valori tariffari minimi essendosi il procedimento esaurito in prima udienza.

Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-*quater* t.u. spese di giustizia.

PQM

Rigetta il reclamo proposto, confermando integralmente il decreto reclamato del Tribunale di Rovereto dd. 15.07.2025.

Condanna la reclamante Banca Per il Trentino Alto Adige alla rifusione, in favore del reclamato [redacted] delle spese legali del presente grado che liquida in € 1.665,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Attesta che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. d.P.R. nr. 115 del 2002.

Rovereto, 16 ottobre 2025.

Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Dieni

Dies Riccardo

N. R.G. 1022/2025 VG

[redacted]

TRIBUNALE DI ROVERETO

DECRETO

Il Giudice designato dott. Michele Cuccaro,

- letto il ricorso per l'esdebitazione dell'incapiente *ex* art. 283 CCII depositato dalla sig.ra [redacted], con l'avv. Erica Vicentini;
- letta la relazione particolareggiata resa dall'OCC avv. Tiziana Zeni;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- ritenuto che la documentazione prodotta e la relazione dell'OCC siano esaustivi ai fini della decisione, e che pertanto non vi sia necessità di un'integrazione istruttoria;
- visto l'art. 283 CCII;

osserva quanto segue:

- lo strumento della «esdebitazione del sovraindebitato incapiente» disciplinato dall'art. 283 CCII rappresenta un istituto del tutto nuovo nell'ordinamento, essendo stato introdotto nel tessuto del Codice della Crisi con lo scopo di consentire che il debitore meritevole, ma privo di qualsivoglia attivo liquidabile – presente o futuro – possa accedere direttamente al beneficio dell'esdebitazione, senza onere di apertura di una procedura di sovraindebitamento che risulterebbe *ab origine* infruttuosa;
- la natura eccezionale dell'istituto rispetto al panorama degli strumenti di regolazione della crisi giustifica i rigorosi presupposti di accesso all'esdebitazione

de qua. A norma dell'art. 283 CCII, il beneficio può infatti essere concesso unicamente laddove il debitore: (i) sia una persona fisica, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidativa; (ii) non abbia fatto ricorso in precedenza della medesima forma di esdebitazione, di cui può si può beneficiare «solo per una volta» nella vita; (iii) non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; (iv) possa essere ritenuto «meritevole», implicando il giudizio di meritevolezza la verifica in ordine alla «assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento», come previsto dall'art. 283, comma 7, CCII;

- nel caso di specie, l'indebitamento in relazione a cui è chiesta l'esdebitazione discende in modo integrale dalla posizione di garante assunta dall'odierna ricorrente per i debiti della società [redacted] dalla stessa partecipata; l'attuale situazione patrimoniale della sig.ra [redacted] appare infatti intimamente connessa alle sfortunate vicende – allagamento conseguente al nubifragio che si è abbattuto su Rovereto nel 2017 e lo scoppio della pandemia da Covid-19 – che hanno pregiudicato sin dai suoi esordi l'attività imprenditoriale intrapresa dalla ricorrente unitamente al compagno sig. [redacted]
- gli imprevedibili accadimenti che hanno colpito l'attività della società [redacted] hanno progressivamente generato uno stato di tensione economico-finanziaria che ha indotto la sig.ra [redacted] e il sig[redacted] a fare ricorso al prestito bancario offrendo plurime garanzie di carattere personale nel tentativo di fronteggiare le difficoltà dell'impresa; l'attuale stato di sovraindebitamento origina pertanto essenzialmente dal mancato adempimento delle obbligazioni principali assunte dalla società;

- dalle verifiche operate dal Gestore della Crisi si ricava che l'odierna ricorrente è una persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale «maggiore» e che la stessa non ha beneficiato in precedenza del beneficio di cui all'art. 283 CCII;
- dalla documentazione allegata al ricorso, nonché dall'attestazione resa dal Gestore della Crisi emerge poi la sussistenza del requisito della sostanziale incapienza della debitrice, la quale: (i) a causa delle condizioni di salute, ha abbandonato l'attività imprenditoriale, è cessata dalla qualità di socia della società [redacted] ed è attualmente priva di occupazione, percependo unicamente un'indennità per l'invalidità permanente al 75% riconosciutale nel 2022; (ii) non è intestataria di alcun bene mobile o immobile; sulla base di questi dati complessivi, con un giudizio di valutazione prognostica può ritenersi improbabile un rilevante incremento futuro dei redditi, tale da modificare in misura sostanziale lo stato di incapienza.
- altrettanto pacifica appare la sussistenza del requisito soggettivo della meritevolezza dell'odierna ricorrente. Al riguardo, deve essere preliminarmente evidenziato come la ricordata natura eccezionale dell'istituto, così come il tenore letterale dell'art. 283 CCII, suggeriscono una valutazione rigorosa del requisito, quale presupposto necessario e imprescindibile per l'accesso al beneficio. Infatti: il comma 1 individua espressamente la «meritevolezza» come presupposto di accesso all'istituto; il comma 4 demanda all'OCC di illustrare la «diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni»; il comma 7 colora di significato il riferimento alla «meritevolezza» imponendo al giudice la verifica in ordine all'assenza di atti di frode e alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

- ai fini della valutazione della «meritevolezza», occorre pertanto avere riguardo ad un duplice profilo: quello "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempiere in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale e quello "evolutivo" relativo alla condotta del debitore successivamente alla formazione dell'indebitamento;
- considerato che l'indebitamento dell'odierna ricorrente coincide *in toto* con la prestazione di garanzie personali in favore della società di persone partecipata al fine di fronteggiare le conseguenze patrimoniali di eventi pregiudiziali imprevedibili, deve ritenersi che non ricorrano nel caso di specie elementi tali da affermare la mancanza nel caso di specie del requisito della meritevolezza;
- il Gestore della Crisi ha confermato il giudizio positivo sulla meritevolezza della debitrice, evidenziando piuttosto la condotta indebita del soggetto finanziatore – Cassa Rurale di Lizzana, oggi Banca per il Trentino-Alto Adige – che nel periodo 2015-2019 ha continuato inopinatamente l'erogazione di credito in favore della società [redacted] nonostante la palese sproporzione dell'indebitamento rispetto alla capitalizzazione della società;
- l'analisi compiuta ha mostrato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per la concessione *rebus sic stantibus* del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 283 CCII;
- nulla deve essere statuito sulle spese processuali in assenza di contraddittorio nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice designato

1. concede alla sig.ra [redacted] l'esdebitazione prevista dall'art. 283 CCII e dichiara definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti anteriori al deposito

del ricorso non soddisfatti integralmente, fatto salvo l'obbligo di pagamento di tali debiti entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano attività che consentano l'utile soddisfacimento, anche parziale, dei creditori;

2. esclude dall'esdebitazione i debiti connessi ad eventuali obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni penali e amministrative;
3. onera la debitrice di depositare con cadenza annuale – rispettivamente entro il giorno 15.07.2026, 15.07.2027 e 15.07.2028 – a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravveniente rilevanti ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 CCII, mandando al Gestore della Crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e segnalando al Giudice la sua eventuale violazione;
4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza;
5. dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura del Gestore della Crisi a tutti i creditori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni.
6. dispone che il Gestore della Crisi relazioni sull'esito delle suddette comunicazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Rovereto, 15/07/2025

Il Giudice designato

dott. Michele Cuccaro

N. R.G. 1350/2025

TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO

VOLONTARIA GIURISDIZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale in composizione collegiale composto dai sig.ri Magistrati:

dott.,sa Mariateresa Dieni	Presidente
dott. Riccardo Dies	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Paoli	Giudice

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. **1349/2025** promossa da:

BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE (C.F. 00107860223), col patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso il difensore.

RECLAMANTE

contro

[redacted], col patrocinio dell'avv. VICENTINI ERICA, elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI GIUSEPPE 73, 38122 TRENTO, presso il difensore.

RECLAMATA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato il seguente

DECRETO DI DECISIONE DI RECLAMO

- art. 124 CCII -

Con rituale ricorso depositato il 14.08.2025 Banca Per il Trentino Alto Adige (di seguito la Banca) ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Rovereto dd. 15.07.2025, notificato il 21.07.2025 col quale veniva accolta la domanda di esdebitazione del debitore incapiente [redacted]

A sostegno del reclamo la reclamante articolava i seguenti motivi:

1. L'esdebitazione è stata concessa in assenza del requisito soggettivo della meritevolezza del debitore, richiesto dall'art. 283, comma 7 CCII, perché il Giudice di prime cure si è limitato sul punto ad osservare che non emergono elementi che consentono di escludere il presupposto, mentre la legge richiede una valutazione in positivo, e l'assenza di atti in frode ovvero la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento deve essere assunta come elemento di riscontro alla positiva valutazione. Riguardo al momento genetico il momento da prendere in riferimento non è, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'assunzione di un indebitamento funzionale a fronteggiare le difficoltà della società di cui la debitrice era ammnistratrice, ma ancor prima l'assunzione *ex lege* della responsabilità illimitata per gli atti e i debiti sociali quale socio amministratore di una S.n.c. In tale veste la [redacted], insieme al compagno [redacted], l'altro socio., aveva assunto

obbligazione sulla base di uno specifico progetto imprenditoriale, prima ancora che intervenissero gli sfortunati eventi imprevedibili ed eccezionali (allagamento dei locali e pandemia da Covid-19) valorizzati nel provvedimento reclamato. Inoltre, anche dopo tali eventi, i soci continuarono ad utilizzare linee di credito ed anche durante la legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19 la loro condotta non fu certo meritevole, tanto da essere sottoposti più volte a controlli amministrativi, multe ed accertamenti, in quanto la sede sociale era divenuta un ritrovo dei raduni *"no vax"*. In particolare, la [redacted] ha concordato l'uscita dalla società col [redacted] mediante cessione a lui della sua quota, senza prima aver definito i debiti sociali e senza neppure aver chiesto la liquidazione giudiziale, come era invece suo precipuo a norma degli artt. 37 e 323 CCII nonché dell'art. 2086 c.c. Anche sotto questo profilo emerge la colpa grave del debitore che preclude al beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente. La società è stata poi messa in liquidazione e quindi cancellata ma solo il 20.06.2025, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, a dimostrazione che si è trattata di una operazione elusiva delle ragioni creditorie. La società medesima, in quanto cancellata solo in data 20.06.2025 è ancor assoggettabile alla procedura giudiziale, anche se non estensibile all'odierna reclamata in quanto la sua cessazione è stata registrata già i l20.12.2023. Ha quindi compiuto la reclamata un evidente abuso del diritto organizzando la propria uscita dalla società all'evidente fine di provocarne la cessazione. Ha quindi certamente agito almeno con colpa grave se non con dolo

2. Errata è anche la motivazione del provvedimento reclamato in ordine al comportamento del soggetto finanziatore, accusato di aver continuato inopinatamente l'erogazione del credito in favore della società, nonostante la palese sproporzione dell'indebitamento rispetto alla capitalizzazione. Infatti, una scarsa capitalizzazione della società non esclude in alcun modo un buon merito creditizio, come positivamente riscontrato dalla Banca in relazione agli attendibili margini di guadagno dell'iniziativa imprenditoriale finanziata, come da istruttorie depositate (cfr. doc.ti da 5 a 11) e del riscontro di utili anche durante la pandemia (cfr. doc.ti da 13 a 16).

Chiedeva quindi la reclamante, la revoca del decreto impugnato con rigetto della domanda di esdebitazione proposta dalla debitrice.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio [redacted] dopo aver ripercorso la storia della costituzione della società, sotto l'insegna *"storie di latte"* nel 2015, dei crediti ottenuti per avviare la nuova iniziativa imprenditoriale e della crisi intervenuta chiedeva il rigetto del reclamo argomentando che:

1. La Banca creditrice non contesta il presupposto dell'incapienza rispetto al sovraindebitamento che trae esclusiva origine dai debiti sociali di cui la [redacted] deve rispondere, quale socio illimitatamente responsabile, come del resto emerge in modo chiaro dalle valutazione dell'OCC riguardo al suo reddito in rapporto alle spese di mantenimento suo e della sua famiglia, considerando che la [redacted] gode solo di un sussidio di invalidità e non è in grado, per le sue condizioni di salute, di svolgere alcuna attività lavorativa. A fronte di un reddito annuo di soli € 11.116,92 per l'anno 2024 (cfr. certificazione Unica 2025) è gravata debiti per € 247.950,50 e, considerando le spese di mantenimento della famiglia, ivi compreso il figlio del [redacted] avuto da un precedente matrimonio, pari ad € 26.402,89, non si supera certamente la soglia per legge prevista.

2. Sussiste anche il presupposto della meritevolezza, sia per l'assenza di atti in frode ai creditori ovvero di dolo o colpa grave, sia considerando che il progetto imprenditoriale è

naufragato per effetto di circostanze del tutto imprevedibili ed inevitabili come l'allagamento conseguente al nubifragio de 2017 e la chiusura forzata per la pandemia da Covd.-19 nel 2020, ai quali si è aggiunto il grave peggioramento delle condizioni di salute della [redacted] che hanno imposto prima la sua uscita dalla società, poi un ricovero ospedaliero e quindi il riconoscimento di una invalidità civile al 75%. D'altra parte, il legislatore non richiede affatto un accertamento in positivo del presupposto ma si accontenta dell'assenza di atti in frode ai creditori, di dolo o di colpa grave. Con riferimento al momento genetico dell'indebitamento correttamente il Giudice di prime cure ha osservato che vi fosse una ragionevole aspettativa di potere adempiere alle obbligazioni assunte considerando le buone prospettive dell'iniziative imprenditoriale. Quanto all'accusa di non aver chiesto la liquidazione della società è infondata trattandosi di una impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile a nessuna delle procedure concorsuali.

Chiedeva, pertanto, il reclamato che il reclamo sia rigettato con conferma del decreto impugnato.

All'udienza del 09.10.2025 le parti comparivano e ribadivano le rispettive conclusioni, richiamandosi alle difese ed argomentazioni dei precedenti scritti difensivi, sopra sintetizzati.

Il reclamo proposto è infondato e va, pertanto, rigettato.

Come è noto l'Istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, di cui può giovarsi unicamente il debitore persona fisica non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali (cfr. art. 2 lett. c CCII), si fonda su due fondamentali presupposti di merito:
1) l'incapienza che si ha quando il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura. Tuttavia, l'art. 283, comma 2 CCIII afferma espressamente che il requisito dell'incapienza ricorre *"anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 201, n. 159".*
2) la meritevolezza del debitore, la cui valutazione impone di verificare, a norma dell'art. 283, comma 7 CCII *"l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento".*

Quanto al requisito dell'incapienza corretta è l'argomentazione della reclamata, in forza della quale il requisito non risulta in alcun modo contestato dalla Banca creditrice e, in ogni caso, risulta accertato sulla base delle rigorose verifiche effettuate nella relazione particolareggiata dall'OCC (cfr. doc. 20 reclamato), dalla quale in particolare emerge come il debitore non abbia alcuna proprietà immobiliare, sia titolare di una vecchia vettura di scarso valore commerciale e l'intero nucleo familiare gode di un reddito annuo netto di soli € 4.715,00, con spese di oltre € 20 mila annui. E' evidente che in simili condizioni una procedura di esecuzione forzata è necessariamente votata a non ottenere il ristoro neppure delle spese di procedura.

Riguardo alla meritevolezza, dalla relazione del gestore della crisi emerge che non è individuabile alcun elemento dal quale poter muovere un rimprovero di sorta al reclamato in ordine al sovraindebitamento, né riguardo alla sua origine né riguardo alla condotta tenuta successivamente.
D'obbligo è il riferimento agli eccezionali eventi che hanno segnato l'iniziativa imprenditoriale della coppia [redacted], a pochi anni dal suo esordio che ne hanno inevitabilmente condizionato la redditività e la capacità di ripianare le esposizioni bancarie, via via crescenti. Oltre all'allagamento del 2017 e alle chiusure imposte dalla pandemia da Covid-19 a partire dal 2020,

occorre sottolineare anche l'aggravamento delle condizioni di salute dell'odierna reclamata, debitamente documentate, che certo ne hanno attendibilmente imposto la fuoriuscita dalla compagine sociale, per assoluta impossibilità di offrire un'utile collaborazione. Che poi ciò sia avvenuta mediante una vendita di quote all'altro socio e non mediante recesso non modifica il quadro sostanziale e l'impossibilità di muovere rimproveri all'odierna reclamata che si è trovato ad operare in una condizione di obiettiva difficoltà, per una grave patologia psichiatrica che sembra ostativa anche solo ad ipotizzare un suo abuso di diritto.
Infondato è anche l'accusa di non aver richiesto la liquidazione giudiziale della società, trattandosi, almeno secondo gli elementi a disposizione e sulla base di un accertamento sommario di una impresa minore. Infatti, i debiti complessivi della società ammontano ad € 274.950,50 ed altamente probabile è anche il rispetto della soglia relativa ai ricavi perché dalle dichiarazioni IVA 2023 e 2024 emerge un volume di affari rispettivamente di € 120 e 136 mila che certo non sono in grado di procurare ricavi sopra soglia (cfr. ancora doc. 24). Questi solidi elementi probatori, unitamente alla risibile capitalizzazione e alla mancanza di un qualsiasi elemento di segno contrario consentono di ritenere accertato il presupposto, sia pure in via sommaria, come è sufficiente nel presente procedimento.

Unico aspetto motivazionale del decreto reclamato che, a parere di questo Collegio, merita rettifica, benché non essenziale, riguarda la censura alla Banca finanziatrice, effettuata mediante un richiamo puro e semplice alle valutazione dell'OCC in merito alla sproporzione tra capitalizzazione ed indebitamento. In effetti, anche alla stregua della documentazione dimessa dalla Banca nel presente grado, si deve ritenere che i finanziamenti concessi non integrano affatto una concessione abusiva di credito, perché sempre preceduta da serie e complete istruttorie in ordine al merito creditizio della società finanziata, che facevano allora ritenere plausibile la produzione di ricavi sufficienti alla restituzione dei finanziamenti concessi. Questo dato, tuttavia, se vale ad escludere la censura verso la Banca corrobora anche il giudizio di meritevolezza in favore degli amministratori della società per aver richiesto quei medesimi finanziamenti.

Il reclamo va dunque rigettato, con conferma integrale del decreto reclamato.

Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna della reclamante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo alla stregua dei valori tariffari minimi essendosi il procedimento esaurito in prima udienza.

Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-*quater* t.u. spese di giustizia.

PQM

Rigetta il reclamo proposto, confermando integralmente il decreto reclamato del Tribunale di Rovereto dd. 15.07.2025.

Condanna la reclamante Banca Per il Trentino Alto Adige alla rifusione, in favore del reclamato [redacted] delle spese legali del presente grado che liquida in € 1.665,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Attesta che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. d.P.R. nr. 115 del 2002.

Rovereto, 16 ottobre 2025.

Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Dieni

Dies Riccardo

1254 /2022

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione lavoro

All'udienza del 14/07/2023 davanti al giudice dott.ssa Roberta Poirè sono comparsi gli avvocati [redacted]; ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa [redacted].
Le parti danno atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate quanto all'Inps e con vittoria di spese quanto al ricorrente.

Il G.L. pronuncia la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Preso atto che l'Inps ha rinunciato [illegible] reditoria [illegible] ha riconosciuto l'infondatezza;

Che tale rinuncia e lo sgravio dell'avvisto [illegible] datate 22 giugno 2023 da cui l'odierna iniziativa giudiziale è stata necessitata;

Che non sono emerse ragioni oggettive a gi[illegible]cazione dell'emissione dell'avviso di addebito rivelatosi poi ingiustificato;

Che le spese –la cui quantificazione tiene conto dello sgravio dell'avviso di addebito- seguono la soccombenza virtuale;

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere

Condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte che liquida in €600,00 oltre oneri per competenze professionali ed €43,00 per esborsi.

Treviso,14/07/2023

Il Giudice

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice delegato,

visto il ricorso depositato in data 11 ottobre 2021 con il quale , coadiuvato dall'Avv. in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 7 8 e 9 L 3/2012;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti previsti dai citati articoli si è fissata udienza, ai sensi dell'art. 10 L 3/2012;

rilevato che a tale udienza del 18.01.2022, poi rinviata al 2.02.2022 ha dato atto di avere comunicato a tutti i creditori la proposta, e che nessun dissenso è pervenuto;

rilevato che è stata trasmessa ai creditori, ai sensi dell'art. 12 co 1 L.3/12, a cura dell'organismo di composizione della crisi, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti ex art. 11 co.2 L.3/12, affinchè , nei dieci giorni successivi al ricevimento i creditori potessero sollevare eventuali contestazioni;

rilevato che all'esito di tale riscontro , ed a seguito dell'invio di relazione contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, è emerso che nessuna contestazione è stata sollevata, di talchè si può procedere alla omologazione dell'accordo ai sensi del co.2 art.12 L.3/12;

ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, così come presentato; in particolare, quanto ai presupposti soggettivi ed oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura va rilevato che essi appaiono sussistenti, in quanto già oggetto di valutazione in sede di emissione del decreto ex art.10 l.3/12 ; la natura dell'indebitamento, poi, rende palese la legittimità dell'accesso alla procedura speciale , trattandosi di persona fisica sovraindebitata che non svolge attività di impresa ;

rilevato che l'accordo prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 158.256,16, il pagamento integrale dei creditori prededucibili e delle spese mantenimento dei figli, il pagamento parziale pari al 70% dei crediti fiscali privilegiati e il pagamento della parte privilegiata degradata e dei chirografari nella misura del 20%;

ritenuto che nella specie il credito privilegiato può essere oggetto di falcidia in quanto, come emerge dalla relazione dell'organismo, il patrimonio dell'istante è incapiente;

che l'attivo messo a disposizione corrisponde alla retribuzione mensile, comprensiva di tredicesima mensilità, netta di euro 1800,00 da cui detrarre le spese mensili di euro 246,00;

ritenuto che l'attestatore ha infatti, con motivazione congrua ed esaustiva, nella relazione conclusiva del 21/7/17 rappresentato le cause del sovraindebitamento, ed attestato la fattibilità dell'accordo, formulando un giudizio prognostico positivo, stante la natura indeterminata del rapporto di lavoro; inoltre ha confermato l'attestatore l'insussistenza di migliori soluzioni alternative, rispetto alla proposta di accordo formulata, nell'incapienza del patrimonio del ricorrente;

l'assenza di opposizioni rende palese come sia stata raggiunta la percentuale del 60% dei consensi dei creditori , conformemente al disposto dell'art. 11 comma 2 l.3/12;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'accordo debba essere omologato; quanto alle modalità esecutive dell'accordo esse, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse alla debitrice, che dovrà adempiere con le modalità descritte nella proposta sotto la stretta vigilanza dell'OCC, il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità;

visto l'art. 12 l.3/12;

P.Q.M.

Omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da [redacted] depositato in data 11 ottobre 2021;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sull'albo del Tribunale e sul sito Astegiudiziarie.it.

Roma, 3febbraio 2022

il giudice delegato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, li 3/2/2022

N. R.G. 9/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 12 L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

vista la proposta di accordo ex artt. 7 ss. L. n. 3/12 presentata da [redacted].F. [redacted] residente in Lainate (MI), rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] con l'ausilio della avv. [redacted], quale Gestore dellaCrisi;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

considerato che la proposta del [redacted], a fronte di un passivo di euro 57.012,79, oltre alle spese di procedura dacollocarsi in prededuzione, prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione di Euro 8.283,59, provenienti interamente da finanza esterna che i genitori del ricorrente si sono impegnati a versare contestualmente all'adozione del provvedimento di omologazione (v. all. 27);

atteso che nella relazione di cui all'art. 12, comma 1, l. n. 3 del 2012, depositata il 14 ottobre 2022, il Gestore della crisi ha depositato documentazione bancaria idonea a comprovare l'effettiva disponibilità in capo ai genitori del debitore della provvista di denaro posta a base della proposta;

rilevato che la proposta appare idonea ad assicurare la soddisfazione integrale dei creditori prededucibilie dei creditori privilegiati nonché il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 10%, come rappresentato a pag. 5 della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

Considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

Considerato che non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che il Gestore della crisi ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato, nonché a trasmettere la relazione di cui all'art. 12, comma 1, l. n. 3 del 2012 alla quale non hanno fatto seguito contestazioni o osservazioni da parte dei creditori;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena e definitiva fattibilità dell'accordo, con ragionamento privo di vizi logici, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuta che non sussistono i presupposti per la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [redacted]

dispone che il Gestore della crisi nominato, Avv. [redacted], risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura e spese del ricorrente;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonchè all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 14 ottobre 2022

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri

N. R.G. 119/2021

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 12 BIS L 3/2012

Il Giudice Designato, Dott. Carmelo Barbieri,

Vista la proposta di piano del consumatore ex artt. 12bis e 7-bis ss L. n. 3/2012 depositata in data 5 novembre 2021 dai coniugi [redacted] e [redacted], rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. [redacted] con l'ausilio del Gestore della Crisi avv. [redacted]

Richiamato quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

Considerato che lo stato di sovraindebitamento appare riconducibile principalmente alla ludopatia che ha colpito [redacted] a partire dall'anno 2014 e lo ha indotto a procurarsi il denaro necessario a risollevare la propria situazione finanziaria compromessa dalle perdite subite nel gioco d'azzardo; in particolare è evidente che lo stato di sovraindebitamento del [redacted] sia stato la causa dei numerosi finanziamenti assunti dallo stesso al fine di far fronte alle esigenze famigliari in assenza di risorse economiche proprie, depauperate a causa della patologia della quale era affetto;

Considerato che deve escludersi che versi in colpa grave il debitore che risulti in condizione di sovraindebitamento a causa di una forma patologica di ludopatia qualora siano integrati due presupposti: i) il debitore abbia comprovato che la causa principale del proprio sovraindebitamento sia da identificare nella ludopatia; ii) il debitore abbia dimostrato di aver risolto la propria condizione patologica all'esito di uno specifico percorso terapeutico (in tal senso il Trib. Torino, decreto 8 giugno 2016 e il Trib. Cuneo, decreto 19 giugno 2017);

Considerato che il [redacted] ha dimostrato: a) di essere stato affetto da una forma patologica di ludopatia accertata dall'ASST Rhodense dipartimento salute mentale e dipendenza UOC Servizi dipendenze SER.T Corsico (cfr. all. 8 denominato "relazione iniziale"), nonché ricavabile, in via deduttiva, dai movimenti degli estratti conto della pagina personale del ricorrente presso Sisal Matchpoint S.p.A., prodotti in atti (cfr. all. 5 proposta piano del consumatore); b) di aver intrapreso un percorso terapeutico costante e continuativo presso la ASST Rhodense in grado di condurlo ad abbandonare il gioco d'azzardo e, dunque, a superare il proprio stato patologico;

Considerato che lo stato di sovraindebitamento della [redacted] è sostanzialmente imputabile alle

fideiussioni contratte dalla stessa per far fronte ai debiti del coniuge;
Ritenuto pertanto che la condizione di sovraindebitamento della predetta ricorrente non può dunque ritenersi cagionata con colpa grave poiché effetto indiretto delle obbligazioni di restitutorie assunte dal marito in forza di contratti di finanziamento finalizzati, come precisato, a sanare la mancanza di disponibilità economica necessaria a far fronte alle esigenze famigliari provocata dalle perdite subite nel gioco d'azzardo;
Rilevato che a seguito dell'udienza per l'omologa del piano del consumatore tenutasi in data 10 gennaio 2022, a fronte delle osservazioni formulate dalla creditrice IBL Banca, i ricorrenti integravano la proposta originariamente formulata proponendo, in via transattiva, di allungare la durata del piano del consumatore da cinque a sette anni, con conseguente incremento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari;
Rilevato che la proposta rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio complessivo di euro 176.915,73 - che grava sui coniugi, imputando al 100% i debiti cointestati, nella misura di euro 135.739,38 quanto al [redacted] euro 158.651,40 quanto alla [redacted] -, ivi incluse le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo messo a disposizione dei creditori pari a complessivi euro 63.672,00 che può essere descritto nei seguenti termini:
• euro 35.532,00 in sette anni pari alla differenza tra lo stipendio annuo percepito dal [redacted] e quanto strettamente necessario al suo sostentamento e a quello della famiglia;
• euro 28.140,00 in sette anni pari alla differenza tra lo stipendio annuo percepito dalla [redacted] e quanto strettamente necessario al suo sostentamento e a quello della famiglia;
Rilevato che sulla base dell'attivo esposto e oggetto del piano, la proposta rassegnata prevede, con riguardo al [redacted], il pagamento integrale dei crediti prededucibili per euro 3.357,63 e la messa a disposizione dei creditori chirografari di euro 32.174,37 nonché, in relazione alla posizione della [redacted], il pagamento integrale dei crediti prededucibili per euro 4.111,96 e la messa a disposizione dei creditori chirografari di euro 24.028,04;
Considerato che l'unico creditore che, a seguito della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza tenutasi in data 10 gennaio 2022, ha formulato contestazioni è IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.;
Ritenuto che l'opposizione svolta dal predetto creditore deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 3-ter, l. n. 3 del 2012: non può dirsi infatti che IBL S.p.A. abbia svolto adeguatamente la valutazione di cui all'art. 124-bis TUB alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 9, comma 3-bis, lettera e) della medesima legge, considerato che il reddito disponibile del debitore valutato (la sola [redacted]) all'epoca del finanziamento, il solo di cui deve tenersi conto alla luce della portata letterale della disposizione di cui alla citata lettera e) ("e) l'indicazione del fatto che, ai

fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al *suo reddito disponibile …"),* era di euro 1.356,00 mensili mentre l'ammontare dell'assegno sociale dell'anno 2017 (euro 448,07) moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ISEE (2,48: il nucleo familiare era di quattro componenti, di cui due figli minorenni) era pari ad euro 1.111,21 a fronte di una rata di euro 254,00; di tal ché successivamente alla conclusione del contratto di finanziamento al debitore valutato non residuava un importo disponibile (una volta detratto l'ammontare della rata) ad assicuragli un dignitoso tenore di vita (1356-254=euro 1102,00 mensili, come tale inferiore al parametro legale di cui alla citata lettera e) del comma 3-bis dell'art. 9 e innanzi calcolato), anche tenuto conto che alle stesse conclusioni si giunge impiegando anziché il predetto parametro legale il criterio della soglia di povertà assoluta elaborata in sede ISTAT per l'anno di riferimento (2017),

non considerando ai fini della composizione del nucleo familiare il coniuge perché titolare di redditi propri;

Ritenuto che la banca finanziatrice disponeva autonomamente del patrimonio informativo necessario per riscostruire l'esposizione della [redacted], con la conseguenza che le conclusioni raggiunte in merito all'inadeguatezza della valutazione computa a norma dell'art. 124-bis TUB non possono risultare contraddette dalle osservazioni svolte dal creditore finanziario interessato in punto di asserita incompletezza delle informazioni fornitegli dalla debitrice finanziata;

Ritenuto che, come già rilevato, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione svolta da IBL BANCA S.p.A.;

Considerato che, fermo quanto sopra esposto con riguardo alla posizione di IBL BANCA S.p.A., la domanda di omologazione non è accompagnata da alcun'altra contestazione da parte dei creditori concorsuali, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale (aspetto non dedotto neppure dalla stessa IBL BANCA S.p.A.), bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano proposto;

Considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;

Considerato che il Gestore della Crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che in considerazione del contenuto concreto del piano del consumatore proposto che, come rilevato, si risolve nella sola destinazione in favore dei creditori della porzione del reddito prodotto che residua una volta detratte le spese di mantenimento, non occorre procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da [redacted]

dichiara inefficaci i pagamenti eventualmente effettuati - in favore di creditori anteriori e anche in forza di patti di cessione del quinto nonché in esecuzione di ordinanze di assegnazione - in data successiva a quella della comunicazione da parte del Gestore della crisi del decreto di fissazione della prima udienza;

dispone che il Gestore della Crisi nominato, avv. [redacted] risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura e spese della parte ricorrente;

dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 12-bis, comma 3, della L. n. 3/2012 e che i

creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni e crediti oggetto del piano;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente e al Gestore della Crisi, con le prassi d'uso, e a quest'ultimo per la comunicazione del medesimo decreto a tutti i creditori, nonché al datore di lavoro di ciascuno dei debitori affinché prenda atto della cessazione dell'onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto oltre che di eventuali pagamenti esecutivi di ordinanze di assegnazione già adottate.

Milano, 6 giugno 2022

Il Giudice Designato

dott. Carmelo Barbieri

N. R.G. 6/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 12 BIS L 3/2012

Il Giudice Designato, Dott. Carmelo Barbieri,

Vista la proposta di piano del consumatore ex artt. 7 ss L. n. 3/2012 depositata in data 23 febbraio 2022 da [redacted], rappresentata e difesa per giusta procura in atti dagli avvocati [redacted] con l'ausilio del Gestore della Crisi dott.ssa [redacted]

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

Rilevato che la proposta rassegnata prevede, a fronte di un monte debito di euro 14.482.464,49, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unico credito nei confronti del quale risulta essere esposta la ricorrente all'esito delle operazioni di circolazione svolte dal Gestore della Crisi, pari a euro 32.000,00 derivante interamente da finanza esterna;

Considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, non comparsi all'udienza da remoto del 9 maggio 2022, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano proposto;

Considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

Considerato che il Gestore della Crisi ha provveduto alla rituale e tempestiva (in data 1 aprile 2022) comunicazione della proposta, della documentazione alla stessa allegata, e del decreto di fissazione dell'udienza tenutasi in data 9 maggio 2022;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;

Considerato che il Gestore della Crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che è indispensabile rimandare al Gestore della crisi di accendere un conto corrente

intestato alla procedura e vincolato a questo giudice delegato ove dovrà confluire, entro giorni quindici dall'udienza del 9 maggio 2022, la somma di denaro destinata al piano a titolo di finanza esterna, già nella disponibilità del predetto Gestore;

Ritenuto che in considerazione del contenuto concreto del piano del consumatore proposto che, come rilevato, si risolve nella destinazione in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unico creditore, della somma di denaro messa a disposizione della procedura e interamente derivante da finanza esterna, non occorre procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da [redacted]

dispone che il Gestore della Crisi nominato, dott.ssa [redacted], risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

manda al Gestore della Crisi nominato, dott.ssa [redacted] di accendere, nei termini precisati in motivazione, un conto corrente intestato alla procedura e vincolato al giudice delegato ove dovrà confluire la somma di denaro destinata al piano e proveniente da finanza esterna.

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura e spese della ricorrente;

dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 12-bis, comma 3, della L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni e crediti oggetto del piano;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente e al Gestore della Crisi, con le prassi d'uso.

manda al Gestore della crisi di comunicare il presente provvedimento ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.

Milano, 10 maggio 2022

Il Giudice Designato

Dott. Carmelo Barbieri

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Proc. N. 2/2022 RG Piano del Consumatore

Decreto di omologa del piano del consumatore proposto da [redacted]
(art. 12bis D.L.vo 3/2012)

Il giudice designato per l'istruzione del fascicolo dott. Marco Genna,
letto il ricorso presentato il 17.01.2022 da [redacted] assistita dall'avv. [redacted] per l'ammissione alla procedura del piano del consumatore con l'ausilio del Gestore della Crisi dell'OCC di Roma [redacted] e lette le successive integrazioni depositate il 25.02.2022, il 22.03.2022, l'08.04.2022 e il 03.05.2022 a seguito di altrettanti provvedimenti emessi dallo scrivente ai sensi dell'art. 9 comma 3ter legge 3/2012;
lette la relazione del Gestore della Crisi designato dall'OCC avv. Antonino Romeo relativa all'indicazione delle cause del sovraindebitamento, alla diligenza prestata dalla ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni e alle ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte e le successive integrazioni depositate il 25.02.2022 e il 22.03.2022;
esaminata la documentazione allegata;
visto il decreto *ex* art. 12bis legge 3/2012 emesso il 04.06.2022, con il quale, rilevato che la proposta soddisfaceva i requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 legge cit. e constatata l'assenza

di atti in frode ai creditori, si è fissata l'udienza del 13.09.2022 per l'omologa del piano e si è disposta, a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione del piano e delle successive integrazioni ai creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza;
viste le relate di notifiche a tutti i creditori del ricorso, delle successive integrazioni e del decreto di fissazione dell'udienza eseguite dal Gestore della Crisi;
letta la memoria difensiva di costituzione del creditore [redacted] S.r.l., che si è opposta all'omologa del piano e in subordine ha richiesto che sia dichiarata l'opponibilità alla procedura della cessione del quinto dello stipendio effettuata dalla ricorrente con conseguente detrazione dalle somme disponibili per i creditori degli importi mensili ceduti a [redacted] esaminata la documentazione allegata;
sentiti all'udienza camerale del 13.09.2022 la ricorrente, il creditore opponente e il Gestore della Crisi;
lette le note autorizzate depositate dalla ricorrente e dal creditore opponente nei termini concessi;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 13.09.2022;
osserva quanto segue.
In via preliminare, occorre rilevare l'applicabilità delle norme della legge 3/2012 in luogo di quelle del CCII (artt. 67 ss.), ai sensi dell'art. 390 comma 1 CCII, secondo cui "le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni (…) della legge 27 gennaio 2012, n. 3".
[redacted] premettendo di versare in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) legge 3/2012, di essere consumatore secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 lett. b) legge cit., di non aver fatto ricorso ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di

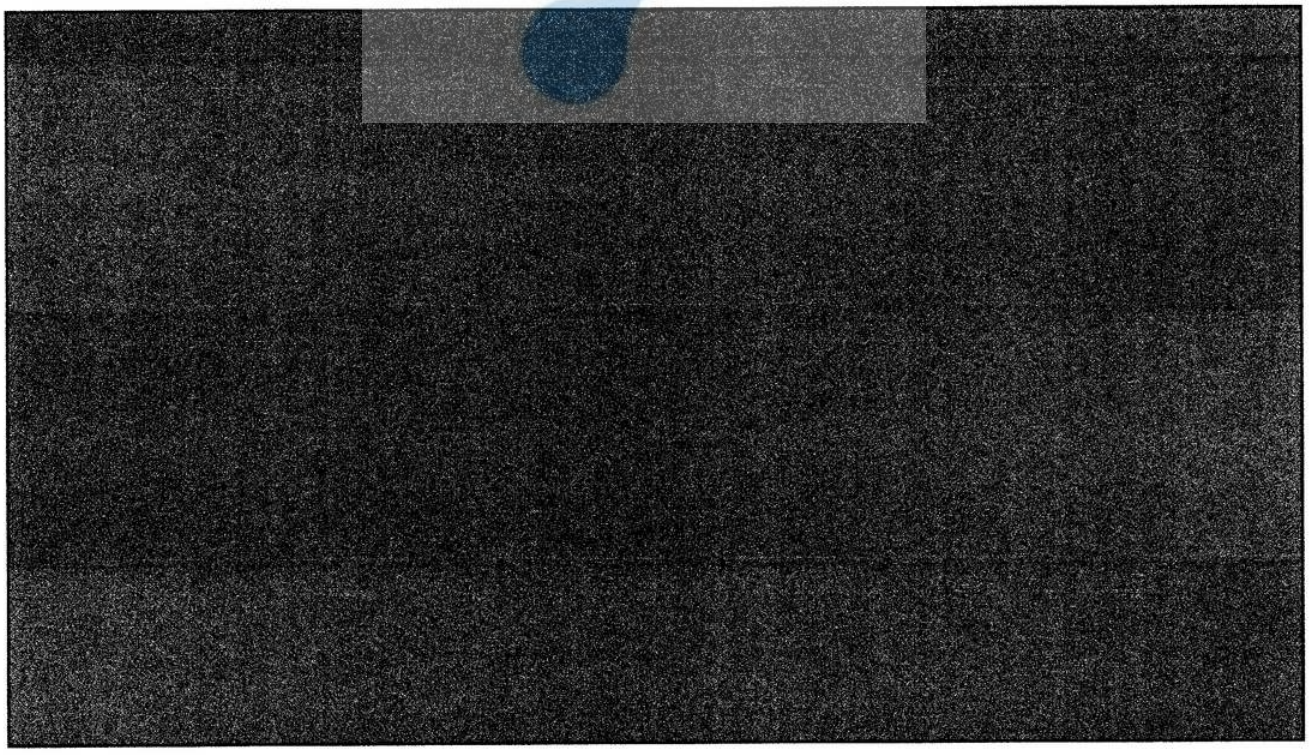
non aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis legge 3/2012 e di non aver compiuto nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori, ha proposto ai propri creditori un piano che prevede: (i) il pagamento integrale dei crediti prededucibili (saldo del compenso dovuto all'OCC, pari a Euro 1.112,50) al momento dell'omologa; (ii) il pagamento nella misura del 30% dei debiti chirografari, il cui importo totale è pari ad Euro 84.068,81, in n. 71 ratei mensili dell'importo di Euro 366,19 cadauno, da corrispondersi con mandati irrevocabili di pagamento ovvero direttamente dal datore di lavoro della stessa; (iii) la messa a disposizione da parte della sovraindebitata del proprio reddito da lavoro dipendente di Roma Capitale (Euro 1.496,00 di retribuzione netta) e "per la migliore soddisfazione dei creditori", tenuto conto che verrà collocata in quiescenza tra circa cinque anni, altresì con la messa a disposizione dei creditori di parte dell'erogando TFR, sino alla concorrenza di Euro 15.000,00, che verrà corrisposta al fine di estinguere il debito residuo per il corrispondente importo al momento della percezione di detto emolumento.

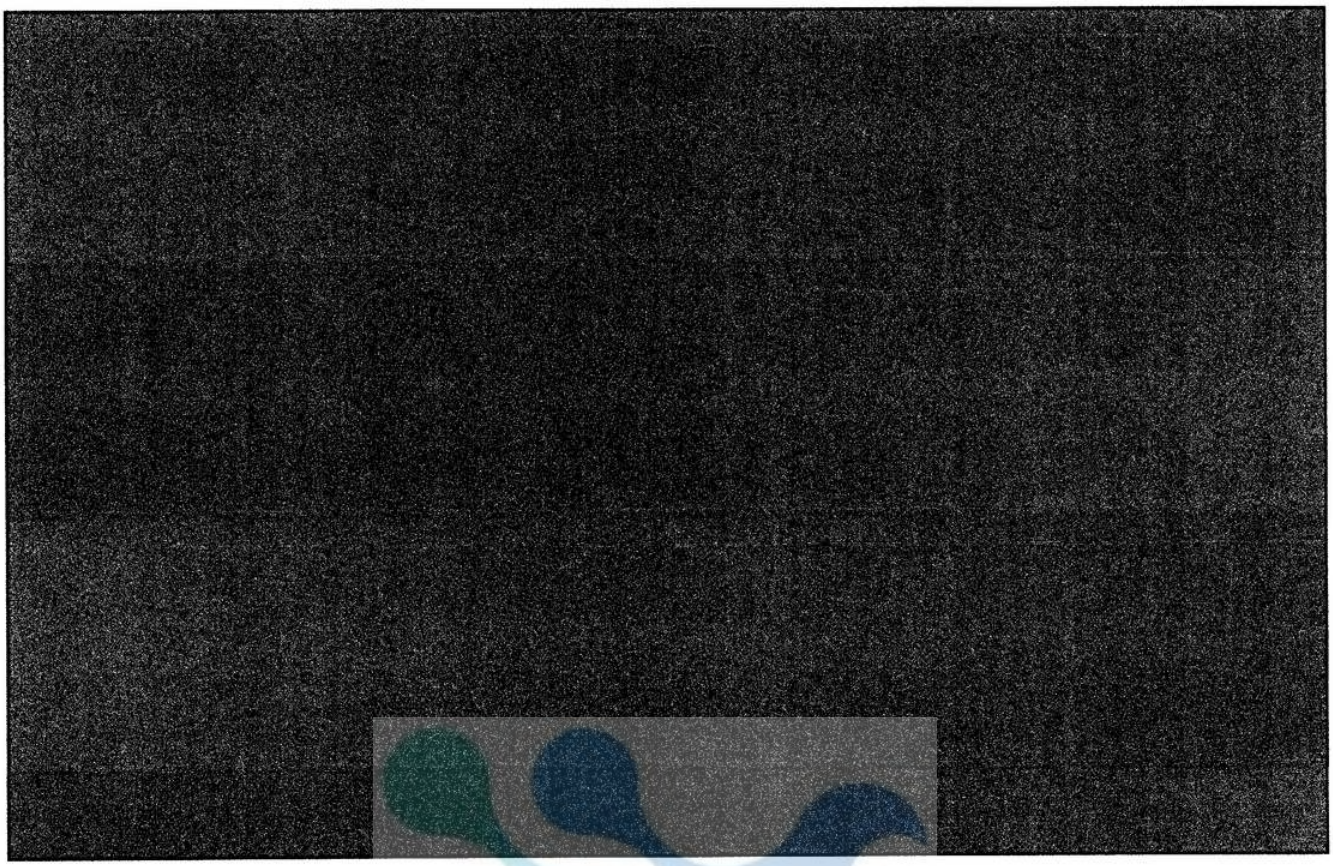
Il creditore (chirografario) [redacted] si è opposto all'omologa del piano, deducendo che: il motivo dei finanziamenti contratti dalla ricorrente e l'utilizzo che ella ha fatto del denaro ricevuto non sono stati provati né compiutamente allegati; la [redacted] contratto finanziamenti nella consapevolezza della sproporzione del proprio reddito rispetto agli impegni assunti, con conseguente difetto del requisito della meritevolezza; non è documentato che lo stato di sovraindebitamento sia imputabile alla ludopatia e alla dipendenza da alcool dalle quali sarebbe affetta la ricorrente, non essendo peraltro adeguatamente riscontrati detti stati patologici e la loro sussistenza al momento dell'eccessivo ricorso al credito; nella richiesta di finanziamento a Sigla la [redacted] aveva dichiarato di non trovarsi in una situazione di difficoltà economica e finanziaria e

il reddito mensile su cui l'ente finanziatore poteva fare ragionevole affidamento rientrava pienamente nei limiti stabiliti dall'art. 9 comma 3bis lett. e) legge 3/2012; la riconosciuta incapacità della ricorrente nella gestione del proprio patrimonio la rende non affidabile rispetto agli impegni che dovrebbe sostenere a seguito dell'omologa del piano in assenza peraltro di documentazione medica che attesti l'intervenuta guarigione; in subordine, la cessione del quinto dello stipendio è opponibile alla procedura in quanto notificata al debitore ceduto in data anteriore all'apertura della procedura stessa, sicché la relativa quota del credito retributivo non fa più parte del patrimonio della debitrice messo a disposizione dei creditori.

L'opposizione spiegata da Sigla S.r.l. deve ritenersi inammissibile, secondo quanto previsto dall'art. 12bis comma 3bis legge 3/2012. Risulta infatti che la [redacted] abbia contratto la cessione del quinto dello stipendio con Sigla dopo che aveva stipulato il 20.02.2017 analogo contratto con Banca Credito Cooperativo Roma, il 17.03.2017 un finanziamento, un affidamento bancario e la concessione di una carta di credito revolving con Unicredit, il 21.06.2017 una linea di credito con Compass, il 12.10.2017 un nuovo finanziamento sempre con Compass e il 13.09.2018 un finanziamento con Findomestic ed era rimasta inadempiente agli obblighi assunti. Ora, l'art. 124bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del debitore alle dichiarazioni che questo rende all'atto della stipula e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro unilateralmente predisposto dall'ente erogante onerando quest'ultimo all'acquisizione di "informazioni adeguate (...) ottenute consultando una banca dati pertinente". Appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come la [redacted] fosse esposta nei riguardi di vari soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, e come fosse oggettivamente incapace di fare fronte al pagamento delle rate.

Tuttavia, la conclamata violazione del merito creditizio da parte del finanziatore non integra una presunzione di meritevolezza del sovraindebitato, non potendosi dedurre dall'errata valutazione del merito creditizio l'esenzione dal contrarre finanziamenti con dolo o colpa grave. Ne consegue che, ferma l'inammissibilità della spiegata opposizione [redacted] deve essere comunque condotta una (rigorosa) valutazione della meritevolezza della sovraindebitata. Anche a seguito della riforma del 2020, che pure ha attenuato il rigore dell'originaria formulazione dell'art. 7, prevedendo l'inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura quando il debitore abbia "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*" e non più quando abbia contratto debiti senza la ragionevole previsione di poterli adempiere, il legislatore riserva una particolare attenzione al requisito della meritevolezza, che si giustifica in ragione del trattamento preferenziale riservato al consumatore, la composizione della cui crisi è sottratta al voto dei creditori.
Nel caso di specie, la copiosa documentazione clinica allegata dalla ricorrente evidenzia innanzitutto una condizione di





Il ricorso compulsivo al credito della ricorrente nel biennio 2017 - 2018, che ne ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento, si è innestato dunque in un quadro

autocontrollo e di gestione del proprio patrimonio della ricorrente.

Se di regola l'assunzione di obbligazioni, in particolare quando reiterata e compulsiva, per ragioni voluttuarie, quali sono il gioco e le scommesse, esclude la meritevolezza del sovraindebitato, in quanto indicativa di una dispersione ingiustificata del patrimonio, diversa valutazione deve essere effettuata quando una simile condotta viene posta in essere in chiave patologica (v. Tribunale Torino 11.04.2019 e 28.10.2020, Tribunale Vicenza 24.09.2020). La perdita progressiva della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie conseguenza del disturbo di personalità connotato da

ludopatia riscontrato alla [redacted] risulta effettivamente estranea alle ipotesi di colpa grave, mala fede e frode, che rendono il consumatore sovraindebitato immeritevole di accedere alla procedura. All'assunzione sconsiderata perché patologica di obbligazioni per ragioni di gioco - dagli estratti conto allegati al ricorso può presuntivamente evincersi la destinazione delle somme ricevute tenuto conto che tra i soggetti destinatari di plurime dazioni di denaro figurano Sisal e Paypal (cfr. doc. 14 e 20C) - ha fatto poi seguito l'accensione di nuovi finanziamenti, con obblighi restitutori ai quali la ricorrente non ha potuto fare fronte, per riuscire ad estinguere i debiti contratti in precedenza. Le operazioni di ristrutturazione del debito alle quali hanno colpevolmente concorso, come detto, gli enti finanziatori hanno avuto così l'unico effetto di incrementare l'esposizione debitoria della [redacted] rendendola non più fronteggiabile anche in ragione della permanenza della medesima capacità reddituale.

Riscontrata dunque l'assenza di colpa grave, mala fede e dolo nella causazione della condizione di sovraindebitamento nella quale versa l'odierna ricorrente, devono ritenersi sussistenti tutti gli altri presupposti per addivenire all'omologa del piano proposto, dall'avere la [redacted] contratto le obbligazioni rimaste inadempiute per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale, all'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 7 comma 2 legge 3/2012, alla completezza della documentazione allegata a corredo della domanda, alla congruità e ragionevolezza delle valutazioni espresse dal Gestore della Crisi nella relazione *ex* art. 9 comma 3bis legge 3/2012. Occorre ancora rilevare in punto di ammissibilità e fattibilità della proposta che l'art. 8 comma 1bis legge 3/2012 (comma inserito dal D.L. 137/2020 conv. con modif. dalla legge 176/2020) prevede espressamente la possibilità per il consumatore di proporre la falcidia dei crediti e la ristrutturazione dei debiti

derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o del trattamento pensionistico, recependo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente formatosi nel vigore della precedente disciplina, di talché anche il credito di Sigla come quello degli altri soggetti finanziatori può essere legittimamente falcidiato come previsto nel piano.

La documentata sottoposizione della ricorrente a continui trattamenti terapeutici, che allo stato si appalesano necessari per il contenimento della dipendenza da alcool e che l'hanno progressivamente affrancata invece dalla dipendenza dal gioco, non consente infine di formulare un giudizio di inaffidabilità in ordine al rigoroso rispetto degli impegni assunti nel piano, ferma restando la doverosa sorveglianza che dovrà essere espletata dal Gestore della Crisi.

All'inammissibilità dell'opposizione [redacted] segue, stante la natura giurisdizionale e contenziosa del procedimento omologatorio, la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali anticipate per il procedimento di omologa dalla ricorrente, che si liquidano come indicato in dispositivo.

PQM

Visti gli artt. 12bis e 12ter legge 3/2012,

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da [redacted]

CONDANNA l'opponente [redacted] a rifondere alla ricorrente le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 3.235,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

DISPONE che la ricorrente effettui i pagamenti previsti ai creditori nella misura e secondo le modalità previste nel piano omologato.

DISPONE che l'OCC nominato, Avv. [redacted], risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, comunichi immediatamente al giudice delegato ed ai creditori eventuali irregolarità e rendiconti semestralmente allo scrivente

il regolare adempimento del piano;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato, a cura dell'OCC e a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di Roma.

AVVERTE che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e azioni cautelari ne' possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 17 ottobre 2022

Il giudice

Dott. Marco Genna

Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
II Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. 270-1/ 2022

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott. Carmelo Barbieri, ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da [redacted] tramite l'OCC di nomina giudiziale ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. n. 3 del 2012, in persona del dott. [redacted]
ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Segrate;
rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
rilevato altresì che la parte ricorrente odierna non è non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nell'infelice conclusione del rapporto matrimoniale con l'ex coniuge, e nell'inadempimento da parte di quest'ultima delle obbligazioni assunte, in un primo momento, con la sottoscrizione del mutuo e, successivamente, nell'ambito degli accordi di separazione e divorzio, ed in particolare: - in data [redacted] (mutuo fondiario) [redacted] presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) un mutuo di € 180.725,00 garantito da ipoteca su di un immobile sito in Segrate di proprietà esclusiva della moglie, mutuo all'origine del residuo sovraindebitamento del [redacted] - in data 10 luglio 2014 è intervenuta la separazione consensuale dei coniugi, con l'affidamento congiunto dei figli. l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e l'impegno di quest'ultima "... al pagamento integrale delle rate di mutuo manlevando e garantendo il marito da ogni eventuale richiesta della Banca mutuante e, ove possibile, intestando unicamente a sé il contratto di mutuo". In data 4 luglio 2017 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ma "...con collocazione presso il padre", veniva altresì ribadito l'impegno della ex moglie a manlevare e garantire il marito da ogni richiesta della Banca mutuante e prevista la corresponsione di un assegno di € 260,00 mensili da parte della madre a favore del Pepe per il mantenimento dei figli, dandosi inoltre atto della rinuncia reciproca "ad ogni richiesta di contributo al mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente

[redacted] è prevista la corresponsione di un assegno di € 260,00 mensili da parte della madre a favore del Pepe per il mantenimento dei figli, dandosi inoltre atto della rinuncia reciproca "*ad ogni richiesta di contributo al mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente*

[redacted]; - le rate di mutuo restavano peraltro insolute tant'è che, nel frattempo, in data 28 settembre 2015, BNL notificava atto di precetto per l'importo di € 164.050,60, avvisando dell'imminente avvio dell'esecuzione forzata sull'unità immobiliare di Segrate; - l'esecuzione immobiliare fruttava tuttavia solo l'importo di € 100.000,00 (tale risultando l'importo accreditato da BNL "ex art.41 TUB") in data 30.1.2018, residuando pertanto un importo di € 64.050,60, incrementatosi poi nel frattempo ad € 97.104,27 (al 9 giugno 2022), nonostante ulteriori versamenti pari ad € 5.675,74, l'incremento complessivo per spese legali ed interessi di mora è stato pertanto pari ad € 38.729,41 nell'arco di circa sette anni;
rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii. nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC – Gestore della crisi, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente non è titolare di beni immobili o mobili registrati che presentino un effettivo valore di realizzo, dal momento che l'autovettura e il motociclo allo stesso intestati hanno un'anzianità ultradecennale e dunque risultano privi di un apprezzabile valore di mercato (come rilevato dallo stesso OCC nella propria relazione), ma esclusivamente di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1600,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 97.104,27 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione poste in essere dall'OCC nei confronti dell'unico debitore rappresentato dalla banca mutuante, B.N.L. S.p.A., nonché di spese di mantenimento mensili indicate in euro 1.715,00;
preso atto che il piano proposto all'unico creditore B.N.L. S.p.A. prevede il pagamento:
- dell'importo di € 14.095,00 rinvenibile dall'anticipo di TFR, al netto delle ritenute fiscali di legge;
- dell'importo di € 4.000,00 che il datore di lavoro de[redacted] è impegnato ad erogare a titolo di finanziamento;
- l'importo di € 1.200,00 relativo alle trattenute del quinto operate sugli stipendi nel periodo febbraio 2022 – giugno 2022, in forza del pignoramento di crediti posto in essere da parte del creditore predetto;
e così complessivamente l'importo di € 19.295,00 che, al netto delle spese prededucibili, portano ad € 17.295,00 le risorse a disposizione per l'ipotetica definizione a stralcio di quanto dovuto a BNL, con una percentuale di soddisfazione pari al 17,8% del rispettivo credito chirografario.
preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;
presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente e alla considerazione per cui la procedura liquidatoria non avrebbe ad oggetto l'importo liquidato a titolo di anticipazione del TFR nonché quanto proveniente da finanza esterna;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura del dott.[redacted], presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.milano.it a cura del medesimo professionista, dott. [redacted] previo oscuramento:
- dei dati sensibili del ricorrente, mantenendo in ogni caso, la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo;
- dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente;
- delle motivazioni posta alla base della domanda di accesso alla procedura e, dunque, alla genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle sole strette indicazioni operative relative al contenuto del piano e della proposta;

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, cc.ii., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, dott. [redacted] sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;
che l'OCC – Gestore della crisi, dott. Buraggi, comunichi al datore di lavoro del ricorrente la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti esecutivi di pignoramenti presso terzi, mettendo le somme di denaro in parola a disposizione della procedura con le modalità indicate dal predetto Gestore;

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, dott. [redacted] a cura della cancelleria.

Milano, 14/11/2022
Il Giudice designato
Dott. Carmelo Barbieri

Tribunale di Milano

Sezione Fallimentare

II Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG [redacted]

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott. Carmelo Barbieri, ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato dai coniugi [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted], rappresentati dall'Avv. [redacted] tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. [redacted];

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Milano;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii., dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

considerato che i medesimi hanno proposto una domanda congiunta *ex* art. 66, co. 1, cc. ii.;

rilevato altresì che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi [redacted];

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nelle costanti spese mediche per la cura delle figlie e nella incolpevole diminuzione del reddito familiare, ed in particolare: - nel 2011 è stata diagnosticata una malattia *fortemente invalidante* alla figlia maggiore, all'epoca ancora minorenne, [redacted] nella specie, *artrite reumatoide*; - nel 2017, è stato diagnosticato un disturbo dell'apprendimento alla figlia minore [redacted]; - dal 2018 in poi, [redacted] non ha più potuto svolgere turni di lavoro straordinario, a seguito dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo dell'azienda per cui lavorava ([redacted]), con conseguente perdita degli emolumenti; - nel 2019, è stata diagnosticata a [redacted] una *endometriosi debilitante* che l'ha costretta a *lunghi periodi di riposo* tramite *permessi non retribuiti* di astensione dal lavoro; - a causa di questi eventi, nel corso del decennio descritto, i ricorrenti hanno fatto ricorso a diverse linee di credito, alcune per finanziare le spese suddette, altre per sopravvenute opere di

ristrutturazione necessaria di natura straordinaria dell'abitazione, altre ancora per consolidare i primi finanziamenti ottenuti;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti sono titolari esclusivamente di due autovetture di valore modesto e di redditi prodotti dall'attività di lavoratore dipendente, per quanto riguarda [redacted], pari ad un importo mensile netto, per 14 mensilità, di circa euro 1.493,00, dedotta la quota di un 1/5 ceduta in garanzia, per euro 394,00 e, per quanto riguarda [redacted], pari ad un importo netto mensile medio, per 14 mensilità, di euro 700,00, dedotta la quota di un 1/5 ceduta in garanzia, per euro 211,00, oltre un assegno unico mensile INPS pari ad euro 375,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 176.691,76 al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione, quantificate in euro 5.885,95), risultante all'esito dell'esame dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in circa 3.023,00 euro mensili, quantificate dagli stessi ricorrenti muovendo dall'importo costituente la soglia di povertà assoluta del 2021, calcolata alla luce degli indici Istat in considerazione del numero di componenti del nucleo familiare, a cui sono state sommate spese mediche e ulteriori spese ritenute necessarie sulla base di un'analisi – documentata – della media di spesa degli anni precedenti la domanda;

ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 66, co. 1 e 2, cc.ii., avendo il sovraindebitamento in esame *un'origine comune*;

rilevato che i debitori hanno presentato, ai sensi dell'art. 67 cc.ii., un piano di durata quinquennale che prevede la corresponsione ai creditori di euro 400,00 per dodici mensilità, da versare entro il giorno 30 di ogni mese successivo [redacted] del piano, per un totale di euro 24.000,00, consentendo un pagamento integrale delle spe[redacted] e dei cr[redacted] privilegiati, e un pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura, [redacted] quelli personali di [redacted] del 8,26% e, per quanto riguarda quelli p[redacted] del 6,69%, ciò nel rispetto del principio della distinzione delle masse atti[redacted]

ritenuto che una soddisfazione in perc[redacted] differente dei creditori chirografari personali di ciascuno dei ricorrenti sia ammissibile in [redacted] dell'art. 66, co. 3, cc.ii. e che, nel caso di specie, è assicurata una maggiore soddisfazione dei creditori del ricorrente con maggiore attivo;

preso atto che la proposta prevede, altresì, ai sensi dell'67, co. 3, d.lgs. 14/2019, *la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno*;

esaminate le valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

rilevato che dalle stesse si evince una *costante prassi seguita da tutti gli intermediari creditizi coinvolti: con periodica quasi sistematica tutte le principali (per entità) linee sono state oggetto di plurime operazioni di consolidamento che a fronte della concessione di una (spesso piccola) disponibilità finanziaria immediata che ha consentito ai signori* [redacted] *di affrontare la momentanea contingenza hanno determinato un innalzamento notevolissimo dell'indebitamento complessivo che con l'andar del tempo ha reso insostenibile per le capacità reddituali dei debitori far fronte agli impegni assunti*;

ritenuto che il predetto esame ha determinato, a parere dell'OCC, una sproporzione *tra l'incidenza complessiva della rata ed il reddito dei Ricorrenti* con superamento dei parametri posti dall'art. 124-*bis* t.u.b., per tutti i finanziatori *che hanno concesso credito ai Debitori a decorrere dal 2018 in avanti*;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti dai coniugi [redacted]

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'A[redacted] OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro **trenta giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, con **espresso avvertimento** ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.milano.it a cura del medesimo professionista, Avv[redacted]

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sen[redacted]'a[redacted] comma 4, cc.ii., il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sin[redacted]lla dat[redacted]di conc[redacted]ne del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il **divieto** a c[redacted] d[redacted]natore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamen[redacted]ori[redacted]questo G.D.;

DISPONE

che entro i **dieci giorni successivi** alla s[redacted]enza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, A[redacted] sentito il debitore, riferisce a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

che il Gestore della crisi – OCC, A[redacted] comunichi ai datori di lavoro di[redacted]e agli organi della procedura di concordato preventivo, se ancora pendente) e [redacted]l) la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto, ponendo i corrispondenti importi nella disponibilità della procedura secondo le modalità indicate dal medesimo Gestore.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, Avv. Marco Castegnaro, a cura della cancelleria.

Milano, 28/11/2022

Il Giudice designato

Dott. Carmelo Barbieri

Tribunale di Milano
- Sezione II civile –

Il Giudice

V ISTI gli atti del fascicolo 17/2020 relativo a

[redacted] con domiciliazione in VIA DELLA [redacted] TRENTO presso l'avv. ERICA VICENTINI

VISTI

a) l'istanza in data 18-6-24 con cui parte ricorrente chiede che sia accordato il beneficio dell'esdebitazione previsto dall'ART.14 TERDECIES L.3.2012;

b) visto il decreto 26-10-24 con cui si è fissata udienza di comparizione della parte ricorrente, dell'ex Liquidatore e dei creditori non integralmente soddisfatti, per la data del 18-12-24, con notifica a carico di parte ricorrente;

c) letta la relazione dell'ex Liquidatore, avv.Paolo Daffan, depositata il 25-11-24 a mente dell'art.14 terdecies co.1 e 2 L.3/2012;

d) viste le notifiche ai creditori non integralmente soddisfatti, nessuno di loro essendo comparso o costituito;

e) letto il verbale d'udienza del 18-12-24;

f) considerato, quanto alla disciplina applicabile, che può essere richiamato sul punto l'indirizzo già emerso in precedenti di sezione (decreto dott.ssa Pascale, RG 2/2024, del 11-4-24) secondo cui:

"Quanto alla normativa applicabile, ritiene il Giudicante che il presente procedimento ricada nell'ambito applicativo della L. n. 3/2012, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che ha invocato l'art. 281 CCI.

Posto, infatti, che il ricorso è stato depositato nella vigenza del codice della crisi, non vi è dubbio che a norma dell'art. 390 co. 2 CCI e 11 prel. cc debbano essere definite secondo la L. n. 3/2012 le procedure aperte a seguito della definizione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento aperte in base a detta legge.

Ciò premesso, essendo in fatto pacifico che la procedura ex art. 14ter L. 3/2012 sia stata avviata sotto il vigore, appunto, della disciplina antecedente al codice della crisi, la stessa si è chiusa ai sensi e per gli effetti della cd. Legge usura, in base all'art. 390 co. 1 CCI.
Deve, allora, ritenersi che anche la successiva procedura di esdebitazione, che trova la propria origine, causa e presupposto nella precedente liquidazione dei beni del sovraindebitato, sia necessariamente disciplinata dalla medesima normativa.
A detto proposito, non possono condividersi le considerazioni espresse dai precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente (v. ad es. Trib. Urbino 16.10.23, rinvenibile online): non solo la normativa in esame non appartiene alla materia penale e dunque non può applicarsi il criterio del cd. favor rei, ma il disposto dell'art. 390 co. 2 CCI, lungi dal paventare il rischio di un'ultrattività sine die della legge previgente, conforma la disciplina transitoria a un – più che ragionevole e condivisibile - criterio di coerenza, anche a tutela del legittimo affidamento dei creditori non integralmente soddisfatti. In base a detto criterio, non si vede perché l'esdebitazione i cui presupposti sono maturati nella vigenza di una legge antecedente, in quanto la procedura da cui essa trae causa è disciplinata dalla legge antecedente, dovrebbe essere regolata da una legge successiva diversa".

atteso che nella procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-terdecies L. 3/2012, il soggetto sovraindebitato ammesso alla procedura ha facoltà di richiedere, con istanza da depositare entro l'anno successivo alla chiusura del procedimento, l'esdebitazione dei debiti residui dei creditori concorsuali che sono rimasti insoddisfatti, e ciò ricorrendo le condizioni di cui alle lettere da a) ad f) del I comma art.cit;

atteso che la ricorrenza di dette condizioni emerge con chiarezza dalla memoria depositata dall'ex Liquidatore avv Daffan, il quale illustra positivamente la ricorrenza di tutti i punti rilevati, infine indicando che i creditori anteriori sono stati parzialmente soddisfatti (già dedotte le spese di procedura e i compensi) e in particolare:

Tutti i creditori ammessi al passivo in prededuzione e al privilegio sono stati soddifatti al 100%, ad eccezione del seguente credito:

BPER BANCA è stata ammessa al privilegio ipotecario ex art. 2748 c.c. sull'immobile di Via [redacted] o complessivo di € 255.893,54, oltre interessi per € 9.803,88. Tale credito privilegiato è stato soddisfatto nella misura di complessivi € 55.479,18 (21,68%). Il restante importo di € 210.218,24 è stato degradato al chirografo e soddisfatto nella misura di € 3.710,56 (1,76%). I crediti chirografari sono stati soddisfatti nella percentuale dell'1,76 % circa.
Atteso che dalla relazione del Liquidatore emerge che nel caso in esame non sussiste alcuna condizione per la quale l'esdebitazione possa essere esclusa ai sensi del II comma dell'art. 14

terdecies , né sussistono obbligazioni per le quali l'esdebitazione non possa essere concessa ai sensi del comma 3 dell'art. 14 terdecies;
atteso che il Liquidatore formula infine parere favorevole all'ammissione di [redacted] al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.

atteso in particolare che il ricorrente non risulta aver posto in essere atti in frode o compiuto alcuno degli atti indicati dal capoverso, lett. b), dell'art. 14 *terdecies* l. 3/2012 (v. relazione del liquidatore);
atteso che la procedura è stata chiusa con decreto del 13 giugno 2024 e che dunque l'attivazione con il presente ricorso del 18-6-24 è tempestiva in quanto entro l'anno dalla chiusura della procedura di liquidazione;
atteso che il ricorrente ha notificato il ricorso, unitamente a copia del decreto col quale il giudice ha fissato l'udienza in camera di consiglio, a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti e non sono pervenute osservazioni;
atteso che, in ordine alla percentuale di soddisfo dei creditori, si osserva che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.n. 24212/2011), il beneficio dell'inesigibilità dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "*favor*" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto. In adesione a tale orientamento la stessa Corte con la successiva sentenza n. 16620/2016 ha statuito che la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.

In sostanza, può trovare applicazione l'orientamento secondo cui non vi è la necessità che ciascun creditore abbia conseguito una seppur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, dovendo invece ritenersi realizzata la condizione anche quando, con il ricavato della liquidazione dell'attivo, sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi ed anche a prescindere dall'eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari. Nel caso di specie, i crediti sono stati soddisfatti come sopra riportato, alla luce della relazione de liquidatore, in misura non trascurabile, essendosi pagati anche i creditori chirografari, pur se in percentuale dell'1,76 % circa;

atteso che dunque si può optare per una interpretazione di *favor* per l'istituto e per il sovraindebitato, tale da ritenere sufficiente una sia pur minima soglia di soddisfacimento, il tutto finalizzato -secondo le finalità previste sia nella L.3/12- acchè si possa avere un veloce recupero del soggetto sovraindebitato ed in stato di difficoltà, per un cd. *fresh start*.

PQM

Letto l'art.

dichiara

nato ad

15, i crec

Manda alla

:ti.

Il Giudice
Dott. Luisa Vasile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente rel.

d.ssa Manuela Elburgo Giudice

d.ssa Micol Sabino Giudice

nel procedimento n. [redacted] R.G.P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

[redacted]

promosso dal debitore, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 26.10. 2022 il sig. [redacted] adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del ricorrente in Comune di Loreggia (PD);

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI);

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione; ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori è rappresentato dalla somma di € 15.000, messa

a disposizione della procedura da parte del fratello del ricorrente, sig[redacted], a fronte del passivo quantificato in € 1.541.306,12;

ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato, altresì, che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, il ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.006,00, che risulta pressoché assorbito dal mantenimento del ricorrente medesimo ed dal suo contributo al mantenimento dei figli, considerata la condizione di separazione tra i coniugi;

considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione (ove possibile), quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni,

laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "tornato *in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora

maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted] ia (Padova), [redacted] n. [redacted]
- nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni Giuseppe Amenduni;
- nomina liquidatore l'avv. Renato Villani;
- ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2022) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel

rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Presidente estensore

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

[redacted]

Depositato in Cancelleria
Padova, 17/11/2022
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dr. FABIO STASI

R.G. 126-1/2025 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALEDIMILANO

Sezione Seconda civileecrisi d'impresa

Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunitoinCamera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Laura De Simone **-Presidente**

dott. Luisa Vasile **- Giudice rel.**

dott. Sergio Rossetti **- Giudice**

nel procedimento n. 126-1//2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[redacted] con la assistenza e la rappresentanza dell'avv. Erica Vicentini, del Foro di Trento (C.F. VCNRCE90L58H612F, PEC erica.vicentini@pectrentoavvocati.it), con Studio Professionale in 38122 Trento, Via Grazioli 73, giusta procura alle liti allegata in calce al presente ricorso - ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 4-2-25 da [redacted] per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente [redacted] e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro 211.650,00, costituito essenzialmente da debito residuo a titolo di mutuo e da finanziamento con cessione del quinto; indebitamento determinato da discontinuità reddituale per rapporti di lavoro part time ed a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato (v. relazione OCC a pag.5)

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che [redacted] è proprietario di quota indivisa di 1/3 di diritto di proprietà su bene immobile in comunione, nonché titolare di reddito da lavoro dipendente, gravato dalla cessione del quinto dello stipendio in favore di Pitagora spa;

rilevato che con riguardo al contratto di finanziamento concluso da [redacted] con Pitagora, che comporta la cessione del quinto dello stipendio, si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile alla procedura, posto che "*la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria*" (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Simona Romeo, che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

valutato che quale liquidatore possa essere confermato il gestore avv. Simona Romeo, nominato dall'OCC prescelto dal debitore;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate, lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted]

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Luisa Vasile;

nomina liquidatore l'avv. Simona Romeo;

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [redacted]

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura la cessione del quinto dello stipendio di [redacted] verso Pitagora spa, meglio indicata in relazione OCC;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Milano, 06/02/2025

Il Giudice rel.est.

dott. Luisa Vasile

Il Presidente

dott. Laura De Simone

R.G. n. procedimento unitario 38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PAVIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Prima Civile

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato R.G. n. 38-1/2025

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

dott. Erminio Rizzi Presidente

dott. Francesca Claris Appiani Giudice

dott. Francesco Rocca Giudice relatore

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

visto il ricorso proposto in data 13/02/2025

da

[redacted] e residente in [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Erica Vicentini del foro di Trento;

-debitore ricorrente-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa **Maila Orlandi**;

*****

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dal Professionista incaricato dall'OCC ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata dunque completa, alla luce della suddetta norma, l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'art. 270 CCII;

Firmato Da: STEFANIA BARIANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 730572c2cdc5591b456fb6f0ee16ac70
Firmato Da: ERMINIO RIZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 34fa6cc8cf95b2ab - Firmato Da: ROCCA FRANCESCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 356cb1

ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "*debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";

PQM

1. **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted], nato a [redacted] residente in [redacted]
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. **Francesco Rocca**;
3. **nomina** ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura la dott.ssa Maila Orlandi, la quale, **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro 90 giorni dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;
4. **ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;**
5. **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, al liquidatore affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e di quelli che vi entreranno a far parte nel corso della durata della presente procedura;
7. **dispone** che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
8. **evidenzia** la non opponibilità alla procedura di liquidazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto, della pensione e delle operazioni di prestito su pegno;
9. a precisazione di quanto sopra, **invita** il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente, e, una volta ottenuta

Firmato Da: STEFANIA BARIANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 730572c2cdc5591b456fb6f0ee16ac70
Firmato Da: ERMINIO RIZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 34fa6cc8cf95b2ab - Firmato Da: ROCCA FRANCESCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 356cb1

l'autorizzazione del giudice al non subentro, ad attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;

10. **ordina** la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia (n. 6 persone compreso il debitore), ad eccezione della somma di € 150,00 da versare con cadenza mensile** per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
12. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
13. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. **precisa** che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
    a. unitario (anche quando le figure non coincidono);
    b. calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
    c. ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori;
    d. liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;
15. **invita** il liquidatore a riconoscere nella predisposizione del progetto di stato passivo, a fronte di apposita domanda di ammissione, il privilegio professionale al compenso del difensore del debitore, applicando i parametri (tra minimo e medio) del D.M. n. 55/2014 - volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
16. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII, il progetto di riparto, la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento, e l'istanza per la chiusura della procedura;
17. **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura debbano essere eseguiti a

Firmato Da: STEFANIA BARIANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 730572c2cdc5591b456fb6f0ee16ac70
Firmato Da: ERMINIO RIZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 34fa6cc8cf95b2ab - Firmato Da: ROCCA FRANCESCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 356cb1

fronte dell'autorizzazione del giudice e dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;

18. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
19. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (*procedure in materia di sovraindebitamento*); nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese a cura del liquidatore;
20. **autorizza** fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva, di un gestionale scelto dal liquidatore, del servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata, per tutta la durata della procedura invitando il liquidatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento;
21. **dispone** che il liquidatore notifichi ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione la presente sentenza.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Pavia, 13/03/2025

Il Giudice estensore — Il Presidente

Francesco Rocca — Erminio Rizzi

Firmato Da: STEFANIA BARIANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 730572c2cdc5591b456fb6f0ee16ac70
Firmato Da: ERMINIO RIZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 34fa6cc8cf95b2ab - Firmato Da: ROCCA FRANCESCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 356cb1

[redacted]

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di:

- Dott. Giuseppe Limitone Presidente rel.
- Dott. Paola Cazzola Giudice
- Dott. Giovanni Genovese Giudice

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata prevista dagli artt. 268ss CCII presentato il 7.6.2024 da [redacted], entrambi residenti in Schio [redacted] con l'assistenza dell'avv. Marco Rodeghiero, in veste di Gestore ed Organismo di Composizione della Crisi;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- rilevato che [redacted] svolge attività di: *"lavoratore dipendente"* e che entrambi i ricorrenti sono assoggettabili alla liquidazione controllata;

- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta;

- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: "Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.", pertanto, per tutta la durata della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, o esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

- ritenuto che, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici, etc.), la procedura debba rimanere aperta fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione, che renderà per ciò stesso incompatibile la riscossione di ulteriori quote di reddito (o di pensione) oltre il triennio dall'apertura della procedura;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di [redacted], entrambi residenti in [redacted]

nomina giudice delegato il Dr. Giuseppe Limitone;

nomina liquidatore l'avv. Marco Rodeghiero;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

- **dispone** che le somme oggetto della cessione del quinto del reddito/pensione/TFR siano da oggi acquisite all'attivo a disposizione della massa dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 (si applica l'art. 10, co. 3);

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura [redacted], il cui valore

d'uso supera il valore di realizzo; il provvedimento è a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ordina, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore.

ordina la notificazione, a cura del Liquidatore, della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 13.6.2024.

Il Presidente est.

TRIBUNALE DI VICENZA
18 GIU 2024
IL CANCELLIERE

N. R.G. 153/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone — Presidente

dott. Paola Cazzola — Giudice rel. – est.

dott. Silvia Saltarelli — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. **153-1/2025** R.G. e n. 153 /2025 PU.

Visto il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII depositato in data 15.5.2025 dai coniugi:

[redacted] residente in [redacted]

[redacted] residente in [redacted],

coniugati in regime di comunione dei beni,

con l'avv. Erica Vicentini, del Foro di Trento (C.F. VCNRCE90L58H612F, PEC erica.vicentini@pectrentoavvocati.it) e per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi (nella persona del nominato gestore della crisi avv. Alessandra Franzon nominato da Ordine Avvocati di Vicenza);

-ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

-rilevato che i ricorrenti svolgono attività di lavoro subordinato e sono assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata;

- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- rilevato che dagli atti risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento;

-rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC (avv. Alessandra Franzon) ;

- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché i ricorrenti possono essere ammessi alla procedura richiesta;

- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: "*Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.";*

-ritenuto di escludere dalla liquidazione le due autovetture intestate a [redacted] in quanto necessarie alla famiglia per gli spostamenti anche lavorativi [redacted] e considerato il valore d'uso superiore al valore commerciale si tratta della [redacted]

-ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione (esemplificando crediti retributivi), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori ;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di :

[redacted],

[redacted] entrambi residenti in [redacted]

nomina giudice delegato la dott.ssa Paola Cazzola ;

nomina Liquidatore l'avv. Alessandra Franzon;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva (vedi in particolare es imm. n.4/2023 Tribunale di Vicenza) o cautelare ex artt.270 e 150 CCII (comprese quelle conseguenti ai provvedimenti di fermo) ; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR);

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione delle due autovetture intestate a [redacted] targata [redacted] e targata [redacted], con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

inserita nel sito internet del Tribunale;

notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 22 maggio 2025.

Il Giudice est. Il Presidente

Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Laura De Simone Presidente
dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
dott.ssa Rosa Grippo Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 94-1/ /2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da [redacted], nata a [redacted], residente in [redacted]), rappresentata e difesa dall'avv. ERICA VICENTINI;

letto il ricorso in data 27.1.25, con il quale [redacted] ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

esaminata la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 269 CCI per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

evidenziato altresì che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

ritenuto, infine, che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del debitore [redacted] residente in [redacted];
2. nomina Giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
3. nomina liquidatore l'OCC, dott./avv. Valentina Roberto;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
6. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
    a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
    b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
    c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
    d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
    e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

8. dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
   a) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
   b) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
   c) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
9. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio d[redacted];
10. dispone che il liquidatore:
    a) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando

anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

b) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
c) provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
d) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
e) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

11. dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
12. dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 30/01/2025

Il Giudice estensore
dott. ssa Rosa Grippo

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone

Tribunale di Milano
Sezione II civile

Il Giudice, letto il ricorso depositato il 3-9-24 da:

[redacted], nata a [redacted], residente in [redacted], rappresentata ed assistita, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Marco Raimondi (C.F. RMNMRC80M05L378A), con studio in Trento, via Giovanelli 2,

vista la documentazione allegata;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC;

atteso che in questa prima fase il vaglio del giudice riguardi la ammissibilità, sotto il profilo della completezza e adeguatezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art 67, comma 2, CCII;

atteso che tale valutazione va effettuata anche alla luce della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII nonché alla luce della struttura del piano che, come richiede la legge, deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

ritenuta la competenza del giudice adito in quanto la ricorrente ha residenza in Pioltello (MI), dunque o nel circondario di questo Tribunale, stante la presunzione di coincidenza con il centro di interessi principali (art.27 co.2 e 3 CCII);

atteso che la ricorrente è qualificabile come consumatrice, essendo lavoratore dipendente che ha contratto debiti consumeristici e rientra nella definizione di cui all'art. co.1. lett. e) come aggiornato dal d.lgs. 136 del 13-9-2024 (ossia: e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile
e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;

atteso difatti che la Ricorrente, che risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste per il sovraindebitamento in quanto le obbligazioni assunte hanno origine esclusivamente per scopi estranei ad attività di impresa o professionale e pertanto la Ricorrente può essere qualificata come "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) C.C.I.;

atteso che la ricorrente versa in situazione di sovraindebitamento, ex rt.2 co.1 lett.c), come descritto in domanda e ben evidenziato nella relazione particolareggiata, poiché, a causa della separazione coniugale, del mancato versamento da parte dell'ex marito dell'assegno per il mantenimento del figlio, del disimpegno dell'ex coniuge nel far fronte al mutuo immobiliare e poi a causa di un grave problema di salute, la Ricorrente non ha avuto capacità finanziaria per poter onorare il mutuo neanche pro quota e per tale ragione è stata avviata dal creditore la procedura esecutiva immobiliare (all'esito della quale residua l'importo che rappresenta oggi l'unico debito della Ricorrente, unitamente ad una piccola quota di spese condominiali sempre riferite a tale immobile);

considerato, quanto alle cause dell'indebitamento, che esse sono state ben descritte in ricorso ed esaminate dall'OCC nella relazione depositata. Le cause del sovraindebitamento sono da ricondurre alla

separazione coniugale -caratterizzata peraltro da problematiche di ludopatia dell'ex marito- con le conseguenti difficoltà economiche sia per la mancata corresponsione regolare dell'assegno di mantenimento per il figlio da parte dell'ex marito, sia in ordine al residuo mutuo acceso per l'acquisto in comune della casa coniugale e alle spese condominiali relative al medesimo immobile. Si aggiungevano, inoltre, cause legate a gravi problemi di salute che impedivano attività lavorativa per lungo tempo oltre che ingenti spese;

considerato che la ricorrente non ha mai fatto accesso ad una procedura di sovraindebitamento;

atteso che sono stati riportati in ricorso ovvero indicati nella separata documentazione allegata, gli elenchi di cui al comma 2 art.67 CCII, che prevede *2.La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti ((eccedenti l'ordinaria)) amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.*

Atteso difatti che la detta documentazione è stata prodotta con il ricorso ed anche esaminata dall'OCC che, a pag.6 della relazione, conferma "*La proposta formulata e sottoscritta dalla Ricorrente è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I. ha consentito la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della Ricorrente. La versione definitiva del Piano sottoscritta dalla Ricorrente è stata trasmessa al sottoscritto Gestore unitamente agli allegati in data 1° agosto 2024.In particolare risultano allegati al Piano ai sensi dell'art. 67, comma 2, C.C.I.I. i documenti* prescritti. L'OCC ha dunque attestato la attendibilità e completezza della documentazione e non ha riscontrato alcuna omissione o alterazione documentale volta a far emergere una situazione non veritiera della situazione patrimoniale e debitoria della Ricorrente. atteso che anche la relazione particolareggiata contiene i requisiti previsti dalla legge e, segnatamente,
dall'art.68 CCII (che prevede al II comma: **2**. *Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura*);

atteso che non sussistono condizioni soggettive ostative in capo alla debitrice ex art 69 CCII;

atteso che l'elenco delle passività verificate dall'OCC e riferite in domanda, nonché confermate dai creditori, è riassunto nel seguente schema, tratto dalla relazione particolareggiata a p.16:

COSTI DI PROCEDURA	*IMPORTO*
SALDO COMPENSO OCC	2.581,01
COMPENSO LEGALE AVV. RAIMONDI	1.750,95
TOTALE PREDEDUZIONI	**4.331,96**

to la tabella che riassume i debiti chirografari:

CREDITORI CHIROGRAFARI	*IMPORTO*
IFIS NPL INVESTING SPA	131.516,85
CONDOMINIO "IL CORTILE" DI TREZZO	1.522,96
TOTALE COMPLESSIVO	**133.039,81**

atteso che, quanto agli INTERESSI, occorre dare applicazione alla previsione di cui all'art.68 co.5 CCII;

atteso che i compensi di OCC e Advisor saranno liquidati dal giudice (ex art. 71 CCII) e secondo orientamenti sul punto assunti da questa Sezione;

atteso che la debitrice, avuto riguardo alla capacità reddituale ed alle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, propone di distribuire ai creditori, detratte le spese di procedura, quanto realizzato in 6 anni di durata della procedura (e si rileva che la disciplina non prevede una durata minima o massima) e secondo la proposta così descritta:

Il Piano in oggetto ha le seguenti caratteristiche:

- *una durata di 6 anni*
- *l'apporto da parte della Ricorrente dell'importo complessivo in 6 anni di € 10.800,00 tramite il versamento dell'importo di € 150,00 mensili*
- *il rimborso delle spese relative al conto corrente della procedura in modo da permettere la distribuzione ai creditori dell'intera somma di € 10.800,00*

Tutto l'attivo sopra indicato, al netto dei pagamenti dei costi di procedura, sarà utilizzato per il pagamento dei creditori chirografari in percentuale non essendovi creditori privilegiati

atteso che, al fine di consentire una **valutazione di convenienza** quanto più adeguata possibile, occorre evidenziare che la ristrutturazione dei debiti del consumatore si caratterizza per il consentire al debitore di mantenere il controllo dei propri beni e gestire la propria situazione debitoria senza liquidarli, in quanto qui non sussiste un obbligo di liquidazione dei beni del debitore (il nucleo è dato dal piano di ristrutturazione secondo tempi e modalità specificate, che deve essere approvato dal tribunale e pienamente ed esattamente eseguito dal debitore: l'esdebitazione avviene solo se il piano viene omologato dal giudice e viene correttamente eseguito dal consumatore). Nello scenario alternativo della liquidazione controllata del sovraindebitato, invece, si ha una procedura di liquidazione dei beni del debitore per soddisfacimento dei i creditori. In questa procedura, l'esdebitazione non è legata a un piano di ristrutturazione, ma viene valutata dal giudice al termine della procedura stessa. In definitiva, le differenze tra la ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata del sovraindebitato dipendono dalle circostanze specifiche in cui si trovi il debitore: la prima offre al debitore la possibilità di mantenere il controllo di tutti o alcuni beni, la seconda è una soluzione più radicale che prevede la liquidazione dei beni per soddisfare i creditori. Ebbene, nel caso di specie la sovraindebitata ha in intestazione solo una autovettura di necessario utilizzo per l'attività lavorativa e per le esigenze in relazione al figlio, non ha altri beni se non il reddito da lavoro dipendente, ha già subito procedura esecutiva immobiliare con vendita dell'appartamento, all'esito della quale è residuato l'importo che rappresenta oggi l'unico debito della Ricorrente, unitamente ad una piccola quota di spese condominiali sempre riferite a tale immobile; atteso che, in punto convenienza rispetto alla l.c., l'OCC, a pag.18 della relazione, così osserva: *In ogni caso occorre tenere in considerazione anche che la liquidazione controllata parrebbe essere ancora meno vantaggiosa per i creditori in quanto:*

- *potrebbe avere una durata minore (3 anni invece dei 6 anni previsti nel Piano) con la conseguenza che il contributo dello stipendio della [redacted] sarebbe necessariamente inferiore*
- *i costi di mantenimento e gestione del conto corrente di procedura, che potrebbero aggirarsi intorno ai 100,00 euro annui, sarebbero a carico dei creditori*

comporterebbe maggiori costi di procedura in quanto vi sarebbe da considerare anche il compenso del Liquidatore che nel Piano non è previsto nonché le spese di trascrizione al PRA e delle procedure competitive per la cessione dell'autovettura, che peraltro è indicata dallo stesso OCC come obsoleta e dal valore irrisorio;

atteso infine che si debba dar applicazione alla disciplina come modificata dal d.lgs.136/2024, giacchè a mente dell'art 56 d.legs.136/2024 essa è di immediata applicazione (4. *Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art.40 del d.lgs 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo d.lgs 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente)*

PQM

Visti gli artt. 67 e 70 CCII **DISPONE** che proposta e piano ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale di Milano o del Ministero della Giustizia (con oscuramento dei dati ultrasensibili, a cura dei ricorrenti); **ORDINA** che il presente decreto, piano e proposta siano comunicati a cura dell'OCC **entro trenta giorni a tutti i creditori;**

DISPONE che ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, ciascun creditore comunichi all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3; **ASSEGNA** termine di **venti giorni successivi** alla comunicazione ad ogni creditore per presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione; **DISPONE** che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti, con la sospensione della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento e sino alla conclusione del presente procedimento nonché DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, a pena di nullità;

DISPONE che l'OCC trasmetta copia del presente decreto al datori di lavoro della ricorrente, affinché sia sospesa l'effettuazione di trattenute in atto in favore dei creditori con cessione del quinto;

DISPONE il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai ricorrenti e all'O.C.C

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria.

Milano, 22/11/2024

Il Giudice dott.Luisa Vasile

Sent. 43/2023
R.G.P. 6121/2023
L.C. 11/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Ufficio Concorsuale

il Collegio, composto dai Magistrati:

Dr.ssa Paola PARLATI - PRESIDENTE

Dr. Marco MANCINI - GIUDICE REL

Dr. Luciano Pietro ALIQUO' - GIUDICE

Nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 59/2023,

sentito il giudice relatore in camera di consiglio,

ha emesso la seguente:

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

visto il ricorso proposto da [redacted] e residente in INVERIGO [redacted] con l'avv. [redacted] l'ausilio del Professionista dell'OCC [redacted], volto ad ottenere la liquidazione controllata d[redacted]ni [redacted]ore dei c[redacted]tori ex art 268 e ss CCI;

considerato, in via generale, ch[redacted] per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in vi[redacted] de[redacted] contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto all[redacted]ciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione

delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata e considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

rilevato che, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese dall'OCC sussista la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI atteso che il ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Como;

rilevato che il debitore ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza sicchè ai sensi dell'art 268 c. 1 CCI il debitore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la relazione depositata dall'OCC ex art. 269 CCII che ha esposto una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Il debitore ricorrente si trova in u[illegible]tu[illegible]di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comm[illegible]ett. c), CCI atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC:

a) l'istante è gravato da debiti - derivanti dalla precedente attività imprenditoriale (sotto forma di ditta individuale) nel settore dei trasporti sin dal 2009 sino alla data di cancellazione il 29.2.2016 - per complessivi euro 148.302,80 per debiti verso l'Erario (euro 118.696,85), verso istituti bancari e finanziari (euro 28.992,41), verso privati (euro 613,54), oltre debiti prededucibili verso l'OCC e l'advisor (euro 3572,00);

c) non è proprietario di immobili ma solo di bene mobile registrato, cioè un furgone (utilizzato per lavorare), una somma di euro 2356,33 (somma accantonata a seguito di pignoramento) ed il reddito attuale mensile è pari ad euro 1437,00

(quale lavoratore dipendente), di cui euro 19.168,33 (da versarsi in 3 anni) sono messi a disposizione dei creditori.

E' perciò del tutto evidente che il ricorrente con il suo patrimonio non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento.

Pertanto, la domanda proposta, soddisfacendo i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi, è ammissibile.

La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII.

La determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del debitore e nel caso in esame atteso che il reddito deriva da lavoro dipendente per complessivi euro 1437,00 mensili e che le spese necessarie per il m[illegible] suo e della famiglia (composta dalla compagna, senza reddito, e dal[illegible]madre con reddito da pensione di euro 1050,00) sono pari ad euro 970,00, è congruo lasciare alla disponibilità del debitore il reddito percepito, dedotto l'importo di Euro 470,00 mensili da destinare alla procedura, con riserva di successiva rideterminazione a seguito di eventuale mutamento delle condizioni familiari di cui il debitore e il nominando liquidatore dovranno dare pronta informazione.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC non ostando motivi contrari.

Stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di [redacted], nato a CASSANO

D'ADDA [redacted] e residente in INVERIGO (CO) in [redacted]

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Marco MANCINI

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC [redacted]

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti ;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono [illegible] al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di res[illegible]uzione [illegible]dicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto [illegible] CII;

DICHIARA

applicabile l'art 10 comma 3 CCI;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della

di liquidazione;

AUTORIZZA

l'OCC con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore,

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CC
- entro 30 giorni dalla comunic[illegible]e [illegible]tenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 27
- entro 90 giorni dall'apertura dell[illegible]idazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta

liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

che non sono compresi nella liquidazione, ad eccezione di quanto infra stabilito, i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia ad eccezione dell'importo di euro 470,00 mensili da destinare alla procedura;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione cont[illegible] s[illegible]icano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCI in merito alla legitti[illegible]zio[illegible]r i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al d[illegible]o c[illegible] esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di a[illegible]tura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il con[illegible]ente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

DETERMINA

l'importo di euro 970,00 mensili quale somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, fatta salva ogni modifica ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di modifica dell'attuale situazione reddituale del debitore, di cui il Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma

al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;

- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione d[illegible]og[illegible]a di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di rela[illegible]oni se[illegible]rali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce caus[illegible]ev[illegible]'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione [illegible]epositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione;

- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;

- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 19/7/2023), depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al

liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni [illegible] il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la

possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia pubblicata nel registro delle imprese;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai deb[illegible]ai [illegible]tori e ai [illegible]i di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. [illegible] c. [illegible] Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio [illegible] PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo uff[illegible] giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società, al debitore e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, lì 19.7.2023

Il GIUDICE REL

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Como.

Oggi F- 4 AGO. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonietta Liberatore